

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 novembre 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

N. 381. Sentenza 8 - 21 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni del coimputato, o dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto in via definitiva «per non aver commesso il fatto» - Obbligo di assistenza difensiva e necessità di *corroboration* con riscontri esterni - Irragionevolezza nonché ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai testi ordinari ed ingiustificata equiparazione ai dichiaranti di cui all'art. 210 cod. proc. pen. - Illegittimità costituzionale in parte qua.

– Cod. proc. pen., art. 197-*bis*, commi 3 e 6.

– Costituzione, art. 3

Pag. 15

N. 382. Sentenza 8 - 21 novembre 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Dipendenti delle imprese autoferrotranviarie - Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti concernente l'acquisizione dei dati necessari all'erogazione dei fondi destinati al rinnovo del contratto - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Impugnazione di affermazioni, contenute nella premessa del decreto ministeriale, lesive dell'autonomia finanziaria e della competenza della Regione - Idoneità a dar luogo ad un conflitto di attribuzione.

– Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 giugno 2004.

– Statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 12 e 50, comma 5; legge del 26 novembre 1981, n. 690, art. 4, comma 2; Costituzione, art. 119 (combinato disposto); legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; statuto speciale per la Valle D'Aosta, artt. 2, primo comma, lettera *h*) e 4; Costituzione art. 117, comma quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti concernente l'acquisizione dei dati necessari all'erogazione dei fondi destinati al rinnovo del contratto dei dipendenti delle imprese autoferrotranviarie - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione e delle sue competenze in materia di trasporto pubblico locale - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Contraddittorietà tra la formulazione del *petitum* e le doglianze contenute nel ricorso - Mancata identificazione in termini chiari e univoci del conflitto - Inammissibilità.

– Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 giugno 2004.

– Statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 12 e 50, comma 5; legge del 26 novembre 1981, n. 690, art. 4, comma 2; Costituzione, art. 119 (combinato disposto); legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; statuto speciale per la Valle D'Aosta, artt. 2, primo comma, lettera *h*) e 4; Costituzione art. 117, comma quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10

» 20

N. 383. Sentenza 8 - 21 novembre 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile di risarcimento danni proposto nei confronti di un parlamentare in relazione a dichiarazioni ritenute oltraggiose, diffamatorie e caluniose - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Roma - Mancata indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio, del contenuto delle dichiarazioni rese *extra moenia* dal parlamentare interessato - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati 9 luglio 2003. (Doc. IV-*quater*, n. 50)
- Costituzione, art. 68, primo comma Pag. 25

N. 384. Sentenza 8 - 21 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza preliminare - Modifica dell'imputazione mediante contestazione di aggravante già risultante dagli atti di indagine - Obbligo del giudice di notificare all'imputato contumace il relativo verbale di udienza - Mancata previsione - Dedotta violazione del diritto di difesa e lamentata disparità di trattamento rispetto alla fase dibattimentale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 423, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma » 30

N. 385. Ordinanza 8 - 21 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto marittimo - Norme della Regione Siciliana - Società che gestisce i collegamenti marittimi con le isole minori - Previsione di un contributo *una tantum* in considerazione degli incrementi di prezzo del carburante - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Mancata promulgazione della delibera legislativa - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 ottobre 2005, n. 1053.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *l*); statuto della Regione Siciliana, artt. 14 e 17, in relazione all'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 » 35

N. 386. Ordinanza 8 - 21 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di allontanamento nel termine di cinque giorni - Dedotta inidoneità della fattispecie a ledere il bene protetto dalla norma penale - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di offensività, di inviolabilità della libertà personale e della finalità rieducativa della pena - Incidenza sul piano dell'opportunità delle scelte politico - criminali - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-*bis* e 5-*ter*, aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma , e 27, terzo comma » 37

N. 387. Ordinanza 8 - 21 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Trasporto - Trasporto marittimo - Responsabilità del vettore per perdita o avaria delle cose trasportate - Limite massimo di risarcimento in assenza di dichiarazione di valore - Mancato adeguamento periodico - Lamentata violazione del principio di uguaglianza nonché irrazionale disparità di trattamento rispetto al trasporto aereo di cose - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale e conseguente mutamento del quadro normativo - Necessità di verifica della persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Codice della navigazione, art. 423, primo comma.

– Costituzione, art. 3

Pag. 41

N. 388. Ordinanza 8 - 21 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di allontanamento nel termine di cinque giorni - Previsione dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza - Denunciata lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Questione sollevata dal rimettente dopo aver negato la convalida dell'arresto - Esaurimento della cognizione del giudice in relazione alla norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinq*ues, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

– Costituzione, art. 13.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di allontanamento nel termine di cinque giorni - Previsione dell'obbligatorietà del rito direttissimo - Asserita irragionevole disparità di trattamento - Carezza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinq*ues, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

– Costituzione, art. 3.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di allontanamento nel termine di cinque giorni - Traduzione dell'ordine di allontanamento nella lingua madre del destinatario - Mancata previsione - Lamentata irragionevole disparità di trattamento tra cittadini stranieri, con violazione del diritto di difesa - Questione già dichiarata infondata - Manifesta infondatezza.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*ter*, in relazione all'art. 13, comma 7.

– Costituzione, artt. 3 e 24

» 43

N. 389. Ordinanza 8 - 21 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Procedure di rendicontazione amministrativa e relativi controlli riguardanti le gestioni di spesa delegata anteriori all'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Successiva promulgazione della delibera legislativa impugnata con omissione della disposizione oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

– Delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 marzo 2006, n. 1098, art. 20.

– Costituzione, art. 97

» 46

N. 390. Sentenza 8 - 21 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento dell'Organismo unitario dell'Avvocatura - Inammissibilità.

Impiego pubblico - Dipendenti pubblici iscritti all'albo degli avvocati successivamente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed ancora iscritti - Possibilità di optare per il mantenimento del rapporto di impiego, con cancellazione dall'albo, o per l'esercizio della professione - Lamentata irragionevolezza nonché ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli avvocati iscritti all'albo prima dell'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 - Questione non rilevante nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.

- Legge 25 novembre 2003, n. 339, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 4.

Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni a *part-time* ridotto - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti abilitati all'esercizio di altre professioni e agli avvocati della comunità europea pubblici dipendenti - Dedotta violazione del diritto al lavoro e dei principi di tutela del lavoro e di libertà di iniziativa economica privata - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- Legge 25 novembre 2003, n. 339, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41

Pag. 48

N. 391. Sentenza 8 - 21 novembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Impiego regionale e locale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di contrattazione collettiva - Disciplina della partecipazione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione con l'Agenzia Regionale per la Rappresentanza Negoziante (ARERAN) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile nonché dedotto contrasto con la normativa statale in materia di diritti sindacali e conseguente violazione dei principi di unitarietà ed uniformità giuridica ed economica dell'ordinamento - Eccezione di inammissibilità per erroneità del parametro evocato - Reiezione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19, art. 1, commi 7 e 8.
- Costituzione, artt. 5, 117, commi primo e secondo, lettera l), e 120.

Impiego pubblico - Impiego regionale e locale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di contrattazione collettiva - Disciplina della partecipazione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione con l'Agenzia Regionale per la Rappresentanza Negoziante (ARERAN) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile nonché dedotto contrasto con la normativa statale in materia di diritti sindacali e conseguente violazione dei principi di unitarietà ed uniformità giuridica ed economica dell'ordinamento - Eccezione di inammissibilità per la contraddittoria formulazione delle censure - Accoglimento.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19, art. 1, commi 7 e 8.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera l).

Impiego pubblico - Impiego regionale e locale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di contrattazione collettiva - Disciplina della partecipazione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione con l'Agenzia Regionale per la Rappresentanza Negoziante (ARERAN) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di unitarietà ed uniformità giuridica ed economica dell'ordinamento - Censura priva di motivazione - Inammissibilità.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19, art. 1, commi 7 e 8.
- Costituzione, artt. 5 e 120

» 56

N. 392. Sentenza 8 - 21 novembre 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Giudizio civile per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni rese da un parlamentare - Ricorso proposto dalla Corte d'appello di Milano - Eccezioni inammissibilità per insufficiente motivazione in ordine alla non riferibilità delle opinioni espresse dal parlamentare allo svolgimento della sua funzione - Reiezione.

- Deliberazione della Camera dei deputati 7 ottobre 2003. (Doc. IV-*quater*, n. 26).
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di trasmissioni televisive - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Milano - Insussistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari tipiche - Irrilevanza della inerenza delle dichiarazioni al contesto politico e degli atti tipici posti in essere da altri parlamentari - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 7 ottobre 2003. (Doc. IV-*quater*, n. 26).
- Costituzione, art. 68, primo comma

Pag. 61

N. 393. Sentenza 23 ottobre - 23 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento - Limitazione in modo non ragionevole del principio della retroattività della legge penale più mite - Ingiustificato riferimento all'apertura del dibattimento - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3

» 68

N. 394. Sentenza 8 - 23 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento del Presidente del Consiglio dei ministri - Inosservanza del termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità nelle autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste di elettori o candidati - Trattamento sanzionatorio - Denunciata irrazionale disparità rispetto ai reati di falso in atti fidefacienti della medesima efficacia (artt. 476 e 479 cod. pen.) - Omessa ponderazione del quadro normativo complessivo ed insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 90, come sostituito dalla legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 2, lettera a), numero 1).
- Costituzione, art. 3.

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità nelle autenticazioni delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di accettazione della candidatura in elezioni amministrative - Trattamento sanzionatorio - Denunciata irrazionale disparità rispetto ai reati di falso ex art. 479 cod. pen. - Dedotta violazione della finalità rieducativa della pena - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 2, lettera a), numero 1).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità nelle autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste di elettori o candidati o nella formazione delle stesse - Norme modificative del trattamento sanzionatorio - Qualificazione delle stesse come norme penali di favore.

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 100, secondo e terzo comma, come modificato dalla legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 1; legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), sostituito dal d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 90, terzo comma.

Leggi penali - Principio di irretroattività della norma penale sfavorevole e principio di retroattività della *lex mitior* - Diverso fondamento costituzionale - Conseguenza.

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità nelle autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste di elettori o candidati o nella formazione delle stesse - Trattamento sanzionatorio - Ingiustificata disparità rispetto ai reati di falsità in atti fidefacienti della medesima efficacia (artt. 476 e 479 cod. pen.) e rispetto alla generalità dei reati di falso in materia elettorale (secondo comma dell'art. 100 d.P.R. n. 361 del 1957) - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 100, terzo comma, come sostituito dalla legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 1, lettera a).
- Costituzione art. 3 (artt. 3 e 25).

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità nelle autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste di elettori o candidati o nella formazione delle stesse - Trattamento sanzionatorio - Ingiustificata disparità rispetto ai reati di falsità in atti fidefacienti della medesima efficacia (artt. 476 e 479 cod. pen.) e rispetto alla generalità dei reati di falso in materia elettorale (secondo comma dell'art. 90 d.P.R. n. 570 del 1960) - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 90, terzo comma, come sostituito dalla legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 2, lettera a), n. 1
- Cost. art. 3 (artt. 3 e 25).....

Pag. 73

n. 395. Ordinanza 8 - 23 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Ricongiungimento familiare - Requisiti - Disponibilità di alloggio rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Denunciata violazione di un diritto fondamentale della persona, del principio di uguaglianza e dei principi di tutela del matrimonio e della famiglia - Richiesta di una pronuncia implicante esercizio di discrezionalità estranea ai poteri della Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 3, lettera a).
- Costituzione, artt. 2, 3, 29 e 31.....

» 90

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 104. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 ottobre 2006 (della Regione Siciliana).

Professioni - Abolizione dell'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, del divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, il servizio, il prezzo e i costi, del divieto di fornire servizi interdisciplinari da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, nonché disciplina delle tariffe massime e dei patti che stabiliscono i compensi professionali - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata introduzione di norme statali di minuto dettaglio in ambito di legislazione concorrente - Denunciata lesione della potestà legislativa della Regione.

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 2.
- Costituzione, art. 117, comma 3.

Farmacia - Commercio - Distribuzione dei farmaci - Vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci non soggetti a prescrizione medica presso esercizi commerciali diversi dalle farmacie - Disciplina e modalità - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata introduzione di norme statali di mero dettaglio nell'ambito della materia dell'organizzazione del servizio farmaceutico riconducibile alla «tutela della salute» di competenza concorrente, ovvero nell'ambito della materia del «commercio» riservata alla competenza residuale delle Regioni, nonché nell'ambito della materia delle «professioni» di competenza concorrente - Denunciata violazione della potestà legislativa della Regione.

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 5.
- Costituzione, art. 117, comma 3; Statuto siciliano, artt. 17, lett. *b)* e *c)* e 14, lett. *d)*.

Partecipazioni pubbliche - Società a capitale pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali - Obbligo di operare esclusivamente con gli enti pubblici costituenti o partecipanti e correlativo divieto di operare nel libero mercato - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione del principio della libera iniziativa economica privata e del principio che circoscrive l'intervento dello Stato alla funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata a fini sociali, violazione del principio di eguaglianza rispetto alle società costituite e partecipate dallo Stato, violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, violazione del principio di ragionevolezza, lesione della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti regionali» e in relazione a «tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale».

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 13.
- Costituzione, artt. 3 e 41, commi primo e terzo; Statuto siciliano, artt. 14, lett. *p)* e 17, lett. *i)*

Pag. 93

n. 506. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 12 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.....

» 95

- N. 507. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 22 maggio 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Ipotesi di annullamento di una sentenza di condanna di una Corte di assise di appello o di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione (su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza) - Prevista inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero anche quando sia stata già ammessa dalla Corte una prova da considerarsi decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. - Lesione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento.
 - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 4.
 - Costituzione, art. 3 Pag. 100
- N. 508. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 ottobre 2006) della Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto del 3 aprile 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento, tra l'imputato assolto all'esito del giudizio abbreviato e quello assolto all'esito del giudizio ordinario - Violazione del principio della parità delle parti - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 111 e 112.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento, tra l'imputato assolto all'esito del giudizio abbreviato e quello assolto all'esito del giudizio ordinario - Violazione del principio della parità delle parti - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.
 - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3, 111 e 112..... » 102
- N. 509. Ordinanza del Giudice di pace di Caltanissetta del 17 maggio 2006.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato (in specie, confisca per trasporto di passeggero da parte di conducente minorene) - Contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena - Violazione del principio della responsabilità personale - Lesione della proprietà privata.
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
 - Costituzione, artt. 3, 27, 31 e 42; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3..... » 106
- N. 510. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 ottobre 2006) del Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Piedimonte Matese - dell'8 febbraio 2006.
Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo - Violazione del principio del giusto processo.
 - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
 - Costituzione, artt. 3 e 111 » 108

n. 511. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Teramo del 22 giugno 2006.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Disparità di trattamento di situazioni identiche in riferimento non solo al *dies a quo*, ma anche al *dies ad quem*, fissato dal legislatore per il calcolo della sanzione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 144/2005.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Possibilità di dimostrare una minore durata del rapporto di lavoro rispetto a quella presunta dal legislatore mediante prova testimoniale - Esclusione - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7.
- Costituzione, art. 24

Pag. 110

n. 512. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 ottobre 2006) del Giudice di pace di Portici del 27 febbraio 2006.

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazioni di atti a mezzo posta - Consegna del piego al portiere dello stabile - Obbligo di inviare al destinatario lettera raccomandata contenente avviso dell'avvenuta notifica - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di notificazione al portiere eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario - Riduzione delle garanzie di conoscenza dell'atto da parte del notificatario - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alla sent. n. 346/1998 della Corte costituzionale.

- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 7.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24; codice di procedura civile, art. 139, comma quarto

» 112

n. 513. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 23 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112

» 114

N. 514. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 23 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.....

Pag. 118

N. 515. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 23 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.....

» 123

N. 516. Ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Perugia del 7 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.....

» 128

N. 517. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 7 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.....

» 133

n. 518. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 7 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112

Pag. 137

n. 519. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 7 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112

» 141

n. 520. Ordinanza della Corte d'appello di Brescia del 3 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento a fronte della prevista possibilità per lo stesso pubblico ministero di proporre appello contro una sentenza di condanna - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio processuale - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112

» 145

n. 521. Ordinanza della Corte d'appello di Brescia del 23 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile - Appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della parità delle parti.

- Codice di procedura penale, art. 576, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile - Mancata previsione di una disciplina transitoria, per gli appelli proposti dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della novella, analoga a quella prevista per le altre parti - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della parità delle parti.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 149

N. 522. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 9 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parità delle parti.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte.....

Pag. 153

N. 523. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 ottobre 2006) del Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria del 14 marzo 2006.

Straniero - Giudizio avverso il diniego di regolarizzazione - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Mancata previsione - Ingiustificata diversa disciplina rispetto ai giudizi avverso il decreto di espulsione - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale - Riproposizione di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 76/2006 di manifesta inammissibilità per difetto di motivazione della rilevanza.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, artt. 119 e 142.
- Costituzione artt. 3, 24 e 113

» 157

N. 524. Ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 28 marzo 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Lesione del principio del giusto processo - Violazione del principio della parità delle parti - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, commi 1 e 2, come sostituiti dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 111, commi primo e secondo, e 112

» 162

N. 525. Ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 28 marzo 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Lesione del principio del giusto processo - Violazione del principio della parità delle parti - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, commi 1 e 2, come sostituiti dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 111, commi primo e secondo, e 112

» 164

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 381

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni del coimputato, o dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto in via definitiva «per non aver commesso il fatto» - Obbligo di assistenza difensiva e necessità di *corroboration* con riscontri esterni - Irragionevolezza nonché ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai testi ordinari ed ingiustificata equiparazione ai dichiaranti di cui all'art. 210 cod. proc. pen. - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Cod. proc. pen., art. 197-*bis*, commi 3 e 6.
- Costituzione, art. 3.

Sentenza 8 - 21 novembre 2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 197-*bis*, commi 3 e 6 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 17 novembre 2004 dal Tribunale di Fermo, nel procedimento penale a carico di C.P.P. ed altro, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Fermo ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-*bis*, commi 3 e 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono l'obbligo di assistenza difensiva e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. anche alle dichiarazioni rese dalle persone indicate al comma 1 dello stesso art. 197-*bis*, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione.

Il giudice rimettente espone che, in relazione al fallimento di una società commerciale, il pubblico ministero aveva esercitato, nei confronti di tre soggetti, azione penale per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; all'udienza preliminare, uno dei tre imputati aveva chiesto di essere giudicato con le forme del rito abbreviato, all'esito del quale era stato assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza divenuta irrevocabile. In esito al rinvio a giudizio disposto per gli altri imputati, l'organo dell'accusa aveva indicato, nella lista testimoniale ai

sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., l'originario coimputato assolto quale testimone assistito *ex art. 197-bis* cod. proc. pen. ed il Tribunale, all'udienza fissata per la sua escussione, sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale in oggetto.

Il rimettente osserva, in punto di rilevanza, come dall'accoglimento della questione discenderebbe l'eliminazione dell'obbligo della nomina del difensore per il testimone, prescritto dal comma 3 dell'art. 197-*bis* cod. proc. pen; e come, per altro verso, le dichiarazioni accusatorie provenienti dallo stesso potrebbero essere idonee, se intrinsecamente credibili, a fondare l'affermazione di responsabilità anche in assenza di ulteriori elementi di prova che ne confermino l'attendibilità (art. 197-*bis*, comma 6, cod. proc. pen.), nella specie carenti almeno in relazione ad uno dei due imputati.

Nel merito, il Tribunale richiama innanzitutto la pronuncia di questa Corte (ordinanza n. 256 del 2004) con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-*bis*, comma 6, cod. proc. pen. sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, con riferimento alle dichiarazioni rese, quale testimone assistito, da persona originariamente coimputata nel medesimo reato e nei cui confronti era stata pronunciata sentenza irrevocabile di applicazione della pena *ex art. 444* cod. proc. pen.

Il giudice *a quo* rammenta come nell'argomentazione di tale pronuncia questa Corte rilevasse, alla luce della normativa di attuazione del «giusto processo» (legge 1° marzo 2001, n. 63), che l'armoniosa coesistenza tra disciplina del diritto al silenzio ed obbligo di dichiarazione nel processo è stata normativamente realizzata con l'applicazione di un principio di graduazione: principio — espresso dalla diversificazione delle figure di dichiaranti nel processo, in ragione dei diversi «stati di relazione» rispetto ai fatti oggetto del procedimento — che, partendo da una condizione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma del totale coinvolgimento propria del concorrente nel medesimo reato. Il rimettente evidenzia poi come, secondo la citata pronuncia, ai vari stati di relazione corrispondano, oltre che diverse figure soggettive di dichiaranti, anche diverse modalità di dichiarazione e diverse valenze probatorie del dichiarato.

Proprio alla luce di tali principi teorici, ad avviso del Tribunale, l'odierno dubbio di legittimità costituzionale si palesa fondato: il fatto che sia intervenuta una sentenza di assoluzione piena «per non aver commesso il fatto», nei confronti del soggetto già coimputato, è circostanza idonea ad eliminare qualsiasi «stato di relazione» di quel dichiarante rispetto ai fatti oggetto del procedimento; e poiché l'estraneità dell'imputato è stata accertata in modo irrevocabile, tale situazione «deve essere, almeno giuridicamente, assimilata alla situazione di indifferenza del teste ordinario».

Stigmatizzata l'implicazione negativa del meccanismo normativo oggetto di censura — che assegna all'esercizio di una azione penale, risultata totalmente ingiusta, un «marchio indelebile» nei confronti di un soggetto — il Tribunale rimettente assume che la disciplina censurata, oltre a violare la ragionevolezza intrinseca, risulta in contrasto con il principio di eguaglianza. Infatti, tale disciplina parifica la posizione dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto con sentenza irrevocabile, a quella della persona dichiarante ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen; e, per converso, «la diversifica profondamente da quella del testimone ordinario», tanto sotto il profilo dell'obbligo di assistenza difensiva, quanto sotto quello della limitazione probatoria delle dichiarazioni. Ma, ad avviso del giudice *a quo*, se il dichiarante ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. è fondatamente considerato *suspectus* — non avendo definito ancora la propria posizione, e risultando in stretta relazione con il reato per cui si procede — ciò non può valere per la persona giudicata innocente in via definitiva, che del tutto irragionevolmente si presume possa mentire, a dispetto della sentenza assolutoria irrevocabile. Il legislatore — conclude il rimettente — ha in tal modo sovrapposto e confuso «la sfera della limitata capacità testimoniale con quella dell'attendibilità in concreto, che attiene al principio del libero convincimento del giudice»: anche la persona offesa dal reato o i prossimi congiunti dell'imputato possono porre seri problemi di attendibilità e, nondimeno, rispetto a costoro non esiste alcuna *capitis deminutio* testimoniale, che invece persiste, irragionevolmente, rispetto all'assolto.

2. — Nel giudizio di costituzionalità ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata. La difesa erariale ha evidenziato come anche per il caso dell'assolto già coimputato residui — rispetto alla regiudicanda — «un margine di contiguità, atto a incidere sulla valenza probatoria della dichiarazione»: e la scelta del «tasso di rilevanza» da accordare a tale contiguità, nonché la conseguente opzione di regolamentazione processuale, spettano alla discrezionalità del legislatore, esercitata, nella specie, senza alcun *vulnus* del principio di ragionevolezza.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Fermo dubita, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, commi 3 e 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui tali disposizioni richiedono, rispettivamente, l'obbligo di assistenza difensiva e l'applicazione della regola di valutazione della prova, prevista nel comma 3 dell'art. 192 del medesimo codice, anche alle dichiarazioni rese dalle persone indicate al comma 1 dello stesso art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione «per non aver commesso il fatto».

In particolare, il Tribunale rimettente assume che la normativa censurata violerebbe il parametro costituzionale sotto un duplice aspetto: per un verso, differenziando irragionevolmente, rispetto alla disciplina della prova dichiarativa proveniente dal teste ordinario, le modalità di assunzione e l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da un soggetto — già coimputato o imputato di procedimento connesso o di reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. — nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula più ampia («per non aver commesso il fatto»); per altro verso — e simmetricamente — assimilando il regime giuridico delle dichiarazioni in questione a quello sancito per le dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 210 cod. proc. pen., vale a dire le persone imputate in procedimento connesso che non possono assumere l'ufficio di testimone.

A parere del giudice *a quo*, in entrambi i profili considerati — nei quali risalterebbero, rispettivamente, un ingiustificato trattamento differenziato per situazioni processuali sostanzialmente identiche ed un trattamento irragionevolmente parificato di condizioni processualmente dissimili — sarebbe evidente l'assoluta irrilevanza del giudicato di assoluzione: la ridotta valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal soggetto già processato ed assolto e la necessità dell'assistenza difensiva nel corso della sua deposizione si rivelerebbero, in conseguenza, delle regole prive nella specie di ragionevole giustificazione, prospettandosi, piuttosto, quale esito immotivato dell'originaria azione penale erroneamente esercitata.

2. — La questione è fondata.

3. — Questa Corte — come rammentato anche dal Tribunale rimettente — ha già esaminato, sotto diverso ma affine profilo, la compatibilità dell'art. 197-bis cod. proc. pen., con l'art. 3 Cost., dichiarando la relativa questione manifestamente infondata (ordinanza n. 265 del 2004). Oggetto del precedente scrutinio era la disposizione che, richiamando l'art. 192, comma 3, del codice di rito, rende applicabile la regola di giudizio ivi prevista — in forza della quale le dichiarazioni sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità — anche alle dichiarazioni rese, quale testimone «assistito», dal soggetto, già coimputato nel medesimo reato, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Con la pronuncia in discorso, questa Corte rilevò, tra l'altro, come l'assetto normativo della prova dichiarativa, in esito alla novella del 1 marzo 2001, n. 63, di attuazione del «giusto processo», evidenziasse una complessiva «strategia di fondo» del legislatore: precisamente, quella di «enucleare una serie di figure di dichiaranti nel processo penale in base ai diversi «stati di relazione» rispetto ai fatti oggetto del procedimento, secondo una graduazione che, partendo dalla situazione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma 'estrema' di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel medesimo reato». Alla molteplicità di tali «stati di relazione» corrisponde, evidentemente, una «articolata scansione normativa», relativa non soltanto alla varietà soggettiva dei dichiaranti, ma anche alle differenti modalità di assunzione della dichiarazione e, soprattutto, ai diversi effetti del dichiarato.

Sulla base di tale ermeneutica, questa Corte dedusse, quindi, come il soggetto, già imputato in procedimento connesso o di reato collegato e successivamente destinatario di sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., non fosse mai completamente terzo rispetto alla regiodicanda oggetto del procedimento nel cui ambito è chiamato a dichiarare; e come, dunque, l'originario coinvolgimento nel fatto non sia completamente rimosso dalla sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ancorché divenuta definitiva. Con la conseguenza che il protrarsi dell'originaria contiguità, rispetto al fatto oggetto del procedimento — asseverata da un giudicato che determina pur sempre l'applicazione della pena — giustificava, in punto di ragionevolezza, la scelta del legislatore di attenuare la valenza probatoria della dichiarazione del soggetto in questione, prevenendo, per essa, la necessità della corroborazione con riscontri esterni.

4. — Proprio la *ratio* fondante della prospettiva appena illustrata depone, logicamente ancor prima che giuridicamente, per l'accoglimento dell'odierna questione di costituzionalità.

L'assoggettamento delle dichiarazioni della persona — che, già coimputata o imputata di reato connesso o collegato, sia stata assolta «per non aver commesso il fatto» — alla regola legale di valutazione enunciata nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. vale, in realtà, a rendere perenne una compromissione del valore probatorio delle relative dichiarazioni testimoniali, la quale si appalesa in sé priva di qualsiasi giustificazione sul piano razionale: e ciò perché, nei confronti di tale persona, l'ordinamento ha già acclarato, in via definitiva, l'inesistenza di qualunque correlazione con il fatto oggetto della verifica processuale, significativa agli effetti della responsabilità penale.

Invero, la circostanza che nei confronti del soggetto, originariamente coimputato o imputato di reato connesso o collegato, sia intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione «per non aver commesso il fatto» — attestando in modo incontrovertibile la sicura estraneità di quel soggetto rispetto alla regiudicanda — elide ogni possibile «stato di relazione» con la vicenda processuale, nel cui ambito è resa la testimonianza. Se, infatti, l'effetto preclusivo del giudicato assolutorio produce la conseguenza di dissolvere, *pro futuro*, qualsiasi nesso giuridicamente rilevante tra la persona ed il fatto oggetto della originaria imputazione — tale essendo lo stesso etimo che contraddistingue la *absolutio* dalla istanza punitiva — è postulato indefettibile di tale *restituito in integrum* per l'innocente, riconosciuto formalmente tale, anche il totale ripristino della sua terzietà rispetto a quel fatto.

In caso contrario, l'efficacia di un giudicato di assoluzione — che pure espressamente esclude, per il dichiarante, qualsiasi legame con l'oggetto del giudizio, consolidando tale esito al punto da renderlo irreversibile — risulta sostanzialmente svilita proprio dalla perdurante limitazione del valore probatorio delle sue dichiarazioni. Tale *deminutio*, dunque, si profila viziata da manifesta irragionevolezza: sia perché appare carente di ogni giustificazione l'applicazione della regola legale di valutazione della necessaria corroboration con riscontri esterni, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., una volta intervenuto l'irrevocabile accertamento di estraneità del soggetto rispetto alla verifica processuale dell'accusa; sia perché tale limitazione, resistendo persino all'effetto preclusivo del giudicato assolutorio, appare insuscettibile di essere emendata e, dunque, paradossalmente immutabile.

Ciò, non senza considerare che, nella normativa censurata, all'irrilevanza del giudicato assolutorio sul recupero della piena «capacità a testimoniare» del soggetto già coimputato, corrisponde — accanto ad una significativa degradazione del valore di garanzia proprio dell'assoluzione definitiva — anche l'irragionevole perpetuazione degli effetti del processo in quanto tale, prescindendo totalmente dal relativo epilogo.

Tale aprioristica valutazione negativa del contributo probatorio offerto da un soggetto ormai immune — in forza del giudicato assolutorio — da ogni interesse all'esito del giudizio appare, per un verso, irragionevole e, per altro verso, in contrasto con il principio di eguaglianza, almeno sotto due diversi e complementari profili.

Per un primo aspetto, infatti, la presunzione di minore attendibilità, scaturente dalla regola di valutazione probatoria in questione, risulta irragionevolmente discordante rispetto alle *regulae iuris* che presiedono, invece, alla valutazione giudiziale delle dichiarazioni rese dal teste ordinario; e ciò nonostante le tipologie di dichiaranti in comparazione risultino omogenee, in quanto connotate dalla comune peculiarità della condizione di assoluta indifferenza rispetto alla vicenda oggetto di giudizio: l'una sussistente *ab origine*, l'altra necessariamente sopravvenuta ed indotta dall'assoluzione divenuta irrevocabile.

Sotto altro profilo, invece, la normativa censurata assimila — quanto a necessità di assistenza difensiva ed a regola di valutazione probatoria del dichiarato — le dichiarazioni rese dai dichiaranti già coimputati ed assolti per non aver commesso il fatto a quelle rese dai soggetti dichiaranti ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen; dichiarazioni provenienti, cioè, da una tipologia di dichiaranti assolutamente distinta e non assimilabile: a tacer d'altro, perché essa contempla soggetti ancora pienamente coinvolti nel fatto oggetto di giudizio, al punto da non poter assumere l'ufficio di testimone e, soprattutto, di essere titolari della facoltà di non rispondere.

5. — D'altra parte, l'irragionevolezza che contrassegna la normativa censurata emerge anche sotto il diverso profilo — pure evocato dal Tribunale rimettente — della necessità dell'assistenza difensiva, che tale normativa statuisce anche per il dichiarante già coimputato o imputato di reato connesso o di reato collegato, poi assolto «per non aver commesso il fatto».

La garanzia dell'assistenza difensiva — sancita indistintamente, per le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato, dal comma 3 dell'art. 197-*bis* cod. proc. pen. — trova giustificazione, anche storicamente, nelle possibili compromissioni che la deposizione potrebbe indurre rispetto alla posizione dello stesso dichiarante, rendendo effettivo il principio del *nemo tenetur se detegere*.

Ma proprio l'esistenza di un giudicato assolutorio «per non aver commesso il fatto» attesta l'impossibilità di evocare un tale pericolo per il dichiarante, considerando altresì l'esistenza della garanzia del *ne bis in idem* e dovendosi escludere ogni eventualità di revisione del giudizio, in un'ipotesi — come nella specie — di assoluzione. La presenza del difensore in funzione di assistenza del dichiarante, nella fase di acquisizione della prova, postula, dunque, una ragione normativa che appare del tutto incompatibile con la natura e gli effetti del giudicato di assoluzione, di cui è stato già destinatario il soggetto dichiarante. Ne risulta evidente l'aporia, che, lungi dal prospettarsi quale innocua garanzia aggiuntiva, segnala, in realtà, un ulteriore profilo di disarmonia della normativa censurata. L'assistenza difensiva necessaria, infatti, oltre a non essere presidiata da alcuna giustificazione normativa apprezzabile — ed, anzi, apparendo in logico contrasto con la neutralità del dichiarante rispetto al giudizio, già affermata dal giudicato di assoluzione — configura un indubbio *vulnus* al principio di eguaglianza sostanziale, atteso che, proprio in forza della presenza del difensore, la categoria dei dichiaranti in esame risulta soggetta, quanto alle modalità di assunzione della prova, ad un trattamento irragionevolmente diverso rispetto alla generalità degli altri testi.

6. — Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dei commi 3 e 6 dell'art. 197-*bis* del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-*bis* cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione «per non aver commesso il fatto», divenuta irrevocabile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 197-bis, commi 3 e 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione «per non aver commesso il fatto» divenuta irrevocabile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 382

Sentenza 8 - 21 novembre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Dipendenti delle imprese autoferrotranviarie - Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti concernente l'acquisizione dei dati necessari all'erogazione dei fondi destinati al rinnovo del contratto - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Impugnazione di affermazioni, contenute nella premessa del decreto ministeriale, lesive dell'autonomia finanziaria e della competenza della Regione - Idoneità a dar luogo ad un conflitto di attribuzione.

- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 giugno 2004.
- Statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 12 e 50, comma 5; legge del 26 novembre 1981, n. 690, art. 4, comma 2; Costituzione, art. 119 (combinato disposto); legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; statuto speciale per la Valle D'Aosta; artt. 2, primo comma, lettera *h*) e 4; Costituzione art. 117, comma quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti concernente l'acquisizione dei dati necessari all'erogazione dei fondi destinati al rinnovo del contratto dei dipendenti delle imprese autoferrotranviarie - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione e delle sue competenze in materia di trasporto pubblico locale - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Contraddittorietà tra la formulazione del *petitum* e le doglianze contenute nel ricorso - Mancata identificazione in termini chiari e univoci del conflitto - Inammissibilità.

- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 giugno 2004.
- Statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 12 e 50, comma 5; legge del 26 novembre 1981, n. 690, art. 4, comma 2; Costituzione, art. 119 (combinato disposto); legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; statuto speciale per la Valle D'Aosta; artt. 2, primo comma, lettera *h*) e 4; Costituzione art. 117, comma quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L.1, concernente l'acquisizione dei dati necessari all'erogazione dei fondi destinati al rinnovo del contratto degli autoferrotranviari, promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta, notificato il 24 agosto 2004, depositato in cancelleria il 1° settembre 2004 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Valle d'Aosta e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 24 agosto 2004 e depositato il successivo 1° settembre, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L.1, concernente l'acquisizione dei dati necessari all'erogazione dei fondi destinati al rinnovo del contratto degli autoferrottranvieri;

La ricorrente premette che, a seguito del riconoscimento degli adeguamenti retributivi conseguenti al rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, è stato adottato l'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, che al comma 1, tra l'altro, prevede — a partire dall'anno 2004 — un significativo finanziamento per la copertura dei suddetti aumenti retributivi, aggiungendo che «i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281»;

Il comma 3 del richiamato art. 23 precisa che all'onere complessivo «si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento (...) dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo».

In prima attuazione di quanto previsto al comma 1 del surrichiamato art. 23, è stato adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L.1, di cui la ricorrente contesta specificamente una premessa, secondo la quale «Considerati i particolari ordinamenti finanziari delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù dei quali l'erogazione dei contributi è operata dalle predette autonomie speciali attraverso l'utilizzo del maggior gettito acquisito al loro bilancio a seguito dell'aumento dell'aliquota di accisa disposto dall'art. 23, comma 3, della richiamata legge n. 47 del 2004».

La ricorrente, infatti, afferma che questo «Considerato» sarebbe lesivo dell'autonomia finanziaria regionale garantita dagli artt. 12 e 50, comma 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); dall'art. 4, comma 2, della legge n. 690 del 26 novembre 1981 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta); dall'art. 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Esso, inoltre, violerebbe il principio di leale collaborazione, nonché l'art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003, che dovrebbe essere interpretato nel senso che i trasferimenti erariali alimentati con l'aumento del gettito dell'accisa sulle benzine non includono la quota dei 9/10 riservata dall'art. 4, comma 2, della legge n. 690 del 1981 alla Regione Valle d'Aosta, sulla base dello statuto speciale.

Pertanto, sarebbe illegittimo il decreto ministeriale, poiché disconoscerebbe «la spettanza integrale alla Regione Valle d'Aosta dei 9/10 del gettito dell'accisa sulle benzine, garantita dallo statuto e dalle norme di attuazione», e, per altro verso, imporrebbe «un vincolo di destinazione su entrate attribuite alla Regione, in materia assegnata alla sua competenza esclusiva».

La ricorrente sostiene, inoltre, che il provvedimento ministeriale impugnato sarebbe altresì lesivo delle proprie attribuzioni in materia di trasporto pubblico locale.

Infatti, l'art. 2, primo comma, lettera h), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta assegna alla Regione potestà legislativa esclusiva in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche locali ed il successivo art. 4 stabilisce che «la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3». Inoltre, in base agli artt. 117 Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, alla Regione Valle d'Aosta dovrebbe riconoscersi potestà legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico regionale e locale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.

Le ragioni della asserita lesione di tali attribuzioni costituzionali risiederebbero nel fatto che il provvedimento ministeriale impugnato imporrebbe alla ricorrente di disattendere i contratti di servizio che regolano i rapporti tra la Regione e le imprese di trasporto pubblico locale adottati a norma di una legge regionale.

Osserva, infine, la Regione ricorrente che essa aveva segnalato il contenuto lesivo dello schema di decreto ministeriale trasmesso alla Conferenza unificata e che, inoltre, essa non aveva partecipato alle trattative sfociate nell'accordo tra i rappresentanti dei lavoratori autoferrotranviari ed i rappresentanti delle imprese di trasporto pubblico locale, in data 20 dicembre 2003.

Per tutti i sopra esposti motivi, la Regione Valle d'Aosta chiede a questa Corte di «dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottare il decreto in data 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L.1», recante la succitata premessa, e «di conseguenza annullare l'impugnato decreto del Ministro».

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo innanzitutto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, dal momento che il decreto impugnato si limiterebbe a prevedere l'istituzione di un'anagrafe delle aziende che operano nel trasporto pubblico locale e l'inoltro, da parte delle Regioni e Province competenti, dei prospetti indicati negli allegati al decreto.

Inoltre, la premessa al decreto non sorreggerebbe la parte dispositiva del medesimo, di modo che la lesione delle competenze regionali potrebbe addebitarsi, eventualmente, solo al successivo decreto ministeriale con il quale dovrebbero essere operate le ripartizioni delle risorse.

Ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso sarebbe costituita dal fatto che esso, in realtà, investirebbe non tanto il decreto ministeriale, quanto, piuttosto, l'art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003, il quale direttamente finalizzerebbe le somme di cui è autorizzata la spesa al rinnovo del contratto collettivo del settore del trasporto pubblico.

Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato. Infatti, sarebbe ragionevole la previsione secondo cui l'erogazione dei contributi è operata dalle autonomie speciali attraverso l'utilizzo del maggior gettito acquisito al loro bilancio a seguito dell'aumento dell'accisa disposto dall'art. 23. Anzi, sarebbe ingiustificato il fatto che la ricorrente fruisca di un doppio vantaggio, costituito sia dalla diretta attribuzione dei 9/10 anche della maggiore imposta, sia «della ripartizione delle risorse alimentate con la medesima maggiore imposta, istituita proprio per far fronte alla spesa autorizzata dal medesimo art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003».

Quanto alla seconda censura, l'Avvocatura osserva che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il decreto non imporrebbe alla Regione Valle d'Aosta di disattendere i contratti di servizio stipulati con le imprese di trasporto pubblico locale. Esso, infatti, si limiterebbe a prendere atto che la contribuzione regionale degli oneri scaturenti dal contratto collettivo del settore avviene attraverso l'utilizzo, da parte della ricorrente, del maggior gettito acquisito al suo bilancio a seguito dell'aumento dell'accisa disposto dal citato art. 23.

3. — In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, nella quale osserva innanzitutto, in punto di fatto, che nelle more del giudizio è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 ottobre 2004, n. 4746, contenente l'individuazione delle procedure e delle modalità per l'erogazione, direttamente alle «aziende di trasporto pubblico locale rientranti nella competenza degli Enti concedenti» dei contributi stanziati dall'art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003. L'Avvocatura dà atto che il menzionato decreto fa esplicito riferimento all'avvenuta acquisizione del parere 27 agosto 2004 n. 99473 del Ministero dell'economia e finanze, il quale «ha escluso dall'assegnazione delle risorse erariali le aziende operanti nelle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta, nonché nelle Province Autonome di Trento e Bolzano le quali provvedono ad erogare il contributo alle imprese concessionarie di rispettiva competenza attraverso l'incasso diretto dell'aumento dell'accisa di cui all'art. 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 355 del 2003».

Il richiamato d.m. n. 4746 si configurerebbe come l'unico atto «che inequivocamente manifesta la volontà dell'organo statale di provvedere alla liquidazione ed al riparto del contributo statale *de quo* alle sole aziende di trasporto "non ricadenti" nei territori della stessa Regione» Valle d'Aosta e come tale, in ipotesi, secondo la prospettazione regionale, «ad effetto interferente nella sfera di attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente». La mancata impugnazione di tale decreto comporterebbe il sopravvenuto venir meno dell'interesse della ricorrente al ricorso proposto contro il d.m. 24 giugno 2004, n. 578 e quindi la improcedibilità dello stesso.

Quanto al merito delle censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, la difesa dello Stato conferma e sviluppa le argomentazioni esposte nell'atto di costituzione.

4. — Anche la Regione Valle d'Aosta, in prossimità dell'udienza, ha depositato una memoria, nella quale, ribadendo l'attualità delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, replica specificamente agli argomenti difensivi della difesa dello Stato in sede di costituzione in giudizio.

Inoltre, la Regione riferisce di essersi trovata costretta, al fine di contenere i danni subiti dalle imprese locali concessionarie del servizio di trasporto automobilistico, ad approvare la legge regionale 4 agosto 2006, n. 19

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale con autobus), la quale autorizza la Giunta regionale ad erogare a dette imprese le somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi del settore trasporto pubblico locale con autobus. L'approvazione di tale legge, peraltro, secondo la Regione, non potrebbe in alcun modo essere intesa come acquiescenza alle contestate scelte statali o rinuncia alla quota di incremento dell'accisa che, al contrario, la Regione insiste nel pretendere, «intendendo recuperare successivamente le somme erogate alle aziende di trasporto (...) sui trasferimenti dello Stato disposti in favore della Regione ovvero direttamente alle aziende concessionarie».

Considerato in diritto

1. — La Regione Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L.1, concernente l'acquisizione dei dati necessari all'erogazione dei fondi destinati al rinnovo del contratto dei dipendenti delle imprese autoferrotranviarie, di cui chiede l'annullamento.

Di questo decreto la ricorrente contesta specificamente una premessa, che afferma: «Considerati i particolari ordinamenti finanziari delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù dei quali l'erogazione dei contributi è operata dalle predette autonomie speciali attraverso l'utilizzo del maggior gettito acquisito al loro bilancio a seguito dell'aumento dell'aliquota di accisa disposto dall'art. 23, comma, 3, della richiamata legge n. 47 del 2004».

La Regione ritiene che questa affermazione sarebbe lesiva dell'autonomia finanziaria regionale garantita dagli artt. 12 e 50, comma 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); dall'art. 4, comma 2, della legge del 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta); dall'art. 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Essa, inoltre, violerebbe il principio di leale collaborazione, nonché l'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, che dovrebbe essere interpretato nel senso che i trasferimenti erariali alimentati con l'aumento del gettito dell'accisa sulle benzine non includono la quota dei 9/10 riservata dall'art. 4, comma 2, della legge n. 690 del 1981 alla Regione Valle d'Aosta, sulla base dello statuto speciale.

Pertanto, il decreto ministeriale sarebbe illegittimo, poiché disconoscerebbe «la spettanza integrale alla Regione Valle d'Aosta dei 9/10 del gettito dell'accisa sulle benzine, garantita dallo statuto e dalle norme di attuazione», e, per altro verso, imporrebbe «un vincolo di destinazione su entrate attribuite alla Regione, in materia assegnata alla sua competenza esclusiva».

La ricorrente sostiene, inoltre, che il provvedimento ministeriale impugnato sarebbe lesivo anche delle proprie attribuzioni in materia di trasporto pubblico locale, fondate sugli artt. 2, primo comma, lettera *h*), e 4 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, nonché sugli artt. 117, quarto comma, Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

2. — Il ricorso della Regione Valle d'Aosta presenta una evidente anomalia, da considerare in via preliminare rispetto alla stessa valutazione dei profili di inammissibilità eccepiti dall'Avvocatura generale dello Stato, dal momento che la ricorrente chiede che questa Corte dichiari la non spettanza allo Stato del potere di adottare il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L.1, deliberato in prima attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 355 del 2003. La legittimità del decreto impugnato, che concerne soltanto la formazione «dell'anagrafe delle aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale» (accessibile anche agli enti territoriali) e che a tal fine prevede la fornitura dei dati necessari da parte di una serie di soggetti pubblici e privati, viene contestata sulla base del contenuto di una delle premesse dello stesso decreto ministeriale, ritenuta lesiva sia dell'autonomia finanziaria della Regione che delle sue competenze in materia di trasporto pubblico locale.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte riconosciuto che «qualsiasi comportamento significativo, imputabile allo Stato o ad una Regione è idoneo a produrre un conflitto attuale di attribuzione fra enti, purché sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o comunque una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima» (sen-

tenza n. 211 del 1994; analogamente, si vedano le sentenze nn. 341 del 1996 e 137 del 1998); su questa base può essere sicuramente impugnata in forma autonoma anche una premessa di un decreto ministeriale cui sia, appunto, imputata una esplicita negazione della autonomia finanziaria di spesa della Regione.

Tuttavia, l'anomalia del ricorso proposto dalla Regione Valle d'Aosta scaturisce, anzitutto, dal fatto che la premessa contestata non incide minimamente sul contenuto del decreto stesso, tanto che la difesa regionale imputa al decreto semplicemente di non smentire quanto contenuto nella premessa, così come confermato dal fatto che — come risulta dalla nota n. 11983 del 12 settembre 2005 a firma del Presidente *pro tempore* della Regione Valle d'Aosta depositata negli atti di causa — l'amministrazione regionale «ha regolarmente e tempestivamente fornito» i dati richiesti dal decreto impugnato.

Ma soprattutto, in secondo luogo, le motivazioni addotte nel ricorso e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, nella parte in cui individuano i termini del sollevato conflitto e le ragioni della asserita lesività della citata premessa al d.m. 24 giugno 2004 rispetto alle attribuzioni costituzionali della ricorrente, si rivelano in insanabile contraddizione con le conclusioni formulate dalla difesa regionale, nelle quali si chiede testualmente a questa Corte di «dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» non tanto l'imposizione di quegli obblighi e di quei vincoli lamentati nelle motivazioni in diritto del ricorso e riferiti alla sola premessa espressamente contestata, bensì «adottare il decreto in data 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L.1, recante la seguente premessa: “Considerati (...)”; e di conseguenza annullare l'impugnato decreto del Ministro».

Impugnare espressamente l'intero atto ministeriale previsto dall'art. 23, comma 1, della legge n. 47 del 2004, evidenzia che in realtà si contesta anche e prioritariamente che sia compatibile con la speciale autonomia finanziaria della Regione, attualmente disciplinata in modo organico dalla legge n. 690 del 1981, la previsione di una nuova spesa a carico della finanza regionale ad opera di una legge nazionale, seppur nell'ambito di uno speciale intervento a livello nazionale in materia di competenza di tutte le Regioni. Al tempo stesso, la delibera di impugnazione della Giunta regionale e la memoria della ricorrente contestano la opportunità e forse la legittimità dello stesso accordo nazionale, allorché la prima afferma che nell'accordo non vi sarebbe stato «alcun coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome», e la seconda rileva che solo una Regione ha partecipato «alle trattative sfociate nell'accordo», parlando quindi di «una spesa imposta alla Regione per adempiere obbligazioni contratte da altri — le imprese di trasporto — nei confronti dei lavoratori autoferrotranviari, con la mediazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Una simile formulazione del *petitum*, pertanto, si rivela intrinsecamente contraddittoria rispetto alle doglianze fatte valere nella parte motiva del ricorso, non consentendo in alcun modo una chiara ed univoca identificazione dei termini del conflitto su cui questa Corte è chiamata a giudicare.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L. 1 con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 383

Sentenza 8 - 21 novembre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile di risarcimento danni proposto nei confronti di un parlamentare in relazione a dichiarazioni ritenute oltraggiose, diffamatorie e calunniöse - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Roma - Mancata indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio, del contenuto delle dichiarazioni rese *extra moenia* dal parlamentare interessato - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati 9 luglio 2003. (Doc. IV quater, n. 50).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 9 luglio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 50), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Silvio Berlusconi nei confronti dei deputati Walter Veltroni e Pietro Folena, promosso con ricorso della Corte d'appello di Roma (I sezione civile), notificato il 6 dicembre 2004, depositato in cancelleria il 10 dicembre 2004 ed iscritto al n. 29 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte d'appello di Roma (I sezione civile) ha promosso, con ricorso del 26 gennaio 2004, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, per l'annullamento della deliberazione (doc. IV-*quater*, n. 50) da quest'ultima adottata «nella seduta dell'8 ottobre del 2003» (*recte*: del 9 luglio del 2003).

1.1. — L'odierna ricorrente premette di essere investita del gravame proposto dall'on. Silvio Berlusconi avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 27 febbraio 2001, con la quale l'appellante veniva condannato a risarcire, ai deputati Walter Veltroni e Pietro Folena, i danni (da liquidarsi in separata sede giudiziale) conseguenti ad una condotta diffamatoria, per avere l'on. Berlusconi definito gli stessi deputati (nel corso della trasmissione radiofonica «Radio anch'io» del 30 novembre 1999) quali «complici» e «in collusione con alcuni magistrati, autori di un disegno teso ad eliminare una parte politica a danno di un'altra».

Assume, inoltre, la ricorrente che, nelle more del giudizio d'appello, la Camera dei deputati adottava la predetta deliberazione assembleare, con cui stabiliva — «confermando la relativa proposta della Giunta per le autorizzazioni della stessa Camera» — che i fatti contestati al predetto deputato «concernono opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni» e, pertanto, negava l'autorizzazione a procedere nei confronti dello stesso, «dovendo ricondursi le dichiarazioni in questione al disposto di cui all'art. 68 Cost.».

Lamenta la Corte d'appello di Roma che la deliberazione sopra citata — là dove ritiene che «l'attacco agli on. Veltroni e Folena» non sia «avvenuto *uti singuli*, ma come esponenti di spicco dell'Ulivo, attenendo in ogni caso ad opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni *ex art. 68 Cost.*» — sarebbe «lesiva delle attribuzioni del potere giudiziario», in quanto le frasi oggetto della controversia civile devoluta al suo esame «non possono ritenersi collegate alla funzione parlamentare, costituendo apprezzamenti personali, con attribuzione di fatti e comportamenti specifici, estremamente gravi e negativi, nonché potenzialmente diffamatori, resi peraltro in una trasmissione radiofonica di notevole diffusione».

Richiama, quindi, la ricorrente i principi enunciati dalla costante giurisprudenza costituzionale — alla stregua dei quali la Corte è tenuta ad accertare «la non arbitrarietà della delibera parlamentare» (sentenza n. 1150 del 1988), verificando «se vi sia stato un uso distorto ed arbitrario del potere parlamentare, tale da vulnerare le attribuzioni degli organi della giurisdizione o da interferire nel loro esercizio» (sentenza n. 443 del 1993, ma nello stesso senso anche sentenza n. 289 del 1998), riconoscendo, pertanto, «che l'immunità copre il membro del Parlamento soltanto se con le dichiarazioni concorre il contesto funzionale» (sentenza n. 11 del 2000) — per concludere che ricorrerebbero, nel caso di specie, le «condizioni tutte (arbitrarietà, illegittima interferenza nelle attribuzioni di organi giurisdizionali e lesioni dei loro poteri; mancanza di collegamento con la funzione parlamentare)», idonee a giustificare l'accoglimento della domanda di annullamento della deliberazione parlamentare.

Su tali basi la Corte d'appello di Roma — non senza richiamare anche la più recente giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo — ha concluso affinché la Corte costituzionale affermi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare in questione «secondo quanto deliberato dalla stessa nella seduta dell'8 ottobre 2003» (*recte*: del 9 luglio 2003), e quindi «annulli la relativa delibera».

2. — Con ordinanza n. 360 del 2004, depositata il 25 novembre 2004, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, riservata, peraltro, ogni decisione definitiva — anche in punto di ammissibilità — all'esito del giudizio.

L'ordinanza di ammissibilità, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, è stata notificata in data 6 dicembre 2004. Il conseguente deposito è stato effettuato il successivo 10 dicembre.

3. — Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, la quale, con una prima memoria, ha osservato che sussiste il nesso funzionale tra le opinioni manifestate *extra moenia*, e atti tipici del mandato parlamentare, ciò che dovrebbe comportare la reiezione della richiesta di annullamento della deliberazione contestata, con la quale è stata dichiarata la non sindacabilità di tali opinioni.

3.1. — Secondo la resistente, «la sostanza delle affermazioni» rese dall'interessato — e cioè la denuncia di una «commistione tra magistratura e politica», avente lo scopo di «attaccare una specifica parte dello schieramento parlamentare», quello facente capo proprio al dichiarante — evidenzerebbe come le opinioni *de quibus* abbiano «a fondamento una valutazione eminentemente politica», circostanza ritenuta di «decisiva importanza nel presente giudizio».

Già in precedenti occasioni, difatti, il predetto deputato aveva manifestato, «in sede parlamentare», l'opinione che «l'azione della magistratura (specialmente penale) fosse animata da intenti politici e dalla volontà di colpire talune parti politiche e non altre», sicché già allora poteva ritenersi «presente l'intera sostanza della dichiarazione ora in contestazione».

Ed invero, nell'interpellanza n. 2/00252 del 21 ottobre 1996 e, ancor prima, in quella n. 2/00748 del 14 novembre 1995 (delle quali l'interessato fu, rispettivamente, uno dei cofirmatari ed il primo firmatario), si chiedeva al Governo quali iniziative intendesse assumere, tanto per assicurare che il processo penale non fosse «trasformato surrettiziamente in uno strumento di azione politica nei confronti di parlamentari e di movimenti politici», quanto per evitare «ogni interferenza dell'azione giudiziaria sul libero svolgimento dell'attività politica ed elettorale». In entrambi i casi, dunque, l'interessato «imputava alla magistratura di agire per fini politici a vantaggio di alcuni e detrimento di altri, il che è esattamente quanto egli ha affermato nelle dichiarazioni rese *extra moenia*».

Né, d'altra parte, prosegue la Camera dei deputati, si potrebbe obiettare che nel caso delle due citate interpellanze non risultano presenti i nomi dell'on. Veltroni e dell'on. Folena.

A confermare, difatti, la sostanziale coincidenza tra il contenuto delle interpellanze e quello delle dichiarazioni per cui è giudizio, dovrebbe bastare il rilievo che nessuno dei due parlamentari risulta evocato *uti singulus*.

Ed invero, il primo, «è stato chiamato in causa quale leader dei Democratici di sinistra» (all'epoca delle dichiarazioni egli ne era, infatti, il segretario), e, dunque, come «principale responsabile delle politiche di quel partito nei settori più importanti e delicati della vita nazionale (tra i quali rientra sicuramente la questione della giustizia)», apprendo, in definitiva, quale «beneficiario ultimo» di quella che il dichiarante definisce «una gestione poco equilibrata della giustizia». Non diversamente, il secondo parlamentare risulta evocato «in quanto responsabile delle questioni della giustizia del partito dei Democratici di sinistra», sicché sarebbe «evidente che la critica a lui rivolta atteneva ai contenuti della strategia di un partito contrapposto a quello» guidato dal dichiarante.

In conclusione, «il riferimento nominativo» ai due deputati «non era altro che il consequenziale e logico sviluppo del più generale giudizio politico formulato in ordine alla ritenuta distorsione dei rapporti tra giustizia e politica», volta, oltretutto, a favorire «proprio la parte politica» al vertice della quale i medesimi si trovavano. Nella medesima prospettiva non irrilevante sarebbe, infine, la circostanza che, in sede di dichiarazioni programmatiche del Governo successivamente presieduto dall'interessato (dichiarazioni rese alla Camera dei deputati il 18 giugno 2001), il medesimo «abbia posto l'accento sull'autonomia della magistratura come fondamentale principio del nostro ordinamento e come obiettivo della futura azione della nuova compagine governativa».

Né ad escludere la ricorrenza dell'ipotizzato nesso funzionale potrebbe attribuirsi rilievo alla «diversità di alcune delle singole parole impiegate (negli atti tipici da una parte e nelle dichiarazioni dall'altra)», giacché ciò equivarrebbe a trasformare la verifica sulla «corrispondenza sostanziale», tra gli uni e le altre, «in un puntiglioso (e inammissibile) controllo sulla corrispondenza “formale” delle espressioni usate».

3.2.— Assume, ancora, la resistente Camera che, oltre a quelli direttamente riferibili all'interessato, rileverebbero — sempre ai fini della dimostrazione della sussistenza del nesso funzionale — numerosi altri atti tipici di funzione, provenienti da diversi appartenenti al medesimo gruppo parlamentare.

Difatti, attraverso «tale complessa ed articolata attività ispettiva», si denunciava «esattamente quanto rilevato» nelle dichiarazioni qui in contestazione, e cioè che l'attività della magistratura «sarebbe unidirezionalmente rivolta a danneggiare una parte politica (in particolare: Forza Italia) e a favorirne un'altra (in particolare Pci-Pds-DS)».

Ciò premesso, la resistente Camera dei deputati sottolinea di non ignorare la sentenza di questa Corte n. 347 del 2004, nella quale si nega che possano assumere rilevanza — ai fini della verifica del «nesso funzionale» — atti parlamentari posti in essere da membri delle Camere diversi dal dichiarante; ciò nondimeno la resistente reputa tale affermazione «meritevole di revisione», e ciò in quanto la prerogativa prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione ha la funzione di «tutelare le istituzioni rappresentative (le Camere) e non i loro membri».

Nel caso di specie, poi, gli atti «di funzione» risultano provenire da deputati o senatori appartenenti allo stesso gruppo parlamentare del dichiarante.

3.3.— Infine, la Camera dei deputati sottolinea la necessità di pervenire al rigetto del ricorso attraverso un «recupero» dell'indirizzo espresso dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 417 del 1999.

Si assume che, secondo tale pronuncia, sarebbe sufficiente, ai fini dell'applicazione della garanzia della insindacabilità, la semplice «inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari», evenienza ipotizzabile in presenza di un «complessivo contesto parlamentare» nel quale tali opinioni risultino manifestate.

Del resto, prosegue la Camera dei deputati, anche le sentenze di questa Corte n. 10 e n. 11 del 2000 andrebbero «rettamente interpretate», giacché tali pronunce avrebbero inteso semplicemente escludere che possa essere sufficiente «la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca», ovvero l'esistenza di un collegamento «con l'attività politica intesa in senso lato».

Reputa, pertanto, la resistente che sia necessario distinguere tre diverse evenienze: «opinioni del tutto estranee alla sfera della politica»; «opinioni connesse alla sfera della politica»; «opinioni connesse alla politica parlamentare», le sole non sindacabili ai sensi dell'art. 68 Cost.

3.4.— In prossimità dell'udienza di discussione, la Camera dei deputati ha depositato una seconda memoria, con la quale insiste nelle conclusioni rassegnate.

3.4.1.— Nel rammentare il contenuto delle dichiarazioni oggetto del conflitto, la resistente sottolinea come le stesse si siano risolte, in sostanza, «nell'affermazione che una parte della magistratura avrebbe agito mossa da intenti squisitamente politici», e ciò «in ragione di una “collusione diretta e precisa” con una specifica parte politica».

Tale essendo la sostanza delle opinioni espresse *extra moenia*, risulterebbe evidente come il riferimento al segretario politico e al responsabile del settore giustizia dei democratici di sinistra altro non sia stato se non «l'individualizzazione-personalizzazione delle critiche rivolte alla parte asseritamente collusa con la magistratura, e cioè i DS», avendo l'interessato semplicemente «fatto ricorso ad una figura retorica, menzionando, in forma di sineddoche, la parte (i due uomini politici), per il tutto».

Ribadisce, inoltre, la Camera, la possibilità di ravvisare — nel caso in esame — l'esistenza del nesso funzionale «che sorregge la necessaria applicabilità delle garanzie di cui all'art. 68, primo comma, Cost.».

3.4.2.— Per un verso, difatti, si evidenzia come proprio il deputato delle cui opinioni si controverte, «in numerosi atti di funzione» (ulteriori rispetto a quelli già allegati dalla resistente alla propria memoria di costituzione), abbia «manifestato, *intra moenia*, opinioni che quelle proiettate all'esterno si sono limitate a divulgare».

In particolare, nell'intervento alla seduta della Camera del 17 luglio 1996, egli ebbe a manifestare l'intendimento di sollevare «come grande tema istituzionale la questione del rapporto tra politica e magistratura», sottolineandone «l'incombente drammaticità».

Del pari rilevanti, poi, si paleserebbero gli interventi del 28 gennaio e del 28 luglio 1998, atteso che nel primo l'interessato sostenne l'esistenza di un collegamento privilegiato tra il partito democratico della sinistra e settori della magistratura, censurando in particolare l'avvenuta «distruzione dei partiti di tradizione democratica ed occidentale da parte di alcune procure che hanno però risparmiato il PDS e la sinistra democristiana», e criticando, inoltre, — nel corso del secondo dei menzionati interventi — «l'uso politico della giustizia, l'uso di quest'ultima a fini di lotta politica secondo un disegno non giudiziario ma politico».

Da quanto precede dovrebbe evincersi che già negli specifici atti di funzione ascrivibili al predetto parlamentare possa essere rinvenuta «la sostanza della dichiarazione in contestazione».

3.4.3. Per altro verso, poi, la Camera resistente allega l'esistenza di altri atti parlamentari, seppur riferibili a deputati (o senatori) differenti dall'odierno interessato.

Pur conscia dell'indirizzo di recente espresso dalla giurisprudenza costituzionale, incline ad escludere la rilevanza delle opinioni manifestate *intra moenia* da altri parlamentari, la resistente reputa che gli argomenti sui quali si fonda tale indirizzo contraddicano «le premesse» stesse degli orientamenti tradizionali espressi dalla Corte «in materia di insindacabilità parlamentare».

Quanto, poi, agli atti di funzione anteriori alle dichiarazioni *extra moenia*, se è vero che recenti pronunce della Corte mostrano di ritenere che il tempo intercorrente tra i primi e le seconde non dovrebbe essere eccessivamente lungo, è pur vero che la stessa giurisprudenza costituzionale non ha chiarito quale sia il criterio per stabilire, *a priori* e con certezza, «il massimo *spatium temporis* ammissibile».

Considerato in diritto

1.— La Corte d'appello di Roma (I sezione civile) ha promosso, con ricorso del 26 gennaio 2004, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, per l'annullamento della deliberazione (doc. IV-*quater*, n. 50) da quest'ultima adottata «nella seduta dell'8 ottobre del 2003» (*recte*: del 9 luglio del 2003).

Assume, in particolare, la ricorrente — sul presupposto di essere chiamata a giudicare, in seconde cure, della domanda di risarcimento danni proposta dagli onorevoli Walter Veltroni e Pietro Folena nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi, avendoli il medesimo, a loro dire, indicati, nel corso della trasmissione radiofonica «Radio anch'io» del 30 novembre 1999, «quali complici e in collusione con alcuni magistrati, autori di un disegno teso ad eliminare una parte politica a danno di un'altra» — l'illegittimità della predetta deliberazione. Con la stessa, difatti, l'assemblea parlamentare, qualificando «i fatti oggetto del (...) procedimento», devoluto al suo esame, alla stregua di «opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni», ha ritenuto di dover ricondurre le dichiarazioni in questione al disposto di cui all'art. 68 Cost.

2.— Il ricorso è inammissibile.

2.1.— La Corte d'appello di Roma ha omissso nel suo ricorso per conflitto di riferire compiutamente, soprattutto nella sua oggettività, il contenuto delle dichiarazioni rese *extra moenia* dal parlamentare interessato, giacché si è limitata — peraltro nella sola premessa «in fatto» dell'atto dal quale trae origine il presente giudizio — a riferire la prospettazione degli appellati, secondo i quali il dichiarante li avrebbe qualificati, nel corso della suindicata trasmissione radiofonica, nel modo innanzi precisato.

Dopo avere specificato, dunque, la pretesa avanzata dagli attori nel giudizio civile e la relativa *causa petendi* da loro posta a fondamento della domanda risarcitoria, la ricorrente autorità giudiziaria si è astenuta dall'effettuare una analitica ricognizione dell'esatto ed obiettivo contenuto delle dichiarazioni extraparlamentari rese dall'interessato. Nella motivazione in diritto dell'atto di promovimento del conflitto, la Corte d'appello ricorrente si è solo genericamente riferita — senza affatto specificarle come sarebbe stato necessario — alle opinioni manifestate dal parlamentare, alle sue «espressioni ritenute diffamatorie» dagli appellati, alle «frasi pronunciate» dal medesimo, peraltro insistendo sulle loro conseguenze, considerate «estremamente gravi e nocive» per la reputazione degli stessi attori.

Non vi è, quindi, alcun elemento che consenta di stabilire l'effettiva portata delle dichiarazioni *de quibus*, genericità, questa, cui simmetricamente corrisponde l'evasività della descrizione anche del contenuto della delibera di insindacabilità, adottata dall'assemblea parlamentare il 9 luglio 2003, indicata erroneamente nei suoi stessi estremi identificativi.

La Corte rimettente in sostanza non è andata oltre il rilievo secondo cui, ad avviso della Camera dei deputati, l'attacco agli onorevoli Veltroni e Folena non sarebbe avvenuto *uti singuli*, «ma come esponenti di spicco dell'Ulivo»; sicché la ricorrente, neppure nell'esporre le ragioni che renderebbero illegittima la deliberazione suddetta, ha provveduto ad individuare con esattezza le dichiarazioni rese dall'interessato nel corso della trasmissione radiofonica del 30 novembre 1999.

2.2.— Ne consegue che — come affermato da questa Corte in una fattispecie analoga (si trattava, allora, di dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva) — le descritte carenze dell'atto introduttivo del giudizio comportano l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, dal momento che non consentono di cogliere, in modo esaustivo, l'oggetto del contendere (sentenza n. 79 del 2005).

Ciò in quanto, stante il principio della necessaria autosufficienza che deve caratterizzare l'atto introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte, l'assenza nel ricorso di una «compiuta esposizione dei fatti, non solo perché non vengono riportate le frasi pronunciate dal deputato (...) nel corso della trasmissione» — frasi che, in ogni caso, «assumono importanza fondamentale ai fini dell'accertamento dell'eventuale nesso funzionale con atti parlamentari tipici» —, «ma soprattutto perché, in luogo delle parole pronunciate nel corso della trasmissione, vengono espresse valutazioni circa l'incidenza lesiva delle dichiarazioni del deputato» — come, appunto, anche nel caso in esame — si traduce inevitabilmente «a norma degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel difetto del requisito essenziale del ricorso, che deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile» (così la citata sentenza n. 79 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 384

Sentenza 8 - 21 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza preliminare - Modifica dell'imputazione mediante contestazione di aggravante già risultante dagli atti di indagine - Obbligo del giudice di notificare all'imputato contumace il relativo verbale di udienza - Mancata previsione - Dedotta violazione del diritto di difesa e lamentata disparità di trattamento rispetto alla fase dibattimentale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 423, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 22 dicembre 2003 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di K. C. ed altri, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2004;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice dell'udienza preliminare di disporre la notificazione all'imputato contumace del verbale di udienza che recepisce la modifica dell'imputazione, mediante contestazione di una circostanza aggravante, operata dal pubblico ministero sulla base degli stessi atti di indagine che hanno fondato l'esercizio dell'azione penale.

Il rimettente premette di essere investito, quale giudice dell'udienza preliminare, del processo penale nei confronti di tre persone imputate del reato di usura aggravata dall'approfittamento dello stato di bisogno della persona offesa. Nel corso dell'udienza — dopo che gli imputati, non comparsi, erano stati dichiarati contumaci ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen. — il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione in base alla norma denunciata, contestando agli imputati medesimi l'ulteriore aggravante, prevista dall'art. 644, quinto comma, numero 1, del codice penale, del fatto commesso nell'esercizio di un'attività professionale (nella specie, quali rappresentanti di una società finanziaria): circostanza peraltro desumibile dagli atti, e in particolare dalla stessa denuncia della persona offesa e dalla documentazione ad essa allegata.

Ciò premesso, il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., nei termini dianzi prospettati. La norma impugnata sarebbe lesiva, in primo luogo, del diritto di difesa, in quanto

impedirebbe all'imputato di esercitare in maniera consapevole — alla luce del mutato quadro accusatorio — la propria facoltà di accesso ai riti alternativi, la cui attivazione rimane preclusa dalla formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare.

La richiesta dei riti alternativi si configura, difatti — al lume della giurisprudenza di questa Corte — come una modalità di esercizio del diritto di difesa, in quanto consente all'imputato di sottrarsi al rischio dell'applicazione di sanzioni più gravi, a seguito della celebrazione del rito ordinario. Le valutazioni dell'imputato in ordine alla convenienza dell'accesso a detti riti vengono peraltro a dipendere dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero: con la conseguenza che, quando l'imputazione subisce una variazione sostanziale, precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali equivarrebbe a compromettere il suo diritto di difesa.

Non gioverebbe obiettare che, scegliendo di restare contumace all'udienza preliminare, l'imputato accetta il rischio di non venire a conoscenza di una possibile modifica dell'imputazione: onde sarebbe suo onere, in vista di tale eventualità, rilasciare preventivamente una procura speciale che legittimi il proprio difensore a chiedere i riti alternativi in sua assenza. Sempre in base alla giurisprudenza di questa Corte, difatti, se l'imputato vanta un diritto intangibile a partecipare al processo, non è invece configurabile un suo simmetrico obbligo, salvo nei casi in cui la mancata partecipazione ostacoli fondamentali esigenze di giudizio, relative al compimento di atti per i quali è necessaria la presenza dell'imputato stesso: e ciò in quanto anche la scelta di non collaborare allo svolgimento del processo si traduce in una incoercibile opzione difensiva. Di conseguenza, ove l'imputato decida di non partecipare all'udienza preliminare, tale determinazione non potrebbe essere sanzionata annullando l'ulteriore suo diritto di valutare l'opportunità di accedere ai riti alternativi alla luce della modifica dell'originaria imputazione; o anche solo configurando a suo carico l'onere del rilascio di una procura speciale «preventiva» al difensore, di per sé incompatibile con un consapevole — e dunque effettivo — esercizio del diritto di difesa.

Analogamente, non varrebbe sostenere che l'imputato, non richiedendo tempestivamente i riti alternativi, si accollerebbe il rischio che il pubblico ministero proceda ad una modifica sostanziale dell'imputazione o alla contestazione di un reato concorrente. A prescindere, infatti, dal rilievo che questa Corte ha ritenuto legittimo gravare l'imputato di tale rischio solo nel caso in cui, sulla base dell'imputazione originariamente formulata in sede di esercizio dell'azione penale, egli abbia deciso di non chiedere alcun rito alternativo nei termini stabiliti dalla legge processuale, per poi vedere modificata l'imputazione nel corso del dibattimento (sentenza n. 316 del 1992 e ordinanza n. 213 del 1992); sarebbe comunque dirimente l'obiezione che la stessa giurisprudenza costituzionale ha comunque escluso la possibilità di trasferire sull'imputato i rischi dell'intempestiva attivazione dei riti alternativi, allorché la contestazione suppletiva trovi fondamento non già nelle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, ma negli stessi atti d'indagine: configurandosi, dunque, come rimedio ad una incompletezza originaria dell'imputazione «addebitabile» allo stesso pubblico ministero (sentenze n. 101 del 1993 e n. 265 del 1994).

Il dubbio di costituzionalità non potrebbe essere d'altra parte superato ritenendo, in via interpretativa, che a fronte della modifica dell'imputazione il giudice dell'udienza preliminare debba concedere un termine a difesa. Ammesso pure, infatti, che tale soluzione sia praticabile — a dispetto della mancanza nell'art. 423 cod. proc. pen. di una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 519 cod. proc. pen., riguardo alle contestazioni suppletive operate in dibattimento — essa non risulterebbe comunque idonea a «sanare» il difetto di conoscenza dell'imputato contumace; giacché non escluderebbe la possibilità di una mancata informazione del medesimo da parte del difensore che ha ricevuto per suo conto la contestazione (rimanendo irrilevante che ciò avvenga per difetto di diligenza del difensore o per cause indipendenti dalla sua volontà).

Né, ancora, si potrebbe ricorrere — nella medesima prospettiva del superamento dei dubbi di costituzionalità — ad una applicazione analogica dell'art. 520 cod. proc. pen., che impone la notifica al contumace, per estratto, del verbale dell'udienza dibattimentale nella quale si è proceduto alle contestazioni suppletive. Tale soluzione sarebbe stata, difatti, implicitamente esclusa da questa Corte con l'ordinanza n. 185 del 2001, relativa ad analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. sul presupposto della disparità di trattamento, *in parte qua*, tra la fase dell'udienza preliminare e quella dibattimentale: questione che la Corte stessa ha dichiarato manifestamente infondata in base al rilievo che la disparità denunciata non poteva considerarsi irrazionale, stante l'eterogeneità delle due fasi processuali; negando così implicitamente la configurabilità di un «principio immanente» alla legge processuale, che imponga di informare l'imputato contumace o assente dei mutamenti dell'«oggetto del contraddittorio» instaurato nell'udienza preliminare.

Il giudice rimettente ritiene, peraltro, che la questione di costituzionalità debba essere riproposta anche sotto il profilo, ora indicato, della violazione dell'art. 3 Cost.: e ciò a fronte dei mutamenti della giurisprudenza costituzionale in ordine alla natura dell'udienza preliminare, intervenuti successivamente alla citata ordinanza n. 185 del 2001. In detta pronuncia, difatti, la Corte aveva ritenuto giustificata, per le contestazioni suppletive nell'udien-

za preliminare, una disciplina difforme e più snella rispetto a quella dettata per il dibattimento, confermando il proprio consolidato orientamento secondo cui l'udienza preliminare si connoterebbe quale momento fondamentale orientato al controllo processuale dell'azione penale esercitata dal pubblico ministero. Successivamente, però, la stessa Corte ha riconosciuto — in particolare con le sentenze n. 224 del 2001 e n. 335 del 2002 — che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), l'udienza preliminare è venuta a caratterizzarsi sia per la completezza del quadro probatorio di cui il giudice deve disporre, sia per il potenziamento dei poteri riconosciuti alle parti in materia di prova, sia per la maggiore pregnanza delle decisioni che la concludono: tanto da doversi ormai annoverare, ai fini dell'applicazione della disciplina dell'incompatibilità del giudice, tra i giudizi idonei a pregiudicarne altri ulteriori e ad essere pregiudicati da altri anteriori. In particolare, argomentando dall'ampliamento dello spettro della regola di giudizio che presiede all'adozione della sentenza di non luogo a procedere *ex art. 425 cod. proc. pen.* — ora in grado di scaturire anche dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 69 cod. pen., in tema di comparazione tra circostanze — la Corte ha riconosciuto che tale sentenza presenta attualmente i connotati tipici delle statuizioni di merito.

Alla luce di tali indicazioni, peraltro, la disciplina differenziata delle contestazioni suppletive nell'udienza preliminare e nel dibattimento risulterebbe non più giustificabile. Infatti, appare ormai pacifico che nell'udienza preliminare il giudice non è più chiamato ad una mera verifica della generica idoneità dell'accusa ad essere sostenuta in giudizio, in rapporto ad una «piattaforma cognitiva eventualmente sommaria»: sarebbe, dunque, giocoforza ritenere che anche le modalità di esercizio dei diritti difensivi all'interno dell'udienza siano mutate; e che occorra, di conseguenza, ispessire il relativo apparato di garanzie sulla falsariga di quello proprio del giudizio di merito, in particolare per quanto attiene al diritto dell'imputato contumace ad essere informato delle contestazioni suppletive.

Con riferimento al caso oggetto del procedimento *a quo*, non si comprenderebbe, così, perché gli imputati — cui è stata contestata nell'udienza preliminare una nuova circostanza aggravante, peraltro in dipendenza di una precedente «inerzia» del pubblico ministero nell'estrarre dagli atti di indagine l'imputazione corretta — non possano di fatto accedere, in vista del loro eventuale interesse a neutralizzarne le conseguenze negative, ad un «negoziato» con l'organo dell'accusa, proponendo un «patteggiamento» che presupponga il riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulla suddetta aggravante. E, allo stesso modo — posto che il giudice dell'udienza preliminare, ai fini dell'adozione della decisione conclusiva della fase, è chiamato a compiere la stessa valutazione rimessa al giudice del dibattimento, in punto di comparazione fra le circostanze del reato — non si comprenderebbe perché solo nel dibattimento l'imputato rimasto contumace, prima di difendersi dalla nuova contestazione di una circostanza aggravante, abbia diritto ad essere informato della modifica dell'imputazione.

La questione sarebbe infine rilevante nel giudizio *a quo*, in quanto sollevata prima dell'inizio della discussione che conclude l'udienza preliminare, e che segna il momento preclusivo per l'attivazione dei riti alternativi.

2. — È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

La difesa erariale rileva come l'aggravamento della contestazione nel corso dell'udienza preliminare costituisca un rischio che — nel caso di modifica dell'imputazione basata su elementi già presenti negli atti di indagine — l'imputato è in grado di valutare, anche ai fini della scelta del rito, nel momento della fissazione dell'udienza, in conseguenza del preventivo deposito dei predetti atti a norma dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen. Di conseguenza, si tratterebbe di un «rischio calcolato» dall'imputato che scelga di rimanere contumace, consentendo altresì lo svolgimento dell'udienza nelle forme ordinarie.

Il confronto con il dettato dell'art. 520 cod. proc. pen. — che prevede la notifica all'imputato contumace o assente delle nuove contestazioni operate in dibattimento — non sarebbe d'altro canto pertinente al caso di specie, dato che la predetta notifica non sarebbe finalizzata all'introduzione di riti alternativi, quanto piuttosto al generale e corretto esercizio del diritto di difesa.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 423, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice dell'udienza preliminare di disporre la notifica-

zione all'imputato contumace del verbale di udienza che recepisce la modifica dell'imputazione, mediante contestazione di una circostanza aggravante, operata dal pubblico ministero sulla base degli stessi atti di indagine che hanno fondato l'esercizio dell'azione penale.

Ad avviso del rimettente, la norma impugnata lederebbe il diritto di difesa dell'imputato, impedendogli di avvalersi in maniera consapevole della propria facoltà di accesso ai riti alternativi entro il limite temporale finale segnato dalla formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare. La valutazione dell'imputato in ordine alla convenienza dei predetti riti è difatti in funzione della concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero: con la conseguenza che non informare l'imputato contumace della sopravvenuta modifica dell'imputazione — non permettendogli così di rivedere il suo apprezzamento in rapporto alla nuova caratura dell'accusa — equivarrebbe a compromettere il diritto tutelato dall'art. 24, secondo comma, Cost., del quale la richiesta dei riti alternativi costituisce espressione. Né gioverebbe obiettare che, rimanendo contumace all'udienza preliminare, l'imputato accetterebbe il rischio di non venire a conoscenza di una eventuale modifica dell'imputazione: così che sarebbe suo onere, in vista di tale eventualità, rilasciare preventivamente una procura speciale che legittimi il difensore a richiedere i riti alternativi in sua assenza. La scelta dell'imputato di non presenziare al processo si tradurrebbe difatti essa stessa in una incoercibile opzione difensiva; quest'ultima non potrebbe dunque venir «sanzionata» con la perdita del diritto di accesso ai riti alternativi alla luce della mutata imputazione, o anche solo configurando a carico dell'imputato l'onere del rilascio di una procura speciale «preventiva» al difensore, di per sé incompatibile con un consapevole — e dunque effettivo — esercizio del diritto di difesa.

Sarebbe lesivo altresì l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla fase dibattimentale, avuto riguardo alla disciplina delle nuove contestazioni all'imputato contumace o assente, di cui all'art. 520 cod. proc. pen.: disparità di trattamento non più giustificabile alla luce dell'attuale fisionomia dell'udienza preliminare, la quale, per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, avrebbe ormai perduto l'originaria connotazione di semplice momento di controllo processuale dell'azione penale esercitata dal pubblico ministero, per assumere le caratteristiche tipiche del vero e proprio giudizio di merito.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — Quanto, infatti, alla dedotta violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., non è in realtà contestabile che, nella situazione considerata dal giudice *a quo*, l'impossibilità di proporre la richiesta di rito speciale a fronte della mutata imputazione in udienza preliminare — stanti le previsioni degli artt. 438, comma 3, e 446, comma 3, cod. proc. pen., in forza delle quali il giudizio abbreviato e il patteggiamento debbono essere richiesti dall'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale — consegua ad una duplice, volontaria scelta dell'imputato medesimo: quella di rimanere contumace in detta udienza e quella di non conferire una procura speciale al difensore, che lo abiliti, in via preventiva, a presentare la richiesta di rito alternativo in sua assenza (così come consentito dall'art. 37 disp. att. cod. proc. pen.).

La modifica dell'imputazione nell'udienza preliminare — e, in particolare, la contestazione, nel corso di essa, di una nuova circostanza aggravante — non è, d'altro canto, un evento imprevedibile. In linea generale, difatti, l'udienza preliminare, nell'architettura del nuovo codice di rito (per questo verso non incisa dalla legge n. 479 del 1999), si connota per una maggior «fluidità» dell'addebito, il quale si «cristallizza» solo con il provvedimento che dispone il giudizio. Ma, soprattutto, l'evenienza di cui si discute non è imprevedibile nella specifica ipotesi che forma oggetto del quesito: vale a dire quando il mutamento si basi non su nuovi dati emersi nel corso dell'udienza, ma su elementi già desumibili dagli atti d'indagine. Si tratta, infatti, di elementi che l'imputato ha avuto modo di conoscere e di valutare — anche sotto il profilo della loro idoneità a propiziare «incrementi» dell'imputazione esposta nella richiesta di rinvio a giudizio — a seguito del deposito effettuato ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen.

Se ne deve dunque desumere che — contrariamente a quanto sostiene il giudice *a quo* — l'eventuale preclusione all'accesso ai riti alternativi non può considerarsi di per sé lesiva del diritto di difesa, traducendosi, nella sostanza, in un «rischio» che l'imputato volontariamente si assume con la duplice scelta dianzi indicata. Che la decisione dell'imputato di non presenziare al processo a suo carico si atteggi essa stessa come «scelta difensiva» non suscettibile di venir conculcata (sentenza n. 301 del 1994), non esclude, difatti, che tale opzione implichi comunque l'accettazione delle eventuali conseguenze sfavorevoli, derivanti dall'impossibilità del compimento di atti processuali che presuppongono la presenza del giudicabile.

Né giova alla tesi del rimettente, sotto il profilo considerato, il confronto con la previsione dell'art. 520 cod. proc. pen. Come osserva, infatti, anche l'Avvocatura dello Stato, la notifica del verbale all'imputato contumace o assente, nel caso di nuova contestazione in dibattimento, non è finalizzata, in via di principio, a consentirgli l'accesso ai riti alternativi; quanto piuttosto a permettergli l'esercizio del diritto di difesa in relazione al mutato quadro accusatorio, con la garanzia della fruizione, all'uopo, di un adeguato spazio temporale (dovendo in tal

caso il dibattimento essere sospeso, con la fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione nel rispetto dei termini indicati dall'art. 519, commi 2 e 3, cod. proc. pen.): e ciò in parallelo a quanto è previsto per l'imputato presente dal medesimo art. 519 cod. proc. pen., tramite il riconoscimento della facoltà di chiedere un termine a difesa. Aspetto, quest'ultimo, che resta peraltro estraneo al *petitum* del rimettente (il quale sottolinea specificamente che la concessione di un termine a difesa non varrebbe a sanare il *vulnus* denunciato) e, dunque, all'odierno *thema decidendum*.

Neppure può utilmente invocarsi, in senso contrario, la sentenza n. 265 del 1994, con la quale questa Corte — dichiarando costituzionalmente illegittimi, *in parte qua*, gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. — ha «rimesso in termini» l'imputato per la richiesta di applicazione della pena, nell'ipotesi di nuova contestazione dibattimentale basata su elementi già risultanti dagli atti di indagine: in particolare escludendo che, in detta ipotesi, il rischio della modifica possa essere addossato all'imputato, quale frutto di sua libera scelta.

Nell'allegare la citata decisione a sostegno delle sue censure, il rimettente non tiene, in effetti, adeguato conto della sostanziale diversità della situazione da essa avuta di mira, rispetto a quella oggetto dell'odierno quesito. La sentenza n. 265 del 1994 aveva riguardo, difatti, a modifiche dell'imputazione operate dopo la scadenza del termine per l'accesso ai riti alternativi, quali appunto quelle dibattimentali. Rispetto a tali modifiche, la contumacia dell'imputato costituisce una variabile del tutto indifferente (tanto che la sentenza in parola non se ne occupa affatto): giacché, anche presenziando al processo, l'imputato non potrebbe comunque esercitare il suo «diritto» al rito semplificato in rapporto alla nuova ipotesi accusatoria, proprio in quanto formulata allorché il termine per la relativa richiesta risulta ormai spirato. Donde la ritenuta esigenza costituzionale di un intervento correttivo, inteso ad evitare che eventuali inesattezze o negligenze del pubblico ministero — in punto di «estrazione» dell'imputazione corretta dagli atti di indagine — finissero per sviare irrimediabilmente le scelte dell'imputato relative al rito.

Nell'odierno frangente, si discute, al contrario, di modifiche dell'imputazione che intervengono prima dello sbarramento processuale ai riti alternativi: modifiche in relazione alle quali l'impossibilità di accedere ai riti alternativi non è affatto assoluta e irrimediabile, ma dipende, viceversa — secondo quanto dianzi rimarcato — da scelte processuali dell'imputato. Nella stessa sentenza n. 265 del 1994, del resto, questa Corte non ha mancato di segnalare che il problema di costituzionalità che essa intendeva risolvere in tanto veniva a porsi, in quanto l'erroneità o l'incompletezza originaria dell'imputazione non fosse stata «sanata» attraverso il «meccanismo di adeguamento delle imputazioni» nell'udienza preliminare, previsto dalla norma dell'art. 423 cod. proc. pen., oggi denunciata.

Quanto, poi, all'ulteriore censura di violazione dell'art. 3 Cost., si deve osservare che se pure è vero che — alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte — l'udienza preliminare si qualifica ormai come «momento di giudizio», di natura non meramente processuale (sentenze n. 335 del 2002 e n. 224 del 2001; ordinanze n. 20 e n. 90 del 2004; n. 269 e n. 271 del 2003; n. 367 e n. 490 del 2002), ciò non vale ancora, però, ad elidere le marcate differenze contenutistiche rispetto alla fase dibattimentale: rimanendone esclusa, di conseguenza, l'esigenza di una totale omologazione delle due fasi, in punto di modalità di esplicazione del diritto di difesa.

Se anche, infatti — in conseguenza segnatamente della novellazione operata dalla legge n. 479 del 1999 — i poteri istruttori del giudice dell'udienza preliminare risultano significativamente accresciuti rispetto al passato, la «piattaforma cognitiva» della sua decisione non attinge però certamente alla pienezza dell'istruttoria dibattimentale. Soprattutto, detta decisione resta calibrata — in chiave di «prognosi sulla ... possibilità di successo» dell'accusa «nella fase dibattimentale» (sentenza n. 335 del 2002) — sull'alternativa fra il proscioglimento ed il rinvio a giudizio, con esclusione della possibilità di condanna. Senza considerare, poi, che la stessa sentenza di non luogo a procedere è dotata solo di una limitata efficacia preclusiva, stante la prevista possibilità di riapertura delle indagini a seguito di nuove acquisizioni (artt. 434 e seguenti cod. proc. pen.).

In tale ottica, resta dunque valido il rilievo, formulato da questa Corte in relazione ad analogo quesito di costituzionalità, per cui «il mutamento del quadro di accusa ben può ricevere ..., quanto a modalità di contestazione» — e particolarmente in relazione al caso in cui l'imputato sia rimasto, per sua scelta, contumace — «una disciplina difforme e più snella rispetto a quella dettata per il dibattimento» (ordinanza n. 185 del 2001).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma 1, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1038

N. 385

Ordinanza 8 - 21 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto marittimo - Norme della Regione Siciliana - Società che gestisce i collegamenti marittimi con le isole minori - Previsione di un contributo *una tantum* in considerazione degli incrementi di prezzo del carburante - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Mancata promulgazione della delibera legislativa - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 ottobre 2005, n. 1053.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l); statuto della Regione Siciliana, artt. 14 e 17, in relazione all'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 25 ottobre 2005 (disegno di legge n. 1053) recante «Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 2 novembre 2005, depositato in cancelleria l'8 novembre 2005 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione Siciliana;

Ritenuto che, con ricorso notificato e depositato presso la cancelleria della Corte l'8 novembre 2005, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana, in relazione all'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del disegno di legge n. 1053 del 25 ottobre 2005 dell'Assemblea regionale siciliana (Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori);

che il ricorrente riferisce che il predetto disegno di legge aveva come finalità la concessione di un contributo *una tantum* alla società che gestisce i collegamenti marittimi con le isole minori, in considerazione dei continui incrementi del prezzo del carburante nell'anno in corso, che incidavano negativamente sui costi di esercizio del servizio di trasporto;

che l'iniziativa legislativa approvata, secondo il Commissario dello Stato, costituisce una palese interferenza della Regione in materia di diritto privato, materia questa attribuita dall'art. 117, lettera l), della Costituzione alla esclusiva competenza dello Stato e che esula dall'ambito di intervento della Regione, delimitato dagli articoli 14 e 17 dello statuto speciale;

che invero, secondo il Commissario dello Stato, il legislatore regionale, con la sopra riportata disposizione, inciderebbe sul contenuto delle disposizioni contrattuali, sottoscritte dalla Amministrazione regionale e dalla società Ustica Lines, aggiudicatrice dell'appalto del servizio di collegamento marittimo con le isole minori a seguito di procedure concorsuali pubbliche, intervenendo palesemente nell'autonomia contrattuale delle parti, non solo attraverso l'imposizione di un'interpretazione delle clausole contrattuali, ma anche con la determinazione dell'effetto finanziario delle stesse;

che, con atto depositato il 24 novembre 2005, è intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione Siciliana, deducendo la genericità e dunque l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, affermando la piena legittimità costituzionale delle norme impugnate, sul presupposto che le stesse dovrebbero essere inquadrata nella materia delle comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, attribuita alla competenza legislativa concorrente della Regione siciliana, ora attribuita dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva residuale delle Regioni ordinarie.

che, successivamente, la delibera legislativa non è stata promulgata;

che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con memoria depositata il 14 settembre 2006, ha dato atto che l'intera materia è stata disciplinata dalla nuova legge regionale n. 19 del 2005, senza possibili rilievi circa la sua legittimità costituzionale ed ha pertanto chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato che, con ricorso notificato e depositato presso la cancelleria della Corte l'8 novembre 2005, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana, in relazione all'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del disegno di legge n. 1053 del 25 ottobre 2005 dell'Assemblea regionale siciliana (Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori);

che, come comunicato dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con memoria depositata il 14 settembre 2006, successivamente all'impugnazione la delibera legislativa n. 1053 non è stata promulgata;

che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata promulgazione della legge impugnata preclude definitivamente la possibilità che la stessa espliciti una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale;

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1039

N. 386

Ordinanza 8 - 21 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di allontanamento nel termine di cinque giorni - Dedotta inidoneità della fattispecie a ledere il bene protetto dalla norma penale - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di offensività, di inviolabilità della libertà personale e della finalità rieducativa della pena - Incidenza sul piano dell'opportunità delle scelte politico-criminali - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-*bis* e 5-*ter*, aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 7 aprile 2003 dal Tribunale di Asti, nel procedimento penale a carico di D.L., iscritta al n. 1011 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2003;

Udito nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Asti ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), che configura come illecito penale il trattenimento, senza giustificato motivo, dello straniero sul territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di allontanamento da esso entro cinque giorni;

che il giudice *a quo* premette di essere chiamato a celebrare, nelle forme del giudizio abbreviato (richiesto dalla difesa), il procedimento penale nei confronti di un cittadino extracomunitario tratto in arresto per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto sorpreso sul territorio nazionale dopo la scadenza del termine di cinque giorni, entro il quale gli era stato intimato dal Questore di Asti di lasciare l'Italia;

che il rimettente riferisce di aver precedentemente convalidato l'arresto dell'imputato, il quale, nell'interrogatorio reso in tale occasione, aveva dichiarato di essersi trovato nell'impossibilità di ottemperare all'ordine di allontanamento in quanto sprovvisto di denaro e di documenti, sottolineando, altresì, come nel suo paese di origine — la Cecenia — fosse in corso una guerra civile;

che, tuttavia — «al di là della valutazione necessariamente sommaria effettuata in sede di convalida dell'operato delle forze dell'ordine» — il giudice *a quo* ritiene che il disposto dell'art. 14, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998 venga a porsi in contrasto con plurimi precetti costituzionali;

che la norma incriminatrice di cui al comma 5-*ter* del citato art. 14 — inserita all'interno della disciplina dell'esecuzione del provvedimento prefettizio di espulsione — colpisce, infatti, l'inottemperanza all'intimazione impartita dal questore ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo;

che detta intimazione presuppone, a sua volta — oltre all'esistenza di un valido decreto di espulsione amministrativa dello straniero — una complessa situazione di fatto, rappresentata, per un verso, dalla impossibilità di esecuzione immediata dell'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per uno dei motivi indicati dall'art. 14, comma 1 (necessità di procedere al soccorso dello straniero o ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione dei documenti di viaggio; indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo); e, per altro verso, dalla impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo;

che, in presenza di tali condizioni, il legislatore delegherebbe, in pratica, l'esecuzione del provvedimento espulsivo al suo stesso destinatario, rendendola coattiva tramite la comminatoria di una sanzione penale;

che siffatta soluzione normativa si presenterebbe, peraltro, irrimediabilmente lesiva del principio di offensività (*nullum crimen sine iniuria*), desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost.: principio in forza del quale, da un lato, l'interesse protetto dalla norma penale deve risultare costituzionalmente significativo; e, dall'altro lato, il reato deve estrinsecarsi in un fatto necessariamente lesivo, o quantomeno pericoloso per detto interesse;

che, nella contingenza, risulterebbe soddisfatta solo la prima condizione — essendo la previsione punitiva posta a presidio dei medesimi interessi, di sicuro rilievo costituzionale, tutelati dal provvedimento di espulsione, quali l'ordine e la sicurezza pubblica — ma non anche la seconda, dato che la fattispecie penale risulterebbe strutturata in modo tale da escludere, già in linea astratta, la lesione del bene protetto;

che il reato in questione avrebbe difatti come presupposto un decreto di espulsione che lo stesso legislatore, all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, definisce «non immediatamente eseguibile» a causa delle condizioni ostative ivi contemplate: con la conseguenza che l'inottemperanza all'ordine del questore risulterebbe *a priori* inidonea a vulnerare il valore penalmente tutelato, venendo a configurarsi come illecito di mera disobbedienza;

che l'ordinamento enterebbe, d'altra parte, in contraddizione con sé stesso ove pretendesse che sia data esecuzione ad un provvedimento che si presuppone insuscettibile di diretta e immediata attuazione: e a maggior ragione la contraddizione sussisterebbe — trasformandosi in irragionevolezza — quando ad una simile pretesa si accompagnasse la previsione di una sanzione penale per il caso di inottemperanza;

che, sotto questo profilo, il reato delineato dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 violerebbe, quindi, anche gli artt. 13 e 27, terzo comma, Cost., poiché la compressione della libertà personale conseguente all'inosservanza dell'ordine risulterebbe del tutto ingiustificata; mentre nessuna finalità rieducativa potrebbe essere esplicata da una pena volta ad imporre un comportamento che, per riconoscimento dello stesso legislatore, non può essere materialmente realizzato;

che la questione sarebbe rilevante nel giudizio *a quo*, avendo l'imputato dedotto, quale giustificazione dell'inottemperanza all'ordine, proprio una delle situazioni in presenza delle quali il legislatore definisce non immediatamente eseguibile l'espulsione, e cioè la mancanza di documenti di identificazione;

che tale situazione risulterebbe peraltro richiamata anche nell'ordine del questore, che aveva motivato il ricorso allo strumento dell'intimazione con l'impossibilità di procedere all'accompagnamento immediato alla frontiera dell'espellendo, per la necessità di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità e nazionalità, trattandosi «di soggetto sprovvisto di documenti di riconoscimento e quindi di viaggio».

Considerato che il Tribunale di Asti dubita della legittimità costituzionale della fattispecie criminosa dell'ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, delineata dall'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, assumendone il contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;

che mentre, peraltro, la dedotta lesione dell'art. 2 Cost. risulta priva di specifico supporto argomentativo, quanto agli altri parametri costituzionali evocati, il dubbio di costituzionalità del giudice rimettente trova, in sostanza, la sua premessa fondante nella supposta «inesigibilità» della condotta che la norma censurata pretenderebbe dallo straniero, sotto comminatoria di sanzione penale;

che tale «inesigibilità» conseguirebbe, in assunto, al fatto che l'intimazione del questore a lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale — l'inottemperanza alla quale realizza il reato — annovera, tra i suoi presupposti legittimanti, proprio l'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione per le ragioni specificamente elencate dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (una delle quali — la mancanza di documenti di identificazione — verrebbe in rilievo nel caso oggetto del giudizio *a quo*);

che nel denunciare i *vulnera* che siffatta soluzione normativa recherebbe ai principi costituzionali di offensività, ragionevolezza, inviolabilità della libertà personale e finalità rieducativa della pena, il rimettente omette tuttavia di considerare il ruolo che, nell'economia applicativa della fattispecie criminosa, è chiamato a svolgere il requisito negativo espresso dalla formula «senza giustificato motivo», presente nella descrizione del fatto incriminato dal citato comma 5-ter dell'art. 14;

che, a tal riguardo, questa Corte ha già avuto modo di affermare in più occasioni (sentenza n. 5 del 2004; ordinanze n. 80 e n. 302 del 2004) che la clausola in parola — alla luce sia delle finalità dell'incriminazione (rendere effettivo il provvedimento di espulsione, rimuovendo situazioni di illiceità o pericolo correlate alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato); sia del quadro normativo in cui tale finalità si innesta (che vede regolati in modo diverso, anche a livello costituzionale, l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti asilo o rifugiati, ovvero di c.d. «migranti economici») — deve ritenersi diretta ad escludere la configurabilità del reato in presenza di situazioni ostative di particolare pregnanza, le quali — anche senza integrare delle cause di giustificazione in senso tecnico — incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa; mentre non si attribuisce rilievo ad esigenze che riflettano la condizione tipica del «migrante economico», sebbene espressive di istanze in sé e per sé pienamente legittime (salvo, s'intende, che ricorrano situazioni riconducibili alle scriminanti previste dall'ordinamento);

che il necessario coordinamento della norma incriminatrice con le ulteriori disposizioni del d.lgs. n. 286 del 1998 rende d'altro canto palese come i motivi che, a mente dell'art. 14, comma 1, del citato decreto legislativo legittimano la pubblica amministrazione a non procedere — in deroga al drastico imperativo di cui all'art. 13, comma 4 («l'espulsione è sempre eseguita ...») — all'accompagnamento coattivo alla frontiera, «non possono non costituire sicuri indici di riconoscimento di situazioni nelle quali può ravvisarsi un “giustificato motivo” di inottemperanza dello straniero all'ordine del questore» (sentenza n. 5 del 2004; ordinanze n. 80 e n. 302 del 2004);

che ciò vale, in particolare — al lume del basilare principio *ad impossibilia nemo tenetur* — quando l'inadempienza dipenda dalla condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera (specie aerea o marittima) e di acquistare il biglietto di viaggio; ovvero — per richiamarsi

più da vicino all'evenienza prospettata dall'odierna ordinanza di rimessione — quando essa derivi dal mancato rilascio, da parte della competente autorità diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato (sentenza n. 5 del 2004): conclusioni, queste, che hanno peraltro trovato sostanziale eco nella giurisprudenza, anche di legittimità;

che, in tal ottica, resta dunque escluso quello che il giudice rimettente dà viceversa per scontato: e cioè che la norma incriminatrice si presti a reprimere anche inottemperanze dovute a situazioni di impossibilità incolpevole — oggettiva e soggettiva — di adempimento del precetto;

che è ben vero che, in questa prospettiva, la formula «senza giustificato motivo» finisce per comprimere sensibilmente, in fatto, le capacità di presa della norma incriminatrice, giacché — come rimarca il giudice rimettente — nel sistema della legge (e prescindendo da difformi prassi operative, le quali, proprio in quanto contrastanti con la norma, non potrebbero comunque influire sulla valutazione di essa), l'ordine di allontanamento dovrebbe essere emesso, in surroga dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, proprio nelle situazioni in cui il destinatario versa in una situazione di rilevante difficoltà ad adempierlo;

che, tuttavia, tale fenomeno — derivante non dalla sola disposizione denunciata, ma dall'architettura complessiva della nuova disciplina dell'espulsione, di cui detta disposizione costituisce «un semplice e conclusivo tassello» — «incide ... sul piano dell'opportunità delle scelte politico-criminali sottese a tale disciplina, e non su quello della loro legittimità costituzionale» (sentenza n. 5 del 2004);

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 387

Ordinanza 8 - 21 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Trasporto - Trasporto marittimo - Responsabilità del vettore per perdita o avaria delle cose trasportate - Limite massimo di risarcimento in assenza di dichiarazione di valore - Mancato adeguamento periodico - Lamentata violazione del principio di uguaglianza nonché irrazionale disparità di trattamento rispetto al trasporto aereo di cose - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale e conseguente mutamento del quadro normativo - Necessità di verifica della persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Codice della navigazione, art. 423, primo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma primo, del codice della navigazione, promosso con ordinanza del 29 marzo 2005 dalla Corte d'appello di Ancona, nel procedimento civile vertente tra la società Tirrenia di Navigazione s.p.a. e Ferretti Carlo, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Udito nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, la Corte d'appello di Ancona — investita di gravame, proposto dalla società Tirrenia di Navigazione s.p.a., avverso sentenza del Tribunale ordinario di Ancona — ha sollevato, con ordinanza del 29 marzo 2005, questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma primo, del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), «nella parte in cui non prevede il periodico aggiornamento del limite massimo della responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose», per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione all'art. 952, comma primo, del medesimo codice;

che il giudice *a quo* premette in fatto che, durante una traversata da Civitavecchia a Olbia, un'autovettura, imbarcata al seguito di passeggeri, era rimasta danneggiata a causa delle cattive condizioni del mare e del mancato uso di rize per assicurarne lo stivaggio, e che il Tribunale ordinario di Ancona, adito dal proprietario per ottenere il risarcimento dei danni, con l'appellata sentenza aveva riconosciuto la responsabilità della convenuta società in qualità di vettore e l'aveva condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 9.500.000, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese, ritenendo applicabile alla specie la disciplina del trasporto di persone con bagaglio a seguito;

che, investita dell'appello proposto dalla convenuta società, la Corte rimettente — premesso che il trasporto su nave di autovettura al seguito del passeggero trova la sua disciplina nelle norme del trasporto marittimo di cose, non potendo l'autovettura essere considerata «bagaglio» del passeggero — conclude nel senso che nella fattispecie non può non trovare applicazione il limite di risarcibilità previsto dall'art. 423, comma primo, cod. nav.;

che, osserva la Corte rimettente, non è dato sfuggire a tale limite né invocando la responsabilità extracontrattuale del vettore (atteso che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di concorso dell'azione contrattuale con l'azione risarcitoria aquiliana ex artt. 274 cod. nav. e 2049 del codice civile), né allegando il carattere doloso o, quanto meno, gravemente colposo della condotta del comandante della nave, dal momento che l'art. 423 cod. nav. non prevede esclusione del limite di risarcibilità in caso di colpa grave;

che, essendone evidente la rilevanza, in quanto relativa alla norma (art. 423 cod. nav.) da applicare al caso di specie, appare non manifestamente infondata la questione che investe l'art. 423 cod. nav., nella parte in cui non prevede per il trasporto marittimo di cose un meccanismo di adeguamento automatico del limite di risarcibilità (divenuto ormai irrisorio), diversamente da quanto prevede per il trasporto aeronautico di cose la legge 13 maggio 1983, n. 213 (Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea);

che la fattispecie aeronautica — come già ebbe a considerare la Corte costituzionale — «corrisponde integralmente a quella marittima, in quanto prevede anch'essa la facoltà del caricatore di ovviare alla applicazione del limite legale del debito del vettore con la dichiarazione di valore resa anteriormente alla caricazione» (sentenza n. 401 del 1987);

che sussiste, pertanto, «violazione del principio di uguaglianza per la differente disciplina di situazioni identiche (responsabilità del vettore per perdita o avaria delle cose trasportate), non giustificata dalla circostanza del tutto marginale ed estemporanea che il trasporto (della stessa cosa e con la stessa destinazione) venga affidato a vettore aereo o marittimo».

Considerato che la Corte d'appello di Ancona dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 423, primo comma, del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), nella parte in cui non prevede che il limite della responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose sia periodicamente aggiornato, a differenza di quanto prevede in materia di trasporto aereo di cose l'art. 952, primo comma, del medesimo codice;

che la Corte rimettente espressamente fonda il suo giudizio di rilevanza sulla constatazione che l'art. 423 cod. nav. nega ogni «rilevanza di una eventuale colpa grave del vettore»;

che, a seguito della sentenza n. 199 del 2005 di questa Corte, il contesto normativo considerato dal rimettente è mutato e che, pertanto, si impone un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio *a quo*;

che deve, conseguentemente, disporsi la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Ancona.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Ancona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 388

Ordinanza 8 - 21 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di allontanamento nel termine di cinque giorni - Previsione dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza - Denunciata lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Questione sollevata dal rimettente dopo aver negato la convalida dell'arresto - Esaurimento della cognizione del giudice in relazione alla norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di allontanamento nel termine di cinque giorni - Previsione dell'obbligatorietà del rito direttissimo - Asserita irragionevole disparità di trattamento - Carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di allontanamento nel termine di cinque giorni - Traduzione dell'ordine di allontanamento nella lingua madre del destinatario - Mancata previsione - Lamentata irragionevole disparità di trattamento tra cittadini stranieri, con violazione del diritto di difesa - Questione già dichiarata infondata - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*ter*, in relazione all'art. 13, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-*ter* e 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 17 giugno 2004 dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Torre del Greco, iscritta al n. 997 del registro ordinanze del 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1^a serie speciale, dell'anno 2004;

Udito nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Torre del Greco, con ordinanza in data 17 giugno 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-*ter* e 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione;

che il rimettente procede nelle forme del giudizio direttissimo, subito dopo aver provveduto in ordine alla convalida dell'arresto di un cittadino straniero, eseguito nella flagranza del reato previsto dall'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, secondo quanto riferito dal giudice *a quo*, il difensore dell'arrestato ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, per l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., essendo previsto che l'ordine di allontanamento impartito dal questore possa essere comunicato al cittadino straniero anche previa traduzione in lingua francese, inglese o spagnola, e non necessariamente nella lingua madre del destinatario;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, avendo accertato che l'arrestato, di nazionalità russa, non conosce lingue diverse dalla propria, e quindi non ha potuto comprendere l'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Napoli, che gli è stato comunicato previa traduzione nelle tre lingue sopra indicate;

che, pertanto, il rimettente censura la disposizione contenuta nel comma 5-ter del citato art. 14, in quanto configura la fattispecie di reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato prescindendo dall'effettiva conoscenza da parte del cittadino straniero del contenuto del provvedimento emesso dal questore;

che, infatti, il procedimento di comunicazione degli atti concernenti l'espulsione, previsto dall'art. 13, comma 8 (*recte*: comma 7), del medesimo decreto, consente che tali atti siano comunicati previa traduzione nella lingua conosciuta dal destinatario, ovvero «ove non sia possibile», in lingua francese, inglese o spagnola, essendo queste le lingue maggiormente diffuse;

che il giudice *a quo*, richiamando implicitamente l'art. 27 Cost., sottolinea come l'esatta comprensione del provvedimento emanato dal questore costituisca un requisito indispensabile ai fini della astratta configurabilità del reato, sotto il profilo della sussistenza della colpa, elemento psicologico minimo richiesto per i reati contravvenzionali come quello in esame;

che, invece, ad avviso del rimettente, la comunicazione del predetto provvedimento previa traduzione in una delle tre lingue maggiormente diffuse, consentita dalla clausola di salvezza contenuta nell'inciso «ove non sia possibile» del citato art. 13, comma 8 (*recte*: comma 7), non garantirebbe la comprensione del contenuto del provvedimento di espulsione e delle gravi conseguenze connesse al relativo inadempimento, con violazione del diritto di difesa del destinatario;

che, inoltre, a parere del giudice *a quo*, essendo rimessa agli uffici di questura, senza obbligo di motivazione, la scelta tra la comunicazione — previa traduzione nella lingua madre del destinatario — e l'utilizzo del criterio residuale — con traduzione del provvedimento in una delle tre lingue più diffuse —, sarebbe violato anche il principio di uguaglianza, per la irragionevole disparità di trattamento che si determina tra i cittadini stranieri presenti nelle diverse province dello Stato;

che, secondo quanto riferito dal rimettente, la difesa dell'arrestato ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, per violazione dell'art. 13 Cost.;

che il giudice *a quo* considera tale eccezione rilevante, «in quanto sollevata nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto», e non manifestamente infondata, avendo le disposizioni censurate introdotto nell'ordinamento un'ipotesi di arresto obbligatorio a fronte di una condotta che non denota pericolosità e che integra un reato soltanto contravvenzionale, per il quale non è consentita l'applicazione di misure cautelari;

che, pertanto, secondo il rimettente, la temporanea limitazione della libertà personale, che si realizza a seguito dell'arresto obbligatorio del cittadino straniero il quale si trovi nella condizione di cui all'art. 14, comma 5-ter, in quanto *ab origine* carente del carattere anticipatorio e sostitutivo dell'intervento dell'autorità giudiziaria, avverrebbe al di fuori dei limiti fissati dall'art. 13, secondo comma, Cost.;

che, infine, a parere del giudice *a quo*, le disposizioni indicate sarebbero censurabili anche con riferimento alla previsione dell'obbligatorietà del rito direttissimo, in quanto, sottraendo al pubblico ministero il potere di scegliere se procedere o non con tale rito «a differenza di quanto previsto per tutti i reati dall'art. 450 cod. proc. pen.», violerebbero il parametro dell'art. 3 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento «tra chi viene arrestato per uno dei delitti per cui l'arresto è obbligatorio o consentito, ovvero viene fermato *ex art.* 384 cod. proc. pen.» ed il cittadino straniero che non abbia rispettato l'ordine del questore, e sia quindi perseguibile ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che il rimettente, all'esito dell'udienza, non ha convalidato l'arresto del cittadino straniero ed ha, quindi, sollevato la questione di legittimità costituzionale, disponendo la sospensione del giudizio.

Considerato che il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Torre del Greco, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma che prevede l'arresto obbligatorio dello straniero che non ottemperi all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato — art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica della normativa in materia di immigrazione e di asilo) — dopo aver negato la convalida dell'arresto ed ordinato la rimessione in libertà dell'arrestato, con ciò esauendo la propria cognizione in relazione alla norma oggetto di censura;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di cui sopra deve essere dichiarata inammissibile per difetto di pregiudizialità (*ex plurimis*, ordinanze n. 370 del 2005, n. 405 del 2004 e n. 215 del 2003);

che la questione di legittimità costituzionale riguardante la norma che stabilisce l'obbligatorietà del rito direttissimo — art. 14, comma 5-*quinqües* del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002 — non è sorretta da alcuna motivazione in ordine all'asserita irragionevole disparità di trattamento, che viene soltanto enunciata in modo apodittico;

che deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità della questione di cui sopra, per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza (*ex plurimis*, ordinanze n. 161 del 2006 e n. 212 del 2005);

che la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002, concerne la configurazione del reato di trattenimento del cittadino straniero sul territorio dello Stato, in violazione del provvedimento del questore, ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, in quanto la fattispecie prescinderebbe dall'effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento da parte del destinatario, in ragione della previsione contenuta nell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo citato, la quale stabilisce che gli atti concernenti l'espulsione siano comunicati all'interessato, «unitamente ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola»;

che il giudice *a quo* ritiene che l'esatta comprensione, da parte dello straniero, del provvedimento di espulsione sia un requisito indispensabile perché possa configurarsi l'elemento psicologico del reato;

che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte, la quale ha rilevato che spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilità dell'atto, affermando che questi ultimi «devono verificare se il provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero» (sentenza n. 257 del 2004);

che, non essendovi motivi per discostarsi dalla citata decisione, la questione di cui sopra deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nelle parti riguardanti l'arresto obbligatorio e l'obbligatorietà del rito direttissimo, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Torre del Greco, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, in relazione all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui non prescrive l'obbligatoria traduzione dell'ordine di espulsione dello straniero in una lingua conosciuta dallo stesso, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Torre del Greco, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 389

Ordinanza 8 - 21 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Procedure di rendicontazione amministrativa e relativi controlli riguardanti le gestioni di spesa delegata anteriori all'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Successiva promulgazione della delibera legislativa impugnata con omissione della disposizione oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 marzo 2006, n. 1098, art. 20.
- Costituzione, art. 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1098-704-809), recante «Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1 aprile 2006, depositato in cancelleria l'11 aprile 2006 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2006;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 1° aprile 2006 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 11 aprile, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge nn. 1098-704-809), recante «Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie», in riferimento all'art. 97 della Costituzione;

che il ricorrente sostiene che la norma impugnata, stabilendo che «le procedure di rendicontazione amministrativa e dei relativi controlli afferenti le gestioni di spesa delegata anteriori all'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si intendono espletate, fatte salve quelle derivanti dalle osservazioni già mosse in sede di controllo che devono concludersi entro il 31 dicembre 2006», si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost., perché prevedrebbe — in violazione del principio per cui «chiunque abbia la materiale disponibilità di fondi pubblici, erogabili per la spesa di sua competenza», deve dare la dimostrazione dell'utilizzazione delle somme prelevate e della loro effettiva destinazione e finalità istituzionale — un «sostanziale esonero dall'obbligo di esibizione della documentazione giustificativa delle spese effettuate da parte di tutti i funzionari delegati»;

che inoltre, a detta dello stesso ricorrente, la norma impugnata, consentendo l'«uso di risorse pubbliche per spese arbitrariamente disposte per fini diversi» ed «esonero altresì il funzionario delegato dall'obbligo di ripianare il danno prodotto», potrebbe essere fonte di un eventuale danno all'erario regionale;

che la delibera legislativa approvata il 25 marzo 2006 è stata promulgata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 16, con omissione della norma impugnata.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge nn. 1098-704-809), recante « Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie», in riferimento all'art. 97 della Costituzione;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 351 del 2003; v. altresì, *ex multis*, ordinanze nn. 358, 330, 231, 204, 171 e 147 del 2006);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 390

Sentenza 8 - 21 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento dell'Organismo unitario dell'Avvocatura - Inammissibilità.

Impiego pubblico - Dipendenti pubblici iscritti all'albo degli avvocati successivamente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed ancora iscritti - Possibilità di optare per il mantenimento del rapporto di impiego, con cancellazione dall'albo, o per l'esercizio della professione - Lamentata irragionevolezza nonché ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli avvocati iscritti all'albo prima dell'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 - Questione non rilevante nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.

- Legge 25 novembre 2003, n. 339, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 4.

Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni a *part-time* ridotto - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti abilitati all'esercizio di altre professioni e agli avvocati della comunità europea pubblici dipendenti - Dedotta violazione del diritto al lavoro e dei principi di tutela del lavoro e di libertà di iniziativa economica privata - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- Legge 25 novembre 2003, n. 339, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), promossi con ordinanze del 28 settembre 2005 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Brandi Massimo ed altro e la Presidenza del Consiglio dei ministri e del 25 febbraio 2006 dal Tribunale di Cuneo nel procedimento civile vertente tra Ciravegna Vincenzo e la Provincia di Cuneo, iscritte ai nn. 27 e 139 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 6 e 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Visti gli atti di costituzione di Brandi Massimo, dell'ADIP, Avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale, di Ciravegna Vincenzo, nonché gli atti di intervento dell'OUA, Organismo Unitario dell'Avvocatura;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2006 il giudice relatore Sabino Cassese;

Udito l'avv. Giovanni Romano per l'ADIP, Avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale, e per Vincenzo Ciravegna.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 4 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato).

L'art. 1 della legge impugnata prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-*bis* e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), — le quali consentono l'iscrizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale agli albi professionali quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno (c.d. part-time ridotto) — «non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni».

Il successivo art. 2, a sua volta, dispone: «I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo» (comma 1); «Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno» (comma 2); «Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati» (comma 3); «Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione» (comma 4).

1.1.1. — In punto di rilevanza, riferisce il Tribunale che un dipendente dell'Avvocatura dello Stato con qualifica di operatore amministrativo, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, aveva chiesto all'amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662 del 1996, la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time), al fine di esercitare la professione di avvocato; che l'amministrazione gli aveva negato tale trasformazione, motivando il diniego con il conflitto d'interessi che sarebbe scaturito dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l'Avvocatura e dal contestuale esercizio della professione forense; che il dipendente, lamentando l'illegittimità del diniego opposto dall'amministrazione, poiché questa, ai sensi del citato art. 1, comma 58, avrebbe solo dovuto prendere atto dell'opzione formulata dal ricorrente, chiedeva dichiararsi l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno con l'Avvocatura in rapporto di lavoro part-time, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per perdita di chance; che si era ritualmente costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo l'infondatezza delle ragioni poste a base della domanda e concludendo per il suo rigetto; che si era altresì costituita, in qualità di interventore volontario, l'associazione Adip - Avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale, deducendo che, essendo entrata in vigore — nel corso del giudizio — la legge n. 339 del 2003, ai pubblici dipendenti era nuovamente impedito di iscriversi all'albo degli avvocati, essendo stato reso ad essi inapplicabile l'art. 1, commi 56, 56-*bis* e 57, della legge n. 662 del 1996 ed essendo stato, invece, ripristinato il divieto di cui al r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni; che l'Adip aveva, pertanto, sollevato eccezione di legittimità costituzionale, sotto numerosi profili, degli artt. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003, comunque concludendo per il diritto del dipendente ad ottenere la trasformazione in rapporto part-time del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno con l'Avvocatura dello Stato.

1.1.2. — Ad avviso del Tribunale gli artt. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003 violerebbero, anzitutto, l'art. 3 Cost., introducendo una serie di disparità di trattamento sia rispetto a pubblici dipendenti che svolgono attività professionali diverse da quella di avvocato, sia rispetto a pubblici dipendenti in servizio presso amministrazioni statali diverse dall'Avvocatura dello Stato.

Sotto il primo profilo, mentre l'esercizio della professione di avvocato è preclusa ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro part-time, analoga preclusione non esiste per i pubblici dipendenti abilitati all'esercizio di altre professioni, come, ad esempio, quella di commercialista o quella di ingegnere.

Sotto il secondo profilo, l'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933, richiamato dall'impugnato art. 1 della legge n. 339 del 2003, nel ritenere incompatibile la professione di avvocato con quella di pubblico dipendente, fa eccezione per «i professori degli istituti secondari dello Stato». Questi ultimi, pertanto, pur essendo dipendenti statali, non subiscono alcuna limitazione ai fini dell'esercizio della professione forense, non essendo neanche richiesta la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro part-time.

Ulteriore disparità di trattamento sussisterebbe fra gli impiegati pubblici cui è fatto divieto (salva la suddetta eccezione) di svolgere la professione di avvocato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 339 del 2003 e quelli che, prima dell'entrata in vigore di tale legge, siano stati collocati in part-time ridotto ed abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati, cui l'art. 2 della stessa legge riconosce il diritto di optare entro 36 mesi tra l'impiego pubblico, con conseguente cancellazione dall'albo, e la professione forense, con l'ulteriore possibilità, entro cinque anni dall'eventuale decisione di proseguire la professione forense, di rientrare nell'amministrazione di appartenenza.

Un'ultima disparità di trattamento si verificherebbe tra gli avvocati iscritti all'albo dopo l'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, dei quali l'art. 2 dispone la cancellazione d'ufficio da parte dei consigli dell'ordine, e gli avvocati iscritti all'albo prima dell'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 e che dopo tale legge siano stati assunti da una pubblica amministrazione come dipendenti pubblici a tempo parziale.

Questi ultimi dipendenti, oltre a non avere nessun onere di opzione tra avvocatura e pubblico impiego, non sarebbero, infatti, neanche soggetti alla cancellazione d'ufficio in mancanza di opzione nel triennio e andrebbero incontro alla cancellazione dall'albo solo nell'ipotesi in cui, a seguito di una revisione dell'albo, risultasse la loro situazione di incompatibilità.

Aggiunge il rimettente che gli art. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003 contrastano anche con l'art. 4 Cost., poiché la discrezionalità del legislatore nello stabilire i modi e i tempi di attuazione del diritto al lavoro sarebbe stata, nella specie, «esercitata [...] in modo irragionevole nella misura in cui le disposizioni soggette a censura sono intese a impedire, ovvero a limitare, l'accesso di tutti i soggetti, in possesso dei prescritti requisiti, alla libera professione, nell'ambito di un mercato concorrenziale. E ciò tanto più se si tiene conto, avuto riguardo all'attività forense, di recenti interventi del legislatore (d.lgs. n. 96 del 2001) volti a facilitare l'esercizio permanente della stessa attività da parte degli avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea».

1.2. — Si sono costituiti il ricorrente nel giudizio principale e l'interveniente Adip-Avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale, entrambi ribadendo le ragioni a sostegno dell'illegittimità costituzionale delle norme impugnate; l'Adip ha altresì depositato memoria nell'imminenza dell'udienza.

1.2.1. — Si è altresì costituito, ed ha successivamente depositato memoria, l'Oua - Organismo unitario dell'avvocatura, ritenendosi legittimata ad intervenire in giudizio, «quale organo del Congresso nazionale forense», «per rappresentare e tutelare gli interessi giuridici appartenenti alla classe forense nelle sue vesti istituzionalizzate».

2. — Il Tribunale di Cuneo — nel corso di un giudizio nel quale un dipendente della Provincia di Cuneo con qualifica di impiegato di livello C3, profilo di agente caccia e pesca, aveva impugnato il provvedimento col quale l'amministrazione provinciale aveva respinto la sua domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro part-time, con orario pari al 50 per cento di quello a tempo pieno, motivata con l'intenzione di esercitare la professione di avvocato — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

2.1.1. — Riferisce il Tribunale che il part-time era stato negato dall'amministrazione sul rilievo che la legge n. 339 del 2003 aveva sancito l'incompatibilità tra la posizione di pubblico dipendente in regime di c.d. part-time ridotto (vale a dire con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno) e l'esercizio della professione di avvocato.

Sollevata dal ricorrente la questione di legittimità costituzionale di tale ultima disposizione, il giudice l'ha ritenuta rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

2.1.2. — In punto rilevanza, osserva il Tribunale che l'unico ostacolo allo svolgimento della libera professione di avvocato da parte del ricorrente è rappresentato dal divieto reintrodotta dall'art. 1 della legge n. 339 del 2003, divieto

che costituisce altresì l'unico motivo in base al quale la Provincia di Cuneo ha negato il part-time al ricorrente, avendo quest'ultimo dichiarato nella relativa domanda che la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale era finalizzata allo svolgimento dell'attività di avvocato.

2.1.3. — Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., osserva il remittente che, nel quadro legislativo attuale, in cui vige il «principio generale» secondo cui il pubblico dipendente in regime di part-time ridotto può esercitare la libera professione per la quale abbia conseguito la richiesta abilitazione, il divieto di iscrizione agli albi degli avvocati, fatto rivivere dall'art. 1 della legge n. 339 del 2003, rappresenta una *lex specialis*, dal momento che analogo divieto non vale con riferimento a tutte le altre libere professioni (medici, ingegneri, architetti, commercialisti, geometri, ragionieri, ecc.). Peraltro, la normativa censurata non trova giustificazione né in principi di rango costituzionale, né in ragioni che rendano effettivamente diversa la situazione del pubblico dipendente che esercita la professione di avvocato da quella del pubblico dipendente che svolge qualsiasi altra «professione liberale», né in esigenze proprie della pubblica amministrazione.

In particolare, non sarebbe persuasiva l'affermazione, ricorrente nei lavori preparatori della legge n. 339 del 2003, per cui il divieto di esercizio della professione di avvocato da parte del pubblico dipendente in regime di part-time c.d. ridotto avrebbe come finalità quella di assicurare l'indipendenza del difensore (intesa in senso ampio e tecnico di mancanza di subordinazione) e l'inviolabilità del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. Invero, l'idoneità allo svolgimento della professione di avvocato è attestata, per quanto riguarda il possesso delle capacità e delle cognizioni tecniche, dal superamento dell'esame di Stato che l'aspirante deve obbligatoriamente sostenere per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione. Quanto, poi, alla fedeltà al mandato conferito dal cliente, «essa non appare affatto pregiudicata dal rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, in quanto nell'esercizio della professione di avvocato il pubblico dipendente non è soggetto agli ordini e alla direttive della datrice di lavoro, ma esclusivamente alle norme deontologiche valide per tutti gli iscritti all'ordine (e al riguardo vengono in considerazione il Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 e quello europeo, approvato dal Consiglio degli ordini forensi europei il 28 ottobre 1998), norme la cui osservanza è presidiata da sanzioni disciplinari e, ove occorra, anche da sanzioni penali (artt. 380 e 622 c.p.)».

Ancor meno convincente, secondo il Tribunale, sarebbe l'ulteriore affermazione, pur essa ricorrente nei lavori parlamentari, secondo la quale la possibilità che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possano essere iscritti agli albi degli avvocati verrebbe ad instaurare «uno strano rapporto di interazione pubblico-privato per cui il prestigio del difensore non sarà più basato sulla sua professionalità, ma sul suo potere nell'ambito dell'amministrazione, con creazione di una clientela al di fuori di una corretta concorrenza professionale e di una commistione di interessi privati in attività pubbliche». A giudizio del rimettente, situazioni del genere «vanno, se del caso, affrontate e risolte con la previsione di limitazioni territoriali all'esercizio della professione di avvocato da parte del pubblico dipendente» che occupi, in seno all'amministrazione, «una posizione suscettibile di fungere da "richiamo di clientela" (si pensi all'avvocato che contemporaneamente è anche cancelliere o ufficiale giudiziario) e non già con l'introduzione di un divieto generale ed indiscriminato avente come destinatario qualsiasi pubblico dipendente e quindi anche quello che dalle mansioni svolte presso l'amministrazione di appartenenza non può trarre alcun indebito vantaggio ai fini del reperimento della clientela (come è il caso del ricorrente, dipendente della Provincia di Cuneo con qualifica di impiegato di livello C3, profilo di agente caccia e pesca)». In ogni caso, la medesima «commistione di interessi» varrebbe per altre professioni «liberali» (si pensi all'esercizio della professione di architetto o di geometra da parte di un impiegato in servizio presso un ufficio tecnico comunale), con riferimento alle quali, tuttavia, non è previsto analogo divieto. Del resto, il timore che il prestigio del difensore possa basarsi, anziché sulle qualità personali, sulle funzioni pubbliche ricoperte «non ha impedito al legislatore di sancire la compatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'attività di professore di università o istituti secondari statali o con incarichi quali quelli di giudice di pace, giudice tributario, giudice onorario di tribunale e vice procuratore onorario (anzi addirittura i V.P.O. possono esercitare la professione di avvocato anche nella stessa circoscrizione purché in sedi distaccate)».

Quanto, poi, all'esigenza di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, la normativa vigente già prevede — continua il rimettente — una serie di limiti che appare idonea a salvaguardare l'anzidetta esigenza, come ha messo in luce la Corte costituzionale con la sentenza n. 189 del 2001, che ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge n. 662 del 1996,

sollevate dal Consiglio nazionale forense con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 Cost. Invero, l'art. 1 della legge n. 662 del 1996, nell'abrogare il divieto di iscrizione agli albi degli avvocati nei confronti dei pubblici dipendenti in regime di part-time ridotto, ha stabilito:

al comma 56-*bis* (introdotto dal d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140), che ai suddetti dipendenti non solo non possono essere conferiti incarichi da parte della pubblica amministrazione, ma che non è neppure consentito loro di assumere il patrocinio in controversie di cui questa sia parte;

al comma 58, che l'amministrazione possa negare la trasformazione del rapporto a tempo pieno in part-time nel caso in cui l'ulteriore attività di lavoro (subordinato o autonomo) del dipendente «comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta», ovvero di differire la trasformazione stessa, per un periodo non superiore a sei mesi, allorché possa derivarne grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione medesima;

al comma 58-*bis* (pur esso introdotto dal citato d.l. n. 79 del 1997), che le singole amministrazioni — ferma la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse — individuino (con decreto ministeriale emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica) le attività da considerare «comunque non consentite», in «ragione della interferenza con i compiti istituzionali». In attuazione di tale norma sono state emanate istruzioni generali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (in particolare, la circolare del 18 luglio 1997) e specifiche previsioni ad opera di singole amministrazioni statali.

Infine, il comma 2-*ter* dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 (inserito dall'art. 9, comma 30, della legge n. 415 del 1998) esclude in modo assoluto che i pubblici dipendenti possano espletare, nell'ambito territoriale del proprio ufficio, incarichi professionali per conto delle amministrazioni di appartenenza.

2.1.4. — La disparità di trattamento creata dal denunciato art. 1 della legge n. 339 del 2003 risulta ancor più accentuata, secondo il remittente, ove si ponga mente alla normativa comunitaria. L'art. 2 della direttiva 98/5/CE stabilisce, infatti, che «gli avvocati hanno diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato in tutti gli Stati membri con il proprio titolo professionale di origine». Il successivo art. 5, comma 1, dispone che «l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine svolge le stesse attività professionali dell'avvocato che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante». La stessa direttiva prevede inoltre la possibilità di costituire società tra avvocati e società con avvocati di altri Stati membri.

Orbene, il dipendente pubblico italiano, anche se in regime di part-time c.d. ridotto e anche se in possesso dell'abilitazione professionale, non può, in base alla legge n. 339 del 2003, iscriversi agli albi degli avvocati italiani e consequenzialmente non può esercitare la professione di avvocato neppure negli altri Stati membri, in quanto l'art. 3 della direttiva, al comma 2, stabilisce che «lo Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato straniero su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine». Viceversa, l'avvocato straniero che sia anche pubblico dipendente può esercitare in Italia e può partecipare a società di avvocati con professionisti italiani.

2.1.5. — L'ostacolo frapposto dalla norma censurata allo svolgimento dell'attività professionale per la quale si è conseguita la prescritta abilitazione sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 4 Cost., che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, e con l'art. 35 Cost., che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

2.1.6. — Appare infine vulnerato anche l'art. 41 Cost., in quanto il divieto posto dall'art. 1 della legge n. 339 del 2003 all'esercizio della professione di avvocato da parte dei pubblici dipendenti non può dirsi dettato da «fini sociali», laddove, come ha evidenziato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere n. 48/2001 e come ha affermato anche la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 189 del 2001, le disposizioni della legge n. 662 del 1996, delle quali la norma impugnata esclude l'applicazione con riguardo alla sola professione forense, «sono intese a favorire l'accesso di tutti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti alla libera professione e cioè ad un ambito del mercato del lavoro che è naturalmente concorrenziale».

2.2. — Si è costituito, ed ha depositato memoria nell'imminenza dell'udienza, il ricorrente nel giudizio principale, il quale ha sostenuto le ragioni che depongono per la fondatezza della questione di costituzionalità.

2.2.1. — Si è costituito, ed ha presentato memoria l'Oua - Organismo unitario dell'avvocatura, sostenendo l'infondatezza della questione e, ancor prima, la sua inammissibilità.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato).

A sua volta, il Tribunale di Cuneo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge, in riferimento — oltre che agli artt. 3 e 4 Cost. — anche agli artt. 35 e 41 Cost.

2. — Poiché le due ordinanze sollevano questioni in gran parte analoghe nei confronti della medesima legge n. 339 del 2003, i relativi giudizi devono essere riuniti.

3. — Preliminarmente deve essere ribadito quanto disposto con ordinanza, della quale si è data lettura in udienza, circa l'inammissibilità dell'intervento spiegato in entrambi i giudizi — sulla base di una pretesa legittimazione a «rappresentare e tutelare gli interessi giuridici appartenenti alla classe forense nelle sue vesti istituzionalizzate» — dall'O.U.A. - Organismo unitario dell'Avvocatura.

4. — La questione sollevata dal Tribunale di Napoli è inammissibile.

Nell'ordinanza di rimessione, infatti, si precisa che il giudizio era stato originato dal rifiuto dell'Amministrazione — nella specie, Avvocatura dello Stato — di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale; rifiuto motivato con il conflitto di interessi che sarebbe scaturito dalla contestuale sussistenza del rapporto di lavoro e dell'esercizio della professione forense.

La sopravvenuta legge n. 339 del 2003 impedisce certamente l'accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, in quanto tale domanda presupponeva la possibilità di iscrizione all'albo degli avvocati. Altrettanto certamente, tuttavia, ciò non è sufficiente per giustificare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, dal momento che il rifiuto dell'Amministrazione era fondato sul disposto dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a norma del quale l'Amministrazione ha il potere di negare il suo consenso alla domanda del dipendente ove ciò «comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente»: ed è evidente che tale norma — non incisa, in quanto tale, dalla legge censurata — comporta di per sé il rigetto della domanda, ove il diniego dell'Amministrazione sia ritenuto legittimo, e conseguentemente preclude che venga in rilievo il divieto di iscrizione all'albo degli avvocati introdotto dalla legge n. 339 del 2003.

5. — La questione sollevata dal Tribunale di Cuneo — certamente rilevante nel giudizio *a quo*, in quanto il diniego dell'Amministrazione è stato opposto esclusivamente in ragione del disposto della legge censurata — non è fondata.

5.1. — L'argomentazione svolta dal Tribunale rimettente a sostegno dell'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione si articola, in primo luogo, in una critica delle ragioni, emergenti dai lavori preparatori della legge n. 339 del 2003, addotte a giustificazione della *lex specialis* che, rispetto alla legge n. 662 del 1996, si andava ad introdurre nell'ordinamento: ragioni tutte riconducibili ad inconvenienti («strano rapporto di interazione pubblico-privato per cui il prestigio del difensore non sarà più basato sulla sua professionalità, ma sul suo potere nell'ambito dell'amministrazione»; «commistione di interessi») che non sarebbero esclusivi dell'intreccio tra pubblico impiego ed esercizio della professione forense.

In secondo luogo, il giudice rimettente sottolinea come già questa Corte, con la sentenza n. 189 del 2001, abbia ritenuto infondate le censure sollevate nei confronti dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge n. 662 del 1996, abrogativa del divieto di iscrizione agli albi degli avvocati in precedenza esistente per i pubblici dipendenti.

In terzo luogo, osserva il giudice *a quo* come la legge censurata crei una disparità di trattamento «ancor più accentuata, ove si ponga mente alla normativa comunitaria», ed in particolare agli artt. 2 e 5, comma 1, della direttiva 98/5/CE, in quanto «l'avvocato straniero che sia pubblico dipendente può esercitare in Italia» mentre l'omologo italiano, non potendo iscriversi all'albo degli avvocati italiani, «non può esercitare la professione di avvocato neppure negli altri Stati membri».

5.1.1. — La censura da ultimo ricordata — concernente la disparità di trattamento che sarebbe prodotta dalla legge *de qua* in relazione all'ordinamento comunitario — è priva di consistenza, dal momento che essa trascura il disposto dell'art. 8 della citata direttiva, a norma del quale «l'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato [...] di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia».

Tale norma, dettata in attuazione del «considerando» n. 13 della direttiva, esclude in radice che possa realizzarsi la disparità di trattamento ipotizzata dal rimettente, come peraltro inequivocabilmente chiarisce il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale), il cui art. 5, comma 2, estende agli avvocati di altri Stati membri — sia stabiliti sia integrati in Italia — «le norme sull'incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato», inclusa quella (art. 3, comma quarto) relativa agli uffici legali istituiti presso enti pubblici.

5.1.2. — Il secondo profilo di preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione, fondato su quanto questa Corte ha statuito con la sentenza n. 189 del 2001, sembra presupporre che le considerazioni allora svolte per argomentare la non manifesta irragionevolezza della disciplina che consentiva ai pubblici dipendenti a part-time cosiddetto ridotto di iscriversi agli albi degli avvocati valgano anche a dimostrare l'irragionevolezza (*rectius*, la manifesta irragionevolezza) dell'opposta disciplina introdotta dalla legge n. 339 del 2003.

Al contrario, è evidente che non c'è equivalenza tra il dire (come diceva la citata sentenza) che — nel quadro di una generale elisione del «vincolo di esclusività della prestazione in favore del datore di lavoro pubblico» — il legislatore aveva posto, con i commi 56-*bis* e 58, adeguati limiti «per evitare eventuali conflitti di interessi» e che, conseguentemente, non poteva parlarsi di «assoluta mancanza di ragionevolezza e logicità» delle disposizioni allora censurate, ed il dire (come fa il giudice rimettente) che al legislatore sarebbe inibito di reintrodurre il divieto di iscrizione agli albi degli avvocati dei pubblici dipendenti a part-time ridotto.

È ovvio che la non irragionevolezza di una disciplina non esclude la non irragionevolezza di una opposta disciplina e che il legislatore conserva integro — con il solo limite, appunto, della non manifesta irragionevolezza — il potere di disciplinare diversamente la medesima materia che abbia superato, in precedenza, il vaglio di legittimità costituzionale.

5.1.3. — Poste queste premesse, l'unico problema che deve porsi in questa sede è se debba ritenersi manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di escludere la sola professione forense dal novero di quelle — e cioè di tutte le altre per l'esercizio delle quali è prescritta l'iscrizione in un albo — alle quali i pubblici dipendenti a part-time cosiddetto ridotto possono accedere.

Il rilievo del giudice *a quo* — secondo cui i possibili inconvenienti derivanti dalla «commistione» tra pubblico impiego e libera professione non sarebbero esclusivi della professione forense — non vale, di per sé, a dimostrare la manifesta irragionevolezza dell'opzione legislativa, non potendo ritenersi priva di qualsiasi razionalità una valutazione — operata dal legislatore — di maggiore pericolosità e frequenza di tali inconvenienti quando la «commistione» riguardi la professione forense. Un rilievo del genere attiene all'opportunità della scelta ovvero all'opportunità della non estensione di essa ad altre attività libero-professionali, non alla manifesta irragionevolezza.

Peraltro, la valutazione che questa Corte deve operare a norma dell'art. 3 Cost. non può prescindere dal considerare come il divieto ripristinato dalla legge n. 339 del 2003 sia coerente con la caratteristica — peculiare della professione forense (tra quelle il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in un albo) — dell'incompatibilità con qualsiasi «impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario» (art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore»).

Le eccezioni, alla regola che sancisce l'incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione, non vulnerano la coerenza del sistema allo stato vigente: in particolare, l'eccezione che riguarda i docenti deve essere considerata alla luce del principio costituzionale della libertà dall'insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed *a fortiori*, non può incidere sulla libertà richiesta

dall'esercizio della professione forense; a sua volta, quella che riguarda gli uffici legali presuppone — secondo la costante giurisprudenza — la creazione di una struttura autonoma rispetto a quella amministrativa dell'ente e l'assenza di ogni vincolo di subordinazione dei legali inseriti in tali uffici rispetto all'organizzazione amministrativa dell'ente.

Da questi rilievi discende che, come non poteva dirsi priva di qualsiasi ragionevolezza la disciplina del 1996, così non può dirsi irragionevole l'opposta disciplina del 2003, e deve concludersi che il legislatore ha, nell'un caso e nell'altro, esercitato null'altro che il suo discrezionale potere (art. 28 legge n. 87 del 1953).

5.2. — La non fondatezza delle censure mosse in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost. è palese, non avendo il legislatore, al quale è affidata l'attuazione del diritto al lavoro e la sua tutela, malamente esercitato, per quanto si è detto sopra, il suo potere.

5.3. — La censura relativa all'art. 41 Cost. non merita accoglimento, in quanto fondata su un argomento — svolto dalla citata sentenza n. 189 del 2001 e riprodotto dal parere del 6 dicembre 2001 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato — addotto per negare che la disciplina del 1996 fosse contrastante (come anche allora lamentato) con l'art. 4 Cost.; e che quell'argomento non sia idoneo a far ritenere sussistente la violazione del precetto di cui all'art. 41 Cost. è confermato dal rilievo che, subito dopo, la predetta sentenza (al n. 10 del Considerato in diritto) richiamava il d.lgs. n. 96 del 2001, attuativo della direttiva 98/5/CE, del quale si è chiarita l'irrilevanza ai fini delle questioni qui esaminate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara inammissibile l'intervento in entrambi spiegato dall'OUA - Organismo Unitario dell'Avvocatura;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 4 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della medesima legge sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 391

Sentenza 8 - 21 novembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Impiego regionale e locale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di contrattazione collettiva - Disciplina della partecipazione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione con l'Agenzia Regionale per la Rappresentanza Negoziabile (ARERAN) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile nonché dedotto contrasto con la normativa statale in materia di diritti sindacali e conseguente violazione dei principi di unitarietà ed uniformità giuridica ed economica dell'ordinamento - Eccezione di inammissibilità per erroneità del parametro evocato - Reiezione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19, art. 1, commi 7 e 8.
- Costituzione, artt. 5, 117, commi primo e secondo, lettera l), e 120.

Impiego pubblico - Impiego regionale e locale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di contrattazione collettiva - Disciplina della partecipazione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione con l'Agenzia Regionale per la Rappresentanza Negoziabile (ARERAN) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile nonché dedotto contrasto con la normativa statale in materia di diritti sindacali e conseguente violazione dei principi di unitarietà ed uniformità giuridica ed economica dell'ordinamento - Eccezione di inammissibilità per la contraddittoria formulazione delle censure - Accoglimento.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19, art. 1, commi 7 e 8.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera l).

Impiego pubblico - Impiego regionale e locale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di contrattazione collettiva - Disciplina della partecipazione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione con l'Agenzia Regionale per la Rappresentanza Negoziabile (ARERAN) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di unitarietà ed uniformità giuridica ed economica dell'ordinamento - Censura priva di motivazione - Inammissibilità.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19, art. 1, commi 7 e 8.
- Costituzione, artt. 5 e 120.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 7 e 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché di accesso all'impiego regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 ottobre 2005, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2005 ed iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 17 ottobre 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 7 e 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché di accesso all'impiego regionale), per violazione degli artt. 5, 117, primo e secondo comma, lettera *l*), e 120 della Costituzione.

Prevedono le impugnate norme che, «in via transitoria, ai fini della definizione del primo contratto collettivo del comparto unico, rispettivamente, dell'area del personale dirigenziale e non dirigenziale, l'A.Re.Ra.N. ammette alla contrattazione, con pari dignità, le organizzazioni sindacali rappresentative sia del comparto del personale degli enti locali della Regione, sia del comparto del personale regionale, secondo la disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 16 della legge regionale n. 13 del 2000» (comma 7) e che «l'A.Re.Ra.N. sottoscrive il contratto di cui al comma 7 verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del medesimo comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, indipendentemente se rappresentative nel comparto del personale degli enti locali della Regione o nel comparto del personale regionale, rappresentino nel loro complesso il 51 per cento del totale della rappresentatività definita dalla somma delle quote di rappresentatività ottenute, per ognuno dei comparti, dalla rideterminazione della rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali in proporzione al rapporto intercorrente fra il personale in servizio a tempo indeterminato nel singolo comparto e il numero totale del personale in servizio a tempo indeterminato nell'intero comparto unico, alla data del 31 dicembre 2001» (comma 8).

Premette la difesa erariale che l'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della Regione la materia dell'ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e dello stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto, competenza da esercitarsi, peraltro, in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli di altre Regioni.

Ricordato quindi che, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera *l*) della Costituzione, la materia dell'ordinamento civile rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, si duole il ricorrente che la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva venga individuata, dall'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 19 del 2005, in base a criteri diversi da quelli stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), posto che, mentre l'art. 43 di tale fonte esige, per l'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), una «rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale», la disposizione impugnata, attraverso il rinvio all'art. 16, commi 7 e 9, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), ritiene sufficiente, per l'ammissione alla contrattazione da parte dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.), una percentuale di rappresentatività, «intesa quale media tra la percentuale delle deleghe rispetto al totale delle stesse e la percentuale dei voti rispetto al totale dei voti espressi nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie», non inferiore al 4 per cento.

Il successivo comma 8 della medesima norma subordina, poi, la sottoscrizione del contratto collettivo, da parte dell'A.Re.Ra.N., alla verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali aderenti, calcolata, ancora una volta, secondo parametri diversi da quelli fissati nell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ad avviso dell'Avvocatura, le disposizioni impugnate sarebbero illegittime perché, regolamentando i diritti sindacali e i requisiti per l'ammissione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione collettiva, inciderebbero sulla materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, piuttosto che su quella dello stato giuridico ed economico del personale, e ciò tanto più che lo Statuto speciale nessuna competenza, in materia di diritti sindacali, attribuisce alla Regione.

Inoltre non sarebbe possibile la deroga ai principi stabiliti nel d.lgs. n. 165 del 2001, posto che gli stessi — espressione delle istanze di unitarietà e uniformità desumibili dagli artt. 5 e 120 della Costituzione — si configurerebbero quale parametro immodificabile dalle leggi regionali, la cui violazione ben potrebbe pertanto essere censurata innanzi al Giudice delle leggi (come ritenuto dalla sentenza n. 274 del 2003).

2. — Si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia che ha chiesto il rigetto del ricorso, «in quanto inammissibile e infondato», riservandosi di esplicitarne successivamente le ragioni.

3. — Nella memoria depositata in data 4 ottobre 2006, la Regione Friuli-Venezia Giulia — premesso che la legge regionale 11 agosto 2005, n. 19, è stata emanata nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto nonché di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (art. 4, numeri 1 e 1-bis dello Statuto speciale) — sostiene che lo Stato non si sarebbe attenuto ai principi fissati dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale esige, in caso di impugnazione di leggi delle Regioni ad autonomia speciale, una puntuale illustrazione delle ragioni per le quali non dovrebbe farsi riferimento alle disposizioni dello Statuto speciale, bensì alle norme che il Titolo V della Costituzione dedica alle Regioni ordinarie.

Il ricorso sarebbe inammissibile, inoltre, perché l'asserita violazione dei criteri previsti dal d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe contraddittoria rispetto alla dedotta illegittimità per invasione della sfera dell'ordinamento civile, posto che quest'ultima toglierebbe all'altra ogni rilievo.

La censura sarebbe peraltro generica perché la difesa erariale, a ben vedere, non avrebbe affatto sostenuto la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; né, tanto meno, avrebbe illustrato ragioni a sostegno di tale qualificazione; né, ancora, esposto i motivi della ritenuta, perdurante operatività, pur dopo la riforma del Titolo V, del suddetto limite. Del resto la stessa, lamentata violazione della competenza statale, in materia di ordinamento civile, sarebbe stata dal ricorrente semplicemente affermata, senza alcuna argomentazione volta a motivare l'appartenenza alla relativa area, piuttosto che a quella dello «stato giuridico ed economico del personale», della disciplina impugnata.

Inammissibile sarebbe altresì, per assoluta mancanza di motivazione, la censura volta a sostenere la lesione «del principio di unità, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.», in conseguenza della violazione delle norme del d.lgs. n. 165 del 2001, tanto più che la sentenza n. 274 del 2003, richiamata in ricorso, si sarebbe limitata a menzionare l'istanza unitaria, presente nella Costituzione, al solo fine di argomentare la possibilità, per lo Stato, di denunciare qualsiasi violazione, da parte di una legge regionale, di norme costituzionali; principio che, nella fattispecie, non è affatto in contestazione.

In ogni caso le doglianze dell'Avvocatura sarebbero infondate nel merito, perché le norme impuginate non atterrebbero alla materia dell'ordinamento civile, ma a quella dell'ordinamento del personale.

Sottolinea anche la Regione che il Presidente del Consiglio si è limitato ad impugnare una disciplina transitoria (e non anche l'analoga normativa «a regime»); disciplina transitoria resa necessaria dalla mancata costituzione delle RSU e che è dettata — come quella a regime — attraverso il richiamo di norme contenute nella legge regionale n. 13 del 2000, mai contestata dallo Stato.

Peraltro, la stessa «tradizione legislativa statale» confermerebbe l'appartenenza della materia di riferimento all'area dell'ordinamento del personale: e invero, l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), avrebbe posto, come (unico) vincolo alla potestà legislativa delle Regioni speciali, la necessità di prevedere «criteri di rappresentatività, ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione, compatibili con le norme costituzionali», e la stessa Corte costituzionale avrebbe affermato, nella sentenza n. 2 del 2004 (punto 9 del Considerato in diritto), che le Regioni ben possono disciplinare procedure e modalità della contrattazione collettiva.

La censura di violazione dei criteri previsti dal d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe infondata sotto molteplici profili: anzitutto, l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo, dopo aver stabilito che le disposizioni ivi contenute costituiscono «principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione», e che «le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti», qualifica come «norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica» esclusivamente «i principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», come ribadito del resto anche dal Giudice delle leggi in numerose pronunce.

Inoltre, la distonia tra l'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 e le norme impugnate sarebbe giustificata dal fatto che il primo si riferisce ai comparti di contrattazione nazionali, mentre la legge regionale n. 19 del 2005 si riferisce al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale che, istituito dall'art. 127 della legge regionale n. 13 del 1998 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), è totalmente distinto dai primi.

Infine, da un lato, sarebbe errata la stessa qualificazione di norme fondamentali di riforma economico-sociali attribuita alle disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, in materia di rappresentatività; dall'altro, il limite di tali riforme non varrebbe più per le Regioni speciali, nella materia di cui all'art. 4, n. 1 dello Statuto, come ripetutamente affermato anche dalla Consulta.

Quanto alla censura volta a prospettare la lesione degli artt. 5 e 120 della Costituzione, essa, oltre che inammissibile per genericità e mancanza di motivazione, sarebbe del tutto infondata, arbitrario essendo il preteso collegamento tra l'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 e i parametri costituzionali evocati.

4. — In data 10 ottobre 2006 anche il Presidente del Consiglio ha depositato una memoria, nella quale si contesta, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sull'asserita carenza di ogni riferimento ai parametri statutari, osservando che la legge regionale è stata impugnata sulla premessa che la materia da essa regolata è estranea a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Conseguentemente, essendo impossibile individuare una norma dello Statuto speciale che riconosca alla regione una qualche competenza sul punto, al di là della previsione dell'art. 4 — che rimette alla regione la ben più circoscritta materia dell'organizzazione degli uffici — l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente non avrebbe fondamento.

Parimenti inconsistente, a giudizio della difesa erariale, sarebbe il rilievo secondo cui il ricorso non chiarirebbe le ragioni per le quali la norma censurata inciderebbe sull'ordinamento civile, piuttosto che sullo stato giuridico ed economico del personale, trattandosi di argomentazione basata sulla confusione tra l'ambito regolamentato — la contrattazione in materia di lavoro — e il profilo, ad essa prodromico, della individuazione dei soggetti legittimati a parteciparvi.

Neppure sarebbe condivisibile l'assunto secondo cui la rappresentatività delle organizzazioni sindacali è argomento estraneo ai principi di unitarietà e uniformità consacrati negli artt. 5 e 120 della Costituzione: in realtà, proprio la riferibilità della natura del soggetto ammesso alla contrattazione all'ambito dell'ordinamento civile ne solleciterebbe una regolamentazione ispirata ad esigenze di unitarietà, non essendo accettabile che ogni regione, nell'ambito dello stesso territorio nazionale, fissi autonomamente i requisiti di ammissione alla contrattazione in materia di pubblico impiego.

Richiamate, quanto al merito, le argomentazioni sviluppate nel ricorso introduttivo, la difesa erariale insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lettera l), nonché 5 e 120 della Costituzione, l'art. 1, commi 7 e 8, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché di accesso all'impiego regionale), nella parte in cui prevede che, «in via transitoria, ai fini della definizione del primo contratto collettivo del comparto unico, rispettivamente, dell'area del personale dirigenziale e non dirigenziale, l'A.Re.Ra.N. ammette alla contrattazione, con pari dignità, le organizzazioni sindacali rappresentative sia del comparto del personale degli enti locali della Regione, sia del comparto del personale regionale, secondo la disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 16 della legge regionale n. 13 del 2000» (comma 7) e che «l'A.Re.Ra.N. sottoscrive il contratto di cui al comma 7 verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del medesimo comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, indipendentemente se rappresentative nel comparto del personale degli enti locali della Regione o nel comparto del personale regionale, rappresentino nel loro complesso il 51 per cento del totale della rappre-

sentatività definita dalla somma delle quote di rappresentatività ottenute, per ognuno dei comparti, dalla rideterminazione della rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali in proporzione al rapporto intercorrente fra il personale in servizio a tempo indeterminato nel singolo comparto e il numero totale del personale in servizio a tempo indeterminato nell'intero comparto unico, alla data del 31 dicembre 2001» (comma 8).

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, la legge regionale censurata disciplinerebbe una materia — «diritti sindacali» — che, già diversamente regolata da norme statali, sarebbe attinente all'«ordinamento civile», e quindi riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione; inoltre, la disciplina impugnata, in quanto contrastante con quella dettata dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), violerebbe le norme costituzionali (artt. 5 e 120) che assicurano «le istanze di unitarietà ed uniformità» dell'ordinamento.

2. — La Regione resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per non avere il Presidente del Consiglio dei ministri illustrato le ragioni per le quali lo scrutinio di legittimità costituzionale della legge regionale dovrebbe essere effettuato non già in base allo Statuto di una Regione speciale, bensì in base alle norme che il Titolo V della Costituzione dedica al riparto di competenze tra Stato e Regioni ordinarie.

L'eccezione non è fondata.

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta avverso una legge di Regione a Statuto speciale è necessaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'illustrazione delle ragioni per le quali non trovano applicazione nel caso in esame le norme speciali statutarie, ma quelle «ordinarie» del Titolo V della Costituzione: illustrazione che, ove non sia condivisa da questa Corte perché la materia disciplinata è viceversa riconducibile a quella contemplata da una norma statutaria, dà luogo ad una pronuncia di infondatezza per erroneità del parametro costituzionale evocato.

Discende da ciò che, poiché non si può ridurre tale requisito di ammissibilità a mera, formalistica enunciazione dell'inesistenza di qualsiasi norma statutaria contemplante la materia, esso va inteso nel senso che dal contesto del ricorso (la cui interpretazione, quale domanda giudiziale, compete a questa Corte) deve emergere, anche implicitamente, l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo Statuto speciale, essendo esso possibile solo ai sensi del Titolo V della Costituzione.

Nel caso di specie, la natura del parametro indicato («ordinamento civile», ma lo stesso sarebbe a dirsi di altre materie contemplate nell'art. 117, comma secondo, della Costituzione) è indice inequivoco della consapevolezza di quella impossibilità, essendo evidente che il parametro costituzionale evocato (a torto o a ragione; ma questo attiene alla fondatezza) esclude di per sé l'utilità di uno scrutinio alla luce delle norme statutarie. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la riconduzione della materia disciplinata dalla legge regionale a quella dell'«ordinamento civile» si accompagna all'esame — sintetico, ma adeguato ai fini dell'ammissibilità — della norma statutaria (art. 4, n. 1) in tesi più prossima (ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale dipendente dalla Regione) al tema della contrattazione collettiva.

3. — Fondata, invece, è l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla Regione sotto altri profili.

3.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, pur deducendo l'inesistenza di qualsiasi potestà legislativa regionale in materia di «ordinamento civile» — materia alla quale sarebbe riconducibile la norma censurata — contraddittoriamente ravvisa la violazione della riserva statale di potestà legislativa nella divergenza tra la disciplina statale di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e la norma regionale censurata: ne discende che non potendo coesistere — se non in un rapporto di subordinazione, non dedotto nel ricorso — una censura attinente sia all'ansia al *quomodo* dell'esercizio della potestà legislativa, la questione è inammissibile.

3.2. — Rilevato che l'art. 117, comma primo, Cost., è evocato senza motivazione di sorta, deve dichiararsi inammissibile anche la questione sollevata in riferimento agli artt. 5 e 120 della Costituzione: mancando nel ricorso ogni illustrazione delle ragioni per le quali la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe «espressione delle istanze di unitarietà ed uniformità espresse» da quelle norme costituzionali, la questione sollevata si risolve, in realtà, nel ribadire — solo apparentemente sotto diverso profilo — la prima, inammissibile censura sopra scrutinata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché di accesso all'impiego regionale), della Regione Friuli-Venezia Giulia sollevata, in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lettera l), 5 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1047

N. 392

Sentenza 8 - 21 novembre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Giudizio civile per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni rese da un parlamentare - Ricorso proposto dalla Corte d'appello di Milano - Eccezione di inammissibilità per insufficiente motivazione in ordine alla non riferibilità delle opinioni espresse dal parlamentare allo svolgimento della sua funzione - Reiezione.

- Deliberazione della Camera dei deputati 7 ottobre 2003. (Doc IV-*quater*, n. 26).
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di trasmissioni televisive - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Milano - Insussistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari tipiche - Irrilevanza della inerenza delle dichiarazioni al contesto politico e degli atti tipici posti in essere da altri parlamentari - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 7 ottobre 2003. (Doc IV-*quater*, n. 26).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione,

delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Andrea Padalino, promosso con ricorso della Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, notificato il 15 novembre 2004, depositato in cancelleria il 24 novembre 2004 ed iscritto al n. 25 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato Laura Rainaldi per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 12 dicembre 2003, la Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, nel corso di un procedimento instaurato nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi dal dott. Andrea Padalino, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 7 ottobre 2003 (doc. IV-*quater*, n. 26), secondo la quale le dichiarazioni oggetto del predetto procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità delle opinioni stesse a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Giudice ricorrente premette che il giudizio è stato promosso dal dott. Andrea Padalino, magistrato in Milano, per ottenere il risarcimento dei danni che afferma subito a seguito della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 15 ottobre 1994 condotta dal deputato Vittorio Sgarbi, durante la quale quest'ultimo avrebbe pronunciato espressioni ritenute «lesive dell'onore» del suddetto magistrato, «denigratorie e integranti il reato di diffamazione», dopo un precedente, analogo episodio verificatosi il 4 agosto 1994. Lamentava, in particolare, l'attore che il deputato Sgarbi, prendendo lo spunto dalla citazione per danni notificatagli in riferimento alla precedente trasmissione del 4 agosto 1994, lo aveva accusato di abusare del suo potere e, facendo anche apprezzamenti sulla sua faccia, ribadiva quanto già espresso circa l'asserita inadeguatezza del «ragazzo» Padalino a svolgere la funzione di giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

Esponde la Corte d'appello ricorrente che il deputato Sgarbi è stato condannato dal Tribunale di Milano, con sentenza 17 settembre-12 ottobre 2000, al risarcimento del danno e che, in pendenza del giudizio di appello, la Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 2003, ha deliberato che i fatti oggetto del procedimento riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La ritenuta insindacabilità delle opinioni espresse, secondo il parere della Giunta per le autorizzazioni fatto proprio dall'Assemblea, sta nel fatto che l'intento del deputato Sgarbi non sarebbe stato quello di diffamare la persona del magistrato Padalino, «quanto piuttosto quello di sensibilizzare l'opinione pubblica circa le distorsioni dell'attuale sistema penale, nell'ambito del quale può verificarsi la circostanza che il giudice per le indagini preliminari può doversi trovare a decidere in poco tempo, in relazione ad indagini di particolare complessità, finendo, spesso senza sua colpa, con l'appiattirsi sulle posizioni della pubblica accusa e dunque non svolgendo pienamente quel ruolo di terzietà che pure il codice di procedura penale astrattamente gli assegna».

Ad avviso della Corte d'appello ricorrente, la deliberazione della Camera dei deputati sarebbe lesiva delle proprie attribuzioni, mancando il nesso funzionale tra le opinioni espresse dal deputato Sgarbi e l'attività parlamentare.

Riferisce il Giudice ricorrente che il deputato Sgarbi, nella trasmissione del 15 ottobre 1994, ha affermato tra l'altro: «La Procura di Milano è presidiata da questo giovinetto, guardatene bene la faccia, ditemi se uno con la faccia come questa può, serenamente e avendo tutto il peso di centinaia di arresti da firmare, non lasciarsi prendere la mano e può veramente in poche ore, lui, rivedere quello che ha fatto il pubblico ministero, se con una faccia come questa voi credete che la giustizia possa essere salva».

Ciò premesso, secondo la Corte d'appello, «quello che senza possibilità di dubbio pone il monologo dell'on. Sgarbi fuori dai limiti del legittimo esercizio della funzione parlamentare e determina l'abuso del diritto è l'assoluta gratuità delle espressioni usate, non pertinenti al tema in discussione e, in particolare, il ricorso al c.d. *argumentum ad hominem*, ossia l'attacco personale inteso a screditare e denigrare l'avversario ponendo l'accento su una pretesa indegnità o inadeguatezza personale piuttosto che sul merito dei suoi atti. E, per di più, coinvolgendone anche l'aspetto fisico con i già accennati giudizi sulla faccia del Padalino. Inoltre questa dissertazione fisiologica (che costituisce, come risulta dalla trascrizione agli atti, una larga parte dell'intero intervento dello Sgarbi

alla trasmissione del 15 ottobre 1994) si segnala anche per la pesante trivialità e volgarità del linguaggio (... uno ha la faccia di m..., di c... o di s..., etc.) che non consente di assimilare le espressioni usate a una manifestazione di opinioni perché qui il discorso deborda nel campo dell'ingiuria o del mero dilleggio».

In definitiva, ad avviso del Giudice ricorrente, nella specie mancherebbe qualsiasi corrispondenza formale e sostanziale con l'attività parlamentare, per cui le espressioni usate non potrebbero essere coperte dall'immunità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, senza che a diversa conclusione possa indurre il disposto dell'art. 3 della legge 21 giugno 2003, n. 140. In particolare, ad avviso della Corte d'appello, anche secondo quest'ultima norma l'insindacabilità non può comunque estendersi a manifestazioni che non sono di pensiero ma costituiscono gratuiti insulti e pura denigrazione e si risolvono in una immotivata lesione dei diritti personalissimi altrui (quali l'onore e la reputazione), poiché, in tal caso, è evidente la rottura del collegamento tra la condotta del parlamentare e la funzione espletata.

2. — Con ordinanza n. 314 del 2004, depositata il 21 ottobre 2004, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto proposto dalla Corte d'appello di Milano, seconda sezione civile.

L'ordinanza di ammissibilità, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, è stata notificata il 15 novembre 2004. Il conseguente deposito è stato effettuato il 24 novembre 2004.

3. — Nel giudizio si è costituita la Camera dei deputati, depositando documenti e svolgendo deduzioni, a conclusione delle quali ha chiesto che la Corte dichiari il conflitto inammissibile, e in subordine rigetti il ricorso per infondatezza, dichiarando che spettava alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, secondo quanto deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 ottobre 2003.

3.1. — Il ricorso sarebbe inammissibile, perché del tutto carente di motivazione in relazione alla riconducibilità o meno delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi alla sua funzione di parlamentare.

Premesso che la valutazione effettuata dall'autorità giudiziaria sulla ricorrenza del nesso funzionale rappresenta un elemento la cui sussistenza è fondamentale affinché il giudizio su conflitto di attribuzione possa validamente radicarsi e che, ove una tale valutazione non vi sia, il ricorso deve ritenersi inammissibile perché carente di quella esposizione sommaria delle ragioni del conflitto, richiesta dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la Camera ritiene che nella specie tale valutazione sarebbe stata del tutto omessa. In nessuna parte del ricorso, infatti, la Corte d'appello si soffermerebbe a dimostrare i motivi sostanziali — ovvero riguardanti la vicenda concreta che costituiva lo sfondo delle richiamate opinioni — per cui le affermazioni del deputato Sgarbi non si sarebbero dovute ritenere rientranti nella funzione di parlamentare e, di conseguenza, nell'area di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione. In particolare, non sarebbero fatti riferimenti alla vicenda giudiziaria collegata alla custodia cautelare di ventuno militari della Guardia di finanza, che il giudice per le indagini preliminari dott. Padalino aveva disposto in breve tempo su richiesta del pubblico ministero; non si effettuerebbe alcun, seppur sommario, esame sulla pertinenza di tali vicende al dibattito politico-istituzionale e sarebbe del tutto omessa la ricostruzione degli antefatti delle vicende che, in seguito, sono state oggetto delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi.

Inoltre, il ricorso della Corte d'appello, per sostenere la non riconducibilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi alla sua funzione di parlamentare, farebbe esclusivo riferimento al linguaggio asseritamente offensivo e denigratorio usato dal parlamentare. In particolare, ad avviso della Corte d'appello, ogni motivazione sul nesso funzionale rimarrebbe assorbita dal preteso carattere oltraggioso e diffamatorio delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, elemento di per sé solo idoneo, secondo la Corte ricorrente, ad impedire una loro riconducibilità alle funzioni proprie dell'attività parlamentare.

A questo riguardo, la difesa della Camera ritiene di dover, preliminarmente, ridimensionare il contenuto delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 15 ottobre 1994, osservando che quelli che sembrano talvolta «eccessi verbali» non sarebbero rivolti direttamente nei confronti del dott. Padalino. Le affermazioni fatte dal deputato Sgarbi andrebbero ricollegate alle vicende, di grande rilevanza politica nel dibattito sia all'interno che all'esterno del Parlamento, legate alle inchieste giudiziarie milanesi sulla presunta corruzione di alcuni componenti della Guardia di finanza da parte dei vertici della Fininvest s.p.a. al fine di ottenere informazioni riservate sui procedimenti penali in corso. Tale elemento varrebbe, quindi, ad escludere la natura esclusivamente privata delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, ed a ricondurle in un contesto politico-parlamentare che vede alcuni parlamentari — e tra questi il deputato Sgarbi — particolarmente attivi nel prendere posizione su taluni presunti abusi legati all'azione della magistratura inquirente e giudicante. Sottolinea ancora la difesa della Camera che è nel corso della prima trasmissione televisiva del 4 agosto 1994 che il deputato Sgarbi entra nel merito di quella che egli ritiene l'inadeguatezza del dott. Padalino a farsi carico in poco tempo di una serie assai nutrita di provvedimenti di convalida, facendo leva sull'argomento fisionomico

al fine di sottolineare — con un evidente intento paradossale — la giovane età del giudice per le indagini preliminari. Nel corso della trasmissione del 15 ottobre 1994, invece, la serie di richiami fisionomici si rivelerebbe evidentemente finalizzata a delimitare la portata delle precedenti affermazioni: contrariamente a quello che ritiene la Corte d'appello, infatti, le stesse espressioni volgari richiamate nel ricorso non si riferirebbero al dott. Padalino.

Ad avviso della Camera, il modo (sarcastico, provocatorio, al limite anche offensivo) con cui una certa opinione è stata espressa non può in alcun modo rappresentare di per sé solo motivo di esclusione dell'insindacabilità parlamentare. Il giudice, posto di fronte ad una deliberazione assembleare con cui vengono ritenute insindacabili opinioni sia pure svolte con toni non commendevoli da parte di un parlamentare, sarebbe tenuto ad entrare nel merito della riconducibilità oggettiva di quelle affermazioni alla funzione parlamentare; laddove l'arrestarsi a mettere in evidenza il carattere denigratorio di un'opinione (evidentemente ritenendo questo elemento sufficiente a dimostrare la rottura del nesso funzionale) equivarrebbe a non evidenziare in maniera corretta la *causa petendi* del conflitto e, di conseguenza, a non consentire alla Corte di esercitare il suo ruolo di giudice della spettanza di un'attribuzione costituzionalmente disciplinata. Nella specie la Corte d'appello avrebbe ritenuto assorbito il modo in cui le opinioni sono state espresse rispetto al loro contenuto oggettivo, limitandosi — incongruamente — a far leva soltanto sul primo dato al fine di cercare di dimostrare la non inerenza delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi al disposto dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Solo l'assenza di un *fumus* di inerenza alla funzione parlamentare dispenserebbe, in ipotesi, l'autorità giudiziaria da una motivazione sulla riconducibilità in concreto delle opinioni espresse dal parlamentare a quanto prevede la norma costituzionale. Se tale circostanza non sussiste, perché, come nella specie, queste fanno parte di una polemica politica, non si potrebbe ritenere che il ricorrente sia esentato dalla motivazione sul punto della inerenza, posto che, se lo fosse, la Corte costituzionale non sarebbe in grado di assolvere al suo ruolo di giudice del conflitto.

Il ricorso della Corte d'appello sarebbe, pertanto, inammissibile per difetto assoluto di motivazione.

3.2. — Nel merito, la difesa della Camera ritiene che le affermazioni rese dal deputato Sgarbi nel corso della trasmissione «Sgarbi quotidiani» del 15 ottobre 1994 rappresentino la divulgazione all'esterno di un'opinione già espressa nell'esercizio di funzioni parlamentari, e come tale insindacabile.

La Camera — premesso che l'essere state quelle affermazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva, di cui il deputato è conduttore, di per sé non esclude la garanzia dell'insindacabilità — osserva che occorre distinguere, quanto all'iscrizione delle dichiarazioni effettuate *extra moenia* nell'ambito dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, tra le espressioni del parlamentare attinenti alla politica in senso lato ed indifferenziato e quelle che invece attengono propriamente alla politica parlamentare, solo queste ultime essendo identificabili quale espressione di attività parlamentare coperte dalla insindacabilità; osserva, ancora, che per stabilire la sussistenza del nesso funzionale è necessario e sufficiente che vi sia, non già identità, ma corrispondenza sostanziale di contenuti, da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza e non formalistici, tra le opinioni espresse in sede parlamentare e quelle che il parlamentare ha reso all'esterno.

Secondo la difesa della Camera, i fatti cui le opinioni del deputato Sgarbi si riferivano erano già stati sottoposti all'esame della Camera, costituendo oggetto di numerosi atti parlamentari, presentati, nel corso del tempo, anche da altri parlamentari.

La Camera ribadisce che il contenuto specifico delle dichiarazioni in discussione — al di là degli eccessi verbali connessi alla forma polemica e paradossale adottata dal deputato Sgarbi (censurata dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni) — riguarda in generale le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Milano sulle «tangenti» che si sospettava fossero state erogate dalla Fininvest ad appartenenti alla Guardia di finanza, allo scopo di «ammorbidire» le loro verifiche sulle società da questa controllate e, in particolare, una serie di provvedimenti di custodia cautelare in carcere a carico di alcuni militari della Guardia di finanza emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, dott. Andrea Padalino.

In tale contesto andrebbero valutate le richiamate opinioni espresse dal deputato Sgarbi: lo stesso riferimento alla presunta inadeguatezza del dott. Padalino determinata dalla sua giovane età non potrebbe, infatti, essere letto prescindendo dalla temperie politica in cui la vicenda complessiva, che vedeva coinvolto l'allora Presidente del Consiglio dei ministri, si andava inserendo.

A ritenere diversamente, restringendo il contenuto proprio delle dichiarazioni del deputato Sgarbi alla sola vicenda degli «appunti fisionomici» concernenti il dott. Padalino, si assoggetterebbe ad una visione estremamente riduttiva l'esercizio del diritto di critica e la polemica parlamentare del suddetto parlamentare e di altri suoi colleghi; e, soprattutto, si rischierebbe di tradire l'ispirazione più profonda che caratterizza la giurisprudenza costituzionale sul tema, secondo la quale la sussistenza del nesso funzionale deve essere apprezzata secondo criteri di

ragionevolezza e non formalistici, valutando se le opinioni rese *extra moenia* dal parlamentare e le dichiarazioni o affermazioni fatte nell'esercizio di funzioni parlamentari siano contrassegnate da una corrispondenza sostanziale di contenuti.

Nella memoria si citano: l'interrogazione a risposta orale presentata alla Camera dal deputato Sgarbi nella seduta n. 45 del 1° agosto 1994 (n. atto: 3/00190), nella quale, dopo aver richiamato l'arresto del colonnello della Guardia di finanza Giuliano Montanari e altri provvedimenti di custodia cautelare a carico di altri militari della Guardia di finanza coinvolti nello scandalo delle «tangenti Fininvest», si chiede al Ministro competente se non ci si debbano «porre inquietanti interrogativi sull'inchiesta "Mani pulite", nel suo complesso, per l'innegabile alto grado di inquinamento ambientale che la sta ormai caratterizzando»; l'interrogazione a risposta orale presentata alla Camera dal deputato Sgarbi nella medesima seduta del 1° agosto 1994 (n. atto: 3/00189), nella quale, dopo avere richiamato il caso accaduto a Milano di un provvedimento di arresto nella medesima vicenda, si stigmatizzava un modo di procedere che evocherebbe «altre epoche e altri modelli di giudici inquisitori», chiedendo pertanto al Ministro competente di assumere iniziative idonee a scongiurare simili anomalie; l'interrogazione a risposta orale presentata alla Camera dal deputato Sgarbi lo stesso giorno (n. atto: 3/00191), dove, premesso un esplicito riferimento all'operato dei magistrati di Milano nelle medesime vicende legate alle indagini sulle presunte «tangenti» ricevute dalla Guardia di finanza, veniva criticata l'indifferenza manifestata dagli stessi nei confronti della sorte degli indagati e delle loro condizioni fisiche e psicologiche, e si faceva riferimento al contenuto della «lettera-testamento» di un indagato contenente una dura critica nei confronti dei medesimi giudici.

La sussistenza del nesso funzionale sarebbe, poi, ulteriormente confermata da altri atti parlamentari riguardanti le medesime vicende e presentati prima della trasmissione televisiva del 15 ottobre 2004 da altri parlamentari: l'interrogazione a risposta scritta presentata il 22 settembre 1994 al Senato (seduta n. 52; n. atto: 4/01476) dal senatore Girolamo Tripodi (primo firmatario); l'interrogazione a risposta orale presentata nella seduta n. 29 del 7 luglio 1994 dal deputato Dorigo (n. atto: 3/00128); l'interpellanza presentata nella seduta n. 45 del 1° agosto 1994 dal deputato Della Valle (n. atto: 2/00156); l'interrogazione a risposta orale presentata nella seduta n. 50 dell'11 agosto 1994 (n. atto: 3/00204) dal deputato Alessandra Bonsanti; l'interrogazione a risposta scritta presentata nella seduta n. 92 del 5 dicembre 1996 dal deputato Tabladini (n. atto: 4/03252); l'interrogazione a risposta orale presentata nella seduta n. 355 del 15 maggio 1998 dal deputato Maiolo (n. atto: 3/02367).

Ad avviso della difesa della Camera, pertanto, le opinioni espresse dal deputato Sgarbi nella trasmissione televisiva del 15 ottobre 1994 sarebbero legate da nesso funzionale con dichiarazioni rese nell'esercizio di funzioni parlamentari, sia dal deputato Sgarbi che da altri parlamentari, precedentemente alla detta trasmissione. Né dovrebbero essere confusi con la sostanza delle opinioni manifestate dal deputato Sgarbi nell'ambito della propria attività parlamentare e divulgate nell'attività televisiva, quelli che sono invece i toni, gli accenti ed anche gli eccessi degli argomenti utilizzati dal deputato nel corso della trasmissione televisiva. Questi ultimi, diversi certamente da quelli che sono o che si immaginano appropriati al dibattito parlamentare, sarebbero peraltro del tutto sintomatici di quella profonda trasformazione della comunicazione politica nella società contemporanea, di cui la Corte ha preso atto nella propria giurisprudenza (sentenze n. 11, n. 320 e n. 321 del 2000). Quella trasformazione, ad avviso della Camera, non è, né può essere, soltanto trasformazione od ampliamento delle sedi del discorso politico, ma è anche, se non di più, trasformazione dei modi della comunicazione: modi sui quali proprio la natura del mezzo, con tutte le sue caratteristiche d'insieme, incide inevitabilmente.

4. — In prossimità dell'udienza, la Camera dei deputati ha depositato una memoria illustrativa.

Nella memoria si ribadisce l'eccezione di inammissibilità del conflitto per difetto di motivazione del ricorso che lo ha sollevato sulla asserita non riconducibilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi allo svolgimento della sua funzione parlamentare.

Nel merito, la difesa della Camera sottolinea come le opinioni oggetto del giudizio civile dinanzi alla Corte d'appello riflettono le medesime posizioni espresse dal deputato in sede parlamentare, trattandosi, in tutti i casi, di valutazioni fortemente critiche — condotte talora anche attraverso attacchi personali e con toni accesamente polemici — rispetto all'inchiesta «Mani pulite» e ai metodi utilizzati dai magistrati coinvolti, con puntuale riferimento alle condizioni fisiche e psicologiche degli indagati e ad un uso che si riteneva troppo disinvolto delle misure cautelari.

Sarebbe, pertanto, pienamente corretta la valutazione operata dalla Camera che ha dichiarato l'insindacabilità *ex art. 68, primo comma, Cost.*

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, ha sollevato — con ricorso depositato il 12 dicembre 2003 — conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata dall'Assemblea il 7 ottobre 2003 (documento IV-*quater*, n. 26), con la quale è stato dichiarato, in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni, che le dichiarazioni oggetto del predetto procedimento civile concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso della Corte d'appello, la Camera dei deputati avrebbe fatto non corretta applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., qualificando come esercizio della funzione parlamentare le dichiarazioni, per le quali è in corso il procedimento civile, rese dal deputato Sgarbi nella trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 15 ottobre 1994. Riferisce la Corte d'appello ricorrente che, nel corso di quella trasmissione televisiva, il deputato Sgarbi, riferendosi al dott. Andrea Padalino, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, avrebbe detto che «la Procura di Milano è presidiata da questo giovinetto, guardatene bene la faccia, ditemi se uno con la faccia come questa può, serenamente e avendo tutto il peso di centinaia di arresti da firmare, non lasciarsi prendere la mano e può veramente in poche ore, lui, rivedere quello che ha fatto il pubblico ministero, se con una faccia come questa voi credete che la giustizia possa essere salva». Riferisce ancora l'autorità giudiziaria ricorrente che questa dissertazione fisionomica risulta accompagnata da espressioni volgari e di pesante trivialità.

Secondo la Corte d'appello, immotivatamente sarebbe stato ritenuto sussistente il collegamento funzionale di tali affermazioni con l'attività parlamentare del deputato Sgarbi, considerato che l'insindacabilità non potrebbe comunque estendersi a manifestazioni che non sono di pensiero ma costituiscono gratuiti insulti e pura denigrazione e si risolvono in una immotivata lesione dei diritti personalissimi altrui (quali l'onore e la reputazione).

Di qui la proposizione del conflitto di attribuzione avverso la delibera di insindacabilità del 7 ottobre 2003, che sarebbe stata adottata in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

2. — Deve, preliminarmente, essere ribadita l'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 314 del 2004.

Non può essere accolta in proposito l'eccezione, avanzata dalla difesa della Camera dei deputati, basata sul rilievo che l'atto introduttivo del presente giudizio difetterebbe di motivazione in ordine alla asserita non riconducibilità delle opinioni espresse dal parlamentare allo svolgimento della sua funzione.

Invero, l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale prescrive che il ricorso contenga «l'esposizione sommaria delle ragioni del conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia». Entrambe le prescrizioni sono soddisfatte dall'atto introduttivo, in cui non solo vengono riportate le dichiarazioni rese dal parlamentare in relazione alle quali è pendente procedimento civile dinanzi alla Corte d'appello, ma sono anche esposte le ragioni di fatto e di diritto che inducono la ricorrente a ritenere non invocabile, nel caso di specie, l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e a denunciare la lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

3. — Nel merito, il ricorso è fondato.

Va qui ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare (nella specie, nel corso di un programma televisivo, quale «opinionista» conduttore della trasmissione) e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentare (*cf.*, tra le più recenti, sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 164, n. 176 e n. 193 del 2005, n. 249, n. 258, n. 260, n. 317 e n. 335 del 2006). Tale nesso richiede una corrispondenza sostanziale di contenuto fra attività parlamentare e dichiarazioni, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche (sentenze n. 508 del 2002, n. 235 del 2005 e n. 331 del 2006).

Nel caso in esame, neppure nella delibera di insindacabilità e nella proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere è possibile rinvenire un riferimento ad atti tipici del parlamentare. In proposito, la proposta della Giunta, cui rinvia la delibera di insindacabilità, si limita ad osservare che l'intendimento del deputato Sgarbi «non era quello di diffamare la persona del magistrato interessato quanto piuttosto quello di sensibilizzare l'opinione pubblica circa le possibili distorsioni dell'attuale rito penale, nell'ambito del quale può verificarsi la circostanza che il giudice per le indagini preliminari può doversi trovare a decidere in poco tempo in relazione ad inda-

gini di particolare complessità, finendo, spesso senza sua colpa, con l'appiattirsi sulle posizioni della pubblica accusa e dunque non svolgendo pienamente quel ruolo di terzietà che pure il codice di procedura penale astrattamente gli assegna».

A tale proposito, si deve ribadire che il «contesto politico» o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui tali dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, mancando di costituire la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall'insindacabilità), ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dalla Costituzione (sentenza n. 51 del 2002).

Neppure gli atti di sindacato ispettivo, evocati e prodotti dalla difesa della Camera, provenienti dal parlamentare (gli unici che possono qui essere presi in considerazione, non potendo un deputato giovare, ai fini della insindacabilità di sue dichiarazioni, dell'attività parlamentare posta in essere da altri deputati o senatori: *cfr.* sentenza n. 249 del 2006), evidenziano profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle espressioni che formano oggetto del giudizio civile dinanzi alla Corte d'appello ricorrente.

Tali atti tipici, infatti, riguardano le indagini relative all'inchiesta «Mani pulite» — in particolare, le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Milano su presunte «tangenti» a componenti della Guardia di finanza —, e censurano i metodi utilizzati dai magistrati di Milano, anche in riferimento alle condizioni fisiche e psicologiche degli indagati, e l'uso ritenuto troppo disinvolto delle misure cautelari.

Viceversa, le espressioni *extra moenia* del parlamentare contengono soltanto valutazioni fisionomiche sul magistrato.

Tali dichiarazioni sono dunque prive di un intimo raccordo, contenutistico e funzionale, con l'esercizio delle funzioni parlamentari, le quali sole legittimano e giustificano, sul piano costituzionale, la garanzia della insindacabilità.

4. — Deve dunque concludersi che la Camera dei deputati, nel votare per la insindacabilità delle dichiarazioni di cui qui si tratta, ha violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e leso in tal modo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente.

La deliberazione di insindacabilità deve essere, pertanto, annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento civile pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

Annulla, di conseguenza, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 2003 (documento IV-quater, n. 26).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 393

Sentenza 23 ottobre - 23 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento - Limitazione in modo non ragionevole del principio della retroattività della legge penale più mite - Ingiustificato riferimento all'apertura del dibattimento - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 23 dicembre 2005 dal Tribunale di Bari, nel procedimento penale a carico di R. M., iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick, sostituito per la redazione della sentenza dal giudice Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 23 dicembre 2005, il Tribunale di Bari ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), «nella parte in cui subordina l'applicazione delle norme contenute nell'art. 6 della medesima legge ai soli procedimenti penali in cui non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento».

Premette il rimettente che, nel corso di un giudizio a carico di persona imputata del reato di millantato credito di cui all'art. 346, secondo comma, del codice penale, il difensore dell'imputato aveva eccepito l'illegittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui subordina l'applicazione delle norme ivi contenute (ed, in particolare, l'art. 6, con cui è stato modificato il disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen., relativi alla prescrizione del reato) alla condizione della mancata apertura del dibattimento nei procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge; che la difesa aveva evidenziato tanto la rilevanza della questione — considerato che l'applicazione della nuova disciplina avrebbe comportato l'immediata declaratoria di prescrizione del reato ascritto all'imputato — quanto la non manifesta infondatezza della stessa.

Il giudice *a quo* reputa la questione proposta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata. Quanto al profilo della rilevanza, egli condivide l'assunto difensivo secondo cui, in caso di applicazione della

nuova disciplina alla vicenda processuale al suo esame, deriverebbe la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, pronuncia «che, invece, alla stregua della disciplina originaria dell'art. 157 cod. pen., l'imputato non potrebbe invocare».

In ordine alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente rileva che la scelta del legislatore di rendere applicabile la disciplina della legge n. 251 del 2005 ai procedimenti pendenti, in base al criterio relativo all'avvenuta apertura del dibattimento, «non appare sorretta da giustificazioni di ordine logico», né appare ispirata a finalità tali da giustificare il diverso trattamento così riservato a diverse categorie di cittadini. A parere del giudice *a quo*, invero, la modifica apportata al regime della prescrizione dei reati «rappresenta un mutamento del fatto tipico, esprimendo una differente valutazione del legislatore in ordine al disvalore del reato». In tal senso deporrebbe non soltanto la contrazione dei termini di prescrizione per ampie categorie di reato, ma anche l'allungamento dei termini medesimi per altre specifiche ipotesi di reato, ritenute particolarmente allarmanti, nonché, soprattutto, il tenore inequivoco dei lavori parlamentari; e, d'altra parte — prosegue il rimettente — anche la giurisprudenza di legittimità, secondo costanti tali da assurgere a diritto vivente, ha sempre ravvisato nella disciplina della prescrizione dei reati «un elemento del fatto tipico, da valutare nell'ipotesi di successione di leggi penali». Pertanto — argomenta ancora il rimettente — la scelta del legislatore di escludere la norma di cui all'art. 6 della legge n. 251 del 2005 dal campo di applicazione del principio della retroattività della disposizione più favorevole al reo «risulta in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge» ed, in ogni caso, «irragionevole», in quanto condiziona l'applicabilità della nuova disciplina al verificarsi di un evento processuale (la dichiarazione di apertura del dibattimento) «assolutamente privo di significato, sotto il profilo della ragionevolezza, nel fissare un diverso trattamento dei cittadini soggetti a procedimento penale», atteso che non risultano perseguite, con tale scelta legislativa, ulteriori finalità, quali quelle di riduzione dei tempi processuali o di deflazione dei carichi degli uffici giudiziari.

Pertanto — conclude il giudice *a quo* — pur non potendosi denunciare, come invece dedotto dalla difesa, il contrasto della disciplina censurata con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione — «non risultando costituzionalizzato il principio della retroattività della legge penale più favorevole per il reo» — la deroga a tale principio, pure consentita al legislatore ordinario, «non risulta sorretta da una sufficiente ragione giustificativa».

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

La difesa erariale sostiene che il quesito sottoposto all'esame della Corte, non prospettando alcuna soluzione costituzionalmente «obbligata» (ed, anzi, ammettendo una serie di possibilità nell'individuazione di una diversa fase processuale quale discrimine temporale per l'applicabilità della nuova disciplina in tema di prescrizione), risulta per ciò stesso inammissibile. In ogni caso — conclude l'Avvocatura generale dello Stato — la questione si palesa infondata, posto che, per un verso, il principio della retroattività della norma più favorevole al reo «non risponde ad un precetto costituzionale» e che, per altro verso, la scelta del legislatore pare comunque ispirata alla ragionevolezza nell'individuazione dell'apertura del dibattimento — vale a dire, il segmento del processo «legato all'inizio del momento del pieno contraddittorio», ovvero idoneo ad assicurare il rispetto del principio di «non dispersione della prova» — quale momento rilevante per l'applicazione delle nuove disposizioni.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bari investe, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), «nella parte in cui subordina l'applicazione delle norme contenute nell'art. 6 della medesima legge ai soli procedimenti penali in cui non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento».

Il giudice rimettente ritiene che la scelta del legislatore di limitare l'applicazione delle nuove norme solo ad alcuni dei procedimenti pendenti, in base al criterio relativo all'avvenuta apertura del dibattimento, non sia «sorretta da giustificazioni di ordine logico», né ispirata a finalità tali da consentire il diverso trattamento così riservato a diverse categorie di cittadini.

2. — La norma denunciata così dispone: «Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

La questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Bari — e rilevante nel giudizio *a quo* — è prospettata relativamente alla parte della norma che dispone la non applicabilità dei nuovi, più brevi, termini di prescrizione ai reati per i quali sia intervenuta, in primo grado, la dichiarazione di apertura del dibattimento.

3. — La questione è fondata.

4. — Poiché la denunciata violazione dell'art. 3 Cost. si basa sull'assunto che la norma impugnata derogherebbe ingiustificatamente al disposto dell'art. 2, quarto comma, del codice penale — secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile» — occorre anzitutto stabilire se tra le «disposizioni più favorevoli al reo», cui si riferisce la citata norma codicistica, debbano rientrare esclusivamente quelle concernenti in senso stretto la misura della pena, ovvero vi si possano includere anche le norme che, riguardando ulteriori e diversi profili (come, appunto, la riduzione dei termini di prescrizione del reato), ineriscono al complessivo trattamento riservato al reo.

La norma del codice penale deve essere interpretata, ed è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (e da quella di legittimità), nel senso che la locuzione «disposizioni più favorevoli al reo» si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche *in melius* alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato (sentenze n. 455 e n. 85 del 1998; ordinanze n. 317 del 2000, n. 288 e n. 51 el 1999, n. 219 del 1997, n. 294 e n. 137 del 1996).

Una conclusione, questa, coerente con la natura sostanziale della prescrizione (sentenza n. 275 del 1990) e con l'effetto da essa prodotto, in quanto «il decorso del tempo non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilità in sé e per sé, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva» (Cass., Sez. I, 8 maggio 1998, n. 7442). Tale effetto, peraltro, esprime l'«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato (...) l'allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio» (sentenza n. 202 del 1971; v. anche sentenza n. 254 del 1985; ordinanza n. 337 del 1999).

Pertanto, le norme sulla prescrizione dei reati, ove più favorevoli al reo, rispetto a quelle vigenti al momento della commissione del fatto, devono conformarsi, in linea generale, al principio previsto dalla citata disposizione del codice penale.

5. — Poste queste premesse, deve essere preliminarmente ribadita la giurisprudenza di questa Corte, costante nell'affermare che il regime giuridico riservato alla *lex mitior*, e segnatamente la sua retroattività, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto la garanzia costituzionale, prevista dalla citata disposizione, concerne soltanto il divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, nonché di quella altrimenti più sfavorevole per il reo.

Da ciò discende che eventuali deroghe al principio di retroattività della *lex mitior*, ai sensi dell'art. 3 Cost., possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa.

6. — Nel presente giudizio la Corte è investita del compito di valutare se la scelta compiuta dal legislatore con la norma in esame sia assistita da ragioni che giustifichino la deroga, in tal modo apportata, al principio più volte richiamato.

L'individuazione dei criteri in base ai quali operare questa valutazione non può prescindere dal considerare adeguatamente la circostanza che tale principio non è affermato soltanto, come criterio generale, dall'art. 2 cod. pen., ma è stato sancito sia a livello internazionale sia a livello comunitario; tale circostanza incide sul tipo di sindacato che questa Corte deve operare quando ad esso la legge voglia derogare.

6.1. — In primo luogo, merita di essere ricordato l'art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, il quale stabilisce che «se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne»: disposizione alla quale si collega la riserva dell'Italia nel senso dell'applicazione limitata ai procedimenti in corso, e non anche a quelli nei quali sia intervenuta una decisione definitiva.

In relazione a tale norma di diritto internazionale convenzionale va ricordata la forza giuridica che questa Corte ha più volte riconosciuto alle norme internazionali relative ai diritti fondamentali della persona (sentenze n. 62 del 1992; n. 168 del 1994; n. 109 del 1997; n. 270 del 1999). In particolare, a proposito del Patto di New York, con la sentenza n. 15 del 1996 si è affermato che le sue norme non possono essere assunte «in quanto tali come parametri nel giudizio di costituzionalità delle leggi» (cosicché «una loro eventuale contraddizione da parte di norme legislative interne non determinerebbe di per sé — cioè indipendentemente dalla mediazione di una norma

della Costituzione — un vizio d'incostituzionalità»), ma che ciò «non impedisce di attribuire a quelle norme grande importanza nella stessa interpretazione delle corrispondenti, ma non sempre coincidenti, norme contenute nella Costituzione».

Dal suo canto, il comma 2 dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea — nel testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209 — ha affermato che «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».

La Corte di giustizia delle comunità europee, a sua volta, ha affermato che tali diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto, che essa garantisce (da ultimo, sentenze 12 giugno 2003, C-112/2000; 10 luglio 2003, C-20/2000 e C-64/2000).

Di recente (sentenza 3 maggio 2005, C-387/2002, C-391/2002 e C-403/2002) la stessa Corte — decidendo un caso nel quale il primato del diritto comunitario si assumeva compromesso dalla retroattività di una disciplina che assicurava al reo un trattamento più favorevole (anche per la riduzione dei termini di prescrizione conseguente alla riduzione della misura della pena) — ha statuito che delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri fa parte il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite. Tale principio — secondo la Corte di giustizia — deve essere senz'altro osservato dal giudice interno «quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario», ma esso — si ribadisce — nel caso esaminato viene in rilievo nella sua valenza di principio generale dell'ordinamento comunitario, desunto dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali e dei trattati internazionali dei quali gli Stati membri sono parti contraenti.

6.2. — Il medesimo principio, sancito nell'art. 15 del già citato Patto di New York, è stato esplicitamente confermato dall'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 — la quale viene qui richiamata, ancorché priva tuttora di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei — secondo cui «se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima».

6.3. — Da questi dati normativi e giurisprudenziali si ricava che per le leggi in esame l'applicazione retroattiva è la regola e che tale regola è derogabile in presenza di esigenze tali da prevalere su un principio il cui rilievo, si è già osservato, non si fonda soltanto su una norma, sia pure generale e di principio, del codice penale.

Il livello di rilevanza dell'interesse preservato dal principio di retroattività della *lex mitior* — quale emerge dal grado di protezione accordatogli dal diritto interno, oltre che dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto comunitario — impone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo (quali — a titolo esemplificativo — quelli dell'efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo; *cf.* sentenze n. 24 del 2004; n. 10 del 1997, n. 353 e n. 171 del 1996; n. 218 e n. 54 del 1993). Con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità *ex art. 3 Cost.*, sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole.

In definitiva, soltanto nel senso sopraindicato può trovare giustificazione la deroga alla applicazione retroattiva della disposizione più favorevole al reo.

In particolare — per quanto attiene al tema che qui rileva — la deroga al regime della retroattività deve ritenersi ammissibile nei confronti di norme che riducano la durata della prescrizione del reato, purché tale deroga sia non solo coerente con la funzione che l'ordinamento oggettivamente assegna all'istituto, ma anche diretta a tutelare interessi di non minore rilevanza.

7. — Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione di legittimità costituzionale in esame si risolve in quella della intrinseca ragionevolezza, *ex art. 3 Cost.*, e dunque alla luce del principio di eguaglianza, della scelta di individuare il momento della dichiarazione di apertura del dibattito come discrimine temporale per l'applicazione delle nuove norme sui termini di prescrizione del reato nei processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005.

A giudizio di questa Corte, la scelta effettuata dal legislatore con la censurata disposizione transitoria non è assistita da ragionevolezza.

L'apertura del dibattito non è in alcun modo idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, legato

al già menzionato rilievo che il decorso del tempo da un lato fa diminuire l'allarme sociale, e dall'altro rende più difficile l'esercizio del diritto di difesa (e ciò a prescindere del tutto dalla addebitabilità del ritardo nello svolgimento del processo).

Infatti, l'incombente di cui all'art. 492 del codice di procedura penale non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in particolare i riti alternativi — e, tra essi, il giudizio abbreviato — che hanno la funzione di «deflazionare» il dibattimento); né esso è incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione *ex* art. 160 cod. pen., il quale richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri atti processuali anteriori.

Del resto, se è vero che all'apertura del dibattimento questa Corte ha talora attribuito rilievo, ciò è avvenuto a fini del tutto estranei all'ambito di operatività della prescrizione: ad esempio, per individuare il momento della devoluzione, al giudice della cognizione piena del merito, di tutta la gamma delle attribuzioni giurisdizionali, anche cautelari (ordinanza n. 230 del 2005), o quello dopo il quale il danno non può più essere utilmente riparato (ordinanza n. 970 del 1988).

L'opzione compiuta dal legislatore — in relazione ai processi di primo grado già in corso — di subordinare l'efficacia, *ratione temporis*, della nuova disciplina sui termini di prescrizione dei reati (quando più favorevole per il reo) all'espletamento dell'incombente *ex* art. 492 cod. proc. pen. non si conforma, pertanto, al canone della necessaria ragionevolezza. A tal fine, non è pertinente — come fa l'Avvocatura dello Stato — né sottolineare la circostanza che si tratta di «inizio del momento del pieno contraddittorio», né invocare il principio di «non dispersione della prova», essendo evidente che l'apertura del dibattimento individua un momento prima del quale, di norma, non sono state compiute attività processuali suscettibili di essere vanificate.

In conclusione, la libertà di scelta, di cui il legislatore dispone *in subiecta materia*, non è stata esercitata ragionevolmente.

8.— Pertanto la norma in esame — in quanto limita in modo non ragionevole il principio della retroattività della legge penale più mite — viola l'art. 3 della Costituzione.

Essa deve essere quindi dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 394

Sentenza 8 - 23 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento del Presidente del Consiglio dei ministri - Inosservanza del termine di venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità nelle autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste di elettori o candidati - Trattamento sanzionatorio - Denunciata irrazionale disparità rispetto ai reati di falso in atti fidefacienti della medesima efficacia (artt. 476 e 479 cod. pen.) - Omessa ponderazione del quadro normativo complessivo ed insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 90, come sostituito dalla legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 2, lettera *a*), numero 1).
- Costituzione, art. 3.

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità nelle autenticazioni delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di accettazione della candidatura in elezioni amministrative - Trattamento sanzionatorio - Denunciata irrazionale disparità rispetto ai reati di falso *ex art.* 479 cod. pen. - Dedotta violazione della finalità rieducativa della pena - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 2, lettera *a*), numero 1).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità nelle autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste di elettori o candidati o nella formazione delle stesse - Norme modificative del trattamento sanzionatorio - Qualificazione delle stesse come norme penali di favore.

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 100, secondo e terzo comma, come modificato dalla legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 1; legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1), comma 2, lettera *a*), numero 1, sostituito dal d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 90, terzo comma.

Leggi penali - Principio di irretroattività della norma penale sfavorevole e principio di retroattività della *lex mitior* - Diverso fondamento costituzionale - Conseguenza.

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità nelle autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste di elettori o candidati o nella formazione delle stesse - Trattamento sanzionatorio - Ingiustificata disparità rispetto ai reati di falsità in atti fidefacienti della medesima efficacia (artt. 476 e 479 cod. pen.) e rispetto alla generalità dei reati di falso in materia elettorale (secondo comma dell'art. 100 d.P.R. n. 361 del 1957) - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 100, terzo comma, come sostituito dalla legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 1.
- Costituzione art. 3 (artt. 3 e 25).

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità nelle autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste di elettori o candidati o nella formazione delle stesse - Trattamento sanzionatorio - Ingiustificata disparità rispetto ai reati di falsità in atti fidefacienti della medesima efficacia (artt. 476 e 479 cod. pen.) e rispetto alla generalità dei reati di falso in materia elettorale (secondo comma dell'art. 90 d.P.R. n. 570 del 1960) - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 90 terzo comma, come sostituito dalla legge 2 marzo 2004, n. 61 art. 1, comma 2 lettera *a*).
- Cost. art. 3 (artt. 3 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali), dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61, e dell'art. 100, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 marzo 2004, n. 61, promossi con ordinanze del 10 maggio 2004 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, del 15 aprile 2004 dal Tribunale di Firenze, del 9 giugno 2004 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, del 27 maggio 2004 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara e del 18 novembre 2004 dal Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai numeri 690, 769, 831, 996 del registro ordinanze 2004 e al n. 231 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ai numeri 33, 41, 44 e 50, 1^a serie speciale, dell'anno 2004 e n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di intervento, di cui uno fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con le due ordinanze indicate in epigrafe, di analogo tenore, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali), nella parte in cui, al comma 2, lettera *a*), numero 1), ha sostituito il terzo comma dell'art. 90 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), stabilendo che «chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro».

Il giudice *a quo* premette di procedere nei confronti di persone imputate, nell'un caso (ordinanza r.o. n. 690 del 2004), del reato di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 61 del 2004; e, nell'altro caso (ordinanza r.o. n. 831 del 2004), del reato di cui all'art. 479 del codice penale, per avere, in qualità di pubblici ufficiali legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni, attestato falsamente l'avvenuta apposizione in loro presenza delle firme di alcuni sottoscrittori di liste di candidati ad elezioni comunali e l'avvenuta identificazione degli stessi a mezzo di documenti di identità (fatti commessi nell'aprile 2003). In entrambi i casi il pubblico ministero aveva formulato richiesta di emissione di decreto penale di condanna, eccependo tuttavia contestualmente l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 61 del 2004, per contrasto con il principio di eguaglianza.

Il rimettente osserva come la norma impugnata determini, in effetti, una evidente disparità di trattamento fra le falsità in autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste di candidati, soggette alla sola pena dell'ammenda, e le falsità «in atti fidefacienti suscettivi della medesima efficacia», punite invece come delitto e con pena detentiva dagli artt. 476 e 479 cod. pen. Tale sperequazione si rivelerebbe del tutto irragionevole: giacché se, per un verso, l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati costituisce indubbiamente atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 del codice civile, in quanto destinata a far prova, fino a querela di falso, di quanto in essa attestato; per un altro verso, dovrebbe con tutta evidenza escludersi che l'attinenza alla materia elettorale possa attenuare il disvalore della falsità.

Il rimettente richiama, in proposito, la sentenza n. 84 del 1997. Con essa questa Corte — nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 del d.P.R. n. 570 del 1960 — ha rimarcato come il differente trattamento sanzionatorio della sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidatura, a seconda che essa abbia luogo nell'ambito di elezioni amministrative o politiche, sarebbe stato difficilmente giustificabile ove fosse dipeso da una diversa valutazione in astratto della gravità dei comportamenti, di per sé identici, piuttosto che dalla particolare tecnica utilizzata dal legislatore nella redazione della norma incriminatrice

considerata. Il giudice *a quo* ricorda, ancora, come con la sentenza n. 403 del 1988 (*recte*: con l'ordinanza n. 433 del 1998) questa Corte abbia ritenuto ragionevole la diversa e più mite risposta sanzionatoria prefigurata dall'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) per l'indebita percezione di fondi dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), rispetto a quella prevista dall'art. 640-*bis* cod. pen. per la truffa in erogazioni pubbliche: e ciò sul rilievo che le due norme incriminatrici si porrebbero in rapporto di sussidiarietà e non di specialità, essendo la prima di esse volta a sanzionare condotte (quale il mero mendacio documentale) non punibili in base alla seconda.

Considerazioni simili non sarebbero tuttavia riproponibili nel caso in esame: giacché con la norma censurata il legislatore avrebbe effettuato esclusivamente una diversa valutazione in astratto della gravità del falso avente ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali e di candidati, rispetto a quello sanzionato, in termini generali, dagli artt. 476 e 479 cod. pen.

La questione sarebbe infine rilevante nei giudizi *a quibus*, dato che gli imputati — soggetti esclusivamente alla pena dell'ammenda in base alla nuova norma — nel caso in cui la stessa fosse dichiarata incostituzionale dovrebbero invece rispondere di un delitto.

1.2. — In entrambi i giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

La difesa erariale rileva come — alla stregua della giurisprudenza di questa Corte — il sindacato di costituzionalità in materia di proporzione e adeguatezza delle sanzioni penali, pur ammissibile, debba essere tuttavia contenuto entro limiti rigorosi. Una violazione, sotto tale profilo, dell'art. 3 Cost. sarebbe infatti ravvisabile solo quando siano previsti trattamenti sanzionatori significativamente differenziati di fattispecie per ogni aspetto analoghe; rimane, per contro, escluso che possano assumere rilievo, in detta direzione, considerazioni soggettive inerenti all'opportunità o all'utilità della singola scelta legislativa, quali quelle svolte dal rimettente.

Né, d'altro canto, sarebbe condivisibile l'assunto del giudice *a quo*, stando al quale tra la norma incriminatrice di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960 e quelle degli artt. 476 e 479 cod. pen. non sarebbe configurabile un rapporto di specialità: giacché, al contrario, la previsione punitiva in materia elettorale colpisce condotte totalmente corrispondenti ai richiamati paradigmi sanzionatori del codice penale, con il solo elemento specializzante rappresentato dalla particolare categoria di atti incisa dalla falsità. Trattandosi, quindi, di «condotte ad offensività non identica in rapporto di specialità», si dovrebbe riconoscere al legislatore piena autonomia nella scelta del rispettivo trattamento sanzionatorio: e ciò a prescindere dai possibili margini di opinabilità delle soluzioni concretamente adottate, in rapporto alla natura degli interessi coinvolti ed all'armonia del sistema.

2.1. — Una questione di legittimità costituzionale analoga è stata sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, il quale sottopone peraltro a scrutinio direttamente l'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 61 del 2004.

Il giudice *a quo* riferisce di essere chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di persona imputata del reato di cui al citato art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, per avere — quale consigliere provinciale addetto all'autenticazione delle firme apposte sulle liste di candidati — attestato falsamente, in occasione di una competizione elettorale, l'autenticità di una sottoscrizione e l'avvenuta apposizione della stessa in sua presenza (fatto commesso il 14 marzo 2000). In sede di discussione, il pubblico ministero — intendendo chiedere il rinvio a giudizio dell'imputato — aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 61 del 2004 per violazione dell'art. 3 Cost.

Dopo aver esposto le ragioni della non manifesta infondatezza della questione in termini pressoché identici a quelli delle precedenti ordinanze, il rimettente osserva come il quesito sia senz'altro rilevante nel giudizio *a quo*. Infatti, ove si dovesse fare applicazione della norma impugnata, il reato non soltanto verrebbe ad avere una fisionomia del tutto diversa, ma risulterebbe altresì prescritto: così da imporre la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per tale causa, ai sensi dell'art. 425 del codice di procedura penale, in luogo del rinvio a giudizio.

2.2. — Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, sulla base di considerazioni identiche a quelle svolte in rapporto alle precedenti ordinanze di rimessione.

3.1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha sollevato, su eccezione del pubblico ministero, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dell'art. 100, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 61 del 2004, nella parte in cui punisce con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro sia «chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati»; sia chi «forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati».

Il giudice *a quo* premette di essere investito del processo penale nei confronti di una pluralità di persone, alcune delle quali imputate del reato di cui all'art. 479 cod. pen., per aver falsamente attestato «l'avvenuta sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale [...] di numerosi elenchi di elettori per la presentazione dei candidati di un partito alle elezioni della Camera dei deputati»; altre anche, o soltanto, del reato di cui all'art. 100, secondo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957, per avere, «apponendo false firme di sottoscrittori, formato falsamente [...] liste di elettori di candidati» nelle predette elezioni.

Il rimettente rileva come entrambe le fattispecie criminose siano state incise dall'art. 1 della legge n. 61 del 2004, che, introducendo la norma «speciale» di cui al terzo comma dell'art. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957, ha previsto per le condotte contestate, in luogo dell'originaria pena della reclusione da uno a sei anni, quella dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. Per effetto di tale modifica — sopravvenuta alla commissione dei fatti, ma applicabile nel giudizio *a quo* ai sensi dell'art. 2, terzo comma, cod. pen., in quanto più favorevole al reo — i reati per cui si procede dovrebbero essere dichiarati prescritti, risultando interamente decorso il termine biennale stabilito dall'art. 157, primo comma, numero 6), cod. pen., con il massimo prolungamento consentito dall'art. 160, ultimo comma, cod. pen.

Ciò premesso, il giudice *a quo* esclude che — contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli imputati — la questione di costituzionalità debba ritenersi inammissibile, in quanto volta a provocare una pronuncia additiva *in malam partem* tramite il ripristino di una norma abrogata, o comunque a sollecitare un sindacato su scelte discrezionali del legislatore in tema di politica criminale. Con la legge n. 61 del 2004, infatti, il legislatore ha da un lato mantenuto, nel secondo comma dell'art. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957, l'originaria previsione sanzionatoria delle falsità documentali commesse nel corso delle operazioni elettorali; dall'altro lato ha introdotto, al terzo comma, una disposizione speciale che prevede una sanzione diversa e più lieve per alcune delle falsità già rientranti nella «norma generale» del citato secondo comma: norma, quest'ultima, a propria volta speciale rispetto alle disposizioni del codice penale in materia di falso documentale e personale. Di conseguenza, l'eventuale pronuncia di incostituzionalità si limiterebbe a decretare l'illegittimità della norma speciale, senza aggiungere alcuna norma né ripristinare norme abrogate, dato che le particolari condotte di falso ora contemplate dal terzo comma dell'art. 100 rimarrebbero punite dalle norme «generali» contenute nel secondo comma dello stesso articolo e nel codice penale. Al tempo stesso, poi, l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode in materia di politica criminale troverebbe pur sempre un limite nella manifesta irragionevolezza delle scelte operate, risultando anche in tale materia ineludibile il rispetto dei principi costituzionali, tra cui, *in primis*, quello stabilito dall'art. 3 Cost.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente evidenzia come la novella legislativa censurata abbia determinato una serie di incongruenze nel sistema sanzionatorio delle falsità in atti — sia all'interno della stessa categoria dei reati elettorali, sia nel confronto con la disciplina generale stabilita dal codice penale — facendo sì che condotte identiche o di pari gravità risultino irragionevolmente sottoposte a pene marcatamente sproporzionate.

Del tutto irragionevole sarebbe così, anzitutto, che la falsa formazione di liste di elettori o di candidati sia punita in modo assai più lieve rispetto alla falsa formazione o alterazione di qualunque altro atto concernente le operazioni elettorali, per la quale il secondo comma dell'art. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957 continua a comminare la pena della reclusione da uno a sei anni. La formazione di false liste di elettori o di candidati risulterebbe, difatti, gravemente lesiva dei diritti elettorali di ogni cittadino, incidendo sulla regolarità delle operazioni di voto

in modo persino maggiore rispetto alla falsificazione di altri atti (quale, ad esempio, una singola scheda o un singolo certificato elettorale), in quanto consente che partecipi alla competizione un partito o un candidato non presentato dal numero minimo di elettori prescritto dalla legge; col risultato di alterare l'esito dell'intera votazione.

Altrettanto irrazionale sarebbe, poi, che venga punito con una semplice ammenda chi forma falsamente le liste di candidati o di elettori, quando invece chi «sostituisce, sopprime o distrugge» qualunque atto relativo alle operazioni elettorali — ivi comprese le predette liste — resta tuttora soggetto alla severa pena detentiva comminata dal secondo comma dell'art. 100. Tanto la presentazione di false liste, quanto la soppressione o distruzione di quelle vere sarebbero infatti idonee a produrre il medesimo effetto, consistente nell'alterare le operazioni di voto, incidendo sulla partecipazione di partiti e candidati: o col permettere loro di concorrere illegittimamente (nel caso della falsificazione delle liste), ovvero con l'escluderli indebitamente (nel caso della distruzione di liste regolarmente formate).

Le medesime considerazioni varrebbero in rapporto alla disparità di trattamento riscontrabile tra chi forma falsamente le liste di elettori o di candidati e chi «fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti»: condotta, quest'ultima, compresa — anche in rapporto alle liste — nell'area applicativa della fattispecie delittuosa del secondo comma dell'art. 100. Risulterebbe evidente, anche in questo caso, l'identità del disvalore delle due condotte: dovendosi semmai ritenere più grave la condotta di chi pone in essere la falsificazione o partecipa ad essa, rispetto a quella di chi si limita a depositare la falsa lista da altri predisposta.

Un ulteriore profilo di irragionevolezza andrebbe rinvenuto nella previsione del terzo comma dell'art. 100, che assoggetta alla sola pena dell'ammenda chi commette «uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati». In relazione a condotte identiche del pubblico ufficiale, ma concernenti sottoscrizioni di altro tipo, la disciplina generale del codice penale (art. 479 cod. pen.) prevede, difatti, un trattamento sanzionatorio ben più grave; parimenti, la falsa attestazione della propria identità da parte dell'elettore — punita con la sola ammenda se effettuata in occasione della sottoscrizione di una lista — incorrerebbe nella pena detentiva prevista dagli artt. 494 o 495 cod. pen. ove abbia luogo in diverso contesto (ad esempio, ai fini della consegna di un certificato elettorale).

Considerato il rapporto di specialità che, per costante giurisprudenza, intercorre fra il reato di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957 ed i delitti di falso documentale contemplati dal codice penale, il divario evidenziato nella risposta punitiva non sarebbe in alcun modo giustificabile. Risulterebbe, infatti, del tutto irrazionale punire più gravemente un comportamento che può avere scarsa «rilevanza pubblica» (quale, ad esempio, la falsa autenticazione della firma apposta su un contratto privato o sulla domanda di partecipazione ad un concorso), rispetto ad altro comportamento (quale la falsa autenticazione di sottoscrizioni di liste) che — consentendo l'irregolare partecipazione di un candidato o di un partito alla competizione elettorale — ha «una rilevanza pubblica enorme, in quanto incide sul godimento di uno dei diritti fondamentali del cittadino, quello elettorale attivo e passivo, essenza stessa della vita democratica».

La previsione normativa dianzi riprodotta si porrebbe in contrasto anche con il principio di «chiarezza e tassatività» della norma penale, desumibile dall'art. 25 Cost., posto che il generico riferimento alla commissione di «uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale» sarebbe tale da abbracciare un'ampia gamma di condotte diverse, «non sufficientemente individuabili» per il tramite di detto rinvio. Al tempo stesso, col prevedere che in ogni caso si applichi un'identica pena (l'ammenda), la disposizione censurata opererebbe un irrazionale livellamento sanzionatorio di fattispecie eterogenee — ad esempio, la condotta di chi attesti falsamente al pubblico ufficiale la propria identità per sottoscrivere una lista di elettori e quella del pubblico ufficiale che attesti il falso nell'autenticazione della sottoscrizione — le quali, «nella loro forma ordinaria», risultano punite in modo significativamente difforme dal codice penale (artt. 495 e 479 cod. pen.).

L'illegittimità della norma censurata emergerebbe, infine, anche dal raffronto con il trattamento sanzionatorio — in questo caso «irragionevolmente simile» — previsto per la condotta, assai meno grave, di chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura: violazione, quest'ultima, che l'art. 106 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 1 della stessa legge n. 61 del 2004, punisce con l'ammenda da 200 euro a 1.000 euro, e dunque con pena solo di poco più lieve di quella comminata dalla norma impugnata per un fatto di ben più accentuato disvalore.

3.2. — Nel giudizio di costituzionalità è tardivamente intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

4.1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera a), secondo capoverso, della legge n. 61 del 2004, nella parte in cui — sostituendo il terzo comma dell'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960 — stabilisce che «chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro».

Il giudice *a quo* riferisce di procedere nei confronti di due persone imputate dei reati di cui agli artt. 485 e 479 cod. pen. e all'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, in relazione a falsità commesse nelle rispettive qualità di presentatore delle «liste elettorali» di un partito politico, e di pubblico ufficiale addetto all'autenticazione delle firme dei candidati alla carica di consigliere circoscrizionale del IV Municipio del comune di Roma: falsità consistite, in specie, nell'apposizione di false firme di accettazione delle candidature; nella falsa attestazione dell'avvenuta identificazione dei candidati e dell'autenticità della firma da questi apposta; e, di conseguenza, nella falsa formazione della lista dei candidati del partito in questione (fatti tutti commessi in epoca antecedente e prossima al 14 aprile 2001). Il rimettente riferisce, altresì, che all'«udienza di costituzione delle parti», il difensore di uno degli imputati aveva chiesto che venisse dichiarata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione per prescrizione dei reati contestati al proprio assistito, alla luce della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 61 del 2004.

Ciò premesso, il rimettente ritiene di dover fare applicazione della norma censurata in rapporto alle imputazioni relative ai reati di cui agli artt. 479 cod. pen. e 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, posto che i fatti contestati a tal titolo — concernenti la falsità ideologica nell'autenticazione di sottoscrizioni e la falsa formazione di una lista di candidati — rientrerebbero certamente nella previsione del terzo comma del citato art. 90, come novellato dall'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 61 del 2004, sopravvenuta alla commissione dei fatti stessi ed implicante una risposta punitiva largamente più mite.

La rilevanza della questione resterebbe tuttavia limitata al solo reato di falsa autenticazione di sottoscrizioni delle liste di candidati, in quanto per il reato di falsa formazione delle medesime liste l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma modificatrice non inciderebbe sull'esito del giudizio, dovendosi comunque dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. La fattispecie della falsa formazione di liste di candidati era infatti già punita dal testo originario del secondo comma dell'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960: con la conseguenza che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata, facendo «rivivere» la vecchia norma, renderebbe applicabile al reato in questione il termine biennale di prescrizione stabilito dall'art. 100 del medesimo decreto in relazione a tutti i reati in esso contemplati. Al contrario, la falsa autenticazione delle sottoscrizioni delle liste di candidati, espressamente prevista nella nuova norma, non era menzionata nella vecchia, e doveva quindi ritenersi punibile in base alla norma generale sul falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico, di cui all'art. 479 cod. pen.: cosicché, rimossa la disposizione denunciata, la fattispecie in parola tornerebbe ad essere regolata dalla norma del codice; con conseguente inapplicabilità del termine prescrizionale più breve.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente assume che la previsione della sola pena dell'ammenda, per la falsa autenticazione delle sottoscrizioni di liste di candidati, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost; si determinerebbe, infatti, un trattamento sanzionatorio nettamente differenziato di condotte pienamente «sovrapponibili tra loro», posto che la falsità in autenticazione di firme da parte del pubblico ufficiale integra, negli altri casi, il delitto di cui al citato art. 479 cod. pen., punito con la reclusione da uno a sei anni. Siffatto salto nella risposta punitiva risulterebbe ancor più irragionevole, ove si consideri che il falso incidente sul procedimento di formazione delle liste coinvolge un ambito direttamente presidiato da precetti costituzionali, quale quello relativo al diritto di voto (art. 48 Cost.). Il libero esercizio di tale diritto verrebbe infatti compromesso dalla indicazione di falsi candidati, a favore dei quali il cittadino potrebbe esprimere il proprio voto, che risulterebbe così inutilmente dato: circostanza, questa, che avrebbe dovuto suggerire, non già un affievolimento, ma semmai un inasprimento del trattamento sanzionatorio, proporzionale alla pregnanza costituzionale degli interessi lesi.

Sotto tale profilo, risulterebbe contraddetto anche il fine rieducativo assegnato alla pena dall'art. 27, terzo comma, Cost., giacché — prevedendo una reazione punitiva diversificata in rapporto alla condotta di falso che

incida su competizioni elettorali e, al tempo stesso, assolutamente sproporzionata per difetto ai valori da essa pregiudicati — la norma impugnata farebbe sì che il condannato percepisca del trattamento sanzionatorio «solo la minima portata afflittiva, senza essere messo in grado di comprendere appieno il reale, rilevante disvalore della sua condotta».

4.2. — Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata sulla base di considerazioni identiche a quelle svolte in rapporto alle ordinanze di rimessione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara.

Considerato in diritto

1.1. — Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ed il giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale dubitano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61, nella parte in cui, al comma 2, lettera *a*), numero 1), ha sostituito il terzo comma dell'art. 90 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

I giudici rimettenti impugnano il primo la norma sostituita, e il secondo la norma sostituita. Essi assumono che — col sottoporre alla sola pena dell'ammenda le falsità in autenticazioni delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati — la disposizione censurata avrebbe generato una evidente disparità fra il trattamento sanzionatorio delle predette falsità e quello, ben più energico, stabilito dagli artt. 476 e 479 del codice penale, per il falso in atti fidejacenti della medesima efficacia: disparità da ritenere del tutto irragionevole, non potendo ipotizzarsi che l'incidenza sulla materia elettorale attenui il disvalore del falso.

1.2. — Analoghe censure muove all'art. 1, comma 2, lettera *a*), numero 1), della legge n. 61 del 2004 il Tribunale di Roma. Esso rimarca come l'attitudine del falso in liste di candidati a compromettere in modo diretto valori costituzionalmente garantiti — quale, *in primis*, la libertà del diritto di voto (art. 48 Cost.) — avrebbe dovuto suggerire non già un'attenuazione, ma semmai un irrigidimento della risposta punitiva prefigurata in via generale dall'art. 479 cod. pen. per la falsità in autenticazione di firme.

Sotto tale profilo, il rimettente ritiene quindi leso anche il principio della finalità rieducativa della pena, sancito dall'art. 27, terzo comma, Cost., sul rilievo che la previsione di una sanzione affievolita e non proporzionata, per difetto, alle capacità di offesa del fatto incriminato, impedirebbe al condannato di percepirne in modo adeguato il disvalore.

1.3. — Il Tribunale di Firenze sottopone a sua volta a scrutinio di costituzionalità l'art. 100, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 61 del 2004, sostenendone la contrarietà agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui punisce con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro sia «chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati»; sia chi «forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati».

Il rimettente rimarca preliminarmente — in punto di ammissibilità della questione — come il quesito non sia volto a provocare né una pronuncia additiva *in malam partem*, tramite il ripristino di una norma abrogata; né un sindacato su scelte discrezionali del legislatore, in tema di politica criminale. L'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale si limiterebbe difatti a rimuovere la norma denunciata: con l'effetto di ricondurre le condotte, attualmente incriminate dal terzo comma del citato art. 100, nella sfera applicativa delle più ampie previsioni punitive racchiuse nel secondo comma dello stesso articolo e nelle norme del codice penale in tema di falso.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* rileva come la norma censurata determini una serie di incongruenze nel sistema sanzionatorio delle falsità in atti — sia all'interno della categoria dei reati elettorali; sia in rapporto alla disciplina generale del codice penale — facendo sì che condotte identiche o di pari gravità vadano incontro a risposte punitive irragionevolmente diversificate.

Priva di razionale giustificazione sarebbe segnatamente, sul primo versante, l'assai più blanda reazione sanzionatoria alla falsa formazione di liste di elettori o di candidati, prevista dal terzo comma dell'art. 100, rispetto a quella (reclusione da uno a sei anni) stabilita dal secondo comma dello stesso articolo per la falsa formazione o alterazione di qualunque altro atto concernente le operazioni elettorali, nonché per la sostituzione, soppressione o distruzione degli atti in questione o l'uso di atti falsificati, alterati o sostituiti: fattispecie, queste ultime, che potrebbero peraltro avere ad oggetto le stesse liste di elettori o di candidati.

Altrettanto irragionevole, sul secondo versante, risulterebbe la sottoposizione alla sola pena dell'ammenda di un comportamento idoneo ad incidere sul fondamentale diritto elettorale dei cittadini — quale la falsità in autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati — quando invece la falsa autenticazione di tutte le altre sottoscrizioni, ancorché attinenti ad atti di «scarsa rilevanza pubblica», risulta soggetta all'assai più severo regime punitivo dell'art. 479 cod. pen.

Sempre in rapporto alle autenticazioni delle firme, d'altro canto, la tecnica utilizzata dal legislatore nella descrizione della fattispecie incriminata — consistente nel generico rinvio ai reati previsti da due interi capi del codice penale — sarebbe lesiva del principio di «chiarezza e tassatività» della norma penale, desumibile dall'art. 25 Cost., non consentendo di individuare con sufficiente certezza le condotte penalmente represses. Mentre, poi, il conseguente livellamento *quoad poenam* — con la previsione dell'identica pena dell'ammenda — di fattispecie, quali quelle comprese nelle predette partizioni del codice penale, ordinariamente punite con pene significativamente diversificate, si risolverebbe in un ulteriore *vulnus* del principio di ragionevolezza.

La compromissione di quest'ultimo emergerebbe, infine, anche dal raffronto con il trattamento sanzionatorio — questa volta irrazionalmente simile — stabilito dall'art. 106 del d.P.R. n. 361 del 1957, nel testo modificato dallo stesso art. 1 della legge n. 61 del 2004, per una condotta di disvalore assai più tenue, quale la sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidatura.

2. — Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

3. — In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio relativo all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze r.o. n. 769 del 2004, in quanto effettuato oltre il prescritto termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'ordinanza di rimessione.

4. — La questione sollevata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara è manifestamente inammissibile.

Il giudice *a quo* — in sede di udienza preliminare — non è chiamato a determinare la pena in concreto, potendo esclusivamente prosciogliere o rinviare a giudizio: con conseguente ininfluenza, *ex se*, del trattamento sanzionatorio previsto per il reato per cui si procede rispetto alla sua decisione (sentenza n. 295 del 2002 e ordinanza n. 156 del 2000). Egli motiva, infatti, la rilevanza della questione con la considerazione che la nuova qualificazione contravvenzionale impressa alla fattispecie criminosa dalla norma impugnata — applicabile ai sensi dell'art. 2, terzo comma, cod. pen., quale norma sopravvenuta più favorevole al reo — farebbe sì che il reato risulti prescritto: imponendo di conseguenza la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per tale causa, *ex art. 425 cod. proc. pen.*, anziché il rinvio a giudizio.

Tuttavia, il rimettente omette di prendere in esame la disposizione dell'art. 100, secondo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, che prevedeva (e continua a prevedere, anche dopo la legge n. 61 del 2004) per tutti i reati contemplati dallo stesso testo unico — compreso quello di cui all'art. 90, contestato all'imputato nel giudizio *a quo* — un termine di prescrizione biennale, identico per durata a quello stabilito per le contravvenzioni punite con la sola ammenda dall'art. 157, primo comma, numero 6), cod. pen. (nel testo vigente alla data dell'ordinanza di rimessione, anteriore alla sostituzione operata dall'art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251).

Tale profilo di omessa ponderazione del quadro normativo, incidendo sull'adeguatezza della motivazione sulla rilevanza, implica dunque la manifesta inammissibilità della questione.

5. — Del pari manifestamente inammissibile è la questione sollevata dal Tribunale di Roma.

Il giudice rimettente, che procede in sede dibattimentale per vari reati, ritiene rilevante la questione unicamente in rapporto alle falsità in autenticazione delle firme delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, relativamente alle quali è stato contestato agli imputati il reato di falso ideologico in atto pubblico, di cui

all'art. 479 cod. pen.: e ciò sull'assunto che l'eventuale accoglimento della questione consentirebbe di evitare la prescrizione del reato. Alla falsa autenticazione di sottoscrizioni non sarebbe infatti applicabile — secondo il giudice *a quo* — il termine prescrizione breve di due anni stabilito dall'art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960, trattandosi di condotta non espressamente contemplata dal testo originario dell'art. 90, secondo comma, del citato decreto, né riconducibile all'ipotesi, già ivi prevista, della falsa formazione di liste di elettori o di candidati; quest'ultimo convincimento risulterebbe confortato anche dall'odierno testo del terzo comma dell'art. 90, il quale configura la falsa autenticazione delle firme e la falsa formazione delle liste come condotte fra loro alternative, secondo quanto emerge dall'impiego della disgiuntiva «ovvero». Di qui la conclusione che — una volta rimossa la norma impugnata — la falsa autenticazione delle firme ricadrebbe nel paradigma punitivo generale del falso ideologico in atto pubblico, *ex art. 479 cod. pen.*, contestato nella specie: con conseguente applicabilità del ben più lungo termine di prescrizione ordinario.

Tuttavia, il giudice *a quo* omette di dar conto, anche solo al fine di contestare la validità degli argomenti addotti a suo supporto, del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità — ribadito anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 61 del 2004 — in forza del quale la fattispecie della falsa formazione di liste di candidati, già contemplata dal secondo comma dell'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, abbracciava, a dispetto dell'assenza in essa di espliciti riferimenti al falso ideologico, anche l'ipotesi della falsa autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione di dette liste: con l'effetto di rendere inapplicabile a quest'ultima falsità, in base al principio di specialità (art. 15 cod. pen.), la norma incriminatrice del codice penale. Tale asserto risultava fondato, in specie, sulla considerazione che le autentiche delle firme non servono soltanto ad attribuire all'atto una maggiore efficacia probatoria, ma costituiscono l'elemento per attribuire giuridica esistenza alle dichiarazioni cui accedono: con la conseguenza che il falso — materiale o ideologico — su tale genere di autentiche incide sulla funzione dell'atto stesso; e viola lo speciale interesse al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, sotteso alla previsione punitiva *de qua*.

Deve registrarsi pertanto, anche in questo caso, un difetto di adeguatezza della motivazione sulla rilevanza, tale da rendere il quesito manifestamente inammissibile.

6. — Comune alle residue ordinanze di rimessione è il distinto problema di ammissibilità — che solo il Tribunale di Firenze si pone e ritiene superabile — connesso al *petitum*, posto che i rimettenti invocano una modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio delle fattispecie criminose considerate.

6.1. — Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, all'adozione di pronunce *in malam partem* in materia penale osta non già una ragione meramente processuale — di irrilevanza, nel senso che l'eventuale decisione di accoglimento non potrebbe trovare comunque applicazione nel giudizio *a quo* — ma una ragione sostanziale, intimamente connessa al principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» (*ex plurimis*, tra le ultime, sentenze n. 161 del 2004 e n. 49 del 2002, n. 508 del 2000; ordinanze n. 187 del 2005, n. 580 del 2000 e n. 392 del 1998; con particolare riguardo alla materia elettorale, ordinanza n. 132 del 1995). Rimettendo al legislatore — e segnatamente al «soggetto-Parlamento», in quanto rappresentativo dell'intera collettività nazionale (sentenza n. 487 del 1989) — la riserva sulla scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, detto principio impedisce alla Corte sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti; sia di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità (e così, ad esempio, sulla disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi: *ex plurimis*, ordinanze n. 317 del 2000 e n. 337 del 1999).

Questa Corte ha peraltro chiarito che il principio di legalità non preclude lo scrutinio di costituzionalità, anche *in malam partem*, delle c.d. norme penali di favore: ossia delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni. Di tale orientamento — che trova la sua prima compiuta enunciazione nella sentenza n. 148 del 1983 — questa Corte ha fatto ripetute applicazioni (sentenze n. 167 e n. 194 del 1993; n. 124 del 1990; n. 826 del 1988), anche in rapporto a questioni di costituzionalità omologhe a quelle oggi in esame, dirette a conseguire una modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio di determinate figure di reato (sentenza n. 25 del 1994; v., altresì, le ordinanze n. 95 del 2004 e n. 433 del 1998, con le quali la Corte ha scrutinato direttamente nel merito questioni di tal fatta). Esso si connette all'ineludibile esigenza di evitare la creazione di «zone franche» dell'ordinamento (così la sentenza n. 148 del 1983), sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali il legislatore potrebbe di fatto operare svincolato da ogni regola, stante l'assenza d'uno strumento che permetta alla Corte di

riaffermare il primato della Costituzione sulla legislazione ordinaria. Qualora alla preclusione dello scrutinio di costituzionalità *in malam partem* fosse attribuito carattere assoluto, si determinerebbe, in effetti, una situazione palesemente incongrua: venendosi a riconoscere, in sostanza, che il legislatore è tenuto a rispettare i precetti costituzionali se effettua scelte di aggravamento del trattamento penale, mentre può violarli senza conseguenze, quando dalle sue opzioni derivi un trattamento più favorevole.

In accordo con l'esigenza ora evidenziata, va osservato che il principio di legalità impedisce certamente alla Corte di configurare nuove norme penali; ma non le preclude decisioni ablativo di norme che sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo (sentenza n. 148 del 1983): e ciò a prescindere dall'istituto o dal mezzo tecnico tramite il quale tale trattamento si realizza (previsione di una scriminante, di una causa di non punibilità, di una causa di estinzione del reato o della pena, di una circostanza attenuante o di una figura autonoma di reato punita in modo più mite). In simili frangenti, difatti, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva: l'effetto *in malam partem* non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. Tale riespansione costituisce una reazione naturale dell'ordinamento — conseguente alla sua unitarietà — alla scomparsa della norma incostituzionale: reazione che si verificherebbe in ugual modo anche qualora la fattispecie derogatoria rimossa fosse più grave; nel qual caso a riespandersi sarebbe la norma penale generale meno grave, senza che in siffatto fenomeno possa ravvisarsi alcun intervento creativo o additivo della Corte in materia punitiva.

Con riguardo ai criteri di identificazione delle norme penali di favore, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come occorra distinguere fra le previsioni normative che «delimitano» l'area di intervento di una norma incriminatrice, concorrendo alla definizione della fattispecie di reato; e quelle che invece «sottraggono» una certa classe di soggetti o di condotte all'ambito di applicazione di altra norma, maggiormente comprensiva. Solo a queste ultime si attaglia, in effetti — ove l'anzidetta sottrazione si risolva nella configurazione di un trattamento privilegiato — la qualificazione di norme penali di favore; non invece alle prime, le quali si traducono in dati normativi espressivi di «una valutazione legislativa in termini di «meritevolezza» ovvero di «bisogno» di pena, idonea a caratterizzare una precisa scelta politico-criminale»: scelta cui la Corte non potrebbe sovrapporre — «senza esorbitare dai propri compiti ed invadere il campo riservato dall'art. 25, secondo comma, Cost. al legislatore» — «una diversa strategia di criminalizzazione volta ad ampliare», tramite ablazione degli elementi stessi, «l'area di operatività della sanzione» (sentenza n. 161 del 2004).

Inoltre, la nozione di norma penale di favore è la risultante di un giudizio di relazione fra due o più norme compresenti nell'ordinamento in un dato momento: rimanendo escluso che detta qualificazione possa esser fatta discendere dal raffronto tra una norma vigente ed una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell'area di rilevanza penale o di mitigazione della risposta punitiva. In tal caso, difatti, la richiesta di sindacato *in malam partem* mirerebbe non già a far riespandere la portata di una norma tuttora presente nell'ordinamento, quanto piuttosto a ripristinare la norma abrogata, espressiva di scelte di criminalizzazione non più attuali: operazione, questa, senz'altro preclusa alla Corte, in quanto chiaramente invasiva del monopolio del legislatore su dette scelte (sentenze n. 330 del 1996 e n. 108 del 1981; ordinanza n. 175 del 2001).

6.2. — Sulla base di tali premesse, la natura di norme penali di favore delle disposizioni oggi impugnate risulta palese.

Al riguardo, va rilevato come — con gli originari secondo e terzo comma degli artt. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957 e 90 del d.P.R. n. 570 del 1960 — il legislatore avesse delineato, entro il *corpus* dei reati elettorali, due parallele figure delittuose di falso documentale, vevoli, rispettivamente, in rapporto alle elezioni politiche e alle elezioni amministrative. Le disposizioni del d.P.R. n. 361 del 1957 — relative alle elezioni della Camera dei deputati — risultano infatti estese alle elezioni del Senato e dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo dagli artt. 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; mentre quelle del d.P.R. n. 570 del 1960 — concernenti le elezioni comunali — risultano applicabili anche alle elezioni regionali e provinciali, in forza degli artt. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Si trattava di figure criminose dalla struttura alquanto eterogenea, le quali accorpavano, allineandole sul piano della risposta punitiva edittale — attestata su livelli di significativa severità (reclusione da uno a sei anni nell'art. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957; reclusione da due a cinque anni, oltre la multa, nell'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, cui si sostituiva, in entrambi i casi, la reclusione da due a otto anni, oltre la multa, nel caso di fatto commesso da appartenente all'ufficio elettorale) — plurime ipotesi di falso, che nell'ambito del codice penale formano invece oggetto di considerazione autonoma e diversificata. E ciò in rapporto tanto al soggetto attivo del reato (che poteva identificarsi in «chiunque», e dunque sia in un pubblico ufficiale che in un privato); quanto alla condotta (comprensiva, oltre che della falsificazione e dell'alterazione, anche del falso per soppressione e dell'uso di atto falso); quanto, infine, all'oggetto materiale (dato che il riferimento alle «liste di elettori o di candidati», alle «schede» — espressamente menzionate peraltro, in origine, nel solo art. 100 — e agli «altri atti [...] destinati alle operazioni elettorali», era suscettibile di abbracciare tanto atti pubblici che scritture private).

La giurisprudenza di legittimità appariva costante nel ritenere che le norme incriminatrici in questione — stante la specificità del loro oggetto sia giuridico che materiale — si ponessero in rapporto di specialità rispetto alle corrispondenti previsioni punitive del codice penale: escludendo di conseguenza l'applicabilità di queste ultime, nel caso di convergenza su un medesimo episodio. La giurisprudenza di legittimità — secondo quanto già dianzi ricordato ad altro fine — era inoltre orientata a ritenere che l'ipotesi della falsa formazione di liste di elettori o di candidati, contemplata dalle norme stesse, valesse a qualificare penalmente anche la falsa autenticazione delle sottoscrizioni richieste dalla legge ai fini della presentazione delle candidature o delle liste di candidati; e ciò in accordo con la rimarcata ampia comprensività che, nel disegno legislativo, caratterizzava, all'interno del settore elettorale, le figure criminose in parola.

L'assetto ora descritto è stato modificato dalla legge 2 marzo 2004, n. 61, la quale — nel sostituire le previsioni punitive *de quibus* — ha provveduto anzitutto a renderle pienamente omogenee, tanto sul piano della descrizione delle condotte incriminate, che su quello della risposta sanzionatoria. Il fondamentale elemento di novità consiste, peraltro, nell'avvenuta estrapolazione dal corpo delle originarie figure delittuose — per il resto riproposte — dei falsi concernenti le liste di elettori e di candidati, al fine di riservare loro un distinto e assai più mite trattamento sanzionatorio, configurandoli come contravvenzioni punite con la sola ammenda. Al tempo stesso, nella cornice delle fattispecie contravvenzionali di nuovo conio, all'ipotesi della «falsa formazione» delle predette liste, già espressamente contemplata dalle norme novellate, viene affiancata — in termini alternativi («ovvero»); e con peculiare tecnica di descrizione della condotta incriminata (consistente nel rinvio in blocco ai capi del codice penale concernenti le falsità in atti e personali) — quella della falsità relativa all'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste medesime, in precedenza non menzionata e che solo in via interpretativa era ritenuta ricompresa nella prima.

In conseguenza di tali operazioni, il secondo comma dei citati artt. 100 e 90 continua quindi a prevedere come delitto, punito con la pena della reclusione da uno a sei anni — con aumento della stessa da due ad otto anni e con l'aggiunta della multa da 1.000 a 2.000 euro, nel caso di fatto commesso da persona appartenente all'ufficio elettorale — sia la falsa formazione, in tutto o in parte, e l'alterazione di schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali; sia la sostituzione, soppressione o distruzione, totale o parziale, dei medesimi atti; sia ancora l'uso, effettuato «scientemente», di atti falsificati, alterati o sostituiti, anche senza concorso nella commissione del fatto. Per contro, il terzo comma dei citati articoli punisce, con la sola pena dell'ammenda da 500 a 2.000 euro, sia «chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati»; sia chi «forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati».

Tanto premesso, la fattispecie della falsa formazione di liste di elettori o di candidati si pone all'evidenza in rapporto di specialità rispetto al falso elettorale delineato dall'attuale secondo comma degli artt. 100 e 90, dato che le predette liste rappresentano una *species* del *genus* degli «atti destinati alle operazioni elettorali», ivi menzionati: ciò emerge inequivocamente, del resto, dall'impiego, nella precedente formulazione dell'art. 90, dell'aggettivo «altri» immediatamente dopo il riferimento alle liste di elettori o di candidati («forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti destinati dal presente testo unico alle operazioni elettorali»). Analogamente, le falsità contravvenzionali relative all'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati costituiscono ipotesi speciali o rispetto al falso elettorale previsto dal secondo comma degli artt. 100 e 90

citati (nei limiti in cui le si ritenga riconducibili al paradigma della falsa formazione di «atti destinati alle operazioni elettorali»); ovvero, e comunque, rispetto alle fattispecie del codice penale richiamate ai fini della descrizione della condotta, da cui le prime si distinguono unicamente per la specificità dell'oggetto materiale.

Ne deriva che le disposizioni di cui all'attuale terzo comma degli artt. 100 e 90 presentano senz'altro il connotato tipico delle norme penali di favore. Per il tramite dell'applicazione del principio di specialità, di cui all'art. 15 cod. pen., dette disposizioni sottraggono, infatti, dall'ambito applicativo di norme più ampie, compresenti nell'ordinamento, talune fattispecie, allo scopo e con l'effetto di riservare loro un trattamento sanzionatorio (sensibilmente) più mite di quello altrimenti stabilito da tali norme.

6.3. — Le pronunce di questa Corte che hanno riconosciuto l'ammissibilità del sindacato di costituzionalità sulle norme penali di favore si sono fatte carico — una volta superato il profilo di ordine sostanziale — anche del profilo di ordine processuale, connesso alla necessità di verificare l'incidenza della eventuale decisione di accoglimento nel giudizio *a quo*.

Il problema è stato affrontato avendo riguardo, in particolare, all'ipotesi in cui il fatto oggetto di giudizio fosse stato commesso sotto l'impero della norma penale di favore; evenienza, questa, che evoca uno dei fondamentali principi di garanzia in materia penale, direttamente sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.: quello di irretroattività della norma penale sfavorevole.

Ferma restando l'assoluta intangibilità del principio in forza del quale nessun soggetto potrebbe essere condannato, o condannato a pena più severa, per un fatto che, nel momento in cui è stato commesso, non costituiva per legge reato, o costituiva un reato meno grave (sentenza n. 161 del 2004), la Corte ha osservato che anche le pronunce concernenti la legittimità delle norme penali di favore potrebbero comunque influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, sotto un triplice profilo. In primo luogo, incidendo sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sui dispositivi delle sentenze penali, i quali dovrebbero impernarsi sul primo comma dell'art. 2 cod. pen., anziché sulla disposizione annullata. In secondo luogo, perché anche le norme penali di favore fanno parte del sistema, e lo stabilire in qual modo il sistema potrebbe reagire al loro annullamento è problema che i singoli giudici debbono affrontare caso per caso. In terzo luogo e da ultimo, perché non può escludersi che il giudizio della Corte sulla norma penale di favore si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei sensi di cui in motivazione) o con una pronuncia correttiva delle premesse esegetiche su cui si fonda l'ordinanza di remissione: donde una serie di decisioni suscettibili di influire sugli esiti del giudizio penale pendente (sentenze n. 25 del 1994; n. 167 e n. 194 del 1993; n. 124 del 1990; 148 del 1983).

6.4. — Nei casi oggetto delle odierne ordinanze di remissione si discute, tuttavia, esclusivamente di fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma penale di favore (*ergo*, quando il fatto era più severamente punito): onde il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole non viene affatto in rilievo. Viene in considerazione, piuttosto, il distinto principio di retroattività della norma penale più mite: principio che — riconosciuto in strumenti internazionali (art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; v. anche art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000, qui richiamata ancorché tuttora priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei: sentenza n. 135 del 2002) — trova espressione nell'ordinamento interno, a livello di legge ordinaria, nell'art. 2, secondo comma e seguenti, cod. pen.

In un simile frangente, peraltro, la conclusione dell'ammissibilità della questione si impone *a fortiori*, e per una ragione più radicale di quelle dianzi ricordate, riferentisi all'ipotesi di fatto commesso sotto la vigenza della legge più favorevole.

Infatti, il principio di retroattività della *lex mitior* ha una valenza ben diversa, rispetto al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole. Quest'ultimo si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell'esigenza della «calcolabilità» delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale. Avuto riguardo anche al fondamentale principio di colpevolezza ed alla funzione preventiva della pena, desumibili dall'art. 27 Cost., ognuno dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi liberamente o meno alla legge penale, conoscendo in anticipo — sulla base dell'affidamento nell'ordinamento legale in vigore al momento del fatto — quali conseguenze afflittive potranno scaturire dalla propria decisione (al riguardo, v. sentenza n. 364

del 1988): aspettativa che sarebbe, per contro, manifestamente frustrata qualora il legislatore potesse sottoporre a sanzione criminale un fatto che all'epoca della sua commissione non costituiva reato, o era punito meno severamente.

In questa prospettiva, è dunque incontrovertibile che il principio *de quo* trovi diretto riconoscimento nell'art. 25, secondo comma, Cost. in tutte le sue espressioni: e, cioè, non soltanto con riferimento all'ipotesi della nuova incriminazione, sulla quale pure la formula costituzionale risulta all'apparenza calibrata; ma anche con riferimento a quella della modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio di un fatto già in precedenza penalmente represso. In questi termini, il principio in parola si connota, altresì, come valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali. La circostanza che una determinata norma, di rilievo penalistico, sia contraria a Costituzione, non può comunque comportare — come conseguenza della sua rimozione da parte della Corte — l'assoggettamento a pena, o a pena più severa, di un fatto che all'epoca della sua commissione risultava, in base alla norma rimossa, penalmente lecito o soggetto a pena più mite: derivandone, per tale aspetto, un limite al principio della privazione di efficacia della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, enunciato dall'art. 136, primo comma, Cost. e dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) (sentenza n. 148 del 1983).

Invece, il principio di retroattività della norma più favorevole non ha alcun collegamento con la libertà di autodeterminazione individuale, per l'ovvia ragione che, nel caso considerato, la *lex mitior* sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo. In quest'ottica, la Corte ha quindi costantemente escluso che il principio di retroattività *in mitius* trovi copertura nell'art. 25, secondo comma, Cost. (*ex plurimis*, sentenze n. 80 del 1995, n. 6 del 1978 e n. 164 del 1974; ordinanza n. 330 del 1995). Ciò non significa, tuttavia, che esso sia privo di un fondamento costituzionale: tale fondamento va individuato, invece, nel principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'*abolitio criminis* o la modifica mitigatrice.

Va, tuttavia, precisato che i fatti commessi prima e dopo l'entrata in vigore della norma penale favorevole sono identici nella loro materialità, ma non sul piano della «rimproverabilità». Altro, infatti, è il porre in essere una condotta che in quel momento è penalmente lecita o punita in modo mite; altro è porre in essere la stessa condotta in contrasto con la norma che in quel momento la vieta o la punisce in modo più severo. Il principio della retroattività *in mitius* è legato, dunque, ad una concezione oggettivistica del diritto penale, che emerge dal complessivo tessuto dei precetti costituzionali: a fronte di essa, la sanzione criminale rappresenta non già la risposta alla mera disobbedienza o infedeltà alla legge, in quanto sintomatica di inclinazioni antisociali del soggetto; quanto piuttosto la reazione alla commissione di fatti offensivi di interessi che il legislatore, interprete della coscienza sociale, reputa oggettivamente meritevoli di essere salvaguardati da determinate forme di aggressione col presidio della pena. Se la valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto muta — nel senso di ritenere che quel presidio non sia più necessario od opportuno; o che sia sufficiente un presidio meno energico — tale mutamento deve quindi riverberarsi a vantaggio anche di coloro che abbiano posto in essere il fatto in un momento anteriore.

Il collegamento del principio della retroattività *in mitius* al principio di eguaglianza ne segna, peraltro, anche il limite: nel senso che, a differenza del principio della irretroattività della norma penale sfavorevole — assolutamente inderogabile — detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (sentenze n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995).

Ma soprattutto, per quanto interessa nella specie, è giocoforza ritenere che il principio di retroattività della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. Il nuovo apprezzamento del disvalore del fatto, successivamente operato dal legislatore, può giustificare — in chiave di tutela del principio di eguaglianza — l'estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a chi ha commesso il fatto violando scientemente la norma penale più severa, solo a condizione che quella nuova valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione. La *lex mitior* deve risultare, in altre parole, validamente emanata: non soltanto sul piano formale della regolarità del procedimento dell'atto legislativo che l'ha introdotta e, in generale, della disciplina delle fonti (v., con riferimento alla mancata conversione di un decreto-legge, sentenza n. 51 del 1985); ma anche sul piano sostanziale del rispetto dei valori espressi dalle norme costituzionali. Altrimenti, non v'è ragione per derogare alla regola sancita dai citati art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente illegittima — rimasta in vigore, in ipotesi, anche per un solo giorno — determini, para-

dossalmente, l'impunità o l'abbattimento della risposta punitiva, non soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma con riferimento a tutti i fatti pregressi, posti in essere nel vigore dell'incriminazione o dell'incriminazione più severa.

7. — Nel merito, con riferimento alla denuncia di violazione dell'art. 3 Cost., le questioni sono fondate.

7.1. — Per costante giurisprudenza di questa Corte, la configurazione delle ipotesi criminose e la determinazione delle sanzioni per ciascuna di esse rientrano nella discrezionalità del legislatore. Gli apprezzamenti in ordine alla «meritevolezza» ed al «bisogno di pena» — dunque sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa — sono infatti, per loro natura, tipicamente politici: con la conseguenza che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile solo ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (*ex plurimis*, tra le ultime, sentenze n. 144 del 2005 e n. 364 del 2004; ordinanze n. 109, n. 139, n. 212 del 2004; n. 177, n. 206 e n. 234 del 2003), come avviene allorché la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (con riguardo alla materia elettorale, sentenza n. 287 del 2001).

Tale ipotesi ricorre nel caso in esame.

Con riferimento alla prima delle due fattispecie in cui si articolano le disposizioni censurate — quella concernente le falsità relative all'«autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati» — si coglie una palese dissimmetria fra il trattamento sanzionatorio riservato a dette falsità e quello previsto, in termini generali, dalle norme del codice penale in tema di falso, richiamate a fini di descrizione delle condotte incriminate. Così, con riguardo alla falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale chiamato ad autenticare le firme in questione — ma il rilievo vale, *mutatis mutandis*, in rapporto ad ognuna delle altre ipotesi di falso riferibili a tale autentica (quale, ad esempio, la falsità materiale commessa dal privato, di cui all'art. 482 cod. pen.) — le disposizioni impugnate vengono a sottoporre alla pena della sola ammenda da 500 a 2.000 euro — comminatoria che rende il reato suscettibile di oblazione c.d. obbligatoria, mediante pagamento della somma di 666 euro (art. 162 cod. pen.) — un fatto riconducibile, nella generalità dei casi, al paradigma punitivo del delitto di falsità ideologica di pubblico ufficiale in atto pubblico, represso dall'art. 479 cod. pen. con la reclusione da uno a sei anni (salvo il possibile aumento previsto dall'art. 476, secondo comma, cod. pen., in rapporto al falso in atti c.d. fidefacienti).

L'opzione per il modulo della contravvenzione oblabile — di per sé eccentrica, sul piano sistematico, in rapporto a reati di falso, tanto più ove aventi come oggetto materiale un atto pubblico e come soggetto attivo un pubblico ufficiale — risulta motivata, nei lavori parlamentari relativi alla legge n. 61 del 2004, con la ritenuta «minore offensività» delle condotte punite a tal titolo (in questi termini, la relazione della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati al testo unificato delle proposte di legge n. 1619, n. 2451 e n. 2676, da cui ha tratto origine la riforma).

Occorre, tuttavia, osservare che i reati di falso — e di falso documentale in particolare — hanno natura tipicamente strumentale. Comune ad essi è difatti la protezione di un bene giuridico «strumentale-intermedio», tradizionalmente compendiato nella formula della «fede pubblica», intesa quale affidamento dei consociati nella genuinità e veridicità — ovvero, da altro angolo visuale, nell'efficacia probatoria — di determinate fonti documentali. Questo valore — ed in ciò risiede appunto la sua «strumentalità» — non è fine a sé stesso, ma rappresenta un mezzo di protezione di beni «finali» ulteriori, atti ad essere compromessi dalla manipolazione delle predette fonti: beni «finali» che, in rapporto alla loro variegata caratura (patrimoniale, personale, pubblica, collettiva, ecc.), ben possono contribuire a qualificare, sul piano del disvalore, le differenti ipotesi di falso.

Nella specie, la condotta costitutiva dei due illeciti posti a raffronto — reato generale del codice penale e reato elettorale specifico di cui al terzo comma degli artt. 100 e 90 — è, per definizione, identica. Nel caso della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, si tratta, in particolare, della falsa attestazione, resa da soggetto abilitato all'autenticazione delle firme, circa l'avvenuta identificazione del sottoscrittore e circa il fatto che l'apposizione della firma è avvenuta in sua presenza. Correlativamente, nessuna diversità tra le due fattispecie è ravvisabile sotto il profilo della lesività del bene «strumentale-intermedio» della fede pubblica: la valenza probatoria — o, per guardare il fenomeno da altra angolazione, il livello di affidamento — che l'ordinamento ripone nell'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati, non differisce, sotto alcun profilo, da quello proprio di qualsiasi altra autenticazione di firme.

A fronte di ciò, il salto sanzionatorio tra le figure criminose in esame — per non essere qualificato come manifestamente irragionevole — dovrebbe poter trovare giustificazione in considerazioni legate alla diversa pregnanza del bene «finale». Cioè, lo specifico oggetto materiale del reato elettorale in questione — nel quale risiede l'elemento specializzante rispetto al reato comune — dovrebbe risultare indicativo del fatto che l'attitudine offensiva del falso si proietta verso un valore di rango decisamente più basso, rispetto alla media dei beni aggredibili dalla falsa autenticazione di firme.

Senonché, il bene finale tutelato dal reato *de quo* è di rango particolarmente elevato, anche sul piano della rilevanza costituzionale, in quanto intimamente connesso al principio democratico della rappresentatività popolare: trattandosi di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ed il libero ed efficace esercizio del diritto di voto. In effetti, proprio la considerazione della particolare pregnanza di tale bene giustifica l'emersione dei reati elettorali come segmento autonomo dell'ordinamento penale; e spiega — sia pur nella cornice di un sistema tutt'altro che privo di contraddizioni e disarmonie, in rapporto alle quali questa Corte ha da tempo segnalato l'esigenza di una compiuta razionalizzazione (sentenze n. 455 del 1998, n. 84 del 1997, n. 121 del 1980 e n. 45 del 1967) — le previsioni *extra ordinem* che ne caratterizzano la disciplina (quale, ad esempio, quella dell'art. 100, primo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, secondo cui «qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile»; ovvero quella degli artt. 96 del d.P.R. n. 361 del 1957 e 86 del d.P.R. n. 570 del 1960, che puniscono con pene di significativa severità la corruzione, attiva e passiva, finalizzata ad ottenere la firma per la presentazione di una candidatura, il voto elettorale o l'astensione, in deroga alla normale non punibilità della corruzione tra privati).

A tale prospettiva si ispira puntualmente, del resto, anche il falso elettorale di cui al secondo comma degli artt. 100 e 90, quale risulta dalla stessa riforma del 2004. Esso non attua affatto, nel complesso, un abbattimento dei livelli sanzionatori rispetto alle ordinarie previsioni codicistiche; ma allinea anzi tendenzialmente verso l'alto, rispetto agli atti elettorali, la risposta punitiva a condotte di falso normalmente diversificate: prevedendo, in specie — anche quando si tratti di falsità commessa da privato o incidente su documento qualificabile come scrittura privata — una pena edittale uguale a quella stabilita dagli artt. 476 e 479 cod. pen. per il falso, materiale e ideologico, del pubblico ufficiale in atti pubblici. Tale pena, d'altra parte, in assenza delle disposizioni censurate, si applicherebbe anche al falso in autenticazione di sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati, ove lo si ritenesse sussumibile — in accordo con la prospettiva ermeneutica dianzi accennata — nel paradigma della falsa formazione di «atti destinati alle operazioni elettorali».

7.2. — Per giustificare una così macroscopica differenza di trattamento sanzionatorio, non si potrebbe neppure ritenere che il falso contravvenzionale contemplato dalle norme impugnate presenti — con riguardo al bene «finale» — un minor disvalore di condotta: nel senso che, a differenza del falso in altri atti elettorali, esso sarebbe in grado di attentare al predetto bene solo in modo estremamente tenue.

A tal fine, non varrebbe in particolare sostenere che l'abbattimento della risposta punitiva riflette il ridotto rilievo assunto, nell'apprezzamento discrezionale del legislatore, dalla formalità della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei candidati. Apprezzamento del quale sarebbe testimonianza il fatto che la legge n. 61 del 2004 deriva dallo stralcio di un più ampio testo normativo (il ricordato testo unificato delle proposte di legge n. 1619, n. 2451 e n. 2676, predisposto dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati), il quale prevedeva originariamente, nella sua prima parte (art. 1), l'esenzione dal predetto onere per i partiti, movimenti o gruppi politici rappresentati in Parlamento (esenzione peraltro già contemplata, relativamente all'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dall'art. 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

Il nostro sistema elettorale è caratterizzato dalla regola in forza della quale le candidature e le liste di candidati debbono essere presentate da un numero prefissato di elettori, compreso tra un minimo e un massimo. Tale regola risponde ad una esigenza di tutela dell'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, evitando un'abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l'elettorato (in proposito, v. sentenza n. 83 del 1992). Ciò premesso, sarebbe sufficiente osservare che, fin tanto che l'onere di raccolta delle firme è concretamente contemplato — con la conseguente previsione, altresì, della garanzia della necessaria autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori, da parte di soggetti a ciò abilitati (v., al riguardo, art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120) — non è comunque possibile attribuire al falso in tali autenticazioni una rilevanza comparativamente minimale. E ciò per l'evidente ragione che detto falso — consentendo la partecipazione alla competizione di candidati o di liste che per legge non avrebbero potuto prendervi parte — si traduce in un artificio idoneo ad inficiare nel suo complesso la regolarità delle operazioni di voto; e che esso può portare, in concreto, all'annullamento dell'intera consultazione elettorale. Un simile esito non potrebbe certamente qualificarsi «bagatellare», nel raffronto con la generalità degli eventi lesivi «finali», suscettibili di venir prodotti dagli altri falsi in autenticazione.

Al di là di ciò, l'intento perseguito dalla parte stralciata del testo normativo — intento realizzato, successivamente alle ordinanze di rimessione, con riguardo alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, dagli artt. 1, comma 6, e 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), sostitutivi, rispettivamente, dell'art. 18-*bis* del d.P.R. n. 361 del 1957 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 533 del 1993 — non era comunque quello di sopprimere *tout court* l'onere delle raccolta

delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati e delle liste. L'obiettivo, poi attuato dalla citata novella del 2005, era, invece, quello di esentare dall'onere in parola determinati soggetti politici, i quali potessero fornire per altra via — segnatamente sulla base dell'esito di precedenti competizioni elettorali a livello nazionale — garanzie di sufficiente rappresentatività dei candidati da essi presentati. In tal caso, tuttavia — al lume sia dell'art. 12, quinto comma, della legge n. 18 del 1979 (già vigente alla data delle ordinanze di rimessione), sia delle disposizioni successivamente introdotte dalla novella del 2005 — la sottoscrizione degli elettori viene ad essere surrogata da quella del presidente o segretario del partito o gruppo politico, o di suoi delegati: sottoscrizione che deve essere parimenti autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Con il risultato che anche le falsità concernenti l'autentica della firma dell'esponente di vertice del partito o del gruppo politico potrebbero beneficiare di fatto, contro ogni logica, del trattamento largamente preferenziale stabilito dalle disposizioni censurate.

Va aggiunto, ancora, che a fronte del tenore di siffatte disposizioni, il denunciato regime di favore investe non soltanto le autenticazioni delle firme dei presentatori delle liste, ma anche i falsi inerenti all'autenticazione — essa pure prescritta dalla legge elettorale (v., attualmente, artt. 18-*bis* del d.P.R. n. 361 del 1957 e 28 del d.P.R. n. 570 del 1960) — delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati. L'attitudine lesiva di tali falsi risulta ancor più evidente ed immediata, trattandosi di manovra che può indurre gli elettori a votare per persone che non hanno mai inteso candidarsi per quella lista, disperdendo e rendendo così inutile il loro voto (oltre, naturalmente, a vulnerare il libero esercizio del diritto di elettorato passivo da parte dei candidati falsamente indicati).

7.3. — Va sottolineata, infine, l'ulteriore, profonda sperequazione di trattamento sanzionatorio venutasi a creare, per effetto delle norme in parola, fra le condotte di falso inerenti alle firme delle dichiarazioni di presentazione di candidati, da un lato; e le condotte di corruzione, attiva e passiva, violenza o minaccia e abuso di attribuzioni da parte di soggetti pubblici o ministri di culto, finalizzate all'ottenimento delle medesime firme, dall'altro, posto che queste ultime integrano tuttora delitti puniti con pene detentive di apprezzabile severità (artt. 96, 97 e 98 del d.P.R. n. 361 del 1957; artt. 86, 87 e 88 del d.P.R. n. 570 del 1960).

Anche tale sperequazione si rivela, in effetti, manifestamente priva di razionale giustificazione, in una cornice di sistema. Chi dà o promette ad un elettore una qualsiasi utilità affinché firmi una presentazione di candidatura ad elezioni politiche — fatto che in base alle norme comuni sarebbe privo di rilievo penale, non essendo la corruzione di privato ordinariamente sanzionata — risponde di un delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni, oltre la multa (art. 96 del d.P.R. n. 361 del 1957); il pubblico ufficiale che autentichi falsamente la firma del medesimo elettore, facendolo figurare come sottoscrittore della lista senza o contro la sua volontà — fatto che normalmente integrerebbe il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. — risponde di una mera contravvenzione obblabile.

7.4. — Considerazioni simili possono svolgersi anche in rapporto alla seconda fattispecie contemplata dalle norme sottoposte a scrutinio — quella della falsa formazione di liste di elettori o di candidati (intesa come residuale rispetto alle falsità inerenti all'autentica delle sottoscrizioni) — nel confronto con il regime previsto, per la generalità dei falsi in materia elettorale, dal secondo comma degli artt. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957 e 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, il quale, come già rimarcato, irrigidisce nel complesso — e non già attenua — il trattamento sanzionatorio prefigurato dalle corrispondenti norme del codice penale.

Lo scarto nella risposta punitiva è, anche per questo verso, di dimensioni tali da apparire manifestamente irragionevole: non essendo sostenibile che la falsità in questione abbia potenzialità lesive del bene giuridico protetto — di rilievo costituzionale — nettamente inferiori alla media di quelle inerenti agli altri atti destinati alle operazioni elettorali. Infatti, riguardo alla predisposizione di false liste di candidati, valgono rilievi analoghi a quelli dianzi svolti per le falsità in autenticazione, circa l'idoneità della manipolazione ad inficiare nel suo complesso la regolarità della competizione e a creare le premesse per la vanificazione dei voti espressi dagli elettori a favore di quelle liste; a sua volta, la falsificazione delle liste elettorali — atti che hanno natura pubblica — può essere strumento di perpetrazione di brogli elettorali.

7.5. — Non si potrebbe neppure fondare la macroscopica differenza di sanzioni, dianzi evidenziata, su una pretesa distinzione tra falsità rispettivamente inerenti alla fase «preparatoria» del procedimento elettorale, ed alle fasi «costitutiva» e di verifica dei risultati di esso: e ciò in base alla considerazione che nel primo caso la regolarità delle operazioni elettorali verrebbe lesa solo in termini collettivi e potenziali (facendo sì che alla competizione concorrano liste o candidati che avrebbero dovuto esserne esclusi, ma senza l'attribuzione ad essi di voti non espressi dagli elettori); mentre nel secondo caso la condotta incide direttamente sulla manifestazione individuale ed effettiva del diritto di voto.

Al riguardo, basta osservare che le falsità nella formazione delle liste non esauriscono il novero dei possibili falsi incidenti sulla fase preparatoria; che tale considerazione non varrebbe comunque a giustificare lo scarto sanzionatorio rispetto alle figure di falso del codice penale; che, ancora, in relazione alle altre forme di interferenza illecita (corruzione, violenza, minaccia, abuso di poteri), i citati artt. 96, 97 e 98 del d.P.R. n. 361 del 1957 e 86, 87 e 88 del d.P.R. n. 570 del 1960 equiparano pienamente — nell'ambito di unitarie fattispecie delittuose — le dichiarazioni di presentazione delle candidature all'espressione del voto e all'astensione da esso, senza operare, dunque, alcuna cesura fra fase preparatoria e fasi successive.

7.6 — Infine, le disposizioni censurate determinano un'ulteriore manifesta incongruenza, denunciata dal Tribunale di Firenze. La falsa formazione delle liste — a differenza delle falsità in autenticazione (in rapporto alle quali sono richiamate dalle norme in esame anche le disposizioni degli artt. 489 e 490 cod. pen.) — viene ad essere assoggettata ad una pena incomparabilmente più mite rispetto all'uso delle liste falsificate e alla sostituzione, soppressione o distruzione di liste vere: condotte, queste ultime, che — proprio perché le liste rappresentano una *species* del *genus* degli atti «destinati alle operazioni elettorali» — continuano ad integrare il delitto di cui al secondo comma degli artt. 100 e 90. E ciò quantunque si tratti, con ogni evidenza, di fattispecie equiparabili, o comunque non significativamente dissimili, sul piano del disvalore, come attestano le citate corrispondenti previsioni del codice penale, le quali, anzi, reprimono l'uso di atto falso in modo attenuato rispetto alla falsificazione.

8. — Gli ulteriori profili di asserita compromissione degli artt. 3 e 25 Cost. dedotti dal Tribunale di Firenze restano assorbiti.

Conclusivamente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 100, terzo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957 e dell'art. 90, terzo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, come sostituiti dall'art. 1 della legge n. 61 del 2004.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), come sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera a) numero 1), della citata legge n. 61 del 2004;

3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90 del citato d.P.R. n. 570 del 1960 e dell'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), secondo capoverso, della medesima legge n. 61 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara e dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 395

Ordinanza 8 - 23 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Ricongiungimento familiare - Requisiti - Disponibilità di alloggio rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Denunciata violazione di un diritto fondamentale della persona, del principio di uguaglianza e dei principi di tutela del matrimonio e della famiglia - Richiesta di una pronuncia implicante esercizio di discrezionalità estranea ai poteri della Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 3, lettera a).
- Costituzione, artt. 2, 3, 29 e 31.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con due ordinanze del 31 dicembre 2005 dal Tribunale di Genova, sui ricorsi proposti da B. Z. e da C. C. M. D. J. contro la Questura di Genova, iscritte ai numeri 131 e 132 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, entrambe depositate in data 31 dicembre 2005, di analogo tenore, il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare «prevede che l'alloggio nella disponibilità dello straniero debba rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

che il giudice *a quo* riferisce di essere investito, in due distinti giudizi, dei ricorsi avverso i provvedimenti con i quali la Questura di Genova ha, in un caso, respinto la richiesta di rilascio della carta di soggiorno per motivi di famiglia nei confronti di una cittadina di nazionalità kosovara, del marito di lei e dei suoi cinque figli minori; nell'altro caso, negato, nei confronti di una cittadina ecuadoriana, il nulla osta al ricongiungimento con il figlio minore;

che i provvedimenti impugnati si fondano sulla circostanza che gli alloggi nella disponibilità dei ricorrenti non rispettano i parametri fissati dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, cui l'art. 29, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 286 del 1998, fa espresso rinvio;

che, sempre in punto di fatto, il rimettente premette di aver disposto, in entrambi i giudizi, apposite consulenze tecniche dalle quali è emersa l'inidoneità degli alloggi in questione ad ospitare i familiari per i quali si richiede il ricongiungimento, in quanto non conformi né ai parametri fissati dalle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica — e segnatamente dall'art. 25, comma 6, della legge della Regione Liguria 23 aprile 1982, n. 22 (Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) —, né a quelli stabiliti

dalla normativa nazionale in materia di igiene e di suolo pubblico negli aggregati urbani, specificati dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione);

che, sempre dalle consulenze disposte, è risultato che, sotto il profilo igienico-sanitario, valutato alla luce del Regolamento di igiene del suolo e dell'abitato del comune di Genova, entrambi gli alloggi dei ricorrenti risulterebbero sostanzialmente idonei ad ospitare i rispettivi nuclei familiari;

che il rimettente ritiene di non dover fare applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera *c*), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), in quanto esso, seppure prevede, in alternativa al criterio stabilito dall'art. 29, comma 3, lettera *a*), del d.lgs. n. 286 del 1998, il rilascio di un certificato di idoneità igienico-sanitaria da parte della competente Azienda unità sanitaria locale, non può prevalere sulla norma impugnata in quanto di rango inferiore;

che, pertanto, il rimettente ritiene che l'art. 29 comma 3, lettera *a*), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel rinviare, per la valutazione della sussistenza di uno dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto al ricongiungimento, alla legge regionale, violi gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione;

che, in particolare, da un lato, risulterebbe leso il diritto fondamentale all'unità familiare dello straniero, pur in assenza di preminenti esigenze di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; dall'altro, sarebbe violato il diritto di uguaglianza fra cittadini italiani e stranieri, essendo subordinata, solo per questi ultimi, la realizzazione di tale diritto fondamentale al rispetto dei rigidi parametri fissati dalla legge regionale, senza, peraltro, tener conto dell'eventuale rispondenza dell'immobile ai requisiti igienico-sanitari;

che, infine, la norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 31 della Costituzione «potendo considerarsi nella specie violato il precetto costituzionale che tutela l'adempimento dei compiti familiari relativi alle famiglie numerose».

Considerato che il Tribunale di Genova, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare «prevede che l'alloggio nella disponibilità dello straniero debba rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

che, attesa l'identità delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei giudizi affinché esse siano unitariamente definite;

che il rimettente, da un lato, dubita della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui individua i requisiti che devono possedere gli alloggi nella disponibilità degli stranieri ai fini del ricongiungimento, dall'altro, si limita a invocare l'adozione di requisiti diversi;

che l'accoglimento delle questioni poste dal giudice *a quo* presupporrebbe l'esercizio di una discrezionalità estranea ai poteri della Corte, non essendovi alcun criterio obbligato cui collegare la valutazione positiva del requisito inerente la disponibilità dell'alloggio, quale condizione oggettiva per l'esercizio del diritto al ricongiungimento;

che le questioni così come sollevate devono essere, pertanto, dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1072

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 104

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 ottobre 2006
(della Regione Siciliana)*

Professioni - Abolizione dell'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, del divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, il servizio, il prezzo e i costi, del divieto di fornire servizi interdisciplinari da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, nonché disciplina delle tariffe massime e dei patti che stabiliscono i compensi professionali - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata introduzione di norme statali di minuto dettaglio in ambito di legislazione concorrente - Denunciata lesione della potestà legislativa della Regione.

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 2.
- Costituzione, art. 117, comma 3.

Farmacia - Commercio - Distribuzione dei farmaci - Vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci non soggetti a prescrizione medica presso esercizi commerciali diversi dalle farmacie - Disciplina e modalità - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata introduzione di norme statali di mero dettaglio nell'ambito della materia dell'organizzazione del servizio farmaceutico riconducibile alla «tutela della salute» di competenza concorrente, ovvero nell'ambito della materia del «commercio» riservata alla competenza residuale delle Regioni, nonché nell'ambito della materia delle «professioni» di competenza concorrente - Denunciata violazione della potestà legislativa della Regione.

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 5.
- Costituzione, art. 117, comma 3; Statuto siciliano, artt. 17, lett. b) e c) e 14, lett. d).

Partecipazioni pubbliche - Società a capitale pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali - Obbligo di operare esclusivamente con gli enti pubblici costituenti o partecipanti e correlativo divieto di operare nel libero mercato - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione del principio della libera iniziativa economica privata e del principio che circoscrive l'intervento dello Stato alla funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata a fini sociali, violazione del principio di eguaglianza rispetto alle società costituite e partecipate dallo Stato, violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, violazione del principio di ragionevolezza, lesione della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti regionali» e in relazione a «tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale».

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 13.
- Costituzione, artt. 3 e 41, commi primo e terzo; Statuto siciliano, artt. 14, lett. p) e 17, lett. i).

Ricorso della Regione Siciliana in persona del presidente *pro tempore* on. dott. Salvatore Cuffaro, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dal prof. avv. Giovanni Pitruzzella e dall'avv. Francesco Castaldi, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio della Regione Siciliana, via Marghera, n. 36, autorizzata a stare in giudizio con deliberazione della giunta regionale n. 363 del 28 settembre 2006.

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente *pro tempore* per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, dell'art. 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 per violazione degli artt. 17, terzo comma della Costituzione, 14, lett. d) e 17 lett. b) e c) dello statuto siciliano e dell'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 per violazione degli artt. 41, commi 1 e 3, e dell'art. 3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il duplice profilo della violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché degli artt. 14, lett. p) e 17, lett. i) dello statuto siciliano.

Nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153 è stato pubblicato il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale». Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186 è stata pubblicata la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Alcune delle norme così prodotte sono costituzionalmente illegittime per i motivi di seguito esposti.

1. — L'art. 2 recante «Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali» disciplina in maniera estremamente dettagliata l'esercizio delle professioni dettando una serie di prescrizioni che incidono pesantemente sull'esercizio delle stesse.

In proposito si rileva che l'art. 117, terzo comma della Costituzione ricomprende la materia delle «professioni» fra quelle di legislazione concorrente rispetto alle quali è stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che la competenza statale resta circoscritta alla determinazione dei soli «principi fondamentali» (*cf.* sentenze nn. 353/2003, 319, 355 e 424/2005, 40 e 153/2006). Posto, peraltro, che la ricognizione dei suddetti principi fondamentali in materia è già di recente intervenuta con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, sembra allo Scrivente che l'articolo in esame contenga una serie di disposizioni di dettaglio che confliggono con il suindicato parametro costituzionale dell'art. 117, terzo comma della Costituzione ledendo la potestà legislativa attribuita dalla suindicata norma costituzionale.

2. — Anche l'art. 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 come convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 recante «Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci» contiene delle disposizioni di dettaglio in materia di organizzazione del servizio farmaceutico che si pongono in contrasto con il disposto dell'art. 117, terzo comma della Costituzione e delle norme statutarie di cui appresso si dirà.

Infatti la norma in esame disciplina la materia dell'organizzazione del servizio farmaceutico, riconducibile — come sancito dalla giurisprudenza della Consulta (*cf.* sent. n. 87/2006) — a quella di competenza concorrente della «tutela della salute» per la quale è riservata allo Stato la determinazione dei soli principi fondamentali. Ne deriva la lesione del suindicato parametro costituzionale in quanto l'art. 5 in questione contiene una disciplina di dettaglio in sé compiuta e autoapplicativa (*cf.* sentenza citata) che incide direttamente sulle modalità di vendita dei farmaci ed è, dunque, priva della caratteristica dell'indeterminatezza, propria delle norme di principio.

Sempre in ordine alla norma in esame si rileva che la stessa confligge con l'art. 17, lett. *b)* e *c)* dello statuto siciliano che attribuisce alla competenza legislativa concorrente della regione siciliana le materie dell'igiene e sanità pubblica e dell'assistenza sanitaria riconducibili al più vasto ambito della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione.

Sotto altro profilo si rileva che, qualora la disposizione in commento volesse ricondursi al settore del commercio in quanto recante disposizioni relative alle modalità di distribuzione dei farmaci, sarebbe ravvisabile l'ulteriore violazione del parametro di cui all'art. 14, lett. *d)* dello statuto che attribuisce alla competenza esclusiva del legislatore regionale la materia del commercio.

Infine, si rileva che la norma in esame, qualora si consideri l'aspetto professionale dell'attività dei farmacisti, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione laddove elenca tra le materie riservate alla potestà concorrente «le professioni» e ciò per i motivi esplicitati al punto 2.

3. — L'art. 13 del decreto-legge n. 223/2006 convertito con modifiche nella legge 4 agosto 2006 si riferisce, esclusivamente a «società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali» (comma 1) e dispone che esse:

- a)* debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti;
- b)* non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici e privati, né in affidamento diretto né con gara;
- c)* non possono partecipare ad altre società o enti.

La norma esclude espressamente i servizi pubblici locali ponendo, invece, soltanto per le società strumentali costituite o partecipate dalle regioni e dagli altri enti locali delle limitazioni territoriali che non sembrano coerenti con il parametro costituzionale dell'art. 41 che, nell'affermare il principio della libera iniziativa economica privata (comma 1), circoscrive l'intervento dello Stato alla funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata a fini sociali (comma 3). Il legislatore statale ha posto infatti il divieto in questione per le sole società a capitale interamente pubblico o misto (pubblico-privato), costituite o partecipate dalle amministrazioni regionali e locali penalizzandole rispetto ad altre (costituite o partecipate dallo Stato o concessionarie di pubblici servizi) in violazione, oltre che del suindicato parametro costituzionale, anche del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, e senza attenersi ad alcun criterio di proporzionalità ed adeguatezza (Corte costituzionale sent. n. 14/2004), essenziale a definire l'ambito di operatività della competenza legislativa statale in materia di «tutela della concorrenza».

Infatti, trattandosi di una materia non rigorosamente circoscritta e determinata ma «trasversale» (Corte costituzionale sent. n. 407/2002), che si intreccia con una pluralità di interessi — alcuni dei quali rientranti nelle materie di competenza concorrente o residuale delle regioni e per la Regione Siciliana addirittura fra quelle di

competenza esclusiva — occorre effettuare una valutazione in base al criterio di proporzionalità-adequatezza. Non sembra però che tale valutazione sia stata effettuata con conseguente violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ancora si osserva che la norma statale in esame, disciplinando l'attività di enti strumentali della regione, appare lesiva della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti regionali» elencata dall'art. 14, lett. p) dello statuto siciliano e, in ogni caso, in quella di cui all'art. 17, lett. i) «tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale».

P. Q. M.

Si chiede pertanto che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, dell'art. 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, per violazione degli artt. 117, terzo comma della Costituzione, 14, lett. d) e 17, lett. b) e c) dello statuto siciliano e dell'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, per violazione degli artt. 41, commi 1 e 3, e dell'art. 3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il duplice profilo della violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché degli artt. 14, lett. p) e 17, lett. i) dello statuto siciliano.

Palermo-Roma, addì 6 ottobre 2006

PROF. AVV. Giovanni PITRUZZELLA - AVV. Francesco CASTALDI

06C0922

N. 506

*Ordinanza del 12 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Cannistraro Lorenzo*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione - Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria - Violazione del principio costituzionale in tema di ricorso in cassazione.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente ordinanza nel processo a carico di Cannistraro Lorenzo, nato a Chivasso il 22 agosto 1968, definito con sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Agrigento in data 7 ottobre 2004, con la quale il predetto imputato è stato assolto dal reato di falsità ideologica commessa dal privato perché il fatto non sussiste;

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui contestato e la condanna dello stesso alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 12 maggio 2006 il Procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111 settimo comma Cost.;

Sentito il difensore dell'imputato che in data odierna ha controdedotto opponendosi all'eccezione sollevata dal p.g., ritenendola infondata e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello;

O S S E R V A

Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593 comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilità dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Più specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilità di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalità indicate nell'art. 603 comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilità dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilità — per le parti — di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione — per effetto della disciplina transitoria — la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593 comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiché si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtù della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la Corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione, propedeutica all'esame delle eccezioni sollevate dal procuratore generale.

Secondo le indicazioni contenute nell'art. 134 Cost., è rimessa alla Corte costituzionale la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale di leggi (o atti ad essa equiparati) che siano state sollevate di ufficio ovvero eccepite da una delle parti nel corso del giudizio, con l'unico, preclusivo limite, della eventuale manifesta infondatezza delle questioni, ritenuta dal giudice.

È dunque evidente che nel caso della proposizione della questione di legittimità costituzionale compete al giudice che ne sia investito da una delle parti, effettuare una prima valutazione della rilevanza della questione e della sua eventuale manifesta infondatezza in stretta sequenza temporale e logica, nel senso che, una volta positivamente risolto il problema concernente la rilevanza della questione, dovrà essere affrontato il problema relativo alla eventuale manifesta infondatezza di essa.

Tale ultimo esame non implica, tuttavia, ad avviso di questa Corte, un'analisi approfondita e particolareggiata dei vari profili di illegittimità prospettati, nel caso in esame, peraltro, non solo numerosi, ma soprattutto

complessi ed estremamente articolati: se così operasse, la Corte finirebbe con il travalicare i propri compiti, interferendo sui compiti propri della Corte costituzionale, unico giudice deputato — per legge costituzionale (art. 134 cit.) — ad esprimere il richiesto giudizio di legittimità costituzionale di quelle norme che si assumono violate.

Siffatta soluzione attribuisce al giudice chiamato ad operare una valutazione per così dire «preliminare», il doveroso compito di rimettere alla Corte costituzionale unicamente la risoluzione di quelle questioni che, oltre ad essere rilevanti, non siano manifestamente infondate, intendendosi con tale ultima espressione, l'insussistenza, o la mera apparenza, dei dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti.

Nel caso in esame, questa Corte, attesi i profili, invero complessi e tra loro intimamente collegati, delle questioni proposte dal procuratore generale, ritiene le stesse non manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

Una prima questione concerne la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame rispetto all'art. 111, secondo comma della Costituzione, a tenore del quale, il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, con una ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ritiene la Corte che i rilievi prospettati dal procuratore generale non solo con riferimento all'art. 111 sopra richiamato, ma anche con riguardo all'art. 3 Cost., siano meritevoli di considerazione, profilandosi — per un verso — una ingiustificata compressione della parità delle parti nel processo, che va inteso in una accezione ampia, comprensiva anche delle fasi successive alle indagini preliminari, sino alla sua completa definizione; per altro verso, profilandosi una irragionevole disparità tra la posizione del p.m. e quella dell'imputato, solo apparentemente superata dal nuovo testo normativo.

Infatti, quanto al significato da attribuire alla parola «processo», è evidente che la Costituzione intende riferirsi all'intero percorso che dalla *notitia criminis* perviene alla sentenza definitiva, in armonia con quanto previsto all'art. 24 comma 2 Cost.

Ora, a fronte del legittimo potere riconosciuto all'imputato e costituzionalmente tutelato *ex art.* 24 Cost., di esercizio del proprio diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, non vi è dubbio che anche il p.m. è chiamato a esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale (garantita attraverso l'art. 112 Cost.), al fine di vedere affermata la responsabilità penale di colui che è stato assoggettato al processo.

Trattasi di una pretesa punitiva di rango costituzionale, riconoscendosi in capo al p.m. la funzione di organo preposto alla realizzazione degli interessi generali della giustizia, come del resto, previsto dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ora, se è indubitabile che la previsione di limiti al potere di impugnazione del p.m. non è, di per sé, in contrasto con la Carta fondamentale (tanto è vero che, in tema di sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato, tali limiti sono stati ritenuti compatibili con il dettato costituzionale — da ultimo, Ord. Corte cost. n. 421/2001), è tuttavia da rilevare come tra la speciale disciplina prevista in materia di giudizio abbreviato (dettata anche da evidenti ragioni di politica giudiziaria sottese alla premialità del rito) e quella oggi prevista dal nuovo art. 593 c.p.p., vi siano sensibili differenze.

Manca, infatti, in quest'ultimo caso qualsiasi ragione giustificativa per una limitazione del potere di appello, avvertita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio del 20 gennaio 2006 con il quale era stata rinviata alle Camere la prima stesura della legge.

Il Presidente della Repubblica aveva, infatti, segnalato che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo».

Nè l'inconveniente risulta eliminato attraverso la formulazione del comma 2 dell'art. 593 c.p.p. che prevede la possibilità di appello per il p.m. a condizione che venga indicata una prova sopravvenuta rispetto alla fase precedente: trattasi, infatti, di una ipotesi del tutto residuale e marginale che di fatto rende la norma sostanzialmente identica a quella già oggetto dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma, peraltro, si coglie appieno là dove si consideri che, partendo dalla premessa che l'appello rappresenta una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado, la limitazione di esso ad una sola delle parti impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo.

Senza dire che apparirebbero sostanzialmente vanificate le funzioni di rilievo costituzionale del p.m. come risultano delineate dagli artt. 73 e 74 ord. giud.

Ritiene, ancora, la Corte di poter affermare, *rebus sic stantibus*, anche la violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non è dato comprendere in base a quale criterio al p.m. è dato appellare sentenze di condanna, se ritenute troppo miti rispetto alla gravità del fatto e non è dato appellare avverso sentenze di assoluzione del tutto incoerenti rispetto alle risultanze processuali.

Pur dovendosi ribadire che, a differenza di quanto previsto per l'imputato, il diritto del p.m. ad una revisione di merito della decisione non trovi una diretta copertura costituzionale, è innegabile che un sistema che preveda lo svolgimento di un processo giusto — come tale previsto dalla Costituzione all'art. 111 nella sua interezza — contempli la possibilità che anche il p.m., nell'interesse superiore della giustizia, veda riconosciuto il suo potere di interloquire sempre nel processo fino alla sua conclusione, passando attraverso una revisione critica degli errori contenuti nella sentenza, non necessariamente circoscritti ai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 c.p.p.

Questione di non poco momento è poi quella afferente il rapporto — che si assume violato — tra l'art. 1 della legge in argomento e l'art. 111, primo, sesto e settimo comma Cost.

In conseguenza delle modifiche apportate con tale legge, risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata quindi da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito.

A norma dell'art. 111, settimo comma Cost. è sempre ammesso ricorso avverso le sentenze ed i provvedimenti adottati in tema di libertà personale, davanti la Corte di cassazione per violazione di legge: è dunque evidente che l'intero sistema processuale si è fino a questo momento poggiato sul c.d. «doppio giudizio di merito» da parte di un giudice di primo grado e, di seguito, di un giudice di secondo grado, mentre alla Corte di cassazione è rimesso il delicatissimo compito di riesaminare il processo solo nei casi, tassativamente determinati, di violazione di legge.

Tale compito, correlato all'obbligo di motivazione di tutti in provvedimenti giurisdizionali contemplato nel sesto comma dell'art. 111 Cost., finisce con l'essere vanificato per effetto di una riforma che introduce tra i vizi ricorribili per cassazione il travisamento del fatto non più ancorato al testo della decisione, ma riferito a tutti i dati processuali.

È da escludere comunque un controllo di merito in via generale per le sentenze di proscioglimento, posto che non tutti gli errori contenuti nella sentenza potranno rientrare in una delle ipotesi enunciate nell'art. 606 c.p.p.

Non è chi non veda in un sistema di tal fatta una palese irragionevolezza rappresentata, oltre che da una ingiustificabile estensione dei poteri valutativi della Cassazione con correlata indeterminatezza dei criteri cui dovrà essere informato il ricorso per cassazione, rimessi esclusivamente al giudice di legittimità, anche da un possibile, quanto ingiustificato, allungamento dei tempi di definizione del processo.

Del resto proprio su tali punti si è, ancora una volta, incentrato il messaggio del Capo dello Stato in sede di rinvio della legge alle Camere che, tuttavia, sembra essere stato ignorato dal legislatore.

Profili di incostituzionalità sono, ancora, rinvenibili, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 10 della nuova legge che regola la disciplina transitoria.

Premesso che con tale disciplina si è di fatto verificata una sostanziale abrogazione *ex lege* di tutti gli appelli proposti al p.m. avverso le sentenze di proscioglimento deliberate nell'ambito di processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma in esame appare, anzitutto, confliggere con l'art. 97 Cost., in quanto il rispetto del principio di buon andamento dell'attività giudiziaria avrebbe dovuto imporre la previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge, per evitare il collasso dell'intero sistema processuale.

Ancora più grave appare l'inconciliabilità della norma rispetto al principio costituzionalmente garantito all'art. 3 della ragionevolezza, essendo indiscutibile un effetto retroattivo della legge processuale.

E, seppure va rimarcata la possibilità *ex art. 25 Cost.* di una retroattività delle dette norme, esclusa invece per le norme di diritto penale sostanziale, è comunque innegabile una interferenza diretta delle leggi retroattive sull'attività giurisdizionale, che esige la ragionevolezza della retroattività, certamente non assicurata laddove la scelta legislativa che sta alla base non abbia alcuna plausibile ragione giustificatrice.

Non solo non è dato rinvenire alcuna plausibile ragione alla base della scelta, ma — come affermato nella sentenza n. 525/2000 della Corte costituzionale — anche nella materia processuale vale la regola della tutela dell'affidamento, la quale esige che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti pregiudizievoli e, ancor più, confidino nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

In ultima analisi, il mutamento improvviso della disciplina per i processi in corso, senza alcuna garanzia, di tipo intermedio, dell'effetto conservativo, anche per consentire un'entrata a regime della legge, appare del tutto priva di giustificazione logica.

Si tratta, ancora una volta, di uno scardinamento del sistema che urta contro diversi principi di rango costituzionale e che il legislatore ha mostrato di voler evitare anche per la materia del diritto penale sostanziale, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 25, secondo comma Cost. in materia di mutamento dei termini di prescrizione dei reati, prevedendo opportunamente una «moratoria» per i processi in corso il cui dibattimento sia stato aperto in primo grado.

A conclusioni non dissimili sul piano della compatibilità costituzionale deve giungersi con riferimento al contenuto dell'art. 10, secondo comma, della legge in esame che prevede la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di proscioglimento: avendo tale ordinanza — per il suo contenuto definitorio — natura di sentenza, va riconosciuto il potere di ricorrere per Cassazione, pena la violazione, per un verso, dell'art. 111, settimo comma Cost. e, per altro verso, dell'art. 3 Cost. sotto l'aspetto della irragionevolezza della norma che sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006 e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, 97 e 112 Cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo, addì 12 maggio 2006

Il Presidente: LUZIO

N. 507

*Ordinanza del 22 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Cavallotti Gaetano ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Ipotesi di annullamento di una sentenza di condanna di una Corte di assise di appello o di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione (su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza) - Prevista inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero anche quando sia stata già ammessa dalla Corte una prova da considerarsi decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. - Lesione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza.

La Corte, decidendo sulle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Procuratore Generale, sentita la difesa;

Rilevato che con sentenza del 21 marzo 2001 il Tribunale di Palermo, ad esito del giudizio abbreviato, ha assolto Cavallotti Gaetano, Cavallotti Vincenzo e Cavallotti Vito Salvatore dalla imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., loro contestata nei termini di cui in rubrica, perché il fatto non sussiste;

Rilevato che il Procuratore della Repubblica di Palermo ha proposto appello avverso la sentenza sopra indicata e che la IV sezione penale di questa Corte, con sentenza del 14 marzo 2002, ha dichiarato i fratelli Cavallotti colpevoli del reato loro ascritto, condannando Cavallotti Gaetano e Cavallotti Vincenzo alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione e Cavallotti Salvatore Vito alla pena di anni quattro di reclusione;

Rilevato che la Corte di cassazione, con sentenza del 17 dicembre 2004, ha annullato la pronuncia di secondo grado, anche nei confronti dei fratelli Cavallotti, rinviando a questa sezione per un nuovo giudizio;

Considerato che questa Corte, con ordinanza del 24 ottobre 2005, ha disposto la rinnovazione parziale dell'istruzione sollecitata dal p.g., disponendo, tra l'altro, l'esame dei collaboratori di giustizia Giuffrè Antonino, Vara Ciro e Campanella Francesco, sul rilievo che l'esame dei predetti soggetti si rivelava assolutamente necessario ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p., applicabile anche al giudizio abbreviato;

Rilevato che si è già proceduto all'esame del Giuffrè e del Vara che quest'ultimo ha reso anche dichiarazioni concernenti i fratelli Cavallotti;

Rilevato che non è stato ancora esaminato il Campanella, il quale dovrebbe riferire in ordine a fatti concernenti la specifica posizione dei fratelli Cavallotti;

Rilevato che nelle more (in data 9 marzo 2006) è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46, il cui art. 10, comma 4, prevede che «La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al caso in cui sia stata annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una Corte di assise di appello o di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge citata, «L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile»;

Considerato che l'applicazione di tale legge comporta sicuramente una diversa disciplina del presente processo, per cui non può dubitarsi che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge menzionata (sollevata dal p.g.) sia rilevante;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 non può, per altro verso, considerarsi manifestamente infondata, seppure in termini più limitati rispetto a quelli prospettati dal p.g.;

Considerato che l'appello non costituisce mezzo di impugnazione costituzionalmente garantito, e che, per contro, esso va inquadrato nel nuovo sistema, prevalentemente accusatorio, privilegiato dalla riforma processuale del 1988, non implicando tale assetto né la preclusione per il pubblico ministero ad impugnare la sentenza assolutoria (sia pure nella forma del ricorso per cassazione), nè, per ciò stesso, la vanificazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale;

Considerato, sotto altro profilo, che la parità delle parti nel processo va, in ogni caso, commisurata e disciplinata in relazione alla diversa posizione sostanziale dell'accusa e della difesa, che può legittimare un diverso atteggiarsi del regime delle impugnazioni, salvo restando il diritto del rappresentante della pubblica accusa di impugnare la pronuncia ritenuta ingiusta o erronea mediante il ricorso per cassazione;

Ritenuto, peraltro, che la ragionevolezza e la coerenza del nuovo sistema delle impugnazioni nel processo penale, disciplinato dalla legge n. 46/2006, sono assicurate proprio dalla norma introdotta dall'art. 1, comma 2, della stessa legge, secondo cui «L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva»;

Considerato che tale meccanismo processuale non è stato, invece, richiamato in alcun modo dall'art. 10, comma 4, della legge n. 46/2006, per cui, nel caso di specie, l'applicazione della disciplina in questione porterebbe inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, nonostante sia già stata non solo ammessa da questa Corte una prova (l'esame del collaboratore di giustizia Campanella Francesco), valutata come indispensabile ai fini della decisione, ma parzialmente espletata una nuova prova (con l'esame del collaborante Vara Ciro, il quale ha già reso dichiarazioni concernenti anche i fratelli Cavallotti);

Ritenuto, pertanto, che la disciplina processuale prevista dall'art. 10, comma 4, della legge n. 46/2006 deve considerarsi in contrasto con il principio di ragionevolezza, implicito in quello di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione, nel senso che il principio di uguaglianza riguarda il trattamento di casi uguali e trova un limite nella ragionevolezza di disciplinare in modo diverso casi che non sono uguali o che lo sono solo in apparenza;

Ritenuto, infatti, che non sembra ragionevole prevedere, nel caso di annullamento di una sentenza di condanna di una Corte di assise di appello o di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione (su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza), l'inammissibilità dell'appello proposto dal p.m., anche quando sia già stata ammessa dalla Corte una prova da considerarsi decisiva ai sensi dell'art. 603 c.p.p.;

Considerato che la disparità di trattamento derivante dalla evidente asimmetria tra la disciplina ordinaria introdotta dall'art. 1, comma 2, della legge n. 46/2006 e quella prevista dall'art. 10, comma 4, della medesima legge non trova alcuna giustificazione razionale;

Considerato che questa Corte non ignora come il giudice delle leggi abbia talvolta interpretato in modo innovativo talune norme sottoposte al giudizio di legittimità, ritenendo di dovere adottare l'interpretazione costituzionalmente orientata, ma che tuttavia, stante il tenore letterale restrittivo dell'art. 10, comma 4, rispetto all'art. 1 della legge n. 46/2006, si ritiene di dovere comunque sollevare la questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, giacché una diversa, auspicabile, interpretazione dell'art. 10, comma 4, della legge citata, comporterebbe, allo stato, una sostanziale innovazione della disciplina normativa, peraltro *in malam partem*;

Considerato che dai lavori preparatori relativi alla legge in questione non risultano essere state avanzate specifiche proposte di emendamento concernenti l'estensione della disciplina di cui all'art. 1, comma 2, alla fattispecie regolata dall'art. 10, comma 4;

Ritenuto, pertanto, che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.g. non è manifestamente infondata, nei termini sopra evidenziati, sicché deve essere rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione;

Ritenuto che, a questo punto, appare opportuno separare le posizioni processuali degli imputati Cavallotti Gaetano, Cavallotti Vincenzo e Cavallotti Vito Salvatore, non ricorrendo la connessione di cui all'art. 12 c.p.p. rispetto alle posizioni degli altri imputati (Napoli Giovanni e Galioto Salvatore), al fine di definire sollecitamente il procedimento penale nei confronti del Napoli e del Galioto.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede, nel caso di annullamento di una sentenza di condanna di una Corte di assise di appello o di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione (su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza), l'inammissibilità dell'appello proposto dal p.m., anche quando sia già stata ammessa dalla Corte una prova da considerarsi decisiva ai sensi dell'art. 603 c.p.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Dispone la separazione della posizione processuale degli imputati Cavallotti Gaetano, Cavallotti Vincenzo e Cavallotti Vito Salvatore e sospende il processo stralciato fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 22 maggio 2006.

Il Presidente: SCADUTI

06C1050

N. 508

Ordinanza del 3 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 ottobre 2006) emessa dalla Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - nel procedimento penale a carico di Palmisano Giovanni

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento, tra l'imputato assolto all'esito del giudizio abbreviato e quello assolto all'esito del giudizio ordinario - Violazione del principio della parità delle parti - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento, tra l'imputato assolto all'esito del giudizio abbreviato e quello assolto all'esito del giudizio ordinario - Violazione del principio della parità delle parti - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, proposta all'odierna udienza dal procuratore generale.

OSSERVA IN FATTO

Con sentenza del 22 ottobre 2003 il giudice monocratico del tribunale di Taranto - Sezione distaccata di Martina Franca, riqualificato il fatto ascritto all'imputato nel delitto di cui all'art. 612 c.p., comma 1, dichiarava non doversi procedere per difetto di querela, nei confronti di Giovanni Palmisano, imputato del reato di cui

all'art. 336 c.p., per «aver usato minacce nei confronti dei Pubblici ufficiali (Avieri Di Bitonto Mario e De Vita Cosimo, in servizio presso la mensa della A.M. di Martina Franca) al fine di costringerli ad omettere un atto del proprio ufficio».

Avverso tale sentenza, l'ufficio della Procura della Repubblica di Taranto, in data 10 marzo 2003, proponeva appello chiedendo che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, affermasse la penale responsabilità dell'odierno imputato per il reato a lui originariamente ascrittogli.

All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto delle limitazioni alla facoltà di appello del pubblico ministero introdotte dalla sopravvenuta modifica dell'art. 593, comma 2 c.p.p. per effetto della previsione di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, e ritenute dette limitazioni riferibili all'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccepiva l'illegittimità costituzionale della norma succitata con riferimento agli artt. 111, 112 e 3 Cost.

OSSERVA IN DIRITTO

In base al nuovo testo dell'art. 593 c.p.p., è vietato l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di primo grado che si siano concluse con il proscioglimento dell'imputato con qualsiasi formula.

Per effetto di tale modifica legislativa, il secondo comma dell'art. 593 c.p.p. nell'attuale formulazione, consente al pubblico ministero e all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo se con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.v. c.p.p. venga richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte solo dopo il giudizio di primo grado e se dette prove abbiano il carattere delle decisività.

Da ciò discende, da un punto di vista procedurale, che se il giudice dell'appello non ammette in via preliminare l'assunzione della nuova prova, decisiva per la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, deve dichiarare l'inammissibilità del gravame e le parti, entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della relativa ordinanza, possono proporre ricorso per cassazione anche avverso la sentenza di primo grado.

A tutto ciò si deve aggiungere che la formulazione della nuova norma ha precluso la possibilità al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato lasciando, di contro, immutato il testo di legge per quanto attiene l'impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere contro le quali, a norma dell'art. 428 c.p.p. è esperibile unicamente il ricorso per Cassazione.

Va, infine, rilevato come il nuovo testo di legge, recependo il messaggio di rinvio della legge alle Camere da parte del Capo dello Stato, ha previsto, ai sensi dell'art. 576 c.p.p. la possibilità per la parte civile di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento ai soli effetti della responsabilità civile.

Orbene, con riferimento a tutto quanto precedentemente esposto sulla vicenda processuale, risulta rilevante, ai fini di una dichiarazione di illegittimità della norma, la questione prospettata dal procuratore generale.

Sicché applicando la nuova normativa al procedimento pendente, devesi di conseguenza affermare che l'appello proposto dal p.m. è soggetto a declaratoria di inammissibilità, lasciando al p.m. appellante l'unico rimedio possibile quale il ricorso per cassazione, rimedio di natura sicuramente diversa e molto più limitata rispetto a quello dell'appello.

In particolare, al fine di dimostrare l'assoluta rilevanza della questione prospettata dalla pubblica accusa, è opportuno sottolineare come la novella legislativa, seppur abbia ad oggetto l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte sia dell'imputato che del pubblico ministero, ha di fatto limitato esclusivamente il potere della pubblica accusa di presentare motivi di gravame avverso una sentenza di proscioglimento di primo grado.

Al riguardo, va ricordato come all'imputato tale preclusione era già stata inibita dalla precedente normativa allorché gli veniva vietato di appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Inquadrata nei corretti binari processuali la questione, è ben evidente che, allo stato, l'interesse ad affrontare la questione in sede costituzionale sussiste unicamente in capo all'Ufficio del pubblico ministero, il quale, come

già detto, di fronte ad una sentenza di proscioglimento di primo grado si trova, nella grandissima maggioranza di casi, impossibilitato a proporre appello a meno che, dopo il giudizio di primo grado, siano emerse nuove prove che devono, per giunta, possedere il connotato della «decisività» per il giudizio.

Ed allora, tale «deprivazione» di facoltà processuali per la pubblica accusa impone necessariamente un controllo sulla ragionevolezza della previsione normativa, soprattutto, allorquando la limitazione delle summenzionate facoltà, relative alla figura istituzionale del pubblico ministero, si ricollegano a principi stabiliti dalla nostra Costituzione.

In primo luogo la nuova normativa, così come formulata, si pone in contrasto con il principio della obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Cost.

Al riguardo, va ricordato come la giurisprudenza della Corte costituzionale, allorquando ha affrontato il problema dei rapporti tra potere di impugnazione e obbligatorietà dell'azione penale, ha prodotto un quadro giurisprudenziale alquanto oscillante.

Ed infatti, a fronte di un primo orientamento che riteneva che potere d'impugnazione fosse «un estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale, ovvero un atto conseguente — obbligatorio e non discrezionale — al promuovimento dell'azione penale» (*ex multis* Corte cost., sent. n. 177 del 1971, n. 98 del 1994) la Corte costituzionale, in questi ultimi anni, ha stabilito che «il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce un'estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (*cfr.* Corte cost., ord. n. 347/2002 e n. 165 del 9 maggio 2003).

Sul punto, giova richiamare la posizione di quella dottrina che ricollega l'operatività del precetto contemplato dall'art. 112 Cost. non solo al promuovimento dell'azione penale ma anche al suo proseguimento in un contesto di comportamenti processuali coerenti che coinvolge anche la sfera delle impugnazioni.

È possibile osservare, inoltre, come l'azione penale proprio perché tesa all'attuazione dell'interesse punitivo dello Stato implica, logicamente e coerentemente, anche il potere di impugnazione di una sentenza che dovesse lasciare totalmente insoddisfatto quell'interesse.

In altri termini, la pubblica accusa, diversamente da quanto affermato (Sent. Corte Cost. n. 280 del 1995) in ordine alla discrezionalità del potere del pubblico ministero di impugnazione desumibile dall'istituto della rinuncia e dell'acquiescenza all'impugnazione, così come non ha l'obbligo di esercitare l'azione penale nei confronti di una notizia di reato infondata, allo stesso modo non ha l'obbligo di impugnare una sentenza *secundum legem*.

Pertanto, stando così le cose, appare evidente come gli istituti della rinuncia e acquiescenza non possono essere riconducibili a valutazioni di discrezionalità ma all'ormai consolidato convincimento della correttezza giuridica della decisione del giudice di primo grado.

Ed allora, ecco che dinanzi ad un orientamento abbastanza oscillante da parte della Corte costituzionale, e in forza di una parte della dottrina che, invece, ritiene che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale deve necessariamente essere correlato al potere di impugnazione da parte del pubblico ministero nei confronti di una sentenza di primo grado di assoluzione, è indispensabile una valutazione in merito da parte della Corte costituzionale.

Altro profilo di rilevanza costituzionale che merita un'attenta analisi è quello relativo al principio della parità delle parti nel processo penale, sancito dall'art. 111, secondo comma Cost.

Al riguardo giova precisare, in questa sede, che oggetto di analisi da parte della Corte non è il principio riguardante il contraddittorio tra le parti nella formazione della prova, sancito dal comma quarto della predetta norma, ma quello di stabilire se il divieto posto al pubblico ministero di appellare le sentenze di assoluzione violi, in maniera ragionevole, la posizione di parità delle parti.

Ed è sul concetto di «ragionevole» che ci si deve soffermare al fine di valutare se la formulazione della nuova normativa ha compresso, in maniera netta, il potere della pubblica accusa a favore dell'altra parte processuale.

Orbene, va da sé che limitare il potere di impugnazione nei confronti di una sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato è certamente ragionevole, ove si consideri che quella sentenza, soddisfa la pretesa punitiva della pubblica accusa e che, comunque, trova giustificazione «nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con il giudizio abbreviato» (*cfr.* ord. Corte cost. n. 165 del 2003).

Non può, al contrario, ritenersi legittimo limitare il potere d'appello contro le sentenze di assoluzione emesse a seguito di un giudizio ordinario, in quanto quella preclusione comporta una palese disparità di trattamento che non è costituzionalmente ammissibile, non trovando ragionevole giustificazione nella peculiare posizione della parte pubblica nella funzione attribuitole o in esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Sul punto, la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi con diverse e ripetute pronunce (*ex multis* sent. Corte cost. n. 190 del 1970, n. 110 del 1980 e n. 363 del 1991) affermando che l'emanazione di una norma che «consentisse la vanificazione del diritto di impugnazione del pubblico ministero sarebbe censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale» (Sent. n. 155 del 1974).

Ne consegue che vietare al pubblico ministero di appellare sentenze di assoluzione, equivale ad introdurre nel nostro ordinamento una «discriminazione» priva di ogni giustificazione da un punto di vista della ragionevolezza e alla luce dei parametri richiamati dalla Corte costituzionale.

Anche, dunque, per questo aspetto come per quello precedentemente esaminato, occorre sottoporre la scelta legislativa che ha modificato l'art. 593 c.p.p. ad un accurato esame da parte della Consulta.

È possibile, infine, ravvisare nella nuova norma di cui all'art. 593 c.p.p. un contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto il divieto di appello da parte del pubblico ministero, così come disciplinato, determinerebbe una disparità di trattamento tra l'imputato assolto all'esito del giudizio abbreviato e l'imputato assolto all'esito del giudizio ordinario.

È ben noto, ormai, che a norma del novellato art. 593 c.p.p. il divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di assoluzione trova una eccezione nel caso in cui, dopo il giudizio di primo grado, siano sopravvenute o scoperte nuove prove decisive a carico dell'imputato. Tale eccezione non è prevista, invece, per le sentenze di assoluzione pronunciate a seguito del giudizio abbreviato per le quali il divieto di appello è assoluto.

La conseguenza che ne discende è che l'imputato del giudizio abbreviato godrebbe, oltre che di un trattamento sanzionatorio premiale, anche di un ulteriore beneficio che non può trovare giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi.

P. Q. M.

Ritenuta meritevole di accoglimento l'eccezione di costituzionalità proposta dal procuratore generale, solleva la questione di legittimità dell'art. 593 secondo comma c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 20 febbraio 2006 nella parte in cui limita il potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione ai casi in cui dopo il giudizio di primo grado siano scoperte o sopravvenute nuove prove e sempre che tali prove siano decisive, nonché dell'art. 10, comma secondo della legge n. 46/2006 nella parte in cui stabilisce che l'appello del pubblico ministero, proposto contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della legge, viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile per contrasto con gli artt. 111, 112 e 3 della Cost.

Dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica di questa ordinanza al procuratore generale e all'imputato nonché al Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispone, infine, la comunicazione della suddetta ordinanza ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Sospende il procedimento in corso.

Taranto, addì 3 aprile 2006

Il Presidente relatore: IACOBELLIS

N. 509

*Ordinanza del 17 maggio 2006 emessa dal Giudice di pace di Caltanissetta
nel procedimento civile promosso da Sparacino Giuseppe contro Prefettura di Caltanissetta*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato (in specie, confisca per trasporto di passeggero da parte di conducente minorenni) - Contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena - Violazione del principio della responsabilità personale - Lesione della proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 27, 31 e 42; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2005, il sig. Sparacino Giuseppe Calogero proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 501816010 elevato dai Carabinieri Stazione di San Cataldo in data 18 settembre 2005 e con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 170, commi 2 e 6 c.d.s. in quanto, il conducente minorenni Sparacino Dario figlio del ricorrente, circolava trasportando altro passeggero ed, ai sensi dell'art. 213-*sexies* c.d.s., disposto il sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore targato 3AKL9.

Il ricorrente ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 213-*sexies* c.d.s. per i seguenti motivi:

1) incostituzionalità «per violazione dell'art. 27, comma secondo, della Costituzione, in relazione all'art. 3 della stessa, che dispone sul fine rieducativo della pena inflitta a chi viola la legge: sproporzione della pena».

Sostiene il ricorrente che la norma in esame sarebbe contraria al principio della finalità preventiva e riabilitativa della sanzione che se applicato alla legge penale, ancor di più deve essere utilizzato per gli illeciti amministrativi. Ciò posto, la sanzione della confisca risulterebbe sproporzionata ed, inoltre, considerato che colpirebbe la famiglia di origine del contravventore e non lo stesso personalmente, contrasterebbe anche con l'art. 31 della Costituzione:

2) incostituzionalità «per violazione dell'art. 3 della Costituzione che impone l'uguaglianza dei cittadini avanti alla legge-disparità di trattamento tra conducenti dei motocicli e degli altri autoveicoli».

In ordine a tale profilo, il ricorrente ritiene sussistente un vizio di legittimità per contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il diverso profilo della disparità di trattamento che la norma impugnata creerebbe tra comportamenti ugualmente riprovevoli che però vengono sanzionati in misura più lieve e quelli sanzionati con la confisca, come nel caso dell'infrazione commessa da un automobilista che trasporti un numero maggiore di passeggeri rispetto a quello consentito, per la quale a differenza dell'analogo caso del conducente di motociclo, non è prevista la confisca.

3) incostituzionalità «per violazione dell'art. 42 della Costituzione per violazione della proprietà privata a danno del proprietario che non ha violato alcuna sanzione.»

Nell'ultimo motivo di impugnazione, il ricorrente sottolinea il contrasto della norma *de qua* con il principio di rispetto della proprietà privata, in quanto la confisca, nel caso in cui conducente e proprietario non sono la stessa persona, colpirebbe un soggetto estraneo alla condotta incriminata.

D I R I T T O

Ritiene questo giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con i motivi sopra spiegati.

Dispone l'art. 213, comma 3 c.d.s., che «è sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenni....».

La confisca, ossia la sottrazione definitiva del bene al legittimo proprietario, a seguito ed in conseguenza delle succitate infrazioni al codice della strada, non appare giustificata e si pone in contrasto con i parametri, di rango costituzionale, della uguaglianza, della ragionevolezza e proporzionalità della pena, della responsabilità personale e del riconoscimento e difesa della proprietà privata.

Nella previsione normativa, la confisca ha formalmente natura di sanzione amministrativa accessoria, tuttavia non possiede, in forza del suo reale contenuto i tratti della secondarietà, marginalità e complementarietà ergendosi ad elemento primario di regolamentazione e per ciò stesso confliggendo con le direttrici dell'intero sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi in tema di violazioni al codice della strada.

La tutela di specifiche esigenze, quali la salvaguardia dell'incolumità degli stessi contravventori e l'interesse della sicurezza stradale in genere, appaiono contrastare con i principi di adeguatezza e ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Carta costituzionale.

Aggiungasi che con l'entrata in vigore dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s., è riconoscibile un ulteriore *vulnus* all'impianto costituzionale, allorché, pur essendo l'antigiuridicità della condotta ascrivibile ad altri, la confisca del ciclomotore è applicata in via immediata ed automatica non consentendosi al proprietario del bene di provare la propria assoluta estraneità all'illecito amministrativo da altri commesso, venendo meno in contrasto con il principio della personalità amministrativa, di cui all'art. 3, legge n. 689/1981.

Per quanto sopra; visto l'art. 23 della legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal d.l. n. 115/2005, convertito nella legge n. 168/2005, per violazione degli artt. 3, 27, 31 e 42 della Costituzione.

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti costituite e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Caltanissetta, addì 15 maggio 2006

Il giudice di pace: MARRELLA

N. 510

Ordinanza dell'8 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 ottobre 2006) emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Piedimonte Matese - nel procedimento penale a carico di Creta Angelo

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo - Violazione del principio del giusto processo.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

All'udienza dell'8 febbraio 2006 la difesa dell'imputato, relativamente al reato di cui all'art. 349 c.p. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 251/2005 in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui preclude, con riferimento ai casi di apertura del dibattimento avvenuto prima dell'8 dicembre 2005, l'applicazione della più favorevole disciplina del termine prescrizione di 6 anni allungato di un quarto, disciplina introdotta dall'art. 6, legge n. 251 cit. mediante novellazione degli artt. 157, 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p. Sentito il p.m. d'udienza, il quale si è espresso per la manifesta infondatezza dell'eccezione.

Rilevato che la questione appare senz'altro rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto con l'applicazione della nuova normativa, il reato per cui si procede a carico di Creta Angelo — art. 349 c.p. — alla data odierna sarebbe prescritto e non manifestamente infondata.

O S S E R V A

La legge n. 251/2005, all'art. 10 prevede che, laddove per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultino più brevi, le disposizioni stesse si applichino ai procedimenti e ai processi pendenti, salvo che si tratti di processi pendenti in appello, avanti la Corte di cassazione o che vi sia stata in primo grado la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Detto art. 10 limita l'efficacia di sopravvenute disposizioni più favorevoli al reo, escludendone tutti coloro per i quali il dibattimento di primo grado è stato già aperto determinando situazioni nelle quali, come nella fattispecie, il superamento del menzionato momento processuale, determina addirittura il raddoppio del termine prescrizione allungato.

La scelta del legislatore (artt. 10 e 3, legge n. 251/2005) di rendere applicabile retroattivamente la nuova disciplina in tema di prescrizione di cui all'art. 6, legge n. 251/2005 solo nel caso in cui non è aperto il dibattimento sembra in contrasto con l'art. 3 Cost.

La suddetta disposizione va ad introdurre un regime differente a fronte di situazioni identiche, ovvero un trattamento soggettivamente diverso tra soggetti indagati e soggetti imputati, ma ancora peggio tra stessi imputati nel giudizio di primo grado, rispetto alle quali l'unica differenza è costituita dalla dichiarazione o meno di apertura del dibattimento.

Se può dunque essere esclusa in radice la retroattività di tutte le norme penali più favorevoli sopravvenute alla commissione del fatto o di alcune di esse, magari per alcuni tipi di reato, non può invece introdursi un regime transitorio che, prescindendo dalla valutazione del fatto, abbia l'effetto di far dipendere la retroattività della più favorevole disciplina sopravvenuta da fatti connessi all'evoluzione del processo penale ed allo stato in cui esso sia pervenuto ad una certa data.

Invero, nel caso in cui l'effetto retroattivo della disciplina sopravvenuta sia correlato alla circostanza che il processo abbia o non varcato una certa soglia, può prospettarsi una disparità di trattamento tra chi ha commesso il medesimo reato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, alcuni dei quali, solo perché processati più rapidamente, si trovino ad essere giudicati in base alla disciplina precedente disposizione a differenza degli altri che per le cause più diverse abbiano beneficiato di un iter processuale più lento. Giova evidenziare che la

dichiarazione «apertura del dibattimento», e un momento processuale assolutamente «neutro» posto che non è assimilabile alla pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado, né può considerarsi espressione della pretesa punitiva dello Stato, che, invece, è intrinseca all'esercizio dell'azione penale;

Ciò premesso il sacrificio del principio d'uguaglianza appare, per il modo in cui è stato articolato, rimesso a criteri di selezione assolutamente diatonici rispetto alla *ratio* dell'istituto della prescrizione, quale permane anche dopo la novella.

In buona sostanza, se il legislatore della novella ha ridimensionato «a regime» (come per il reato di cui al presente processo) i «termini ultimi» di prescrizione, con ciò ha inteso escludere il permanere dell'interesse punitivo dopo il decorso di quel dato tempo dal fatto/reato e ha inteso attribuire proprio al decorso di quel ridimensionato tempo massimo efficacia estintiva del reato a prescindere dalla qualità e dalla quantità degli avanzamenti processuali.

Su queste premesse appare incomprensibile la ragione per la quale lo stato d'avanzamento del processo alla data dell'8 dicembre 2005 può determinare, a parità di data di commissione del reato, in alcuni casi un interesse dello Stato a perseguire un reato entro 15 anni dalla commissione di esso e in altri casi il medesimo interesse nel limite di 7 anni e 6 mesi.

La disposizione appare in contrasto con il principio della retroattività della norma più favorevole al reo costituzionalizzato ai sensi dell'art. 25 Cost. ed espresso in sede di legislazione ordinaria all'art. 2, comma 3 c.p.

Non può negarsi il rilievo di diritto sostanziale della normativa concernente la materia in esame in quanto la quale, seppure modificatrice di una norma del codice di rito, ha natura sostanziale, (la prescrizione è una causa estintiva del reato,) pertanto non può trovare applicazione il principio del «*tempus regir actum*» ma quello stabilito dall'art. 2 c.p., che, in caso di successione di leggi nel tempo, prescrive l'adozione di quella più favorevole per l'imputato.

L'art. 111 Cost., inoltre sancisce il principio del giusto processo teso con il rispetto delle regole processuali e sostanziali, ad una sentenza giusta.

Una decisione è giusta *ex art.* 111 Cost. allorché non discrimini irragionevolmente posizioni nella sostanza identiche, in altre parole, quando la decisione di differenziare il trattamento normativo si fonda su ragioni fattali, logiche, e razionali.

Laddove si derogasse alla regola di cui all'art. 2, comma 3 c.p. della retroattività della legge penale più favorevole al reo, senza una concreta giustificazione, si avrebbe una sentenza non giusta, perché potrebbe determinare un diritto differente a fronte di situazioni sostanzialmente identiche, in violazione del combinato disposto dell'art. 3 e 111 Cost.

La questione appare pertanto oltre che rilevante nel caso concreto non manifestatamente infondata e meritevole del vaglio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge n. 251/2005 nella parte in cui statuisce che le disposizioni di cui all'art. 6 stessa legge, non si applicano ai procedimenti già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Sospende il processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che l'ordinanza di cui è data lettura in udienza alle parti sia notificata all'imputato al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Piedimonte Matese, 8 febbraio 2006.

Il G.O.T.: SORGENTE

N. 511

Ordinanza del 22 giugno 2006 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Teramo sul ricorso proposto da Mincarelli Claudia contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Teramo

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Disparità di trattamento di situazioni identiche in riferimento non solo al *dies a quo*, ma anche al *dies ad quem*, fissato dal legislatore per il calcolo della sanzione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 144/2005.

– Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73.

– Costituzione, art. 3.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzione pecuniaria nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Possibilità di dimostrare una minore durata del rapporto di lavoro rispetto a quella presunta dal legislatore mediante prova testimoniale - Esclusione - Incidenza sul diritto di difesa.

– Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7.

– Costituzione, art. 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Visti gli atti del ricorso proposto da Mincarelli Claudia avverso l'atto di irrogazione sanzione n. RACLSA60021/2005 del 15 aprile 2005, con il quale la Agenzia delle Entrate di Teramo applicava la sanzione amministrativa di euro 17.320,96 per violazione dell'articolo 3, comma 3 del d.l. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002.

O S S E R V A

Il ricorso all'esame di questa Commissione attiene all'illecito amministrativo di cui all'articolo 3, comma 3 del d.l. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002.

La ricorrente, infatti, si duole della sanzione comminata dalla Agenzia delle Entrate di Teramo, calcolata dal 1° gennaio del 2004 al giorno della ispezione, benché il dipendente, non ancora iscritto nel libro matricola, avesse iniziato il lavoro il giorno 10 maggio 2004, 4 giorni prima della verifica.

La Agenzia delle Entrate, di contro, rileva che la sentenza n. 144 del 12 aprile 2005. Della Corte costituzionale pone a carico del presunto contravventore l'onere della prova di un minor periodo di assunzione irregolare del lavoratore, onere non assolto con le dichiarazioni rese dal datore di lavoro e dal dipendente agli ispettori, stante il divieto dell'utilizzo della prova testimoniale nel rito tributario (art. 7 d.lgs. n. 546/1992). Ritiene questa Commissione che il ricorso non possa essere deciso prescindendo da due pregiudiziali di incostituzionalità del citato articolo 3, e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546/1992.

La prima eccezione attiene alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Invero tale pregiudiziale è stata già sottoposta alla cognizione della Corte costituzionale, che, tuttavia, con la decisione n. 144 del 12 aprile 2005, non ha adottato alcuna pronuncia, ritenendo la eccezione superata dalla parziale dichiarazione di incostituzionale della norma.

In realtà la possibilità del datore di lavoro di provare una durata del rapporto inferiore a quella presunta dal legislatore, non ha eliminato le inique disparità di trattamento rese possibili dalla applicazione della norma.

Tale disparità, infatti, non va riferita al solo *dies a quo*, ma anche al *dies ad quem*, fissato dal Legislatore per il calcolo della sanzione.

Il secondo termine, coincidente con la data della ispezione, non ha nulla a che fare con la maggiore o minore gravità dell'illecito, ma dipende esclusivamente da scelte organizzative discrezionali dell'ufficio ispettivo, e, tra l'altro non è immune da possibili arbitri. Pertanto, se il datore di lavoro è in grado di provare la minore durata del rapporto, *nulla questio*, se invece non fornisce tale prova è soggetto all'iniquo meccanismo previsto dalla disposizione legislativa.

Poniamo, a titolo di esempio, la ipotesi di due contravventori, che vengano controllati rispettivamente all'inizio ed alla fine dell'anno, e supponiamo che entrambi abbiano assunto un anno prima delle rispettive date di ispezione lo stesso numero di lavoratori «in nero», la sanzione applicata al secondo sarà 364 volte maggiore rispetto a quella comminata al primo.

La disparità di trattamento, tra due casi della identica gravità, è di tutta evidenza ed è in stridente contrasto con il dettato costituzionale.

Rileva poi la Commissione come la Corte costituzionale, nell'ammettere il presunto contravventore alla prova contraria, tace in merito al regime probatorio.

Nel contempo la suprema Corte ha ritenuto costituzionalmente legittima la devoluzione del contenzioso alle Commissioni tributarie.

Ne consegue che, allo stato, il regime probatorio applicabile è quello del rito tributario che non consente il ricorso alla prova testimoniale, e, quindi, allo stato, questa Commissione non può tenere alcun conto della dichiarazione resa all'ispettore dal dipendente.

Si pone la Commissione il quesito se tale limitazione sia compatibile con l'articolo 24 della Costituzione.

La materia esula dall'ambito tributario ed attiene all'accertamento di un illecito amministrativo.

Tale accertamento coinvolge la ricostruzione del rapporto di lavoro, e, analogamente a quanto avviene nel rito del lavoro implica la necessità del quadro probatorio più ampio possibile.

La sola dichiarazione dei lavoratori, condizionati dal persistere del rapporto di lavoro, potrebbe anche essere disattesa, se ritenuta non attendibile, tuttavia non dovrebbe mai essere sottratta al vaglio critico del giudice. Peraltro la valutazione del giudice di primo grado potrebbe non essere condivisa in sede di appello; inoltre la esclusione di testi disinteressati ed attendibili integra una evidente menomazione del diritto di difesa di chi è chiamato a rispondere di un illecito.

Ove venga rigettata la prima eccezione, pertanto, va accertata la legittimità della norma in esame e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546/1992.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità dell' articolo 3, comma 3 del d.l. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002, in relazione all'articolo 3 della Costituzione.

Dichiara, inoltre non manifestamente infondata la pregiudiziale di incostituzionalità della stessa disposizione di legge e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546/1992, nella parte in cui non consentono la prova testimoniale per dimostrare una minor durata del rapporto di lavoro rispetto a quella presunta dal legislatore, in relazione all'articolo 24 della Costituzione.

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati ed alle parti del presente giudizio.

Dispone la immediata trasmissione degli atti comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Così disposto, in Camera di consiglio, il 12 giugno 2006

Il Presidente: DI NANNA

N. 512

Ordinanza del 27 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 ottobre 2006) emessa dal Giudice di pace di Portici nel procedimento civile promosso da Stanzone Gaetanina ed altra contro Farina Annunziata ed altra

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazioni di atti a mezzo posta - Consegna del piego al portiere dello stabile - Obbligo di inviare al destinatario lettera raccomandata contenente avviso dell'avvenuta notifica - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di notificazione al portiere eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario - Riduzione delle garanzie di conoscenza dell'atto da parte del notificatario - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alla sent. n. 346/1998 della Corte costituzionale.

- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 7.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24; codice di procedura civile, art. 139, comma quarto.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2328, per l'anno 2005, vertente tra Stanzone Gaetanina e Marigliano Alessandra, elettivamente domiciliati in Portici (Napoli) al C.so Umberto I n. 32 presso lo studio dell'avv. Diana Palumbo che li rappresenta e difende giusta procura a lite in atti, attori e Farina Annunziata, residente a Napoli alla via Tarallo n. 6, convenuto, e «Fondiarìa — SAI S.p.A.» in persona del legale rapp. *pro tempore*, con sede in Firenze alla p.zza della Libertà n. 6, convenuto.

Oggetto: Risarcimento danni.

F A T T O

Premesso:

1) che gli attori in epigrafe citavano in giudizio Farina Annunziata per accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultima nella produzione dell'evento dannoso dedotto in giudizio, nonché, per l'effetto, condannarla in solido alla Fondiarìa — SAI al risarcimento danni patrimoniali a favore degli istanti comprese le spese ed onorari di giudizio;

2) che l'atto di citazione veniva notificato a mezzo posta in data 30 marzo 2005 nelle mani del Portiere dello stabile di residenza della Farina Annunziata;

3) che nessun altro adempimento notificatorio veniva compiuto dall'agente postale;

4) che alla prima udienza di comparizione delle parti, la convenuta Farina Annunziata restava assente né risultava costituita in cancelleria e parte attorea chiedeva la prosecuzione del processo;

5) il giudice, rilevato che non appariva completata l'operazione di notifica alla predetta Farina Annunziata, si riservava.

D I R I T T O

Premessa la sussistenza dell'interesse a contraddire *ex art. 100 c.p.c.* della Farina Annunziata in quanto citata in giudizio per acclarare proprie responsabilità e per la condanna al risarcimento, si rendeva necessario verificare preliminarmente la regolarità della notificazione, diversamente si sarebbe potuta avere una pronuncia affetta da nullità poiché assunta *inaudita altera parte*.

Preso atto che la notifica dell'atto introduttivo si sarebbe perfezionata con la consegna al portiere dello stabile, giusta art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che avrebbe firmato l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna (comma 4 stessa nonna), il giudice avrebbe dovuto procedere nella istruttoria del giudizio, senza alcuna altra formalità preliminare.

Rileva, però, questo giudicante che ricorra una questione di legittimità costituzionale del predetto art. 7 della legge n. 890/1982 in quanto non appare manifestamente infondata e, conseguentemente, va sollevata d'Ufficio per i seguenti motivi:

Violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione per contrasto con la norma di cui al comma 4 dell'art. 139 c.p.c.

L'art. 139 c.p.c., al comma 4, dispone: «Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo lettera raccomandata»;

L'art. 7 della legge n. 890/1982 recita testualmente ai commi 3 e 4: «In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero *omissis*» e «L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere eseguita, su entrambi i documenti summenzionati *omissis*».

È evidente, a modesto avviso del rimettente, la disparità di trattamento riservata al destinatario nelle due ipotesi.

Nel primo caso, questi riceverà successiva notizia della notifica dell'atto eseguita nelle mani del portiere, a mezzo di lettera raccomandata; nel secondo caso quest'ultima formalità manca.

Ciò non consente di ritenere certamente eseguita nello intero *iter* la notificazione dell'atto.

Infatti, la notifica è intesa, nell'accezione comune, quale operazione complessa che deve assolvere la funzione prevalente di portare il destinatario a conoscenza dell'atto e, a tal uopo, il legislatore ha predisposto una serie di precetti la cui inosservanza può portare alla nullità della notificazione *ex art.* 160 c.p.c.

Il fondamento della rigida imposizione dei precetti di notificazione deve ricarcarsi, tra l'altro, nella necessità del legislatore di assicurare al cittadino il diritto inviolabile di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.

E tale garanzia la pone in essere attraverso la prescrizione di un'articolata attività notificatoria che va compiuta soltanto — e quindi non da altri — a mezzo di agenti all'uopo preposti ed individuati nel soggetto dell'ufficiale giudiziario (v. art. 137 c.p.c.).

Poi, all'art. 139 c.p.c. prescrive che la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o *omissis*.

Da ciò emergono chiaramente i tratti salienti ed essenziali dell'operazione notificatoria:

- a) che vada eseguita dall'ufficiale giudiziario;
- b) che vada eseguita nella casa di abitazione del destinatario.

Orbene, quando essa notificazione viene eseguita mediante consegna al portiere, certamente viene interrotta nel suo iter formativo di consegna diretta dell'atto dall'ufficiale giudiziario al destinatario e la successiva consegna del plico, dalle mani del portiere al destinatario, degrada da operazione qualificata *ex art.* 137 c.p.c. a semplice consegna di corrispondenza effettuata da persona non qualificata, quale appunto il portiere.

Se appare fondata tale argomentazione vi è da condividere che l'operazione di notificazione effettuata con le modalità art. 7 della legge n. 890/1982 non può produrre gli stessi effetti di garanzia *ex art.* 139 c.p.c.

Altra considerazione ricorre dover fare.

È notorio che il portiere non custodisce ovvero non è tenuto a custodire diervamente le varie tipologie di corrispondenza indirizzata ai condomini o inquilini; in un'unica sistemazione vengono inserite lettere ordinarie, raccomandate, cartoline ed anche atti giudiziari per cui è prevedibile una possibile distrazione nell'operazione di consegna del plico giudiziario, senza che gli si possano sollevare responsabilità nel caso di ritardo ovvero mancata consegna del plico.

Comunque, eventuali inadempienze del portiere, o addirittura di un semplice suo incaricato, mentre potrebbero avere rilevanza in un separato giudizio per sue responsabilità, certamente non avrebbero rilievo nell'istaurando giudizio in cui parte convenuta venisse dichiarata contumace con ogni conseguenza di legge.

Orbene, come ha già egregiamente rilevato la S. C. C con sentenza n. 346/1998 in ipotesi di lesione del diritto di difesa del cittadino, se rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalità è rappresentato dal diritto di difesa del notificatario, nel senso che deve escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime.

P. Q. M.

Visti gli art. 134 della Cost. e 23 della legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 890/1982 nella parte in cui non prevede che, avvenuta la consegna del piego al portiere dello stabile, sia data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo lettera raccomandata per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Solleva la questione di legittimità costituzionale della norma citata e, per l'effetto, sospende il presente giudizio civile R.G. 2328/05;

Manda alla cancelleria perché provveda alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria perché provveda alla notifica della presente Ordinanza alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria perché provveda a comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Portici, addì 21 febbraio 2006

Il giudice di pace: IOVINO

06C1055

N. 513

*Ordinanza del 23 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Turrioni Enrico*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Letta l'eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10 legge cit. sollevata dalla procura generale nel procedimento a carico di Turrioni Enrico, assolto dal Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Assisi, con sentenza emessa in data 3 giugno 2003, dal reato di cui all'art. 595 c.p. perché il fatto non sussiste, commesso in danno di Capezzali Laura il 3 marzo 1999 in Assisi, sentenza tempestivamente appellata dal p.m. presso il Tribunale di Perugia,

O S S E R V A

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo;

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006

— e 10 legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccepiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, commi secondo e terzo Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si predilige è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erronee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato secondo comma dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990 n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono «per li rami» le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato Costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento

sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati potersi di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art.* 430 c.p.p., la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p. in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto

alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, ristretto ai soli casi di connessione *ex art. 12 c.p.p.*

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello *tout court*, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celeberranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, vieppiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, Il grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, Il grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza. Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

E) In conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, secondo comma, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui si esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Costi per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006 e dell'art. 10 legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva.

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, udienza del 23 maggio 2006.

Il Presidente: ALUNNO

06C1056

N. 514

*Ordinanza del 23 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Cucchini Maria Rita*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Preliminarmente va rilevato che la Corte oggi giudica in diversa composizione rispetto alla precedente udienza all'esito della quale è stata emessa l'ordinanza che nominava il perito d'ufficio in rinnovazione della istruttoria dibattimentale come richiesto dal p.m. nei motivi di appello.

All'udienza odierna il difensore di parte civile ha chiesto la conferma della suddetta ordinanza che, respingendo la questione di illegittimità costituzionale sollevata circa la sopravvenuta inappellabilità da parte del p.m. delle sentenze di assoluzione, aveva dichiarato ammissibile l'appello del p.m. sul presupposto che la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante espletamento di una perizia medico — legale integrasse il requisito di cui all'art. 593 c.p.p. nel testo modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006.

Tale presupposto, *re melius perpensa*, non appare tuttavia condivisibile in quanto la norma citata fa espresso richiamo all'art. 603, comma 2 c.p.p. che si riferisce esclusivamente alle prove sopravvenute alla pronuncia della sentenza di primo grado.

In altri termini, nel quadro delle prove nuove, per tali intendendosi tutte le prove non acquisite in primo grado, deve enuclearsi una sottocategoria costituita dalle prove sopravvenute, le quali, oltre a non essere state assunte in primo grado, presentino la peculiarità di essere emerse dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.

Soltanto una simile prova determina l'ammissibilità dell'appello del p.m. ai sensi della nuova normativa.

E tale non può ritenersi lo svolgimento di una perizia sulla base di elementi di fatto preesistenti, comunque vagliati nel corso del primo grado di giudizio.

In ordine all'approfondimento tecnico il requisito della sopravvenienza può sussistere solo quando abbia ad oggetto elementi non conosciuti nel processo di primo grado e successivamente emersi.

Alla luce della mancata rinnovazione della precedente ordinanza riacquistano in astratto rilevanza la questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10, legge cit., nonché degli artt. 6, comma 1, legge n. 46/2006 e 576 c.p.p. come novellato, rispettivamente sollevate dalla Procura Generale e dalle parti civili.

Ciò in quanto, in applicazione della novella, la Corte dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello del p.m.; ed analoga sorte dovrebbe toccare all'appello della parte civile qualora si aderisse alla tesi che vuole il relativo potere soppresso anche nella disciplina transitoria.

Ed infatti nel caso di specie risulta sollevata analoga eccezione dal difensore di parte civile con riferimento all'art. 576 c.p.p., nella parte in cui, secondo una determinata interpretazione, la norma, come novellata, escluderebbe il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento anche in capo alla parte civile, e parimenti determinerebbe, ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello già proposto, con conseguente illegittima compressione dei diritti della persona danneggiata dal reato.

Ritiene la Corte che l'esame della prima questione sia pregiudiziale ed assorbente in quanto, la eventuale pronuncia di non manifesta infondatezza della eccezione relativa alla soppressione del potere di appello in capo al p.m., determina la necessità di sospensione del processo ai fini della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, qualunque opinione si prediliga in ordine alla permanenza o meno del potere di appello in capo alla parte civile, posto che non è processualmente possibile la separazione e quindi la trattazione del solo appello proposto a fini civili, qualora ritenuto ammissibile.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto nella precedente ordinanza, l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10, legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccepiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, comma 2, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si prediliga è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (Art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erronee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato comma 2 dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono «*per li rami*» le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la stranezza che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato Costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati poteri di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex* art. 430 c.p.p., la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di iniziare la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex* art. 580 c.p.p., ristretto ai soli casi di connessione *ex* art. 12 c.p.p.

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello *tout court*, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla

parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celeberranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, vieppiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza.

Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

Quanto alla eccezione sollevata dalle parti civili, va rilevato che, secondo l'orientamento seguito da questa Corte, deve ritenersi che, a prescindere dalla soluzione della questione relativa al mantenimento del potere di appello a fini civili nella normativa a regime, di certo conservano efficacia gli appelli già proposti dalla parte civile in quanto la diversa e contraria interpretazione, sarebbe certamente incostituzionale posto che non solo priva il danneggiato del reato di un grado di merito, ma lo espone alla pregiudizievole efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento *ex art. 652 c.p.p.*, non gli consente la tutela dei suoi diritti nel processo civile stante la necessaria sospensione dello stesso *ex art. 75, comma 3, c.p.p.*, e non prevede neppure la remissione in termini, concessa a p.m. ed imputato, per la proposizione del ricorso per cassazione.

La Corte è consapevole che anche questa tesi si scontra con il rischio di una situazione processuale paradossale costituita dalla contemporanea pendenza dell'appello della parte civile e del ricorso per cassazione proposto dal p.m., ma la lettera della legge non consente altra soluzione interpretativa, determinando, anche sotto questo aspetto, un già rilevato profilo di illegittimità per irragionevolezza.

Ed a maggior ragione, ribadendo quanto già detto, non appare possibile la trattazione e decisione dell'appello della parte civile in pendenza della eccezione di incostituzionalità proposta in relazione all'appello del p.m. in considerazione del carattere pregiudiziale della questione, assolutamente assorbente, tanto che, in caso di accoglimento della prima eccezione, la parte civile troverebbe tutela, per il principio della immanenza, anche ove non avesse a sua volta proposto appello.

Pertanto, tornando alla questione principale, in conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, comma 2, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva;

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, udienza del 23 maggio 2006.

Il Presidente: MAGRINI ALUNNO

06C1057

N. 515

*Ordinanza del 23 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Sodano Carmine ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Letta l'eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10, legge cit., nonché degli artt. 6, comma 1, legge n. 46/2006 e 576 c.p.p. come novellato, rispettivamente sollevate dalla procura generale e dalle parti civili nel procedimento a carico di Sodano Carmine e Orlandi Giovanni, assolti dal Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Assisi, con sentenza emessa in data 24 gennaio 2005, dal reato di cui all'art. 589 c.p. per non aver commesso il fatto, sentenza tempestivamente appellata dal p.m. presso il Tribunale di Perugia e dalle parti civili.

O S S E R V A

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo.

Nel caso di specie risulta sollevata analoga eccezione dal difensore di parte civile con riferimento all'art. 576 c.p.p., nella parte in cui, secondo una determinata interpretazione, la norma, come novellata, escluderebbe il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento anche in capo alla parte civile, e parimenti determinerebbe, ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello già proposto, con conseguente illegittima compressione dei diritti della persona danneggiata dal reato.

Ritiene la Corte che l'esame della prima questione sia pregiudiziale ed assorbente in quanto, la eventuale pronuncia di non manifesta infondatezza della eccezione relativa alla soppressione del potere di appello in capo al p.m., determina la necessità di sospensione del processo ai fini della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

nale, qualunque opinione si prediliga in ordine alla permanenza o meno del potere di appello in capo alla parte civile, posto che non è processualmente possibile la separazione e quindi la trattazione del solo appello proposto a fini civili, qualora ritenuto ammissibile.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10 legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccepiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, comma 2, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si prediliga è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erranee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato comma 2 dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono «*per li rami*» le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati poteri di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art.* 430 c.p.p., la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con

una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, ristretto ai soli casi di connessione *ex art. 12 c.p.p.*

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello *tout court*, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con fischio elevatissimo di prescrizione del reato, viepiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza. Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

Quanto alla eccezione sollevata dalle parti civili, va rilevato che, secondo l'orientamento seguito da questa Corte, deve ritenersi che, a prescindere dalla soluzione della questione relativa al mantenimento del potere di appello a fini civili nella normativa a regime, di certo conservano efficacia gli appelli già proposti dalla parte civile in quanto la diversa e contraria interpretazione, sarebbe certamente incostituzionale posto che non solo priva il danneggiato del reato di un grado di merito, ma lo espone alla pregiudizievole efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento *ex art. 652 c.p.p.*, non gli consente la tutela dei suoi diritti nel processo civile stante la necessaria sospensione dello stesso *ex art. 75, comma 3, c.p.p.*, e non prevede neppure la remissione in termini, concessa a p.m. ed imputato, per la proposizione del ricorso per cassazione.

La Corte è consapevole che anche questa tesi si scontra con il rischio di una situazione processuale paradossale costituita dalla contemporanea pendenza dell'appello della parte civile e del ricorso per cassazione proposto dal p.m., ma la lettera della legge non consente altra soluzione interpretativa, determinando, anche sotto questo aspetto, un già rilevato profilo di illegittimità per irragionevolezza.

Ed a maggior ragione, ribadendo quanto già detto, non appare possibile la trattazione e decisione dell'appello della parte civile in pendenza della eccezione di incostituzionalità proposta in relazione all'appello del p.m. in considerazione del carattere pregiudiziale della questione, assolutamente assorbente, tanto che, in caso di accoglimento della prima eccezione, la parte civile troverebbe tutela, per il principio della immanenza, anche ove non avesse a sua volta proposto appello.

Pertanto, tornando alla questione principale, in conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, comma 2, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10 legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva;

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, udienza del 23 maggio 2006.

Il Presidente: MAGRINI ALUNNO

N. 516

*Ordinanza del 7 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Fioravanti Federico ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letta l'eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10, legge cit., nonché degli artt. 6, comma 1, legge n. 46/2006 e 576 c.p.p. come novellato, sollevata dalla procura generale nel procedimento a carico di Fioravanti Federico, nato a Petrella Salto l'8 settembre 1955, e Puletti Paolo, nato a Città di Castello il 29 aprile 1954, in esito al quale il Tribunale di Perugia, con sentenza emessa in data 8 marzo 2004, assolse il Puletti dal reato di cui agli artt. 595, commi 1, 2, 3 codice penale, 13 legge n. 47/1948, perché il fatto non costituisce reato e dichiarò di non doversi procedere nei confronti del Fioravanti, in ordine al reato di cui all'art. 57 codice penale in relazione agli artt. 595, commi 1, 2, 3 codice penale, 13 legge n. 47/1948, sentenza tempestivamente appellata dal p.m. presso il Tribunale di Perugia e dalla parte civile Giovagnoli Mario;

O S S E R V A

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10, legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccepente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, comma 2, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si predilige è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erronee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato comma 2 dell'art. 111 Cost, ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza.

Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono «*per li rami*» le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati poteri di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex* art. 430 c.p.p., la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, ristretto ai soli casi di connessione *ex art. 12 c.p.p.*

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proposizione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello *tout court* senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erronee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, vieppiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza.

Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

In conclusione, l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, comma 2, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

Va da sé che la pronuncia di non manifesta infondatezza dell'eccezione relativa alla soppressione del potere d'appello in capo al p.m. determina la necessità di sospensione del processo ai fini della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, qualunque opinione si prediliga in ordine alla permanenza o meno del potere di appello in capo alla parte civile, posto che non è processualmente possibile la separazione e, quindi, la trattazione del solo appello proposto a fini civili, qualora ritenuto ammissibile.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva;

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, udienza del 7 giugno 2006.

Il Presidente: MUSCATO

N. 517

*Ordinanza del 7 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Marinelli Claudio*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Marinelli Claudio, imputato in ordine al delitto di cui all'art. 588 c.p.;

Rilevato che lo stesso è stato assolto con sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 23 marzo 2003; che avverso la stessa ha proposto ricorso per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Perugia; che la Corte di cassazione ha convertito in appello il ricorso rimettendo gli atti alla Corte d'appello di Perugia;

O S S E R V A

Questa Corte è vincolata alla qualificazione dell'atto di impugnazione del p.m. come atto di appello.

Si pone pertanto la questione di illegittimità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006 e 10 legge cit. posto che, in applicazione dello stesso la Corte, investita dall'appello (tale dovendosi considerare l'impugnazione proposta) del p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo.

Ritiene la Corte di dover sollevare d'ufficio l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006 — e 10 legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, in quanto la questione si presenta non manifestamente infondata.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., detenninando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, comma 2, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione enneuteica si predilige è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erranee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato comma 2 dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990 n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono «*per li rami*» le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della riconibilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto del termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati poteri di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art. 430 c.p.p.*, la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, ristretto ai soli casi di connessione *ex art. 12 c.p.p.*

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proposizione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello *tout court*, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla

parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, vieppiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza. Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

In conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, comma 2, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 cost. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva;

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, udienza del 7 giugno 2006.

Il Presidente: MUSCATO

N. 518

*Ordinanza del 7 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Pinca Mauro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letta l'eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10, legge cit., nonché degli artt. 6, comma 1, legge n. 46/2006 e 576 c.p.p. come novellato, sollevata dalla procura generale nel procedimento a carico di Pinca Mauro, nato a Foligno il 13 novembre 1951, assolto dal Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Foligno, con sentenza emessa in data 9 giugno 2003, dal reato di cui agli artt. 594, u.c., 61 n. 9 codice penale, perché il fatto non sussiste, sentenza tempestivamente appellata dal p.m. presso il Tribunale di Perugia.

O S S E R V A

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10, legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccipiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, comma 2, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si predilige è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erranee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato comma 2 dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono «per li rami» le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato Costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'Appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della Cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati poteri di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art. 430 c.p.p.*, la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, ristretto ai soli casi di connessione *ex art. 12 c.p.p.*

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello *tout court*; senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'Appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celeberranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, vieppiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza.

Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte costituzionale n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

In conclusione, l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, comma 2, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui si esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost. e 23, legge n. 87/53;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva.

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, udienza del 7 giugno 2006.

Il Presidente: MUSCATO

N. 519

*Ordinanza del 7 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Urbani Bruno ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Letta l'eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10, legge cit., nonché degli artt. 6, comma 1, legge n. 46/2006 e 576 c.p.p. come novellato, rispettivamente sollevate dalla Procura generale nel procedimento a carico di Urbani Bruno e Urbani Paolo, assolti dal Tribunale di Spoleto, con sentenza emessa in data 19 luglio 2002, dal reato di cui agli artt. 110 e 515 c.p. perché il fatto non costituisce reato, sentenza tempestivamente appellata dal p.m. presso il Tribunale di Spoleto,

O S S E R V A

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10, legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccipiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, comma 2, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si predilige è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erranee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato comma 2 dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 marzo 1990 n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono «per li rami» le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (id est di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'Appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati poteri di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio ex art. 430 c.p.p., la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione ex art. 580 c.p.p., ristretto ai soli casi di connessione ex art. 12 c.p.p.

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello tout court, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celeberranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, viepiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza. Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

In conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, comma 2, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui si esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva.

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, udienza del 7 giugno 2006.

Il Presidente: MUSCATO

N. 520

*Ordinanza del 3 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 ottobre 2006)
emessa dalla Corte d'appello di Brescia nel procedimento penale a carico di Fotache Ion*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento a fronte della prevista possibilità per lo stesso pubblico ministero di proporre appello contro una sentenza di condanna - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio processuale - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza. Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, proposta all'odierna udienza dal procuratore generale;

O S S E R V A I N F A T T O

Con sentenza del Tribunale di Brescia, in data 5 marzo 2002 Brescia l'imputato era assolto dai reati di cui agli art 337 c.p. e 659 c.p. quanto al capo 1) perché il fatto non sussiste e quanto al capo 2) perché estinto per oblazione. Il 12 gennaio 2002, una pattuglia era inviata al domicilio dell'imputato perché il volume della radio disturbava il vicino; nella occasione questi venne insultato dal Fotache che tuttavia ridusse il suono; poco dopo i Carabinieri ricevettero nuova chiamata; all'arrivo dei militari il prevenuto pronunciò frasi ingiuriose e tentò di spingerli fuori di casa. Il giudice ritenne insussistente il reato di resistenza poiché non è dato individuare quale sia l'atto di ufficio che i carabinieri compivano; infatti la identificazione era già avvenuta e l'atto compiuto era abnorme rispetto al fatto al fine in quanto sarebbe stato sufficiente sequestrare la radio. Inoltre il comportamento del prevenuto era certamente non pericoloso posto che i carabinieri non subirono alcuna lesione.

Propose appello il Procuratore Generale chiedendo la condanna dell'imputato, osservando che i carabinieri erano intervenuti su chiamata di un cittadino e stavano compiendo un atto del loro ufficio; che il comportamento assunto dall'imputato integrava certamente il reato addebitatogli e il primo giudice ha ignorato che i carabinieri agivano nell'ambito dei compiti loro conferiti dalla legge. Chiedeva pertanto la condanna del Fotache.

All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto delle limitazioni alla facoltà di appello del pubblico ministero introdotte dalla sopravvenuta modifica dell'art. 593 c.p.p. per effetto della previsione di cui all'art. 1, legge 46/2006, e ritenute dette limitazioni operanti per l'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccepiva illegittimità costituzionale della norma da ultima citata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 11 e 112 Cost..

O S S E R V A L A C O R T E

Con la norma, della cui legittimità costituzionale il procuratore generale dubita, la disciplina dei casi di appello prevista dall'art. 593 c.p.p. è stata profondamente modificata con particolare riguardo all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado, ad eccezione delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato e di altre specificamente indicate.

La previgente normativa escludeva tale appellabilità al terzo comma del citato art. 593, sia per il pubblico ministero che per l'imputato, con riferimento alle sentenze relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa, ed al secondo comma, limitatamente al solo imputato, per le sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Per effetto della recentissima modifica, il secondo comma dell'art. 593, nell'attuale formulazione, consente ora al pubblico ministero ed all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.v. c.p.p., venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, e dette prove abbiano il carattere della decisività; prevedendosi dal punto di vista procedurale che il giudice dell'appello, ove in via preliminare non ammetta la rinnovazione dell'istruttoria, dichiari l'inammissibilità del gravame, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della relativa ordinanza le parti possano proporre ricorso per cassazione anche avverso la sentenza di primo grado.

L'art. 10, legge 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corso; disponendo che l'atto di appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione di quest'ultima possa essere presentato ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado.

Tanto premesso, e richiamando quanto precedentemente esposto sulla vicenda processuale, è evidente la rilevanza nel presente giudizio della questione proposta dal procuratore generale. Al procedimento in esame, per effetto della citata norma transitoria, deve senz'altro applicarsi, invero, la nuova disciplina; essendo di conseguenza l'appello in discussione soggetto a declaratoria di inammissibilità, con la conseguente possibilità, per il pubblico ministero appellante, di esperire il ben diverso e più delimitato rimedio del ricorso per cassazione¹⁾.

Il requisito della rilevanza dell'eccezione è dunque sussistente.

Altrettanto deve concludersi, peraltro, in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

È opportuno premettere che, per quanto la novella legislativa abbia ad oggetto l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte sia dell'imputato che del pubblico ministero, è nei confronti di quest'ultimo che la limitazione dell'accesso al gravame in discussione assume portata preponderante e, sostanzialmente, rilievo centrale. All'imputato era invero già inibita dalla precedente normativa la possibilità di appellare sentenze di proscioglimento con formula piena. Ma, a prescindere da questa pur pregnante circostanza, non occorre spendere molte parole per evidenziare come in generale, a fronte di una pronuncia assoluta, l'interesse ad impugnare si concentri in concreto sul pubblico ministero più che sull'imputato.

L'incidenza di una siffatta limitazione sui poteri di impugnazione del pubblico ministero non richiede, a sua volta, particolare commento. È sufficiente osservare come per effetto di essa l'ufficio della pubblica accusa si veda privato nella grandissima maggioranza dei casi del potere di appellare una sentenza di proscioglimento in primo grado. L'esercizio di tale potere presuppone infatti, nell'attuale previsione normativa, che nuove prove siano emerse dopo il giudizio di primo grado; e, per giunta, che esse si presentino come decisive per il giudizio. Ove la marginalità statistica di una situazione così descritta può essere agevolmente apprezzata da chiunque abbia minima esperienza delle cose giudiziarie.

Una deprivazione di facoltà processuali di tale portata impone un controllo sulla ragionevolezza della relativa previsione normativa; e ciò soprattutto nel momento in cui le predette facoltà, in quanto riferite alla figura istituzionale del pubblico ministero, si ricollegano a valori di fondamentale rilevanza costituzionale.

Viene in risalto in primo luogo, a questo proposito, il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, da parte del pubblico ministero, di cui all'art. 112 Cost.

La centralità del principio in parola nel sistema complessivo della giurisdizione penale è data, vale la pena qui ricordarlo, non solo dal suo contenuto specifico; ma altresì dalla sua funzionalità alla concreta attuazione di valori a loro volta caratterizzati da valenza costituzionale.

È dato acquisito da tempo nella stessa giurisprudenza costituzionale, formatasi sulle norme del codice di procedura penale ora vigente a partire dalla sua entrata in vigore, che l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ufficio non a caso interno ed integrante dell'ordine giudiziario nella visione del legislatore costituente, sia manifestazione del fondamentale principio di legalità, di cui all'art. 25 Cost., nel suo aspetto sostanziale; in quanto esso esprime, cioè, la necessità che alla commissione di reati, lesivi di interessi e valori spesso a loro volta di rango costituzionale o comunque di elevata rilevanza sociale, segua l'inflizione di una pena.

1) pur avuto riguardo all'ampliamento dei casi di ricorso per cassazione operato dall'art. 8 della stessa legge n. 46/2006 con l'inserimento, nel testo dell'art. 606 c.p.p., della mancata assunzione di una prova decisiva anche laddove richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale e della contraddittorietà o illogicità della motivazione risultante da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente

Non va peraltro trascurato, in questa prospettiva, il rilievo del diritto di difesa garantito all'art. 24 Cost. anche alle parti offese dei reati. Diritto che non può ritenersi attuato dalle sole norme connesse all'istituto della costituzione di parte civile nel processo penale; rispetto al quale, a dire il vero, l'art. 6, legge n. 46/2006, modificando l'art. 576 c.p.p. con l'escludere il riferimento operativo della facoltà di impugnazione della parte civile al mezzo di gravame previsto per il pubblico ministero, continua a rendere possibile l'appello di essa parte civile avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile. L'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero vale infatti ad offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro legittimo interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dalle possibilità che dette vittime in concreto abbiano di accedere al processo nelle forme dell'azione civile ivi direttamente intrapresa.

Detto questo, è ben vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato come il potere di appello del pubblico ministero non possa essere ricondotto all'obbligo di esercitare l'azione penale 2). Ma è vero altresì che il principio è stato dalla stessa giurisprudenza successivamente chiarito nel senso che la facoltà di impugnazione non costituisca «estrinsecazione necessaria» dell'esercizio dell'azione penale 3). Detta facoltà rappresenta dunque non più che uno dei possibili sviluppi, e non il necessario prolungamento dell'azione penale; ma, in questa prospettiva, limitazioni particolarmente consistenti al potere di impugnazione non possono che riverberarsi sulla completezza delle possibilità di esercizio dell'azione. E qui ci troviamo di fronte, come si è visto, ad una *deminutio* del potere di appello del pubblico ministero tale da ridurre lo stesso a casi marginali, per non dire estremi.

Avuto riguardo al contesto di valori costituzionalmente rilevanti di cui le opportunità di esercizio dell'azione penale sono, per quanto esposto, espressione, diviene assolutamente doveroso interrogarsi sulla possibilità, per il legislatore ordinario, di apporre a detto esercizio limitazioni di tale entità nell'ambito della normale discrezionalità legislativa; e sulla necessità, di contro, che una scelta di questo genere debba essere ancorata rigorosamente ad un canone di ragionevolezza.

Vi è però anche un altro profilo di rilevanza costituzionale che deve essere oggetto di analisi in questa prospettiva; profilo che attiene al principio del contraddittorio processuale posto dall'art. 111 Cost.

È appena il caso di precisare che qui non si intende fare riferimento al principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui al quarto comma della norma costituzionale appena citata. Oggetto di attenzione deve essere invece il più generale richiamo del secondo comma dell'articolo alla necessità che il processo si svolga nel contraddittorio fra le parti ed in condizioni di parità delle stesse.

Il contraddittorio, invero, assurge qui a valore che pervade il processo nella sua interezza; e quindi necessariamente coinvolge la fase dell'appello, che del processo costituisce passaggio essenziale. Ed è, soprattutto, valore in sé considerato, a prescindere dai contingenti interessi delle parti; il contraddittorio è binario privilegiato del percorso processuale, garanzia di approssimazione quanto più efficace possibile alla verità. Ed in questa linea, la parità fra le parti, prima che tutela delle stesse, è oggettiva esigenza di un contraddittorio reale.

Se così è, la parità di cui si parla non può che inerire anche alla fase dell'appello; e, nell'ambito di essa, al suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui è consentito appellare.

Ed allora, non è chi non veda come la norma della cui legittimità si discute introduca un evidente dato di squilibrio fra le parti; impedendo quasi totalmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado, laddove nell'opposto risultato della pronuncia di responsabilità è concessa all'imputato piena facoltà di impugnazione.

Questa Corte non ignora che la recente giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che il principio della parità nel contraddittorio non comporti necessariamente l'identità fra i poteri processuali delle parti. Ma, anche in questo caso, ciò che è stato escluso è un vincolo di derivazione necessaria ed assoluta fra i due elementi. Rimane tutto da valutare, quindi, se in concreto la disparità fra determinati poteri, a cagione della loro rilevanza, non alteri in misura intollerabile l'equilibrio imposto dalla norma costituzionale; e, soprattutto, se di tale disparità non vada pretesa una giustificazione che la renda ragionevole.

In questa ottica, le possibilità di appello, per quanto detto pocanzi, ineriscono ad uno snodo fondamentale del processo; una loro impari distribuzione fra le parti rientra dunque fra quelle situazioni nelle quali la non sovrapposibilità dei poteri processuali pregiudica significativamente il principio del contraddittorio.

2) v. Sent. n. 206 del 27 giugno 1997

3) v. Sent. n. 110 del 1° maggio 2003; n. 165 del 9 maggio 2003

Anche per questo aspetto dunque, come per quello precedentemente esaminato, occorre sottoporre la scelta legislativa che ha prodotto la modifica dell'art. 593 c.p.p. ad un accurato scrutinio di ragionevolezza.

Le diverse considerazioni che precedono portano a quello che, a questo punto, si presenta come il cuore del problema; vale a dire, la compatibilità della norma esaminata con il principio di ragionevolezza, desumibile, come è noto, dall'art. 3 Cost. Ragionevolezza che deve però essere valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone agli altri valori costituzionali fin qui menzionati; segnatamente il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, nel suo profilo di stretta funzionalità ai valori del principio di legalità sostanziale e del diritto di difesa delle vittime dei reati, ed il principio del contraddittorio nella parità delle parti, che dà forma al giusto processo.

Ebbene, un esame condotto in questa direzione non può che condurre ad un giudizio di irragionevolezza della norma; dovendosi ritenere il *vulnus* inferto ai principi appena citati non giustificato da alcuna esigenza meritevole di considerazione.

È da escludersi in primo luogo la ricorrenza nella fattispecie di ragioni corrispondenti o simili a quelle che ispirano la previsione di altre e diverse limitazioni dei poteri processuali del pubblico ministero; giudicate coerenti con il dettato costituzionale, sotto il profilo del principio del contraddittorio, dalle già segnalate decisioni della Corte costituzionale. Quali l'esclusione della possibilità per il pubblico ministero di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale, diversa dal luogo di emissione del provvedimento impugnato, ove lo stesso si trovi, di cui all'art. 582 c.p.v. c.p.p. 4), evidentemente sorretta da motivi di celerità processuale e comunque posta a fondamento di una limitazione di ben minore consistenza delle facoltà dell'organo dell'accusa; o l'inappellabilità, anche in prospettiva incidentale, da parte del pubblico ministero, della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, di cui all'art. 443 comma terzo c.p.p., ove ad analoghe ragioni di speditezza si aggiunge l'intento di favore per l'adozione di riti deflativi. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun risultato di accelerazione dell'*iter* processuale che giustifichi la scelta legislativa la sostanziale soppressione di un mezzo di impugnazione disponibile al pubblico ministero.

Neppure può attribuirsi rilievo alla particolare posizione istituzionale che il pubblico ministero assume nel nostro ordinamento giudiziario; posizione caratterizzata dalla doverosa ricerca di prove favorevoli all'imputato in sede di indagine e da un'obiettiva considerazione degli elementi a carico dell'imputato stesso, che non vincola l'ufficio dell'accusa a richieste che siano necessariamente intese a sollecitare una conclusione in termini di condanna. Questi rilievi sono infatti superati nel momento in cui ci si trova nella fase processuale a cui attiene la norma in discussione; che presuppone la conseguita determinazione del pubblico ministero di impugnare la pronuncia assolutoria di primo grado per ottenere una sentenza di condanna, e quindi una valutazione culminata, pur nella particolare prospettiva che connota l'operato dell'ufficio d'accusa, nel giudizio di sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato. Il che da un lato pone il pubblico ministero nella condizione di proseguire in secondo grado nell'esercizio dell'azione penale in attuazione dei valori di legalità e difesa sociale di cui si è ampiamente detto; e dall'altro esige che il processo mantenga un equilibrato contraddittorio fra tali ragioni e quelle della difesa dell'imputato, perché nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Non può infine essere invocata, come correttamente osservato dal procuratore generale, la previsione del primo comma dell'art. 2 del protocollo n. 11 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificato con legge n. 296/1997. Se è vero infatti che la citata disposizione prevede che chiunque venga dichiarato colpevole di un reato da un giudice di primo grado ha il diritto di sottoporre ad un ufficio della giurisdizione superiore la dichiarazione di condanna, è vero altresì che il secondo comma dello stesso articolo consente eccezione al principio nel caso in cui la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento; indicazione, quest'ultima, puntualmente corrispondente alla normativa preesistente all'intervento legislativo oggetto della questione.

Non può sottacersi, di contro, come la nuova disciplina dell'art. 593 c.p.p. crei un'irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al pubblico ministero l'appello contro sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso pubblico ministero di appellare una sentenza di condanna; in tal modo privilegiando la cura di un interesse processuale di indubbiamente minore consistenza.

4) Sent. n. 110 del 1° aprile 2003

Queste considerazioni inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità della norma in oggetto con i richiamati artt. 24, 111 e 112 della Costituzione; e quindi esistenti i presupposti di legge perché gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione in merito, con la conseguente sospensione del procedimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al contrasto dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, con gli artt. 3, 24, 111, 112 Cost.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e manda alla cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché alle parti processuali, all'atto del deposito del provvedimento.

Sospende il giudizio in corso.

Brescia, addì 29 marzo 2006

Il Presidente: DEL GAUDIO

06C1063

N. 521

*Ordinanza del 23 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Brescia
nel procedimento penale a carico di Mosconi Gianfranco ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile - Appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della parità delle parti.

- Codice di procedura penale, art. 576, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile - Mancata previsione di una disciplina transitoria, per gli appelli proposti dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della novella, analoga a quella prevista per le altre parti - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della parità delle parti.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 576, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6, legge n. 46/2006 e dell'art. 10 della stessa legge, proposta all'odierna udienza dal R.G., cui si è associato il difensore della parte civile.

OSSERVA IN FATTO

Con sentenza del 9 giugno 2003 il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, assolveva Mosconi Gianfranco e Carisio Piergiorgio dal delitto di truffa, per insussistenza del fatto, dando atto che, nella ricostruzione dei complessi rapporti contrattuali tra le parti non si ravvisava la condotta costitutiva del delitto contestato, giustificandosi il comportamento tenuto dai denunciati proprio in ragione dei rapporti contrattuali, alla luce della legislazione vigente.

Nel suo atto di appello la difesa della parte civile lamentava che nella ricostruzione del fatto il primo giudice non avesse tenuto conto delle risultanze istruttorie che richiama, sia in punto di sussistenza dell'oggettività del reato, che dall'elemento soggettivo dell'imputato.

Richiedeva quindi che, affermata la responsabilità degli imputati, gli stessi venissero condannati alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile, con liquidazione in favore di questa di una provvisoria pari ad € 100.000.

All'odierna udienza il p.g., preso atto della novella legislativa n. 46/2006 eccipiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p., come dalla stessa modificato, nonché dell'art. 10 della medesima legge con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

OSSERVA IN DIRITTO

A seguito della abrogazione dell'art. 577 c.p.p., sancita dall'art. 9 della novella n. 46/2006, la parte civile è stata, pacificamente, privata della facoltà di impugnazione, «anche agli effetti penali», nei confronti delle sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.

La nuova formulazione dell'art. 576 c.p.p. (della cui legittimità costituzionale il procuratore generale dubita) impone peraltro di escludere il potere di appello della parte civile pure contro tutte le sentenze, sia di condanna che di proscioglimento, «ai soli effetti della responsabilità civile».

Prima dell'entrata in vigore della novella n. 46/2006 l'appellabilità delle sentenze ad opera della parte civile «ai soli effetti della responsabilità civile», era sancita dall'art. 576, primo comma, che così recitava: «La parte civile può proporre impugnazione con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza che riguardano l'azione civile».

Poiché al p.m. era attribuito, a norma dell'art. 593 c.p.p., il potere di appello, questo si estendeva, in virtù del succitato richiamo, alla parte civile.

La soppressione dell'inciso «con il mezzo previsto per il pubblico ministero» ha ora totalmente svincolato il potere di impugnativa della parte civile da quello del pubblico ministero, sicché ad essa non può più essere riconosciuta la facoltà di appello, né contro la sentenza di condanna, né contro le sentenze di assoluzione, e neanche nei residui casi in cui tale facoltà è tuttora concessa al p.m. dal nuovo art. 593, secondo comma c.p.p.

Ciò configura una disparità di trattamento ed una palese irrazionalità tali da integrare la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., del diritto di difesa della parte civile di cui all'art. 24 cui all'art. 3 Cost., del diritto di difesa della parte civile di cui all'art. 24 della Cost., del principio di parità tra le parti di cui all'art. 111 della Cost.

L'art. 74 c.p.p. stabilisce che il soggetto al quale il reato ha recato danno, ovvero i suoi successori universali, possano esercitare nel processo penale, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., ossia «a norma delle leggi civili».

Seppur detta azione civile sia regolata dai principi che disciplinano il giudizio civile, per quanto espressamente non derogato, appare contraddittoria l'introduzione in sede penale di una deroga rispetto ai normali strumenti di impugnazione previsti in sede civile.

La soppressione della facoltà di appello impedisce infatti alla parte civile di chiedere il riesame nel merito di decisioni che potrebbero esserle irreparabilmente pregiudizievoli, in base ai meccanismi preclusivi di cui agli artt. 652 e 654 c.p.p..

Il quadro normativo scaturente dalla legge n. 46/2006 si delinea allora come gravemente irrazionale, poiché, da un lato, mantiene inalterata la possibilità per la parte civile di azionare le pretese civilistiche nel processo penale, e, dall'altro, scoraggia tale scelta, deprivandola degli adeguati strumenti di tutela giuridica delle medesime.

Nessuno dubiterebbe della costituzionalità di una scelta legislativa che rimuovesse del tutto l'azione civile dal processo penale, ma una volta concessa al danneggiato l'opzione se agire in sede civile o in sede penale, non si può non accordargli, ove propenda per la seconda soluzione, gli strumenti atti al perseguimento ed alla difesa dei propri diritti.

È vero che in taluni casi il legislatore ha sacrificato le aspettative della parte civile, prevedendo, ad esempio, nel caso del rito alternativo di cui all'art. 444 c.p.p., ma ciò ha fatto, non solo, non pregiudicandone la successiva proposizione, ma evidentemente bilanciando gli interessi privati della parte civile con altro fine costituzionalmente protetto, ossia la speditezza del processo.

Strettamente connesso all'aspetto dianzi esaminato è il profilo di incostituzionalità dell'art. 576 c.p.p., rispetto al diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Cost. anche alla parte offesa dal reato, diritto che non può ritenersi attuato dalle sole norme connesse all'istituto della costituzione di parte civile, ma che dovrebbe estrinsecarsi nell'effettività della tutela delle pretese civilistiche, invece chiaramente frustrate dalla radicale inappellabilità evincente dalla nuova normativa.

Vi è infine un altro profilo di rilevanza costituzionale, attinente al principio di cui all'art. 111, secondo comma Cost. per il quale il processo deve svolgersi nel contraddittorio fra le parti, ivi ovviamente compresa la parte civile, ed in condizioni di parità fra le stesse.

Il contraddittorio assurge qui a valore che pervade il processo nella sua interezza e quindi necessariamente coinvolge la fase dell'appello, che del processo costituisce passaggio essenziale. Ed è, soprattutto, valore in sé considerato, a prescindere dai contingenti interessi delle parti; il contraddittorio è binario privilegiato del percorso processuale, garanzia di approssimazione quanto più efficace possibile alla verità. Ed in questa linea, la parità fra le parti, prima che tutela delle stesse, è oggettiva esigenza di un contraddittorio reale.

Se così è, la parità di cui si parla non può che inerire anche alla fase dell'appello e, nell'ambito di essa, al suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui è consentito appellare.

Ed allora, non è chi non veda come la norma della cui legittimità si discute introduca un evidente dato di squilibrio fra le parti, impedendo radicalmente l'appello alla parte civile, sia in caso di assoluzione che di condanna, laddove all'imputato è riconosciuta ampia facoltà di impugnazione.

Questa Corte non ignora che la recente giurisprudenza costituzionale¹⁾ ha ritenuto che il principio della parità nel contraddittorio non comporti necessariamente l'identità fra i poteri processuali delle parti. Ma ciò che è stato escluso è un vincolo di derivazione necessaria ed assoluta fra i due elementi. Rimane allora da valutare, quindi, se, in concreto, la disparità, fra determinati poteri, a cagione della loro rilevanza, non alteri in misura intollerabile l'equilibrio imposto dalla norma costituzionale e, soprattutto, sappello, per quanto detto poc'anzi, ineriscono ad uno snodo fondamentale del processo; una loro impari distribuzione fra le parti rientra dunque fra quelle situazioni nelle quali la non sovrapponibilità dei poteri processuali pregiudica significativamente il principio del contraddittorio.

Occorre quindi sottoporre la scelta legislativa che ha prodotto la modifica dell'art. 576 c.p.p. ad un accurato scrutinio di ragionevolezza.

Le diverse considerazioni che precedono portano a quello che, a questo punto, si presenta come il cuore del problema; vale a dire, la compatibilità della norma esaminata con il principio di ragionevolezza (desumibile dall'art. 3 Cost.) da valutarsi nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone agli altri valori costituzionali fin qui menzionati; segnatamente il diritto di difesa delle vittime dei reati ed il principio del contraddittorio nella parità delle parti, che dà forma al giusto processo.

Ebbene, un esame condotto in questa direzione non può che condurre ad un giudizio di irragionevolezza della norma, dovendosi ritenere il *vulnus* inferto ai principi appena citati non è giustificato da alcuna esigenza meritevole di considerazione.

È appena il caso di rilevare che la *deminutio* operata sul piano dell'appello non può essere recuperata dalla parte civile grazie all'ampliamento dei casi di ricorso in Cassazione come previsti dall'art. 606 nuova formulazione, senz'altro accessibili anche alle parti private in base al principio generale sancito dall'art. 568, secondo comma c.p.p..

Infatti la modestia dell'estensione, limitata alla «mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale», non è tale da soddisfare la legittima esigenza di un riesame nel merito quale l'ordinamento giuridico accorda coloro che a coloro che agiscono a tutela delle proprie ragioni in sede civile.

1) Sent. n. 110 del 1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

È infatti il caso di rilevare che non possono trovare ingresso a sostegno dell'inappellabilità della parte civile gli argomenti sviluppati dalla dottrina con riguardo al pressoché identico destino riservato all'Accusa, argomenti che, anche ove condivisi, attengono precipuamente al tema della responsabilità penale ed alla esigenza di garantire all'imputato, in caso di condanna, una doppia pronuncia conforme.

Tale preoccupazione non ha invero ragione di sussistere con riferimento alla parte civile che agisce esclusivamente per la tutela di interessi patrimoniali ed ai soli fini della responsabilità civile dell'imputato, per il quale l'accertamento della commissione del reato avviene solo in via incidentale.

Il procuratore generale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 10, legge n. 46/2006 ove effettivamente ancora più evidenti sono i profili di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Cost.

Le disposizioni transitorie della legge n. 46/2006, contenute nell'art. 10, nulla prevedono in ordine agli appelli proposti, come quello che ci occupa, sotto il vigore della vecchia normativa dalla parte civile.

In particolare l'art. 10 cit. non prevede per la parte civile un regime analogo a quello contemplato dal secondo e terzo comma per le altre parti, imputato e pubblico ministero, con la conseguenza che ad essa non compete né la notifica dell'ordinanza di inammissibilità, né la possibilità di integrare il ricorso per cassazione nei limiti delle modificazioni apportate all'art. 606 c.p.p. dall'art. 8, legge cit.

Ne consegue che la parte civile, già deprivata della facoltà di appello, si trova sguarnita di ogni strumento di impugnativa, costretta a subire l'efficacia di un giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado e senza più la possibilità di ricorrere al giudice civile, pur avendo optato per il giudizio penale in un contesto legislativo che le conferiva il potere di appello.

Risulta pertanto palesemente violato il principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Cost., il diritto di Difesa della parte civile, nonché per le ragioni già illustrate il principio di parità tra le parti processuali.

Entrambe le questioni sollevate sono rilevanti nel presente procedimento poiché dal loro accoglimento dipende la tutela giurisdizionale delle pretese risarcitorie delle parti civili nelle forme, o dell'appello o, quanto meno, del ricorso in cassazione secondo lo schema dell'art. 10, legge n. 46/2006.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al contrasto dell'art. 576, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6, legge n. 46/2006 e dell'art. 10 della stessa legge, con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e manda alla cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sospende il giudizio in corso.

Brescia, addì 23 maggio 2006

Il Presidente: SANNITE

N. 522

*Ordinanza del 9 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Assenova Trifonova Dorotea ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parità delle parti.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo, prima parte.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Decidendo sull'eccezione, formulata dal p.g. all'udienza odierna, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 111, e 112 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di obligatorietà, della azione penale;

Sentito il difensore degli imputati che hanno chiesto dichiararsi irrilevanti e/o manifestamente infondate le questioni proposte;

O S S E R V A

Con sentenza del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica del 29 giugno 2005 Assenova Trifonova Dorotea e Lo Presti Seminerio Giuseppe sono stati assolti ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. «perché il fatto non sussiste» dal reato di cui agli artt. 110 e 485 c.p.

Avverso la sentenza di assoluzione ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

In data 9 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46, il cui art. 1 ha modificato l'art. 593 c.p.p., limitando la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., «se la nuova prova è decisiva».

In tale residuale ipotesi il giudice, ove non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello e le parti, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

L'art. 10, nel dettare la disciplina transitoria, dispone al comma 2 che «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile» ed al comma 3 che «entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado».

Ne consegue che in applicazione della legge n. 46 del 2006 la Corte, nel presente giudizio, dovrebbe emettere ordinanza di inammissibilità, dell'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione degli imputati.

Deve preliminarmente evidenziarsi la palese rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta in quanto la normativa indicata, come già esposto, è applicabile in forza della disciplina transitoria anche al presente giudizio.

Il profilo di illegittimità costituzionale dedotto dal p.g. in riferimento al ritenuto contrasto del nuovo art. 593 c.p.p. con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost. è manifestamente infondato).

La tesi del p.g. secondo cui l'obbligo di promuovere l'azione penale ricomprende anche il potere di impugnazione del pubblico ministero è stata già più volte respinta dalla Corte costituzionale che ha escluso la violazione dell'art. 112 Cost. «non costituendo il potere di impugnazione del pubblico ministero una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (*cf.* ordinanze n. 110 e 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Già con sentenza n. 280 del 1995 la Corte ha invero affermato che «il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse — nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa — una proiezione necessaria ed ineludibile», rilevando altresì che «tutto il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello ... depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale».

Il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituzionalmente previsto e garantito, non può dunque invocarsi con riferimento alla proposizione, solo discrezionale, dell'appello da parte del pubblico ministero contro una sentenza che abbia ritenuto infondata la sua pretesa punitiva, specie ove si consideri che la mancata impugnazione non deve in alcun modo essere motivata e ad essa, se proposta, può persino rinunciarsi.

Rileva invece la Corte che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 in riferimento al principio di parità delle parti (artt. 3 e 111, secondo comma prima parte Cost.) non appare manifestamente infondata nei limiti in cui il giudice ordinario deve effettuare il suo preliminare esame, senza interferire con i poteri propri della Corte di legittimità cui è demandato in via esclusiva il compiuto giudizio in ordine alla compatibilità costituzionale della normativa.

È noto che la questione della limitazione del potere di appello del p.m. è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento al giudizio abbreviato.

L'art. 443, comma 3 c.p.p. prevede infatti che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Con l'ordinanza n. 165 del 2003 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha evidenziato, in riferimento al dedotto contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., che il principio di parità delle parti «non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato», affermando tuttavia che una disparità di trattamento può risultare giustificata «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dall'azione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».

Con la conseguenza che, nel caso del giudizio abbreviato, il limite all'appello della parte pubblica continua a trovare ragionevole giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con un rito che implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio (*cf.* anche ordinanza n. 347 del 2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del 2001).

È dunque la rinuncia da parte dell'imputato ad uno dei principi del giusto processo (il contraddittorio nella raccolta delle prove) a giustificare la disparità di trattamento che l'art. 443, comma 3 c.p.p. produce privando il p.m. della facoltà di appellare la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Non sembra dunque che la corte abbia finora mai affermato il principio della conformità costituzionale di una disparità di poteri fondata solo sulla diversa qualità della parte (pubblico ministero o imputato), avendo invece sempre affermato il principio opposto secondo cui occorre dare conto delle ragioni che rendono razionale la differenziazione nei casi di volta in volta sottoposti al suo vaglio.

È stato pertanto affermato il principio che una disparità di trattamento riguardo ai poteri processuali del pubblico ministero può essere giustificata nei limiti della ragionevolezza dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla funzione allo stesso affidata, ovvero infine da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte di legittimità sin dal 1991 (*cf.* n. 363 del 1991) ha ritenuto costituzionalmente compatibile una differenziazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto a quelli dell'imputato e del suo difensore, sottolineando tuttavia che «in ogni caso il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione» proprio nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Anche con l'ordinanza n. 110 del 2003 è stato ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa di cui all'art. 111, secondo comma Cost., riconosciuto peraltro come «pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999», pur non comportando necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, è rispettato solo se una diversità di trattamento sia stabilita ragionevolmente nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero.

In tal senso si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel messaggio con il quale il 20 gennaio 2006 ha rinviato al Parlamento la legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo la sua prima approvazione, laddove si evidenzia come la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento «a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo» e si sottolinea che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, a norma del quale “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale”».

Orbene, la soppressione del potere di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m. introdotto dalla legge n. 46 del 2006, salva la residuale, e certamente eccezionale, ipotesi della scoperta di una prova nuova e decisiva nel limitato tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza e la scadenza del termine per appellare, non sembra trovare ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale.

La riforma infatti sottrae solo ad una parte lo strumento del nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la fondatezza della sua pretesa punitiva, violando il principio sancito dall'art. 111, secondo comma Cost., che prevede che il processo si svolga in condizione di parità tra le parti, assicurando a ciascun soggetto processuale eguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, dovendo tale principio essere inteso nel senso più ampio con riferimento alla pronuncia conclusiva sulla propria domanda.

Risulta invero oltrernodo riduttivo ritenere che il principio della parità tra le parti di cui all'art. 111 secondo comma, Cost. sia previsto solo con riferimento alla fase del dibattimento ed all'acquisizione della prova, dovendo invece ritenersi che esso tuteli il diritto all'intervento dialettico delle parti in ogni fase del giudizio e dunque anche il diritto alla critica in condizioni di parità della decisione finale del giudizio che appaia insoddisfacente per l'una o per l'altra parte.

Lo squilibrio fra le parti introdotto dalla riforma non appare ragionevolmente compatibile con i criteri che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito.

Non sembra esservi infatti alcuna ragionevole giustificazione della disparità nell'attribuzione del potere di impugnazione, finora riconosciuta, come nell'ipotesi già esaminata dalla Corte di legittimità del giudizio abbreviato, a istituti deflattivi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo.

Giova peraltro evidenziare che l'aver lasciato esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza sembra contrastare con i canoni della ragionevolezza anche in considerazione del fatto che, in un sistema nel quale «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (*cf.* ordinanza n. 421 del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (*cf.* ordinanza n. 316 del 2002).

Si osserva che la indispensabilità di un secondo giudizio di merito troverebbe fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1994, rubricato «Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale», che al suo primo comma sancisce il diritto di «ogni persona dichiarata rea da un tribunale di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore».

Ma a tale osservazione si obietta fondatamente che è proprio la medesima fonte internazionale a prevedere il riconoscimento del «diritto ad un doppio grado di giurisdizione» anche a favore della parte pubblica, se è vero che il secondo comma del menzionato art. 2 sancisce che il diritto al secondo giudizio di merito «può essere oggetto di eccezioni», tra l'altro, proprio nell'ipotesi in cui l'imputato «è» stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».

Se dunque il legislatore consente ad una parte di sottoporre la decisione ad un controllo critico da parte di un giudice sovraordinato, tale diritto non può non essere assicurato anche all'altra parte, salvo che sussistano ragionevoli motivi che legittimino la disparità di trattamento.

Il contrasto con il canone della ragionevolezza emerge altresì dal rilievo — anch'esso sottolineato nel menzionato messaggio Presidenziale del 20 gennaio 2006 («Un "ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta») — che la nuova normativa fa salvo il potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna ad una pena ritenuta inadeguata, laddove è incontestabile il maggiore interesse della parte pubblica ad appellare la sentenza che abbia respinto l'istanza punitiva.

Né pare conducente l'osservazione secondo cui la modifica apportata dall'art. 5 legge n. 46 del 2006 all'art. 533, comma 1 c.p.p., nella parte in cui impone che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio», giustificerebbe la soppressione del potere di appello della sentenza assolutoria da parte del p.m., sul rilievo che non può ammettersi la condanna di un imputato pronunciata dal giudice di appello dopo che il giudice di primo grado lo ha assolto, così ritenendo sussistente almeno il «ragionevole dubbio» della sua colpevolezza.

La regola introdotta dalla nuova legge, invero, non presenta sostanziali caratteri di novità rispetto alla previgente disciplina limitandosi a prevedere espressamente sul piano normativo quanto era stato già affermato in giurisprudenza anche dalle sezioni unite della suprema Corte in ordine alla riconducibilità dell'insufficienza, della contraddittorietà e dell'incertezza probatoria, previste dall'art. 530, comma 2 c.p.p., al «plausibile e ragionevole dubbio» (cfr. sez. unite sent. n. 30328 del 2002).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.;

Dichiara manifestamente in fondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge in relazione all'art. 112 della Costituzione.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 111 secondo comma, prima parte, della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 9 maggio 2006

Il Presidente: DALL'ACQUA

N. 523

Ordinanza del 14 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 ottobre 2006) emessa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da El Idrissi Mohammed contro Prefettura di Terni ed altri

Straniero - Giudizio avverso il diniego di regolarizzazione - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Mancata previsione - Ingiustificata diversa disciplina rispetto ai giudizi avverso il decreto di espulsione - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale - Riproposizione di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 76/2006 di manifesta inammissibilità per difetto di motivazione della rilevanza.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, artt. 119 e 142.
- Costituzione artt. 3, 24 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visto il ricorso n. 547/2003 proposto da: El Idrissi Mohammed rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Dionigi, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Quieta n. 2/B;

Contro: 1) Prefettura di Terni, 2) Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi titolari *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa legalmente domiciliati in Perugia, via degli Uffici, 14; e nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (costitutosi spontaneamente nel sub-procedimento di liquidazione delle spese legali in favore del ricorrente, in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato) in persona del titolare *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa legalmente domiciliato in Perugia, via degli Uffici, 14, per l'annullamento della decisione di rigetto dell'Ufficio territoriale del Governo di Terni concernente la «dichiarazione di emersione di lavoro irregolare» che il signor Ba Mohamed Ahmed ha presentato ai sensi della legge n. 222/2002 quale datore di lavoro a favore dell'extracomunitario addetto a lavoro subordinato signor El Idrissi Mohammed;

Vista la sentenza n. 45 in data 3 febbraio 2004, con cui questo tribunale ha definito il giudizio, respingendo il ricorso in epigrafe e compensando integralmente le spese fra le parti;

Vista la domanda in data 31 luglio 2004, con cui l'avv. Gianni Dionigi ha chiesto la liquidazione delle spese, funzioni ed onorari del giudizio, sulla base dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto del presidente del t.a.r. 27 dicembre 2003, n. 49;

Visto il parere in data 3 settembre 2004, con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, ha ritenuto congruo un importo di € 1.726,88;

Vista la propria ordinanza collegiale 10-26 novembre 2004, con la quale gli atti sono stati rimessi alla Corte costituzionale;

Vista l'ordinanza della Corte costituzionale 24 febbraio 2006, n. 76, con la quale la questione di costituzionalità è stata dichiarata «manifestamente inammissibile»;

Udito, alla nuova camera di consiglio dell'8 marzo 2006, il relatore Cons. Pierfrancesco Ungari e udite le parti come da verbale;

FATTO E DIRITTO

I.

Questo tribunale, con ordinanza n. 51 in data 26 novembre 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

È opportuno riportare la parte motiva di detta ordinanza.

[...] «1. — Con la sentenza n. 45 in data 3 febbraio 2004, questo Tribunale ha respinto il ricorso in epigrafe, volto all'annullamento di un diniego di regolarizzazione, ai sensi del decreto-legge n. 189/2002, convertito, con modificazioni, in legge n. 222/2002, opposto dall'Ufficio territoriale del Governo di Terni al datore di lavoro di un cittadino marocchino.

2. — Viene ora all'esame del Collegio la domanda di liquidazione delle spese di giudizio (compensate con la predetta sentenza), presentata dal difensore dell'extracomunitario, sulla base dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto del presidente del t.a.r. 27 dicembre 2003, n. 49.

Dopo che le parti erano state convocate davanti al Collegio in camera di consiglio per l'esame e la trattazione della suddetta domanda, è pervenuta una memoria (di costituzione spontanea o d'intervento) del Ministero dell'economia e delle finanze, quale amministrazione statale competente al pagamento. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con tale memoria (e poi ancora oralmente in camera di consiglio ha chiesto la revoca dell'ammissione ai patrocinio a spese dello Stato, invocando l'art. 119 del t.u.

Il difensore del ricorrente, presente alla trattazione orale in camera di consiglio, non ha sollevato eccezioni riguardo alla ritualità dell'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. — Il Collegio osserva che la convocazione della odierna camera di consiglio, con l'intervento delle parti, era preordinata ad una decisione sul *quantum* delle spese da liquidare al difensore del ricorrente, ma non si può ritenere estranea ai compiti del Collegio la conclusiva decisione sulla spettanza del beneficio, atteso che il provvedimento di ammissione al beneficio è un «decreto» monocratico, espressamente qualificato come revocabile dall'art. 136 del t.u.

Vero è che fra le ipotesi di revoca non è espressamente previsto il difetto dello *status* di cittadino o di straniero regolarmente soggiornante, ma trattandosi di requisito prescritto dalla legge sembra inevitabile che il suo difetto osti alla definitiva liquidazione delle spese e che sia rilevabile anche d'ufficio sino a che il relativo sub-procedimento non sia concluso.

Ciò posto, si passa all'esame del merito della questione.

4. — Il d.P.R. n. 115/2002, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, disciplina il patrocinio a spese dello Stato, assicurato anche nel processo amministrativo, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate (art. 73, comma 2).

In base all'art. 119 del predetto testo unico, il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare.

Il successivo articolo 142, considera poi il processo avverso il provvedimento di espulsione di cittadini extracomunitari (art. 13 del testo unico sull'immigrazione, di cui al d.lgs. n. 286/1998), per disporre che le relative spese sono a carico dell'erario e sono liquidati nella misura e con le modalità previste per i cittadini comunitari.

5. — La posizione dello straniero il quale abbia impugnato (come è avvenuto nel giudizio definito con la predetta sentenza), ovvero abbia interesse ad impugnare il diniego di regolarizzazione ai sensi della legge n. 222/2002, non è riconducibile agli artt. 119 e 142, citati, né viene altrimenti espressamente considerata dalla normativa.

Costui, infatti, non è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, posto che la regolarizzazione prevista dalla legge n. 222/2002 presuppone proprio una condizione di clandestinità, sanabile in presenza di determinate condizioni.

D'altra parte, l'impugnazione del diniego di regolarizzazione dinanzi al giudice amministrativo è azione ben distinta dall'impugnazione del provvedimento di espulsione dinanzi al giudice ordinario.

6. — La mancata considerazione della impugnazione del diniego di regolarizzazione, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sembra porsi in contrasto con i precetti costituzionali, sotto diversi profili.

6.1. — È in contrasto con l'art. 3 della Costituzione:

a) per violazione del principio di ragionevolezza, in quanto scelta irragionevole, che determina un grave pregiudizio alle concrete possibilità di difesa in giudizio;

b) per violazione del principio di uguaglianza, poiché determina un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei cittadini extracomunitari i quali si trovino a dover contrastare provvedimenti negativi incidenti sulla possibilità di permanere nel territorio italiano (impugnazione dei dinieghi di rilascio o di rinnovo, nonché di revoca del permesso di soggiorno), giovandosi di una situazione di soggiorno regolare.

Sotto il primo profilo, oltre alla condizione di disagio sociale e difficoltà economica che rappresenta la normalità per gli aspiranti alla regolarizzazione e rende per essi fondamentale la possibilità di giovare di un patrocinio non oneroso, occorre considerare che l'espulsione consegue quale provvedimento pressoché vincolato al diniego di regolarizzazione, e che quindi è soltanto mediante l'impugnazione di tale ultimo provvedimento che nella maggior parte dei casi può essere fatta valere tempestivamente la sussistenza dei presupposti utili al rilascio di un titolo di soggiorno.

Pertanto, alla luce della tutela apprestata dall'art. 142, predetto, nei giudizi concernenti i provvedimenti di espulsione — espressione di un principio di assistenza e tutela della condizione degli stranieri, ancorché non in regola con le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno — la mancata estensione alle impugnazioni del provvedimento presupposto e condizionante dà luogo ad una palese irragionevolezza, anche perché in tal modo la stessa tutela in materia di espulsione in molti casi risulta inefficace.

Quanto alla disparità di trattamento, la situazione di clandestinità degli stranieri legittimati ad impugnare il diniego di regolarizzazione non sembra impedire la comparazione agli stranieri regolarmente soggiornanti, poiché sarebbe del tutto irragionevole una scelta normativa che, dopo aver consentito (per finalità di interesse pubblico) la sanatoria dei clandestini occupati in attività lavorative (decreto-legge n. 195/2002, convertito con modificazioni in legge n. 222/2002), abbandonasse l'esito dei procedimenti di regolarizzazione a fattori casuali (quali la possibilità dei singoli di tutelare concretamente le proprie ragioni, sostenendo l'onere del patrocinio), anziché legarlo in ogni caso ad una seria verifica, anche giurisdizionale, della effettiva sussistenza dei presupposti.

6.2. — È in violazione dell'art. 24 della Costituzione, perché in questa norma il diritto alla difesa è riconosciuto, testualmente, a «tutti», laddove altre disposizioni costituzionali riconoscono altri diritti fondamentali (solo) al «cittadino». Si prescinde qui dall'affrontare il problema se i diritti costituzionali che hanno per soggetto il «cittadino» debbano essere riconosciuti, integralmente o almeno in qualche misura, anche allo straniero. Certo è che il testo dell'art. 24, *in parte qua*, appare inequivoco nel senso che nei confronti del diritto alla difesa non sono ammesse discriminazioni fondate sullo *status civitatis*.

Ma se questo è vero, ne consegue che, se il legislatore ha ritenuto che l'approntamento di una forma di sostegno economico al non abbiente sia un complemento indispensabile del diritto alla difesa, identico trattamento dev'essere fatto allo straniero.

È verosimile che il legislatore abbia ritenuto sufficiente ad assicurare parità di trattamento sotto questo profilo il disposto dell'art. 142 del t.u., che, come si è già detto, prevede addirittura *ope legis* il patrocinio a spese dello Stato in tutti i giudizi promossi avverso decreti di espulsione.

È probabile, infatti, che il legislatore abbia considerato che, se l'espulso risulta vittorioso nel giudizio contro l'espulsione, egli si viene a trovare automaticamente nella condizione del soggiornante legittimo, e consegue così il titolo al beneficio in forza dell'art. 119; mentre se l'espulsione rimane confermata, l'espulso non ha più ragione di difendersi in altri giudizi.

Ma se è stato questo l'intento del legislatore, la norma appare tuttavia incongrua, perché non si può escludere che lo straniero legittimamente espulso sia comunque parte di controversie civili o amministrative che per lui rivestono vitale importanza (es.: azioni civili per crediti di lavoro o di risarcimento del danno) senza avere i mezzi per sostenerle. In tale ipotesi, anzi, la norma tornerebbe ad ingiustificato vantaggio della controparte (che potrebbe essere un debitore inadempiente).

Peraltro, come si è già detto, in situazioni come quella cui si riferisce il presente ricorso l'espulsione è una conseguenza praticamente vincolata del diniego di regolarizzazione; sicché non ha senso concedere allo straniero di essere difeso a spese dello Stato nel ricorso contro l'espulsione (art. 142) e non concedergli, invece, analogo beneficio nel ricorso contro il presupposto dell'espulsione (art. 119).

6.3. — È in contrasto, infine, con l'art. 113, che sostanzialmente riproduce, con uguale latitudine («è sempre ammessa...»), il disposto dell'art. 24, riferendosi in particolare alla tutela giurisdizionale davanti agli organi della giustizia amministrativa.

7. — L'estensione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato ai giudizi in materia di (diniego di) regolazione non appare conseguibile direttamente in via interpretativa, trattandosi di un'estensione della disciplina che comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Pertanto, questo tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. n. 115/2002, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

8. — Poiché nel caso in esame sussistono gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'ammissione al beneficio (condizioni economiche disagiate e non manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso) ed il Consiglio dell'Ordine ha espresso il parere di congruità previsto dall'art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, la questione predetta appare altresì rilevante ai fini della decisione sulla domanda di liquidazione delle spese di giudizio in esame.

9. — Conclusivamente, il giudizio va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalità.

Il Collegio si riserva, all'esito, ogni ulteriore decisione sulle spese.» [...].

II.

Con ordinanza n. 76 in data 24 febbraio 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sul punto della rilevanza.

In proposito, la Corte ha affermato che «il provvedimento di rimessione fornisce una descrizione insufficiente in ordine alla fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice *a quo*, dal momento che si limita ad affermare che sussistono le condizioni economiche disagiate del ricorrente, quale presupposto richiesto per l'ammissione al beneficio, senza tenere presente che da tale affermazione non si desume se il cittadino extracomunitario fosse o meno in possesso dei requisiti di reddito necessari per accedere al patrocinio a spese dello Stato».

Alla luce di tale pronuncia, il Collegio non può che procedere, doverosamente, al riesame della vicenda. Deve, in particolare, approfondire la disamina del punto della rilevanza, secondo quanto indicato dall'ordinanza della Corte. Peraltro, se all'esito di tale nuova disamina si giungerà ancora alla conclusione che la questione di costituzionalità è rilevante, sarà inevitabile riproporla tal quale, dal momento che sotto il profilo della «non manifesta infondatezza» non si possono che confermare le considerazioni già svolte.

III.

Ciò premesso, sul punto della rilevanza della questione di costituzionalità si osserva quanto segue:

con istanza depositata in data 23 dicembre 2003 il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dichiarando la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ed in particolare che il suo reddito ai fini IRPEF per l'anno 2002 era pari a € 4.192,31 (come da modello CUD 2003, altresì depositato in copia), che il reddito dei suoi familiari era pari a € 0, e che non possedeva beni immobili né redditi di sorta in Marocco;

poiché detto importo è largamente inferiore alla soglia prevista dall'art. 76 del t.u. di cui al d.P.R. n. 115/2002, con decreto presidenziale n. 49 in data 27 dicembre 2003, la predetta istanza era stata accolta «ritenuto che — salve le verifiche di competenza dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 127 t.u. — si possono ravvisare i presupposti per l'accoglimento dell'istanza»;

ed invero, a norma dell'art. 127 t.u., dopo il primo sommario accertamento dei presupposti di reddito, espresso nel provvedimento di (provvisoria) ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ogni ulteriore accertamento o valutazione in merito alle condizioni economiche dell'interessato è di competenza dell'amministrazione finanziaria (Dipartimento delle entrate, e, per quanto di ragione, Guardia di Finanza),

in ottemperanza alle suddette disposizioni, gli atti sono stati trasmessi agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento delle entrate), i quali non hanno fatto pervenire alcuna richiesta di revoca dell'ammissione al beneficio, sotto il profilo dei requisiti reddituali dell'interessato, né altre comunicazioni in merito;

neppure *aliunde* è emerso a tutt'oggi alcun altro elemento rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale.

Si può dunque concludere, sul punto, nel senso che la rilevanza della questione appare pienamente accertata. Infatti risultano presenti tutti i requisiti per l'ammissione dell'interessato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: condizioni reddituali e non manifesta inammissibilità o infondatezza dell'azione (è appena il caso di precisare che tale ultimo requisito — non manifesta infondatezza o inammissibilità dell'azione — non si può considerare escluso per il solo fatto che, nel merito, il ricorso sia poi stato respinto: nel sistema del t.u. n. 115/2002 la soccombenza in giudizio non comporta di per sé la caducazione dell'ammissione al beneficio) tranne il requisito di cui all'art. 119 t.u. — che è proprio quello sul quale si pone la questione di costituzionalità. Il presente giudizio non può dunque essere definito prescindendo dalla questione di costituzionalità.

IV.

Una volta verificata la rilevanza della questione di costituzionalità, questo Collegio, come già accennato, non può che confermare altresì le proprie precedenti considerazioni sul punto della non manifesta infondatezza, così come sono state esposte nell'ordinanza 10-26 novembre 2004 e che, come riprodotte nel capo I della presente ordinanza, formano parte integrante e sostanziale di quest'ultima.

In conclusione il Collegio ripropone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

P. Q. M.

Riservata ogni decisione sulla domanda di liquidazione delle spese, visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e segg. della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonché 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87:

sospende il giudizio in corso;

dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno 8 marzo 2006.

Il Presidente: LIGNANI

L'estensore: UNGARI

N. 524

*Ordinanza del 28 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 ottobre 2006)
emessa dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Di Fiore Carlo*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Lesione del principio del giusto processo - Violazione del principio della parità delle parti - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, commi 1 e 2, come sostituiti dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 111, commi primo e secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Di Fiore Carlo;

Decidendo sulla eccezione di illegittimità costituzionale proposta dal procuratore generale relativamente all'art. 593, primo e secondo comma, c.p.p., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che il p.m. possa proporre appello contro una sentenza di proscioglimento dell'imputato (primo comma), salvo l'ipotesi della sopravvenienza di una nuova prova decisiva (secondo comma), per violazione degli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione;

Rilevato che la questione sollevata è rilevante, sussistendo il requisito della indispensabilità della previa risoluzione della questione, in riferimento alla posizione dell'imputato Di Fiore Carlo, nei cui confronti è stato proposto appello dal procuratore generale a seguito della sentenza di assoluzione di primo grado, poiché la Corte, in applicazione dell'art. 10, secondo comma, della legge citata, dovrebbe dichiarare, con ordinanza non impugnabile, l'inammissibilità dell'appello ed in tal modo verrebbe a privare l'appellante del giudizio di merito di secondo grado;

Considerato che la questione proposta non è manifestamente infondata per i seguenti motivi.

1) Può sussistere violazione dell'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, secondo il principio di parità tra accusa e difesa, nel caso in cui la pubblica accusa, *in toto* soccombente in primo grado nella sentenza di proscioglimento dell'imputato, non possa proporre appello, mentre lo possa proporre in caso di parziale soccombenza; posto che nella procedura penale è previsto un doppio grado di giurisdizione di merito, non vi è più parità delle parti se una di esse, soccombente, non possa proporre appello, e il p.m. ha certamente un interesse maggiore ad appellare una sentenza di assoluzione che ritiene ingiusta piuttosto che ad appellare una sentenza di condanna; la pubblica accusa si trova così in netto svantaggio, poiché il ricorso in Cassazione non potrà mai avere la stessa estensione dell'atto d'appello, che attiene al merito;

2) I primi due commi dell'art. 111 contengono alcune regole generali in materia di attività giurisdizionali: il giusto processo è incentrato sul contraddittorio delle parti, e se il nostro codice di procedura penale prevede tre gradi processuali, il principio della parità delle parti deve persistere nei tre gradi, ed ogni e qualsiasi limitazione in danno di una parte deve essere ragionevole; la nozione di giusto processo ha una «tessitura aperta», poiché è un concetto che racchiude una serie di principi che sono aperti all'evoluzione della coscienza e della cultura civile e politica dei diritti umani, della dottrina e della giurisprudenza; questi principi hanno varia natura, possono essere di tipo sostanziale, come la presunzione di innocenza dell'imputato o il diritto di termini adeguati per preparare la difesa, oppure di tipo processuale, come il diritto alla parità fra accusa e difesa, oppure di tipo ordinamentale, come il diritto ad un giudice indipendente e imparziale; tornando al diritto fondamentale della parità delle parti nel processo, la parità non attiene ai mezzi o agli strumenti, e non attiene neppure ai poteri, ma, per essere concreta e reale, implica la reciprocità di diritti nel processo, ma la reciprocità non può limitarsi alla prova,

deve estendersi all'impugnazione; reciprocità vuol dire che se l'imputato ha diritto di proporre appello contro una sentenza di condanna, il p.m. deve avere il diritto di proporre appello contro una sentenza di assoluzione, laddove abbia chiesto la condanna.

Altrimenti il processo non è giusto.

L'art. 111, comma 1, della Costituzione è destinato ad avere una funzione centrale nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, trattandosi di disposizione dalle indubbie potenzialità espansive. Il «giusto processo» è destinato a condizionare la fisionomia dei singoli procedimenti giurisdizionali elaborati dal legislatore ordinario, quindi anche le modifiche ai suddetti procedimenti, e costituisce una formula in cui si compendiano i principi costituzionali anche per ciò che riguarda i diritti di azione e difesa in giudizio, tra cui il diritto del p.m. di proporre appello; se si ritiene poi che il legislatore abbia voluto introdurre una vera e propria clausola generale destinata a funzionare come «norma di apertura» del sistema delle garanzie costituzionali della giurisdizione, si può concludere che debba trovare ingresso all'interno di quel sistema qualsiasi principio o potere processuale ritenuto necessario per una effettiva e completa tutela delle ragioni delle parti. Non vi è dubbio che la rimozione quasi totale del potere di appello del solo p.m. abbia effetti processuali devastanti sull'equilibrio dei diritti delle parti nel processo. Autorevolmente è stato menzionato esemplificativamente in dottrina il principio del doppio grado di giurisdizione, osservandosi che, pur essendo detto principio privo di «copertura» costituzionale, e pur godendo di un riconoscimento incompleto pure nel sistema della CEDU, proprio attraverso la mediazione della clausola del «giusto processo» il principio *de quo* potrebbe in futuro assumere il valore di una vera e propria garanzia costituzionale del processo, se la Consulta lo riterrà rispondente ad un'istanza eventualmente espressa in tal senso dall'opinione pubblica e/o da concrete esperienze giudiziarie. A parte ciò, se il legislatore mantiene il doppio grado di giurisdizione di merito, deve assicurare alle parti gli stessi diritti.

3) Può sussistere violazione dell'art. 112 della Costituzione, sia con riferimento alle considerazioni svolte nei punti precedenti, sia osservando che la soppressione del potere d'appello del p.m., da ritenere praticamente totale per quanto rilevato sulla marginalità dell'ipotesi prospettata nell'art. 593, comma secondo c.p.p., compromette la capacità della pubblica accusa di far valere la pretesa punitiva dello Stato, ponendolo in uno stato di inferiorità, in cui gli è preclusa la possibilità di coltivare l'azione punitiva pubblica attraverso la richiesta al giudice superiore di riesame dei fatti affermati nella sentenza assolutoria, anche in presenza di valutazioni di merito assolutamente non condivisibili. L'esercizio del potere d'appello della pubblica accusa non è altro che un'emanazione del principio fissato dall'art. 112 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, primo e secondo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in relazione agli artt. 111, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 28 marzo 2006

Il Presidente: ZICCARDI

N. 525

*Ordinanza del 28 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 ottobre 2006)
emessa dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Moretti Beppino*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Lesione del principio del giusto processo - Violazione del principio della parità delle parti - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, commi 1, 2, sostituiti dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 111, commi primo e secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Moretti Beppino;

Decidendo sulla eccezione di illegittimità costituzionale proposta dal procuratore generale relativamente all'art. 593, primo e secondo comma, c.p.p., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che il p.m. possa proporre appello contro una sentenza di proscioglimento dell'imputato (primo comma), salvo l'ipotesi della sopravvenienza di una nuova prova decisiva (secondo comma), per violazione degli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione;

Rilevato che la questione sollevata è rilevante, sussistendo il requisito della indispensabilità della previa risoluzione della questione, in riferimento alla posizione dell'imputato Moretti Beppino, nei cui confronti è stato proposto appello dal procuratore generale a seguito della sentenza di assoluzione di primo grado, poiché la Corte, in applicazione dell'art. 10, secondo comma, della legge citata, dovrebbe dichiarare, con ordinanza non impugnabile, l'inammissibilità dell'appello ed in tal modo verrebbe a privare l'appellante del giudizio di merito di secondo grado;

Considerato che la questione proposta non è manifestamente infondata per i seguenti motivi.

1) Può sussistere violazione dell'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, secondo il principio di parità tra accusa e difesa, nel caso in cui la pubblica accusa, *in toto* soccombente in primo grado nella sentenza di proscioglimento dell'imputato, non possa proporre appello, mentre lo possa proporre in caso di parziale soccombenza; posto che nella procedura penale è previsto un doppio grado di giurisdizione di merito, non vi è più parità delle parti se una di esse, soccombente, non possa proporre appello, e il p.m. ha certamente un interesse maggiore ad appellare una sentenza di assoluzione che ritiene ingiusta piuttosto che ad appellare una sentenza di condanna; la pubblica accusa si trova così in netto svantaggio, poiché il ricorso in Cassazione non potrà mai avere la stessa estensione dell'atto d'appello, che attiene al merito;

2) I primi due commi dell'art. 111 contengono alcune regole generali in materia di attività giurisdizionali: il giusto processo è incentrato sul contraddittorio delle parti, e se il nostro codice di procedura penale prevede tre gradi processuali, il principio della parità delle parti deve persistere nei tre gradi, ed ogni e qualsiasi limitazione in danno di una parte deve essere ragionevole; la nozione di giusto processo ha una «tessitura aperta», poiché è un concetto che racchiude una serie di principi che sono aperti all'evoluzione della coscienza e della cultura civile e politica dei diritti umani, della dottrina e della giurisprudenza; questi principi hanno varia natura, possono essere di tipo sostanziale, come la presunzione di innocenza dell'imputato o il diritto di termini adeguati per preparare la difesa, oppure di tipo processuale, come il diritto alla parità fra accusa e difesa, oppure di tipo ordinamentale, come il diritto ad un giudice indipendente e imparziale; tornando al diritto fondamentale della parità delle parti nel processo, la parità non attiene ai mezzi o agli strumenti, e non attiene neppure ai poteri, ma, per essere concreta e reale, implica la reciprocità di diritti nel processo, ma la reciprocità non può limitarsi alla prova, deve estendersi all'impugnazione; reciprocità vuol dire che se l'imputato ha diritto di proporre appello contro una sentenza di condanna, il p.m. deve avere il diritto di proporre appello contro una sentenza di assoluzione, laddove abbia chiesto la condanna.

Altrimenti il processo non è giusto.

L'art. 111, comma 1, della Costituzione è destinato ad avere una funzione centrale nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, trattandosi di disposizione dalle indubbe potenzialità espansive. Il «giusto processo» è destinato a condizionare la fisionomia dei singoli procedimenti giurisdizionali elaborati dal legislatore ordinario, quindi anche le modifiche ai suddetti procedimenti, e costituisce una formula in cui si compendiano i principi costituzionali anche per ciò che riguarda i diritti di azione e difesa in giudizio, tra cui il diritto del p.m. di proporre appello; se si ritiene poi che il legislatore abbia voluto introdurre una vera e propria clausola generale destinata a funzionare come «norma di apertura» del sistema delle garanzie costituzionali della giurisdizione, si può concludere che debba trovare ingresso all'interno di quel sistema qualsiasi principio o potere processuale ritenuto necessario per una effettiva e completa tutela delle ragioni delle parti. Non vi è dubbio che la rimozione quasi totale del potere di appello del solo p.m. abbia effetti processuali devastanti sull'equilibrio dei diritti delle parti nel processo. Autorevolmente è stato menzionato esemplificativamente in dottrina il principio del doppio grado di giurisdizione, osservandosi che, pur essendo detto principio privo di «copertura» costituzionale, e pur godendo di un riconoscimento incompleto pure nel sistema della CEDU, proprio attraverso la mediazione della clausola del «giusto processo» il principio *de quo* potrebbe in futuro assumere il valore di una vera e propria garanzia costituzionale del processo, se la Consulta lo riterrà rispondente ad un'istanza eventualmente espressa in tal senso dall'opinione pubblica e/o da concrete esperienze giudiziarie. A parte ciò, se il legislatore mantiene il doppio grado di giurisdizione di merito, deve assicurare alle parti gli stessi diritti.

3) Può sussistere violazione dell'art. 112 della Costituzione, sia con riferimento alle considerazioni svolte nei punti precedenti, sia osservando che la soppressione del potere d'appello del p.m., da ritenere praticamente totale per quanto rilevato sulla marginalità dell'ipotesi prospettata nell'art. 593, comma secondo c.p.p., compromette la capacità della pubblica accusa di far valere la pretesa punitiva dello Stato, ponendolo in uno stato di inferiorità, in cui gli è preclusa la possibilità di coltivare l'azione punitiva pubblica attraverso la richiesta al giudice superiore di riesame dei fatti affermati nella sentenza assolutoria, anche in presenza di valutazioni di merito assolutamente non condivisibili. L'esercizio del potere d'appello della pubblica accusa non è altro che un'emanazione del principio fissato dall'art. 112 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, primo e secondo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in relazione agli artt. 111, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 23 marzo 2006

Il Presidente: ZICCARDI

06C1068

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 180,00)	€ 380,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 90,00)	€ 215,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 1 1 2 9 *

€ 11,00

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.